
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **8**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO
DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI
E AGROALIMENTARI**

(istituita con legge 10 maggio 2023, n. 53)

(composta dai deputati: *Morrone, Presidente, Auriemma, Battistoni, Borrelli, Vicepresidente, Cangiano, Vicepresidente, Dara, Giuliano, Gruppioni, Iaia, Segretario, Lampis, Longi, Manes, Marino, Pisano, Rubano, Sarracino, Silvestri, Simiani, Segretario*, e dai senatori: *Bizzotto, Borghese, Cucchi, De Carlo, De Priamo, Dreosto, Farolfi, Fina, Fregolent, Guidolin, Irto, Lorefice, Mennuni, Paroli, Petrucci, Potenti, Rando, Spagnolli*)

IL PROGETTO DI DISCARICA IN LOCALITÀ RICECI NEL COMUNE DI PETRIANO

(Relatori: **on. Silvestri** e **on. Borrelli**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 9 aprile 2025

*Comunicata alle Presidenze il 9 aprile 2025
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53*

PAGINA BIANCA

Il progetto di discarica in località Riceci nel comune di Petriano

Sommario

1. Introduzione	5
2. Inquadramento generale: la vecchia (già esistente) discarica di Petriano-Riceci e quella di nuova progettazione, nel contesto generale delle discariche attive della Regione Marche	8
2.1. Il progetto per una nuova discarica nel comune di Petriano – località Riceci, presentato da Aurora S.r.l.	8
2.2. La “vecchia” discarica inattiva della località Riceci nel Comune di Petriano (PU)	13
2.3. Le altre discariche esistenti nella Provincia di Pesaro-Urbino	24
2.3.1. Discarica Aset S.p.A. – Comune di Fano (PU) – località Monteschiantello	24
2.3.2. Discarica gestita dalla ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comune di Tavullia – Loc. Cà Asprete	28
2.3.3. Discarica gestita dalla ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comune di Urbino (PU) – Loc. Cà Lucio	32
2.4. Ulteriori informazioni (cenni) sullo stato attuale delle discariche nella regione Marche e sui relativi fabbisogni regionali nel ciclo operativo gestionale dei rifiuti	33
3. Le previsioni normative in materia di rifiuti e discariche	41
3.1. Il diritto sovranazionale	41
3.2. Il diritto interno	49
3.2.1. La Parte Seconda del Codice dell’Ambiente	50
3.2.2. Il DPR 8 settembre 1997, n. 357	56
3.2.3. La Parte Quarta del Codice dell’Ambiente	56
3.2.4. Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36	62
3.3. La disciplina regionale e locale	68
3.3.1. La Legge Regionale n. 11 del 9 maggio 2019	72
3.3.2. Altri strumenti normativi	75

3.4. Conclusioni sulle previsioni normative.....	77
4. Il procedimento amministrativo finalizzato all’ottenimento del PAU per la nuova e più estesa discarica a Petriano-Riceci.....	79
4.1. <i>Incipit</i> del procedimento amministrativo	79
4.2. Le principali fasi successive del procedimento amministrativo	82
4.2.1. Le integrazioni documentali e le interlocuzioni amministrative.....	82
4.2.2. La conferenza di servizi istruttoria del 14 marzo 2024.....	102
4.2.3. La documentazione istruttoria riferibile al periodo intercorrente tra il 14 marzo 2024 e il 6 agosto 2024	108
4.2.4. La conferenza di servizi decisoria (prima seduta) del 6 agosto 2024	116
4.2.5. La documentazione pervenuta alla Provincia dopo il 06.08.2024 (data della prima seduta della conferenza di servizi decisoria) e prima del 19.09.2024 (data della seconda seduta).....	124
4.2.6. La conferenza di servizi decisoria (seconda seduta) del 19 settembre 2024	125
4.2.7. Il provvedimento di diniego del PAUR	138
4.3. I ricorsi al TAR	141
4.4. Le posizioni contrarie dei comitati ed associazioni ambientaliste.....	142
4.5. Focus sulla compagine societaria delle ditte Aurora S.r.l. (già Ecosun S.r.l.), Ecoservizi S.r.l., Marche Multiservizi S.p.A. e il relativo ruolo nella vicenda oggetto di inchiesta.....	144
5. Le modalità di acquisizione della proprietà dei terreni e, in via preliminare, della mera disponibilità degli stessi, da parte di Aurora S.r.l. (già Ecosun S.r.l.) e Marche Multiservizi S.p.A.	150
5.1. Il contratto tra Ecosun e l’agenzia immobiliare Gruppo immobiliare s.n.c. per il procacciamento dei terreni da impiegare ai fini della realizzazione della discarica	150
5.2. Le dichiarazioni rese da Mauro Della Betta al giornalista della testata giornalistica “Corriere Adriatico” nel 2023.....	151
5.3. Elementi emersi dall’audizione di Mauro Della Betta – rappresentante dell’Agenzia immobiliare Gruppo Immobiliare S.n.c.	153
5.4. L’audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco pro-tempore di Petriano.....	160
5.5. L’audizione di Mauro Tiviroli, Amministratore Delegato della Marche Multiservizi S.p.A.	165

5.6. I contratti preliminari di compravendita stipulati davanti al Notaio Luisa Rossi di Pesaro, tra Aurora S.r.l. e i proprietari di sette terreni	165
5.6.1. Terreno 1 (atto notarile unico e dedicato a questo terreno)	166
5.6.2. Terreno 2 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)	167
5.6.3. Terreno 3 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)	168
5.6.4. Terreno 4 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)	170
5.6.5. Terreno 5 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)	171
5.6.6. Terreno 6 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)	172
5.6.7. Terreno 7 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)	173
5.7. Considerazioni	174
5.7.1. La perdita delle caparre confirmatorie	174
5.7.2. I rapporti finanziari tra Aurora S.r.l. e l'agenzia immobiliare il Gruppo immobiliare S.n.c.	176
5.7.3. Gli accertamenti bancari e finanziari	178
6. Gli esposti presentati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Rimini, Urbino e Pesaro	179
7. Le audizioni da parte della Commissione Parlamentare	181
7.1 Sulla libera audizione di Aguzzi Stefano (Assessore alle politiche del lavoro, urbanistica, tutela del territorio, ambiente, protezione civile ed edilizia pubblica della Regione Marche) in data 31 gennaio 2024	182
7.2. Sulla libera audizione di Paolini Giuseppe (Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino) in data 15 febbraio 2024.....	188
7.3. Sulla libera audizione di Gambini Maurizio (Sindaco di Urbino) in data 20 febbraio 2024, nonché sull'audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024..	188
7.4. Sulla libera audizione di Tiviroli Mauro (A.D. Marche Multiservizi S.p.A.) in data 28 febbraio 2024.....	191
7.5. Sulla libera audizione di Fabbrizioli Davide in data 28 febbraio 2024, nonché sull'audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024.....	193

7.6. Sulla libera audizione di Della Betta Mauro (Gruppo Immobiliare s.n.c.) in data 6 marzo 2024 nonché sull’audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024..	193
7.7. Sulla libera audizione di Mazzoli Maurizio (Ex sindaco di Petriano) in data 6 marzo 2024, nonché sull’audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024..	193
7.8. Sulla libera audizione di Ricci Matteo (sindaco di Pesaro) in data 24 aprile 2024	194
7.9. Sulla libera audizione di Torcoletti Andrea (Rappresentante dell’associazione “ <i>DiversaMente associazione per la tutela e la valorizzazione della Vallata del Foglia</i> ”) in data 23 maggio 2024	197
7.10. Sulla libera audizione di Angelini Flavio (Rappresentante dell’associazione “ <i>La lupus in fabula</i> ”) in data 26 giugno 2024	199
7.11. Sulla libera audizione di Carrabs Gianluca (Rappresentante dell’associazione “ <i>Iniziativa Democratica A.P.S.</i> ”) in data 26 giugno 2024.....	202
8. Considerazioni finali	204
8.1. Profili di criticità generale.....	204
8.2. Profili di criticità collegati al procedimento amministrativo	206
8.3. Profili di “ <i>green washing</i> ”	207
8.4. Profili di criticità riferiti alla pianificazione regionale.....	211
8.5. Ulteriori aspetti di rilievo	214
8.6. Conclusioni	216

Allegato: Determinazione n. 1405 in data 15 ottobre 2024 della Provincia di Pesaro e Urbino recante “*diniego di rilascio alla ditta Aurora S.r.l. del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’articolo 27-bis D.lgs. n. 152/2006 per il progetto, in variante allo strumento urbanistico comunale, relativo alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc.tà Riceci Ponte Armellina nel Comune di Petriano – artt. 6 e 7 L.R. n. 11/2019 e art. 27-bis D.lgs. n. 152/2006*”.

1. Introduzione

L'inchiesta della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (di seguito, la Commissione), deliberata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 20 dicembre 2023, si prefigge lo scopo di illustrare i tratti salienti del percorso amministrativo volto al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, finalizzato alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nel territorio del comune di Petriano, località "Riceci", individuando e approfondendo il contesto emergente e gli elementi di criticità.

L'istanza per l'ottenimento del PAUR è stata presentata alla competente Provincia di Pesaro e Urbino dalla soc. Aurora S.r.l., ma si è ritenuto opportuno analizzare e approfondire l'eventuale ruolo che nella vicenda hanno avuto le società Ecoservizi S.r.l. e la società Marche Multiservizi S.p.A., alla luce di alcune operazioni societarie rilevanti avvenute nel dicembre 2022, periodo immediatamente successivo alla sottoscrizione (tra Aurora S.r.l. e alcuni privati cittadini) di n. 5 contratti preliminari di compravendita relativi all'acquisizione della disponibilità di n. 7 terreni utili per la realizzazione dell'impianto di discarica, con versamento di somme non trascurabili a titolo di caparra confirmatoria.

Si è tenuto conto degli aspetti tecnici ma anche di quelli giuridici di volta in volta emersi, con particolare riferimento al diritto amministrativo applicato al campo ambientale, al fine di coglierne e verificarne il rispetto da parte dei soggetti attori, sia privati che pubblici.

L'attività di inchiesta si è sostanzialmente basata su audizioni personali, alcune nella forma libera e altre nella forma di audizione a testimonianza, sull'acquisizione di numerosa documentazione di varia tipologia (spesso citata quale fonte delle informazioni analizzate nella presente relazione, con indicazione del numero identificativo assegnato in archivio e, se di particolare interesse, con espressa citazione delle pagine di riferimento), sulla conseguente e approfondita analisi documentale e sulla comparazione tra le circostanze accertate e la normativa applicabile.

L'analisi predetta, elemento necessario e principale su cui è basata e si è sviluppata l'inchiesta, è stata caratterizzata da notevole complessità, alla luce dell'ingente quantità delle fonti documentali¹ e dell'ampio ambito normativo europeo, nazionale e regionale di riferimento, nonché degli ulteriori numerosi documenti ufficiali pubblicati su siti istituzionali di enti pubblici.

¹ La presente relazione ha comportato lo studio e analisi di oltre cento documenti in formato digitale, nell'ordine di circa 15.600 pagine, con innumerevoli richiami e rimandi a norme tecniche e ai relativi allegati, nonché di numerosi ulteriori documenti ufficiali pubblicati su siti istituzionali di enti pubblici.

Peraltro, l'intrinseca complessità (non solo qualitativa, ma anche in relazione all'ingente quantità) della documentazione relativa al procedimento amministrativo connesso al PAUR e curato dalla competente Provincia di Pesaro e Urbino, è stata accresciuta dal fatto che i documenti sono stati trasmessi alla Commissione con modalità e forme non sempre ordinate, sia in senso logico che cronologico.

Ne è conseguito un notevole sforzo interpretativo e analitico per ricostruire le varie fasi procedurali, calando ogni singolo documento o gruppo di documenti all'interno del frangente di pertinenza, anche laddove l'assenza di un rigoroso ordine e talvolta dei riferimenti specifici di protocollo (finanche di data, in qualche caso) abbiano reso tale processo di studio oggettivamente difficoltoso.

La relazione è stata quindi redatta valorizzando tutti gli elementi ritenuti più salienti, emersi dall'analisi multifattoriale, per poi procedere mediante progressive deduzioni a trarre alcune conclusioni.

La complessità della vicenda amministrativa sottoposta all'inchiesta della Commissione ha fatto propendere per una metodologia espositiva che consta, oltre che della presente parte introduttiva (nomenclata per mera comodità redazionale come primo capitolo), dei successivi capitoli tematici.

Di seguito viene schematicamente indicata una sintesi dei singoli capitoli della relazione.

Preliminarmente, nel secondo capitolo, si è proceduto a inquadrare lo scenario generale, delineando i tratti essenziali del contesto territoriale in cui gli interessati intenderebbero realizzare la discarica.

Nel capitolo terzo, si è poi proceduto a delineare il quadro normativo e regolamentare di riferimento, sia in ambito generale che locale per la regione Marche, in materia di gestione dei rifiuti e discariche.

Nel capitolo quarto si è proceduto a delineare i passaggi salienti del procedimento amministrativo instaurato ai fini dell'ottenimento del Provvedimento Amministrativo Unico Regionale (PAUR) da parte della competente Provincia di Pesaro, valorizzando ogni significativo passaggio istruttorio e intermedio, nonché ponendo particolare attenzione agli esiti delle tre conferenze di servizi, la prima delle quali (14 marzo 2024) istruttoria, la seconda (6 agosto 2024) decisoria, inizialmente prevista come conclusiva del procedimento, salvo poi rimandare tale incombenza a successiva data (19 settembre 2024).

In particolare, va sottolineato che la conferenza di servizi decisoria finale, svolta appunto in data 19 settembre, ha condotto al rigetto dell'istanza di PAUR avanzata dall'Aurora S.r.l. per il proprio progetto di discarica, sulla base di una puntuale motivazione che si incardina sia su alcuni elementi

di criticità escludenti, ascrivibili alla scelta localizzativa dell'impianto – in un ambito territoriale caratterizzato da livelli di tutela ambientale integrale e specifica secondo le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) delle Marche – sia su ulteriori pareri negativi in materia di valutazione di incidenza ambientale (VINCA), compatibilità geomorfologica con riguardo agli aspetti idrologici e idraulici, variante urbanistica e titolo edilizio, aspetti di prevenzione incendi.

Un'ampia porzione delle predette criticità di carattere localizzativo, come si vedrà, si sostanzia principalmente – ma non esclusivamente – in aspetti correlati all'ambito della VIA (Valutazione di Impatto ambientale) e dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) riferibili al progetto della discarica.

Uno specifico capitolo, il quinto, è stato dedicato alla descrizione delle modalità seguite dalla società proponente Aurora S.r.l. per l'acquisizione della disponibilità e dell'eventuale proprietà dei terreni su cui dovrebbe insistere la discarica in questione, in quanto tali operazioni hanno comportato la stipula di contratti preliminari di compravendita sottoposti a specifiche condizioni, con versamento di somme pecuniarie a titolo di caparre confirmatorie.

In tale capitolo, tra l'altro, si è tentato di ricostruire i passaggi che consentono di valutare il grado di conoscenza e consapevolezza che il personale della Marche Multiservizi S.p.A. aveva circa il progetto della nuova discarica di Riceci, al momento della stipula dei predetti contratti preliminari di compravendita e in precedenza.

A seguire, il sesto capitolo ripercorre sommariamente l'eventuale apertura di fascicoli penali presso alcune Procure della Repubblica, in relazione alla complessa vicenda *de qua*. Vi è anche la descrizione dei tratti salienti emersi dalle audizioni svolte dalla Commissione (capitolo settimo).

A corredo della relazione, sono state effettuate delle considerazioni conclusive sull'intero contesto analizzato, con puntuale riferimento alle criticità emerse (capitolo ottavo).

2. Inquadramento generale: la vecchia (già esistente) discarica di Petriano-Riceci e quella di nuova progettazione, nel contesto generale delle discariche attive della Regione Marche²

2.1. Il progetto per una nuova discarica nel comune di Petriano – località Riceci, presentato da Aurora S.r.l.

In data 6 febbraio 2023 la ditta Aurora S.r.l. (P.I. 04571680406) presentava alla competente Provincia di Pesaro-Urbino un'istanza di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), di cui alla Legge Regionale (Regione Marche) n. 11/2019 e al decreto legislativo n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Petriano, località Ponte Armellina – Riceci, per un'estensione complessiva di circa 473.000 mq e con la progettata intenzione di stoccaggio massimo di 5 milioni di metri cubi, per una durata di 25 anni in totale.

Nell'area in esame è presente una “vecchia” discarica³ utilizzata sino alla fine degli anni '90 per lo smaltimento dei rifiuti generati nell'ambito del comune di Petriano, per la quale nell'intervento da svolgersi in seno al nuovo progetto, sarebbero previste azioni di “risanamento”⁴ dell'area.

L'area della vecchia discarica è interamente contenuta nel sedime di progettazione della nuova discarica e ne costituisce circa il 32% della superficie totale (per un totale di 27 ettari, compresi 3 ettari di area adibita a movimento terra e 15 ettari per l'abbancamento dei rifiuti)⁵.

² Fonte principale: verbali delle sedute di conferenza di servizi del 14 marzo 2024, del 06 agosto 2024, nonché del 19 settembre 2024 e ulteriore documentazione pervenuta dalla Provincia di Pesaro Urbino e dalla Regione Marche (docc. 50/1; 98/40; 100/2; 212/02 dell'archivio).

³ Annotata tra le “Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro” di cui alla tabella 3 dell'Allegato 2 alla “Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate” del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n.d'ordine PS027 quale “discarica di Riceci in Comune di Petriano” (cfr., *inter alia*, doc. 50/1, pag. 1, nonché doc. 54/1, pag. 23 dell'archivio della Commissione).

⁴ Cfr. doc. 54/1 dell'archivio della Commissione, pag. 23: “...[omissis]...”

L'area in cui si interviene è caratterizzata da un ampio anfiteatro, posizionato nella testata di una vallecola che si sviluppa in direzione nord-sud, con forma relativamente simmetrica, così come i crinali che limitano l'area sui lati est ed ovest. Le formazioni geologiche presenti sono a matrice argillosa, di elevata potenza e bassa permeabilità, tali da assicurare i criteri localizzativi che la norma in materia di discariche richiede nei confronti della protezione del suolo e del sottosuolo da potenziali contaminazioni. La condizione su riferita è talmente consolidata nella conoscenza del territorio che nell'area in esame è presente una vecchia discarica, utilizzata fino agli anni'90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano. Tale impianto è elencato tra le “Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro” di cui alla tabella 3 dell'Allegato 2 alla “Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate” del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n. d'ordine PS027 quale “discarica di Riceci in Comune di Petriano”.

In queste condizioni l'intervento previsto, oltre ad assicurare azioni di risanamento di un'area da tempo censita, consente la gestione degli scarti delle attività produttive presenti nel territorio marchigiano in condizioni di indubbi vantaggi, ambientali ed economici, anche solo in termini di riduzione del trasporto su gomma e nel pieno rispetto delle più recenti normative in materia ambientale e di economia circolare...[omissis]...”

⁵ Cfr. doc. 54/1, pag. 26 dell'archivio della Commissione.

Di seguito si riporta un'immagine progettuale, indicativa del sedime in esame⁶:



Di seguito si riporta un'ulteriore immagine recante il *rendering* del risultato atteso dal progetto in esame⁷:



⁶ Immagine tratta dalla relazione progettuale depositata nell'archivio della Commissione dal Dr. Mauro Tiviroli, A.D. della Marche Multiservizi S.p.A. - Cfr. doc. 54/02.

⁷ *Idem*, come nota precedente.

Alcune ulteriori immagini aerofotogrammetriche del sedime nel quale dovrebbe sorgere l'impianto⁸:




Vista aerea – Area di intervento in rapporto al contesto



Vista aerea lato Nord-Est


(Sulla destra l'area industriale esistente di Ponte Armellina, attestata sulla Strada Provinciale Urbinate SP423)

⁸ Immagini tratte dalla documentazione progettuale presentata alla Provincia di Pesaro-Urbino dall'Aurora S.r.l., allegata al plico documentale di 7434 pagine depositato a questa Commissione di inchiesta dalla Provincia stessa – Cfr. doc. 212/2, pag. 9 di 44 (della relazione di sintesi, corrispondente alla pag. 84 dell'intero plico documentale depositato); pag. 17 di 51 (della relazione architettonica, corrispondente alla pag. 1032 dell'intero plico documentale depositato); 13 di 72 (della relazione idrologica-idraulica, corrispondente alla pag. 949 dell'intero plico documentale depositato).



Inquadramento territoriale e limiti amministrativi comunali

Di seguito un'ulteriore immagine schematica, recante i perimetri del progetto⁹:



⁹ Immagine tratta dall'allegato 1 del verbale di conferenza di servizi istruttoria della Provincia di Pesaro e Urbino, tenuta in data 14.03.2024 – Cfr. doc. 212-002, pag. 5825.

La nuova discarica attualmente in fase progettuale sarebbe destinata ad accogliere rifiuti speciali di provenienza sia dalle filiere di trattamento dei Rifiuti solidi urbani - RSU, sia da quelle produttive, per le quali non possono più essere applicati processi di recupero o valorizzazione.

Secondo quanto espresso dal Consiglio Comunale del Comune di Petriano nella deliberazione n. 54 del 11.10.2022¹⁰, la discarica di nuova progettazione si troverebbe a: 850 metri di distanza dall'abitato di Riceci; 800 metri dall'abitato di Ponte Armellina; 1.200 metri dall'abitato di Gallo; 1000 metri dall'area residenziale ritenuta strategica per il Comune di Petriano, che unisce la frazione di Gallo con la località Ponte Armellina; 500 metri dalla zona artigianale – industriale di Ponte Armellina.

La specifica quantificazione delle distanze dell'impianto dal centro abitato e dai restanti insediamenti antropici o sensibili, come si vedrà meglio nel capitolo dedicato a tale tema nella presente relazione, differisce leggermente nella descrizione progettuale della ditta istante o nelle restanti citazioni degli altri soggetti istituzionali e non istituzionali a vario titolo coinvolti nel procedimento, seppure emerge pacificamente che il limite minimo dei 2000 metri non verrebbe affatto garantito dal progetto attuale.

Come si vedrà nel seguito, ciò che è venuto in rilievo fin dalle prime fasi istruttorie è l'interpretazione del predetto limite metrico e dei relativi presupposti, poiché – trattandosi di vero e proprio criterio localizzativo¹¹ imposto dal piano regionale di gestione dei rifiuti – di seguito anche PRGR – della Regione Marche – esso ha costituito la fonte di alcune delle principali criticità.

Un'ulteriore criticità valutativa, riscontrata nelle fasi iniziali del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione dell'istanza di parte, poi in gran parte e sostanzialmente confermata nella fase istruttoria e decisoria della conferenza di servizi, coincide con il sedime prescelto per la realizzazione della nuova discarica, ricadente in aree caratterizzate da vincoli ambientali specifici (presenza di due corsi d'acqua tutelati integralmente, di crinali anch'essi tutelati per un dislivello di 7 metri per lato, di versanti con pendenza superiore al 30% e quindi tutelati integralmente, nonché di punti panoramici e strade panoramiche tutelate integralmente¹²).

I predetti aspetti di criticità, come già accennato in premessa, sono poi stati considerati preclusivi da parte della Provincia competente, che li ha posti alla base del diniego del rilascio del PAUR e pertanto verranno ulteriormente descritti e approfonditi nella seguente relazione.

¹⁰ Trasmessa dal Comune di Petriano, in allegato a un plico documentale descrittivo della vicenda in analisi, cfr. doc. 57/2 dell'Archivio della Commissione, pag. 8.

¹¹ Così viene definito il limite in questione nel Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti della Regione Marche.

¹² In tal senso, cfr. verbale di conferenza di Servizi istruttoria del giorno 14.03.2024, doc. 98/40 dell'Archivio della Commissione, in particolare pagg. 10 e segg.

2.2. La “vecchia” discarica inattiva della località Riceci nel Comune di Petriano (PU)

Nella Provincia di Pesaro-Urbino insiste, tra l'altro, la vecchia discarica, ormai inutilizzata dal 1987¹³. Per quanto attiene all'inquadramento giuridico-amministrativo della vecchia discarica, l'istante Aurora S.r.l. così la annovera:

“...[omissis]...nell'area in esame è presente una vecchia discarica, utilizzata fino agli anni '90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano. Tale impianto è elencato tra le “Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro” di cui alla tabella 3 dell'Allegato 2 alla “Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate” del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n. d'ordine PS027 quale “discarica di Riceci in Comune di Petriano...[omissis]...”¹⁴ e, come si vedrà, il progetto per la realizzazione della nuova discarica ne prevedrebbe il “risanamento” mediante attuazione della procedura semplificata per le operazioni di bonifica di cui all'art. 242-bis del D.lgs. n. 152/2006¹⁵:

“...[omissis]... 7. PROTEZIONE E GESTIONE DELL'AREA INTERESSATA DALLA EX DISCARICA “RICECI” Tra le varie opportunità conseguenti alla costruzione della discarica sono ricompresi anche gli interventi di risanamento della ex discarica censita ai mappali 57 e 58 del Foglio 2 del NCT del Comune di Petriano. La stessa si colloca in un modesto calanco presente in destra idraulica dell'area in cui si eseguiranno, così come su tutto l'anfiteatro, opportune indagini di caratterizzazione ambientale e geotecnica con carotaggi continui e sondaggi esplorativi, così da meglio definire la distribuzione dei rifiuti nell'area indagata e le conseguenti operazioni di messa in sicurezza, propedeutiche alla esecuzione degli interventi progettati per l'approntamento, gestione e chiusura finale di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi. In questa fase, propedeutica alla progettazione dell'intervento di discarica, si è deciso di attuare quanto previsto dal c.1 dell'art. 242 bis – Procedura semplificata per le operazioni di bonifica del D.lgs. 152/2006.”

¹³ Cfr. nota senza prot. (assunta a prot. 14852 in data 15.03.2024 della Prefettura di Pesaro) dell'ARPAM, pervenuta per il tramite della Prefettura di Pesaro, recante una relazione sulle discariche della Provincia di Pesaro-Urbino, di cui si riporta stralcio: *“Localizzazione: Comune di Petriano, Loc. Gallo - Ponte Armellina, (l'abitato di Gallo dista circa 1 km). Nel sito dell'installazione è presente la ex discarica comunale di Riceci utilizzata fino agli anni '90 (1987)”* – Cfr. doc. n.66/3 dell'archivio della Commissione.

¹⁴ Cfr. doc. n. 100-002 dell'Archivio della Commissione, in particolare v. pagg. 56 e 408.

¹⁵ Cfr., tra l'altro, relazione di sintesi allegata all'istanza per il PAUR presentata da Aurora S.r.l., contenuta nella documentazione trasmessa alla Commissione dalla Provincia di Pesaro-Urbino (in particolare, pagg. 36, 56 e segg. di 4072).

Restando sul punto dell'inquadramento giuridico-amministrativo, la Provincia di Pesaro-Urbino, nella fase istruttoria appena successiva alla ricezione dell'istanza della ditta Aurora s.r.l., comunicava a quest'ultima:

“...[omissis]... Si precisa che da una verifica condotta presso il preposto Settore Fonti Energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche i suddetti dati potrebbero risultare superati in quanto la discarica esistente è ricompresa nell'elenco dei siti potenzialmente contaminati stilato da ARPAM per la Regione Marche nel 2002, anche sulla scorta del precedente elenco AQUATER nel 1994, mentre non rientra fra i siti inquinati individuati a seguito di notifica da parte degli interessati, come previsto per legge, ai sensi prima del D.M. 471/99 e poi del D.lgs. 152/2006 Parte IV titolo V...[omissis]...”¹⁶.

Come si vedrà nel capitolo dedicato all'analisi del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del PAUR, a cura della Provincia di Pesaro e Urbino, l'ubicazione del nuovo impianto nel sedime dove insiste la vecchia discarica costituisce un aspetto che riveste notevole rilevanza non solo sotto il profilo analitico – alla luce dei possibili profili di priorità e preferenza discendenti da criteri di localizzazione previsti dal piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR Regione Marche) e dalle norme ambientali in materia di discariche – ma anche per le asserite operazioni di risanamento e bonifica preannunciate dalla proponente Aurora S.r.l. nella documentazione progettuale.

Alla luce di quanto appena descritto e considerato che dagli approfondimenti e dalle ricerche svolte sulle fonti aperte e sulla documentazione assunta all'archivio, la vecchia discarica non sembrerebbe neppure rientrare nell'elenco allegato al D.M. 29.12.2020, n. 269, recante i criteri e le modalità di trasferimento ai soggetti beneficiari delle risorse per l'attuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani, questa Commissione ha svolto un approfondimento tematico formale, mediante invio di una specifica missiva alla Regione Marche, volta ad ottenere chiarimenti.

Il Presidente della Regione Marche ha riscontrato la richiesta della Commissione con propria nota in data 04.02.2025¹⁷, corredata di una relazione dell'Assessore all'Ambiente Dr. Stefano Aguzzi con relativi allegati, mediante la quale ha fornito elementi utili per inquadrare lo stato giuridico-amministrativo della vecchia discarica in questione.

Secondo quanto appreso dalla predetta documentazione della Regione, tale discarica risulta censita in base agli strumenti normativi vigenti all'epoca dell'operatività dell'impianto e anche quando,

¹⁶ In tal senso, nota n. 7314 in data 03.03.2023 della Regione Marche, trasmessa alla Provincia di Pesaro-Urbino, contenuta nella documentazione trasmessa da quest'ultima alla Commissione (cfr. doc. 100-002 della Commissione).

¹⁷ Si tratta della nota recante n. segnature ID 36112004/28/01/2025, assunta a protocollo della Commissione al n. 0045 in data 05.02.2025. Cfr. Doc. n. 280-2 dell'Archivio della Commissione.

successivamente all'anno 2000, l'ARPAM fu incaricata di produrre "... [omissis]... *l'anagrafe e lo schema di censimento dei siti potenzialmente inquinati ai sensi del D.M. n. 471/1999, ovvero il prospettato aggiornamento organico del Piano prodotto dalla società AQUATER...*", la vecchia discarica di Riceci non fu inclusa nei relativi elenchi anagrafici poiché non era stata oggetto di specifiche comunicazioni relative al superamento dei limiti tabellari riportati nel DM n. 471/1999.

Attualmente essa risulta invece iscritta negli elenchi del SIRSI (Sistema Informativo Regionale Siti Inquinati) con ID 04104500009, tramite emanazione del DDS (Decreto del Dirigente di Settore della Regione Marche) n. 37 del 01 febbraio 2024, a seguito all'inserimento nel 2023 da parte del Comune di Petriano.

Il corretto e puntuale inquadramento, sia sotto il punto di vista giuridico che pratico, della vecchia discarica di Riceci, appare rilevante alla luce del fatto che, come già accennato, il nuovo progetto correlato all'istanza per l'autorizzazione PAUR del nuovo impianto, presentato dalla società Aurora S.r.l., prevedrebbe un intervento tecnico di risanamento dell'area ove insiste il predetto vetusto e dismesso impianto, mediante una bonifica "*ex situ on site*"¹⁸ con la tecnica del *LandFill Mining* (LFM).

Sul punto, nel corso dell'istruttoria amministrativa curata dalla Provincia, sono emerse alcune criticità, progressivamente analizzate e approfondite dagli Enti coinvolti e dalla proponente in via epistolare e mediante la discussione in sede di conferenza di servizi (sia istruttoria che decisoria).

Si ritiene opportuno, ai fini di inquadramento generale dello scenario, accennare ad alcuni tematismi critici connessi alla presenza della vecchia discarica, fermo restando che ulteriori elementi di dettaglio

¹⁸ In tal senso: nota prot. 455697 in data 19.04.2023 della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord (trasmessa dal Comune di Petriano alla Commissione, unitamente ad altra documentazione istruttoria): ...[omissis]... "*...Nel progetto è prevista inoltre l'esecuzione della stabilizzazione e del consolidamento dell'ampio anfiteatro in dissesto in cui si opera, nonché il risanamento di un'area a suo tempo destinata allo smaltimento di rifiuti urbani, inglobata nel perimetro di futura coltivazione, mediante intervento "bonifica ex-situ on site", con attività di landfill mining e riposizionamento dei rifiuti all'interno del bacino di discarica di nuova costruzione, in settori preventivamente approntati.*

Il cronoprogramma prevede in sintesi che le operazioni siano precedute dall'approntamento della discarica per settori che verranno progressivamente completati dalla installazione delle varie impiantistiche, così da poter attivare il conferimento dei rifiuti per fasi successive...[omissis]..."

Nello stesso senso: nota senza prot. (assunta a prot. 14852 in data 15.03.2024 della Prefettura di Pesaro) dell'ARPAM, pervenuta per il tramite della Prefettura di Pesaro, recante una relazione sulle discariche della Provincia di Pesaro-Urbino. Cfr. doc. n.66/3 dell'archivio della Commissione, di cui si riporta stralcio: "...[omissis]... *Risanamento vecchia discarica: una parte dell'area di sedime prevista per i rifiuti si sovrappone a parte della vecchia discarica Riceci, per la quale si prevede un risanamento preventivo all'inizio delle operazioni di approntamento dell'area di discarica con la tecnica della "bonifica ex-situ on site"; i rifiuti abbancati nella vecchia discarica verranno caratterizzati per essere avviati a recupero o smaltimento; lo smaltimento avverrà prioritariamente nel sito...* [omissis]..."

verranno affrontati nel successivo capitolo della presente relazione dedicato all'analisi del procedimento amministrativo.

La documentazione progettuale della proponente Aurora S.r.l., come evidenziato dalla Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord, difetta di un progetto specifico completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché il cronoprogramma di svolgimento dei lavori, con la dichiarata finalità di risolvere una criticità ambientale e il perdurare di un potenziale rischio per la matrice ambientale in esame¹⁹.

Ulteriori osservazioni sull'insufficienza di informazioni circa la metodologia di risanamento della vecchia discarica sono state formulate dall'ARPAM nella nota assunta al protocollo della Provincia n. 19908 in data 26.05.2023²⁰, nella quale tra l'altro è riportato "...[omissis]... *Premessa ... [omissis]... Per quanto riguarda la discarica esistente, si chiedono informazioni circa il tipo di rifiuti che vi sono stati conferiti e, visto che il proponente prevede di effettuare "la bonifica" della discarica, si chiede inoltre di specificare, perché non ritrovato tra la documentazione, se sarà sottoposta a bonifica l'intera area della vecchia discarica o solamente una parte di essa*

...[omissis]... Matrice aria ...[omissis]...

Nell'area in esame è presente una vecchia discarica "discarica di Riceci" utilizzata fino agli anni '90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano. La presenza di tale discarica

¹⁹ Cfr. nota, già citata, prot. 455697 in data 19.04.2023 della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord (trasmessa dal Comune di Petriano alla Commissione, unitamente ad altra documentazione istruttoria): "...[omissis]... *In conclusione, ai fini del prosieguo dell'iter istruttorio relativo al rilascio del parere ai sensi dell'art.89 del DPR 380/01 e agli accertamenti previsti dai criteri tecnici di cui alla DGR 53/2014 e s.m. in applicazione dell'art.10 della L.R. 22/2011, di competenza di questo settore regionale, è necessario produrre la seguente documentazione, fatto salvo il parere di natura vincolante dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per l'interferenza dell'intervento con l'area in frana P3: ...*

...[omissis]...

...E. Discarica esistente

Si legge nella Relazione tecnica generale che la discarica esistente occupa una superficie complessiva di circa 50.000 mq (Fig. 2 mapp. 57 e 58) posta all'interno di quella perimetrata per la costruzione della nuova discarica e che per l'approntamento dell'area di pertinenza a discarica sarà necessaria la preventiva caratterizzazione del suolo e degli strati ipogei, con rimozione degli eventuali rifiuti ancora presenti e l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e recupero dell'area. Poiché in questa fase la proponente dichiara che attuerà quanto previsto dal c.1 dell'art. 242-bis - Procedura semplificata per le operazioni di bonifica del D.lgs. 152/2006, si chiede con quali tempistiche verrà presentato il progetto specifico completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché il cronoprogramma di svolgimento dei lavori con la finalità, dichiarata dal proponente, di risolvere una criticità ambientale e il perdurare di un potenziale rischio per la matrice ambientale in esame. Si ribadisce al riguardo che le valutazioni in merito alla bonifica della discarica esistente attongono a procedimenti tecnico-amministrativi disciplinati da specifiche normative di settore, con specifico riferimento alla Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non rientrano nelle attività di competenza di questa struttura regionale... [omissis]..."

²⁰ Cfr. doc. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1822-1834.

comporterà una sua eventuale bonifica contestualmente alla fase di cantiere e di coltivazione della discarica in progetto, attraverso la preventiva caratterizzazione del suolo con rimozione di eventuali rifiuti ancora presenti e l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza permanente e recupero dell'area. Il progetto prevede l'approntamento dei settori di discarica, l'installazione dell'impianto di trattamento del percolato e quello di aspirazione e trattamento del biogas. Riguardo alla situazione attuale di qualità dell'aria non è stata effettuata una vera valutazione da parte del proponente con un monitoraggio specifico nella zona. Vengono presentati i soli dati di PM10 e NO2 rilevati dalla centralina fissa appartenente alla RRQA di Urbino-Via Neruda per il triennio 2019-2021. La valutazione della situazione attuale della qualità dell'aria risulta incompleta in quanto si sarebbero dovuti analizzare e riportare valori di altri inquinanti normati dal D.lgs. 155/2010 (dei quali vengono riportati i limiti normativi). Si ritiene pertanto che debba essere fornita una caratterizzazione della qualità dell'aria del sito in oggetto eseguendo una campagna di monitoraggio che consenta di ottenere le concentrazioni di fondo dei principali inquinanti specifici dell'opera in progetto (oltre a PM10 e NO2 anche CH4, NH3, H2S, HF, SO2, benzene, Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirene) e un monitoraggio di odori, considerando che è prevista, contestualmente alla nuova discarica, la bonifica della discarica di Riceci, dismessa dagli anni '90. I dati di PM10 e NO2 di Urbino, vengono considerati come valore di fondo per le simulazioni di ricaduta. Come valori vengono scelti i valori più alti del triennio riferiti non allo stesso anno. Questa assunzione non è corretta perché o si prende a riferimento un solo anno o si prende come riferimento, in maniera più corretta, i valori medi del triennio. Come valori rappresentativi dell'area vengono considerati il valore della concentrazione media annuale (anno 2019) e del 99.8°percentile della concentrazione su media oraria (anno 2020) per gli NO2 e il valore della concentrazione la media annuale (anno 2021) e del 90.4°percentile della concentrazione media giornaliera (anno 2020) per PM10, valori che verranno utilizzati nel modello di simulazione

...[omissis]...Matrice rifiuti – Terre e rocce da scavo ...[omissis]...

Nel piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo viene dichiarato che lo scotico di terreno vegetale dei primi 40-50 cm superficiali sarà utilizzato, date le sue caratteristiche utili all'attecchimento vegetazionale, alla ricopertura definitiva della discarica. Se ci si riferisce alla copertura dell'attuale discarica, tenuto conto che l'attività di gestione dei rifiuti è prevista per 25 anni, si fa presente che tale materiale avrà presumibilmente perso le caratteristiche di fertilità, pertanto si chiede se in termini di copertura finale si riferisca alla discarica in progetto o alla vecchia discarica di Riceci dismessa (Pag. 17 PDU TRS). Per quanto riguarda il numero di campionamenti previsti sull'area soggetta a scavo al fine di stabilire la possibilità di riutilizzo in sito del materiale

da scavo, i punti proposti sono in linea con la normativa, come dichiarato dalla Ditta. Parimenti i parametri ricercati rispettano la norma di settore e la localizzazione dei punti di indagine. Per la caratterizzazione dei suoli, soprattutto quelli limitrofi l'area della vecchia discarica e chiaramente quelli ad una quota inferiore rispetto al corpo del vecchio impianto, devono essere preventivati ulteriori parametri di indagine per verificare la non contaminazione del suolo propedeutica al riutilizzo. Le indagini effettuate sul corpo della vecchia discarica dovranno fornire ulteriori elementi per valutare fenomeni di possibile contaminazione dell'intorno e quindi in base alle risultanze occorrerà obbligatoriamente e logicamente prevedere dei parametri aggiuntivi rispetto alla tabella 4.1 del DPR su terre e rocce da scavo. Si evidenzia tuttavia che, se durante la formazione delle terre e rocce da scavo dell'intero sito in progetto, si verificassero degli eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito o venissero individuate delle contaminazioni storiche dovranno essere attivate, così come previsto dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (procedure operative ed amministrative relative alla bonifica di siti inquinati, n.d.r.), le procedure previste dal titolo V della parte IV del suddetto decreto.

...[omissis]... *Rifiuti – fase di cantiere* ...[omissis]...

Nel progetto non è stato ben definito il livello di bonifica del vecchio corpo di discarica, non viene specificato il quantitativo di rifiuti presente e la quantità sottoposta a bonifica

...[omissis]... *SITI CONTAMINATI – Applicazione dell'art. 242-bis del D.lgs. n. 152/2006* (procedura semplificata per le operazioni di bonifica, n.d.r.) ...[omissis]...

Si chiede di chiarire se verranno rimossi tutti i rifiuti della vecchia discarica, inclusi quelli esterni all'area di imposta del nuovo impianto. Qualora da progetto venissero rimossi tutti i rifiuti, si chiede il certificato di destinazione urbanista delle particelle catastali dell'area di escavo rifiuti esterna alla nuova discarica, per valutare, in sede di applicazione dell'art 242bis, l'applicazione dei limiti tabellari per i terreni.

...[omissis]... *MATRICE ACQUE SOTTERRANEE – L'ubicazione dei 5 piezometri previsti risulta laterale al corpo della discarica, vanno chiariti quali saranno i piezometri di monte e quelli di valle. Sui piezometri di valle, esterni al corpo della discarica e non influenzati dalla presenza della vecchia discarica, dovranno essere applicati i valori delle acque determinati prima della gestione della discarica. Qualora, a causa della presenza della vecchia discarica si rilevassero concentrazioni anomale nei piezometri di valle rispetto ai punti di monte, dovranno essere previsti interventi migliorativi della qualità delle acque sotterranee*

...[omissis]...”

La Provincia di Pesaro Urbino – servizio 3, Amministrativo, ambiente, trasporto privato – con nota in data 15.06.2023 (assunta al n. 23125/2023 del 15/06/2023 del protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino – servizio 6) ha espresso la seguente osservazione sulla presenza della vecchia discarica di Riceci e sulle asserite operazioni di risanamento/bonifica prospettate dalla proponente Aurora S.r.l.:

“...[omissis]... con riferimento al processo di landfill mining citato dall’ente gestore ed applicabile alla futura rimozione della ex - discarica di rifiuti urbani dislocata nella medesima area di Riceci, si chiede un maggior grado di approfondimento delle reali fasi operative che caratterizzerebbero questa modalità di bonifica. ...[omissis]...”

La Provincia di Pesaro e Urbino – servizio 6, pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica gestione riserva naturale statale “gola del Furlo”, con propria nota in data 16.06.2023, eccepiva, tra l’altro:

“...[omissis]... tenuto conto che il sito dell’ex discarica di “Riceci” è individuata nel PRGR 1999 con numero d’ordine PS027 ed è presente nell’elenco delle discariche incontrollate della Provincia di Pesaro e Urbino, visto che la Ditta considera come terre e rocce da scavo anche i rifiuti sepolti nell’area di ex discarica con richiamo alle procedure di cui all’art.242-bis D.lgs. n.152/2006 ss.mm., gli elaborati progettuali dovranno tener conto anche della normativa di settore riferita al progetto di bonifica di cui al D.lgs. n.152/2006 ss.mm. ...[omissis]...”

Con nota in data 25.08.2023 la Provincia di Pesaro e Urbino, servizio 3, dava atto di avere ricevuto dal Comune di Petriano la notifica di cui all’articolo 242, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 (procedure operative e amministrative in materia di bonifica di siti contaminati) per il sito oggetto di pianificazione di intervento ed esprimeva tra l’altro la seguente considerazione:

“...[omissis]... Alla luce della suddetta comunicazione ed in attesa dell’esecuzione delle indagini preliminari, si esorta l’amministrazione comunale a coordinare tali attività con l’Arpam, al fine di validare i risultati, anche attraverso la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli Enti coinvolti, per programmare quali attività siano più opportune per il sito ...[omissis]...”

Inoltre, nel corso dell’istruttoria amministrativa svolta dalla Provincia, sono state depositate ulteriori specifiche osservazioni sull’aspetto in questione (parziale sovrapposizione della nuova discarica nei sedimenti già interessati dalla vecchia discarica) da parte dell’associazione “Diversamente” a firma del sig. Andrea Torcoletti, delle quali si riporta un estratto²¹:

²¹ Cfr. documento 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 1703-1746.

“...[omissis]... *OSSERVAZIONI:*

1) MANCATA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO CUMULATIVO DETERMINATO DALLA PRESENZA NEL SITO INDIVIDUATO DI DISCARICA DISMESSA NON BONIFICATA E DI ALTRI IMPIANTI NELLE VICINANZE

Nel SIA del progetto oggetto della istanza di Paur si legge che:

nell'area in esame è presente una vecchia discarica, utilizzata fino agli anni '90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano. Tale impianto è elencato tra le “Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro” di cui alla tabella 3 dell'Allegato 2 alla “Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate” del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n. d'ordine PS027 quale “**discarica di Riceci in Comune di Petriano**”.

Il fatto che nel luogo individuato per la realizzazione sia presente una ex discarica non bonificata è elemento che incide in modo significativo sotto il profilo dell'impatto ambientale e come tale dovrebbe essere oggetto di valutazione significativa. Non a caso il TUA prevede che debba essere svolta una valutazione preventiva dell'impatto di un piano opera o progetto anche in relazione allo stato del sito interessato (comma 3 articolo 4 D.lgs. 152/2006).

Tale previsione normativa va letta in combinato disposto con ulteriori disposizioni:

“2. Caratteristiche... delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: ... - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: ... - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;” (Allegato I Parte II D.lgs. 152/2006 criteri di verifica di assoggettabilità a VAS);

“2. Localizzazione dei progetti. Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: ... a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato;” (Allegato V Parte II D.lgs. 152/2006 criteri verifica ti assoggettabilità a VIA).

Un'attenta valutazione preventiva dello stato effettivo dell'area su cui si intende intervenire è peraltro richiesta espressamente anche nell'ambito della procedura di AIA in cui è previsto espressamente che la stessa domanda di autorizzazione deve contenere tra l'altro:

“d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione; “(articolo 29-ter del D.lgs. 152/2006). Questo tipo di indagine assolutamente IMPRESCINDIBILE è totalmente carente nella documentazione che la società proponente il progetto ha allegato alla propria istanza e, dunque,

l'ente deputato al rilascio dell'eventuale provvedimento autorizzativo ha il dovere di rilevare tale omissione così come ha il dovere di rilevare l'assenza di indicazioni sulle modalità di bonifica che si intendono adottare in riferimento alla vecchia discarica. La caratterizzazione va fatta prima ante operam perché si deve avere la certezza che il suolo e le acque non siano contaminate e soprattutto che le opere di bonifica paventate si possano effettivamente eseguire.

...[omissis]... 5) *CONSIDERAZIONI AMBIENTALI: VECCHIA DISCARICA*

Come riportato all'interno della Relazione di sintesi, "nell'area in esame è presente una vecchia discarica utilizzata fino agli anni '90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano. Tale impianto è elencato tra le "Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro" di cui alla tabella 3 dell'Allegato 2 alla "Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate" del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n. d'ordine PS027 quale "discarica di Riceci in Comune di Petriano". Nella stessa relazione oltre all'inquadramento in cui si evidenzia la sovrapposizione della vecchia discarica con il progetto della nuova, si fa riferimento sommario a interventi atti alla caratterizzazione dei rifiuti della discarica esistente e alle operazioni di smaltimento degli stessi e a una rimozione di strati eventualmente contaminati. Tali operazioni devono essere fatte a seguito di approvato piano di caratterizzazione volto a determinare eventuali superamenti delle CSC ed eventualmente procedere alla successiva analisi di rischio ed eventuale bonifica. Il progetto della realizzazione della nuova discarica prevede quindi una parziale sovrapposizione con un sito potenzialmente contaminato in cui mancano del tutto dati relativi all'andamento/contenimento del percolato. ...[omissis]..."

Inoltre, come si vedrà con maggiore dettaglio nel capitolo dedicato all'analisi del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del PAUR per l'impianto della nuova discarica, la presenza della vecchia discarica nel sedime di progetto è stato uno dei principali aspetti sottoposti ad approfondimento in sede di conferenza di servizi.

La vecchia discarica di Riceci nell'ambito della conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024.

Durante la conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024, la vecchia discarica di Riceci è stata illustrata dal Dottor Baronciani, responsabile dell'ufficio rifiuti e bonifica dei siti inquinati della Provincia di Pesaro e Urbino.

In tale sede istruttoria, sono state effettuate considerazioni di duplice ordine, sia di carattere tecnologico-costruttivo che di ordine situazionale- localizzativo.

Per quanto attiene agli aspetti tecnologici e di costruzione dell'impianto in progetto, veniva argomentata la non ascrivibilità del *Landfill Mining* (tecnica indicata dalla proponente Aurora S.r.l. quale metodologia per sanare la vecchia discarica di Riceci) al novero delle BAT (*Best Available Techniques*), in quanto seppure costituisce una buona tecnica disponibile essa non soddisfa le caratteristiche minime per essere definita tale.

Per contro, veniva individuata quale auspicabile tecnica da adottare quella dell'indagine preliminare ambientale, da intendersi come indagine complessiva estesa alle matrici ambientali e non circoscritta al corpo dei rifiuti a suo tempo sepolti.

Per quanto attiene agli aspetti di localizzazione dell'impianto, il Dott. Baronciani argomentava sul fatto che la vecchia discarica di Riceci non costituisce in alcun modo un'infrastruttura tecnologica, pertanto la scelta progettuale di un sedime territoriale siffatto non può costituire un motivo di preferenza in relazione al cap. 12.6 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR). Inoltre, sullo stesso tema, si legge nel verbale di riunione che:

“...[omissis]... il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede la riutilizzazione e la riqualificazione, eppure la riqualificazione e la riabilitazione attengono al ripristino di un ambiente geomorfologico il quale è caratterizzato sostanzialmente da una degradazione ex ante, situazione che non si connota invece per un caso come quello trattato, dove la Provincia pur non combattendo una battaglia squisitamente ideologica contro l'idea di discarica, non vede nella costruzione di un impianto di smaltimento una opera di riqualificazione che, paradossalmente, una volta conclusa la sua missione, dovrebbe prevedere un ulteriore ripristino ambientale; si tratterebbe di un ripristino che nei trent'anni successivi vanificherebbe l'idea stessa di un'area rinaturalizzata in quanto una tale soluzione costituirebbe una vera e propria contraddizione in termini. ...[omissis]...”.

Inoltre, le attività di recupero ambientale avvengono mediante l'attivazione degli interventi codificati con “attività R10”, cioè mediante rimodellamenti morfologici ad uso dell'ecologia o dell'agricoltura.

Ben difficilmente tali azioni di ripristino si possono conseguire tramite una attività D1, che rappresenta una attività di mero smaltimento dei rifiuti.

La vecchia discarica di Riceci nell'ambito della conferenza di servizi decisoria (prima seduta del 06.08.2024)

Il Dr. Baronciani, responsabile dell'ufficio rifiuti della Provincia di Pesaro e Urbino, durante il proprio intervento nel corso della seduta decisoria della conferenza di servizi del 06.08.2014,

ribadisce le criticità derivanti dalle modalità di applicazione della tecnica del *landfill mining* indicate dalla società proponente Aurora S.r.l. per sanare l'area della vecchia discarica, in quanto, risolvendosi in un processo di riesumazione e risepellimento dei rifiuti ivi presenti ed essendo assente un processo di suddivisione e valorizzazione degli stessi, esse non possono assurgere alla qualità di BAT (*Best Available Techniques*- migliore tecniche disponibili)²².

Il Dr. Baronciani ribadisce altresì che la vecchia discarica di Riceci non costituisce in alcun modo un'infrastruttura tecnologica, essendo assente una “...*possibile connessione tra vecchia e nuova discarica, quantomeno agevolata da una forma di continuità tecnologica ed impiantistica tra il vecchio e il nuovo mentre così non è ...*”²³.

In ultimo, il Dr. Baronciani argomenta la contraddittorietà in termini dell'asserito ripristino ambientale proposto da Aurora S.r.l. (riferito alla vecchia discarica) con le modalità operative descritte in progetto, che prognosticano e presuppongono, al momento della cessata attività della nuova discarica, un dedicato piano di ripristino ambientale²⁴.

La vecchia discarica di Riceci nell'ambito della conferenza di servizi decisoria (seconda seduta del 19.09.2024)

Nel corso della seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, tenuta il 19.09.2024, è stata chiosata la serie di argomentazioni già sommariamente esposte nelle due precedenti sedute (una istruttoria e l'altra decisoria in prima seduta), riferibili alla scelta progettuale di localizzare il nuovo impianto in corrispondenza del sedime dove si trovava la vecchia discarica ormai dismessa.

²² Si cita testualmente uno stralcio dell'intervento del Dr. Baronciani, tratto dalla pag. 7 del verbale di conferenza di servizi, prima seduta decisoria del 06.08.2024 (doc. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6831-6848) “...[omissis]... *il processo di LFM, per altro virtuoso preso a se stante, in questo caso specifico non è configurabile come BAT; la BAT risulta costituita dal Decreto Legislativo 36 del 13 gennaio 2003 e coincide, con la migliore tecnologia disponibile, funzionale alla costruzione/gestione di una discarica, attraverso la piena e totale applicazione dei cinque Piani di Adeguamento alle discariche, esistenti e nuove; il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 è considerato come l'alfa e l'omega di una discarica, mentre l'applicazione della tecnica LFM presentata dalla società Aurora, si concretizza tutt'al più in un mero processo di riesumazione del rifiuto il quale, al termine della sua estrazione dal sottosuolo, viene di nuovo sepolto nell'ambito della stessa area di coltivazione della discarica progettata.* ...[omissis]...”

²³ Cfr. pag. 8 del verbale di conferenza di servizi, prima seduta decisoria del 06.08.2024, già cit.

²⁴ Cfr. pag. 8 del verbale di conferenza di servizi, prima seduta decisoria del 06.08.2024, già cit.

In particolare, sono stati ritenuti inapplicabili i livelli di opportunità localizzativa previsti dal cap. 12.8.4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) della Regione Marche, con la conseguente assenza di pregio dei risvolti preferenziali riferibili al sito prescelto, auspicati dalla proponente²⁵.


Inoltre, è stata confermata l'inconferenza del binomio *Landfill Mining-BAT*, con riferimento alle modalità di risanamento e bonifica della vecchia discarica, per le motivazioni già esposte nelle precedenti sedute.

Veniva ulteriormente cristallizzato e dimostrato che i rifiuti attualmente presenti nel sedime in questione, vi si trovano in ragione di allocazione a suo tempo autorizzata, con la conseguenza che non rientrano nel novero dei rifiuti abbandonati.

2.3. Le altre discariche esistenti nella Provincia di Pesaro-Urbino

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente della Regione Marche (ARPAM), nella provincia di Pesaro-Urbino²⁶, esistono n. 3 discariche attive, in particolare:

2.3.1. Discarica Aset S.p.A. – Comune di Fano (PU) – località Monteschiattello



²⁵ In tal senso, si cita testualmente uno stralcio dell'intervento del Dr. Baronciani, tratto dalla pag. 31 del verbale di conferenza di servizi, seconda seduta decisoria del 19.09.2024 (doc. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 7131-7172): "...[omissis]... Infatti, come accertato dall'istruttoria VIA afferente alla localizzazione dell'impianto, non si ritengono applicabili alla progettata discarica i livelli di opportunità localizzativa di cui al PRGR pgf 12.8.4, in quanto l'analisi microlocalizzativa non ha evidenziato la presenza di spetti strategico funzionali, aventi caratteristiche di preferenzialità e/o opportunità localizzativa, compreso il livello "impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)" evocato dalla proponente... [omissis]...".

²⁶ Relazione in data 15.03.2024 dell'ARPAM, trasmesso dalla Prefettura di Ancona unitamente ad altra documentazione, cfr. doc. 066/003 dell'archivio della Commissione.

Gestore: Aset S.p.A. - sede legale: Fano (PU) Via Luigi Einaudi, 1 – CAP 61032

Autorizzazione vigente²⁷: D.D. nr. 1778 del 07/07/2010 (scadenza 07/07/2020).

Aggiornamenti:

a) D.D.2947 del 03/11/2011;

b) D.D. 702 del 27.03.2012;

c) D.D. 1715 del 10.09.2015;

d) D.D. 111 del 26.01.2016;

e) D.D. 496 del 17.03.2016;

f) D.D. 1331 del 08.09.2016;

g) D.D. 1462 del 20/11/2017;

h) nulla osta prot. n. 41529 del 19/12/2017;

In corso procedimento di riesame per istanza di rinnovo presentata dal Gestore ASET S.p.A. Nelle more dell'iter autorizzativo, resta vigente l'autorizzazione AIA nr. 1778/2010 come da nota della Provincia di Pesaro e Urbino del 29/06/2022.

In corso procedimento avviato d'ufficio dall'A.C. (prot. 4864 del 14/02/2024) per verificare la rispondenza dell'AIA al Piano d'Ambito dell'ATO 1 approvato con delibera amministrativa ATA n.15 del 13/12/2023 con particolare riferimento ai criteri stabiliti dal Capitolo Quinto "Fabbisogni impiantistici" che definiscono le modalità di conferimento dei rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, nelle discariche strategiche provinciali, procedimento attualmente sospeso.

Attività IPPC 5.4: discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

Volume Utile di conferimento: 930.000 mc

Data di prima autorizzazione: DGR nr. 876 del 20/02/1988

²⁷ Dati contenuti nella documentazione trasmessa alla Commissione nel mese di marzo 2024 – n.d.r.

Volume Residuo al 31/12/2022: 220.000 mc.

Localizzazione: Comune di Fano (PU), Località Monteschiantello. La discarica risulta ubicata alla periferia sud del Comune di Fano, a confine con il Comune di San Costanzo (PU). L'impianto dista circa 3 Km dal Centro del Comune di san Costanzo.

Rifiuti Trattati:

- a) Rifiuti Urbani Non Pericolosi
- b) Rifiuti Speciali Non Pericolosi

Codici CER/EER gestiti nell'anno 2022 provenienti dalla Provincia di Pesaro e Urbino:

- Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi: 01.04.13 – 01.04.99
- Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca: 02.01.04
- Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: 02.03.04
- Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione: 02.06.01
- Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili: 03.01.99
- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce: 04.01.09
- Rifiuti dell'industria tessile: 04.02.09 – 04.02.21 – 04.02.22
- Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti: 06.05.03
- rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali: 07.02.13 – 07.02.99
- rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici: 08.01.99
- Rifiuti della fusione di materiali ferrosi: 10.09.99
- Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro: 10.11.03
- Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche: 12.01.05 – 12.01.99
- Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata): 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.04 – 15.01.05 – 15.01.06
- Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi: 15.02.03
- Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli: 16.01.03 – 16.01.17 – 16.01.19 – 16.01.20 – 16.01.22

- Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati: 16.03.06
- Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche: 17.01.03
- Legno, vetro e plastica: 17.02.01 – 17.02.02 – 17.02.03
- Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame: 17.03.02
- Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio: 17.05.04
- Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto: 17.06.04
- Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi: 19.05.03
- Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti: 19.08.01 – 19.08.02 – 19.08.05 – 19.08.12
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti (sia urbani che speciali): 19.12.04 – 19.12.12
- Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni), inclusi i rifiuti della raccolta differenziata: 20.01.08 – 20.02.01 – 20.03.01 – 20.03.03 – 20.03.06 – 20.03.07 – 20.03.99.

Codici CER/EER gestiti nell'anno 2022 provenienti dalle Province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata:

- rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi: 19.05.01 – 19.05.03 – 19.12.12 (Ascoli Piceno)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Ancona)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Macerata) Codici CER/EER gestiti nell'anno 2022 provenienti da Fuori Regione:
- Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti: 19.08.12 (Bergamo)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Brescia)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Chieti)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Forlì/Cesena)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Rimini)

Impianti Autorizzati:


- Impianto di recupero energetico del biogas che viene captato e bruciato in cogeneratori, con torcia di emergenza;
- Impianto di Tritovagliatura dei Rifiuti Urbani non Pericolosi (R4) dedicato ai Rifiuti Urbani Indifferenziati (CER/EER 20.03.01).

Peculiarità/Criticità:

Percolato: non è presente impianto di trattamento del percolato. Il percolato viene raccolto, stoccato in due lagoni all'aperto, avviato alla stazione di sollevamento di "Camate" e scaricato in pubblica fognatura.

È in corso di realizzazione un impianto Chimico/Fisico dedicato al trattamento del percolato.

2.3.2. Discarica gestita dalla ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comune di Tavullia – Loc. Cà Asprete



Gestore: Marche Multiservizi S.p.A. - sede legale: Pesaro (PU) Via Dei Canonici, 144 – CAP 61122

Autorizzazione vigente: D.D. nr. 373 del 31/03/2023 (scadenza 30/03/2039).

Aggiornamenti: a) D.D.651 del 14/06/2023;

In corso procedimento avviato d'ufficio dall'A.C. (prot. 3692 del 02/02/2024) per verificare la rispondenza dell'AIA al Piano d'Ambito dell'ATO 1 approvato con delibera amministrativa dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) n.15 del 13/12/2023 con particolare riferimento ai criteri stabiliti dal Capitolo Quinto "Fabbisogni impiantistici" che definiscono le modalità di conferimento dei rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, nelle discariche strategiche provinciali, procedimento attualmente sospeso.

Attività IPPC 5.4: discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

Volume Utile di conferimento: 1.564.830 mc

Stima Volume Residuo al 31/12/2022: 530.000 mc

Data di prima autorizzazione: 1991

Localizzazione: Comune di Tavullia (PU), Località Cà Asprete. La discarica risulta ubicata alla periferia Nord del Comune di Pesaro, all'interno del Comune di Tavullia (PU). L'impianto dista circa 1 Km dalla frazione di Babucce (Tavullia).

Rifiuti Trattati:

- a) Rifiuti Urbani Non Pericolosi
- b) Rifiuti Speciali Non Pericolosi

Codici CER/EER gestiti nell'anno 2022 provenienti dalla Provincia di Pesaro e Urbino:

- Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa: 02.03.04
- Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili: 03.01.99
- rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone: 03.03.99
- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce: 04.01.09
- Rifiuti dell'industria tessile: 04.02.09 – 04.02.22 – 04.02.99
- Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti: 06.05.03
- rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali: 07.02.13 – 07.02.99
- Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici: 07.06.99

- rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici: 08.01.99
- Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti): 08.04.10
- Rifiuti della fusione di materiali ferrosi: 10.09.06
- Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione: 10.12.08
- Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche: 12.01.02 – 12.01.05 – 12.01.99
- Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata): 15.01.01 – 15.01.02 – 15.01.04 – 15.01.05 – 15.01.06
- Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi: 15.02.03
- Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli: 16.01.19 – 16.01.20
- Scarti di rivestimenti e materiali refrattari: 16.11.06
- Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche: 17.01.03
- Legno, vetro e plastica: 17.02.03
- Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio: 17.05.04 – 17.05.06
- Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto: 17.06.04
- Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti: 19.08.01 – 19.08.02 – 19.08.05 – 19.08.12
- Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale: 19.09.02
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti (sia urbani che speciali): 19.12.04 – 19.12.12
- Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni), inclusi i rifiuti della raccolta differenziata: 20.03.01 – 20.03.03 – 20.03.07 – 20.03.99.

Codici CER/EER gestiti nell'anno 2022 provenienti dalle Provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata:

- rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi: 19.05.03 – 19.12.12 (Ascoli Piceno)
- Rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione): 19.02.06 (Ancona)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Ancona)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Macerata)

Codici CER/EER gestiti nell'anno 2022 provenienti da Fuori Regione:

- Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi: 19.05.01 (Ravenna – Roma)
- Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti: 19.12.12 (Aquila, Arezzo, Avellino, Bari, Bologna, Barletta/Andria/Trani, Caserta, Ferrara, Latina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pavia, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Roma, Rimini, Salerno, Teramo, Treviso, Verona, Venezia)
- Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone: 03.03.07 di provenienza estera (Cartiera della Repubblica di San Marino).

Impianti Autorizzati e realizzati:


- Impianto di recupero energetico del biogas che viene captato e bruciato in cogeneratori, con torcia di emergenza.
- Impianto di trattamento del Percolato ad Osmosi Inversa.
- Estensione della Sottocategoria Tipo “C” a tutto il perimetro della discarica.
- Selezione dei Rifiuti Ingombranti (R12)
- Aumento della Quantità Media Annuale Accettata da 95.000 mc a 130.000 mc e Quantità Massima Annuale da 100.000 mc a 140.000 mc.
- Anticipo della chiusura della discarica entro 10 anni a partire dal 2017.
- Saturazione della capacità residua della discarica mediante smaltimento di Rifiuti Speciali Non Pericolosi.

Peculiarità/Criticità:

- Impianto di TMB progettato, finanziato e non realizzato.

- Estensione della Sottocategoria Tipo “C” (discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas) a tutto il perimetro della discarica.
- Chiusura anticipata senza variazione dei volumi totali autorizzati e con aumento della Quantità Media Annu Accettata da 95.000 mc a 130.000 mc e Quantità Massima Annu da 100.000 mc a 140.000 mc.

2.3.3. Discarica gestita dalla ditta Marche Multiservizi S.p.A. – Comune di Urbino (PU) – Loc. Cà Lucio



Gestore: Marche Multiservizi S.p.A. - sede legale: Pesaro (PU) Via Dei Canonici, 144 – CAP 61122

Autorizzazione: Determinazione n. 905 del 06/09/2019.

Attività IPPC 5.4: discarica per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

Volume residuo di conferimento: 0 mc

Data di prima autorizzazione: 1986

Localizzazione: Comune di Urbino (PU), Località Cà Lucio. La discarica risulta ubicata alla periferia del Comune di Urbino, al confine con il Comune di Urbania. L'impianto dista circa 1.5 Km dalla frazione di Montessoffio (Urbino) e circa 5 Km dal centro di Urbania (PU).

Rifiuti Trattati: Discarica Strategica per Rifiuti non pericolosi.

Il 21/09/2022 sono terminati i conferimenti dei rifiuti in discarica per completamento delle volumetrie autorizzate. È stato realizzato il capping provvisorio, in attesa del capping definitivo; Attualmente per quanto riguarda la gestione del biogas, tutti i camini sono collettati all'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica, che continua ad essere gestito dalla ditta Sogliano Ambiente S.p.a. Il percolato prodotto dalla discarica viene inviato ai due impianti ad osmosi inversa presenti in sito.

Impianti Autorizzati:

- Impianto per il Trattamento Biologico (TB) del rifiuto solido urbano indifferenziato; in particolare tale impianto è dedicato al sottovaglio derivante dal Trattamento Meccanico di rifiuti urbani indifferenziati effettuato nei siti di Cà Asprete di Tavullia e di Monteschiantello di Fano.;
- Due impianti ad osmosi inversa per il trattamento in sito del percolato prodotto dalla discarica (con capacità di trattamento pari a 60 mc/giorno installato nel 2012 ed uno da 160 mc/giorno installato nel 2015);
- Impianto di cogenerazione del biogas;

Peculiarità/Criticità:

- Acque di sottotelo contaminate e gestite unitamente al percolato.
- Ripetute fuoriuscite del percolato nel sottostante fossato Cà Mordione.

2.4. Ulteriori informazioni (cenni) sullo stato attuale delle discariche nella regione Marche e sui relativi fabbisogni regionali nel ciclo operativo gestionale dei rifiuti

Al fine di affinare ulteriormente la visione d'insieme della situazione generale che caratterizza la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Marche, si effettuano alcuni richiami al Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) nonché agli esiti della conferenza di servizi organizzata dalla Provincia di Pesaro Urbino sul caso in questione.

In particolare tale breve approfondimento appare utile per apprendere che nel corso del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione PAUR, non sono sussistite condizioni emergenziali o di particolare urgenza che potessero costituire il presupposto per affrontare il procedimento amministrativo in forma non ordinaria (come poi è stato) ma straordinaria.

In particolare, appare significativo in tal senso l'intervento del rappresentante dell'ATA Marche²⁸ nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino²⁹, di cui si riporta stralcio:

“...[omissis]...Interviene l'ing. Ranocchi che conferma per l'ATA di Pesaro e Urbino che la discarica di Riceci non è stata inserita nella loro pianificazione quindi non ha elementi per esprimere un parere.

Il dott. Pacchiarotti chiede una precisazione rispetto al piano d'ambito vigente e precisamente rispetto al tema del fabbisogno d'ambito di smaltimento dei rifiuti decadenti dal trattamento della raccolta differenziata nell'ambito provinciale; chiede se l'esigenza di smaltimento dei rifiuti avente codice EER 19.12.12 di origine urbana da trattamento del rifiuto differenziato sia stata stimata per il periodo di vigenza del piano d'ambito, attualmente triennale, e se sia stata prevista la allocazione di detti rifiuti speciali per quanto riguarda lo smaltimento ed eventualmente in quali siti.

L'ing. Ranocchi conferma che nel periodo di vigenza del Piano d'Ambito, che terminerà a dicembre 2026, tale codice EER è stato considerato e quantificato ed i siti previsti per la loro allocazione sono quelli attualmente aperti riferiti alla discarica di Ca' Asprete e alla discarica di Monte Schiantello; le due discariche esistenti sono in grado di rispondere alle esigenze d'Ambito.

Il dott. Pacchiarotti riscontra che si è avuta conferma dall'Autorità d'Ambito che nel periodo di vigenza triennale della specifica vigente pianificazione provinciale, le due discariche citate sono in grado di rispondere alle esigenze d'ambito stimate anche con riferimento alla tipologia di rifiuti speciali di provenienza dal trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata; pertanto le due discariche pubbliche, secondo l'interpretazione assunta dalla Provincia di Pesaro e Urbino sul tema delle distanze dai centri abitati e dalle funzioni sensibili, possono beneficiare della deroga dei 500 metri; per converso si desume, sempre considerando il vigente piano d'ambito provinciale, che le esigenze d'ambito relative allo smaltimento dei rifiuti speciali decadenti dal trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, non vengono quindi soddisfatte dalla progettata discarica di rifiuti speciali a Riceci, che risulta quindi rivolta a soddisfare, secondo

²⁸ L'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) della Regione Marche è l'organo collegiale cui la legge regionale Marche n. 24 in data 12 ottobre 2009 ha attribuito le competenze per l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. All'ATA partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale (ATO). I rapporti tra gli enti locali appartenenti all'ATA sono regolati da apposita convenzione. Fonte sito web Regione Marche: <https://ambiente.regione.marche.it/Ambiente/Rifiuti/ATAAssembleaterritorialeambito.aspx>

²⁹ Cfr. pag. 15 del verbale di conferenza di servizi del 14.03.2024, contenuto nel doc. n. 098-40 dell'archivio della Commissione, pag. 17 di 55.

dinamiche legate esclusivamente al libero mercato, fabbisogni ulteriori rispetto a quelli soddisfatti a livello d'ambito dalle due discariche strategiche ...[omissis]...”.

Anche nei restanti frangenti della conferenza di servizi, sia istruttoria che decisoria, non sono emersi elementi divergenti dal predetto orientamento.

Passando all'analisi della pianificazione di livello regionale, espressamente prevista dall'articolo 199 del D.lgs. n. 152/2006, il vigente PRGR della Regione Marche, edizione 2015³⁰, non sembra contenere alcun elemento che faccia ritenere quello attuale (o comunque quello coevo al procedimento amministrativo finalizzato al PAUR per la nuova discarica di Riceci) come un contesto emergenziale, che possa lasciare spazio a misure straordinarie di gestione delle correlate problematiche correlate all'eventuale autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento, vieppiù se trattasi di discariche.

Infatti, a mero titolo esemplificativo si cita il paragrafo 1.3.7. (*rubricato Recenti orientamenti delle Amministrazioni Provinciali in materia di pianificazione della Gestione dei Rifiuti*) del PRGR stesso, di cui si riporta stralcio:

“...[omissis]... 1.3.7. Recenti orientamenti delle Amministrazioni Provinciali in materia di pianificazione della Gestione dei Rifiuti

Provincia di Pesaro – Urbino

Con nota del 27.04.2012 il Servizio Ambiente, Agricoltura, Procedure relative alle Fonti Rinnovabili, Pianificazione Ambientale, ha illustrato alla Regione lo stato di fatto del sistema impiantistico di trattamento e smaltimento. La nota descrive le ultime realizzazioni impiantistiche e le evoluzioni progettuali in corso nonché il quadro proprietario e gestionale degli impianti.

Per quanto riguarda la situazione impiantistica:

· l'impianto di compostaggio sito nella Comunità Montana dell'Alto e Medio Metauro nei pressi della discarica “Ca' Lucio”, è stato autorizzato al raddoppio delle capacità di trattamento (in fase di realizzazione le relative opere);

· risultano attive le seguenti discariche: discariche strategiche di: Ca' Asprete di Tavullia, Monteschiantello di Fano, Ca' Lucio di Urbino, discariche di Ca' Guglielmo di Cagli, Ca' Mascio di Montecalvo in Foglia, Ca' Rafaneto di Barchi. Le discariche strategiche risultano sottoposte ad

³⁰ Approvato con Delibera n. 128 in data 14.04.2015 del Consiglio regionale delle Marche (processo verbale n. 193 in pari data).

ampliamenti di notevoli dimensioni avvenuti e in corso permettendo una gestione “moderatamente pianificabile anche se principalmente caratterizzata dallo smaltimento”.

Sono stati inoltre autorizzati e allocati gli impianti di trito vagliatura dei rifiuti urbani presso le discariche di: Ca' Lucio di Urbino, Ca' Asprete di Tavullia, Ca' Rafaneto di Barchi e Monteschiantello di Fano che dovranno garantire, mediante operazioni R4 (Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) il recupero della frazione metallica dai RU.

Tra le iniziative che i gestori stanno programmando si segnalano:

· la previsione di ipotesi progettuali concernenti l'incremento volumetrico della discarica strategica Ca' Lucio di Urbino;

· la previsione di realizzazione di un impianto di selezione e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi in Comune di Pesaro a servizio dell'intera area litoranea (e non dell'intero bacino provinciale). La realizzazione di tale impianto consentirà di soddisfare uno degli obiettivi della normativa e cioè di annullare lo smaltimento di rifiuto tal quale nella discarica di Ca' Asprete in Tavullia. ...[omissis]...”

Analoga considerazione sembra doversi trarre dalla lettura del Capitolo 5³¹ (analisi del sistema impiantistico) e in particolare del paragrafo 5.4 (impianti di discarica) e 5.4.1. (evoluzione attesa sulla base delle iniziative in corso di definizione).

Si riporta inoltre un ulteriore stralcio del PRGR Marche, capitolo 7.3. (parte finale):

“...[omissis]... Per quanto riguarda le discariche in diversi casi sono in corso valutazioni o iter autorizzativi per il loro ampliamento. Si presentano oggi potenzialità residue e disponibilità di abbancamento derivanti dai possibili ampliamenti degli impianti esistenti ampiamente eccedenti i fabbisogni di smaltimento di breve e medio periodo.

Le pianificazioni d'ambito subordinate, forniranno indicazioni in merito agli impianti da considerare strategici nel contesto regionale...[omissis]...”.

Peraltro, anche dalle audizioni è emerso un contesto generalmente coerente con il quadro sopra delineato, in quanto si rileva l'assenza di reali emergenze nella gestione del ciclo dei rifiuti nelle Marche, in relazione all'impiego degli impianti di smaltimento e in particolare delle discariche.

³¹ Cfr. pagg. 116-130 del PRGR Marche, già cit.

Si ritiene appena il caso di citare l'audizione del 31.01.2024 innanzi alla Commissione dell'assessore all'Ambiente della Regione Marche, Dr. Stefano Aguzzi, in quanto emergono alcuni ulteriori ed interessanti elementi relativi alla gestione d'ambito dei rifiuti nelle Marche³².

In particolare, dall'audizione dell'Assessore Aguzzi non solo viene confermata l'assenza di profili emergenziali nel senso sopraddetto, ma – oltre alla chiara affermazione “...quella è una discarica che non serve...” – viene anche argomentato il fatto che la necessità di realizzare una nuova discarica per rifiuti speciali a libero mercato è motivata esclusivamente dalla prospettiva di chiusura anticipata di altre discariche esistenti, a seguito di specifiche scelte amministrative e gestionali (anche avallate dagli enti istituzionali) sulla cui base, in deroga all'iniziale pianificata parcellizzazione delle tipologie di rifiuto da conferire (50% urbani e 50% speciali), si è consentito di smaltire enormi quantità di rifiuti speciali ben eccedenti il 50 % rispettivo, fissato appunto dagli strumenti di pianificazione vigenti.

Secondo l'Assessore, in siffatto contesto, la Marche Multiservizi S.p.A., che gestisce due discariche della provincia di Pesaro e Urbino (quelle di Urbino e Tavullia), ha tratto ingenti profitti dallo smaltimento dei quantitativi di rifiuti speciali “maggiorati” rispetto alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (seppure tale eccedenza sia stata autorizzata dalla Provincia competente) e adesso, in assenza di un nuovo poderoso impianto, si profilerebbero concrete contrazioni delle prospettive di proseguire nel lucroso giro d'affari.

Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni in questione³³, fermo restando che ulteriori approfondimenti sulle dichiarazioni dell'Assessore Aguzzi verranno esplicitati nel capitolo dedicato alle audizioni:

“...[omissis]... *La regione Marche ha approvato un piano regionale dei rifiuti nell'anno 2015, che prevedeva una serie di soluzioni nei vari ambiti delle cinque province delle Marche. Per quel che riguarda in questo caso la provincia di Pesaro-Urbino, erano all'epoca funzionanti tre discariche di rifiuti urbani: una a Urbino, una a Tavullia, di fatto a Pesaro, e una a Fano. Queste tre discariche erano autorizzate e previste dal piano regionale dei rifiuti e dal piano d'ambito provinciale della provincia di Pesaro-Urbino. Il piano regionale dei rifiuti prevedeva che in queste discariche, previste appunto nei piani d'ambito, fossero smaltiti i rifiuti urbani, ovviamente dei vari ambiti di riferimento delle discariche, quindi all'interno comunque della provincia dove le discariche sono ubicate. Inoltre*

³² Analoga criticità viene segnalata anche dall'associazione “Comitato ambiente vivo di San Costanzo” che ha depositato documenti presso l'archivio di questa Commissione (cfr. documenti da n. 121-001 a n. 121-004 dell'archivio della Commissione) e ha altresì inviato un dettagliato esposto alla Procura della Repubblica di Pesaro (in particolare, cfr. doc. 121-003 appena cit.).

³³ Cfr. resoconto dell'audizione dell'Assessore all'ambiente della Regione Marche, Dr. Stefano Aguzzi, tenuta in data 31.01.2024, rinvenibile sul sito web https://www.camera.it/leg19/1364?id_commissione=39&annomese=202401&view=filtered_scheda_bic&shadow_organico_parlamentare=4021

queste discariche potevano ospitare, vista la loro capienza, fino a un massimo del 50 per cento di rifiuti speciali – a libero mercato, quelli che provengono anche volendo da fuori ambito eccetera – quindi, a fronte di 100 tonnellate di urbani potevano ospitarne 50 anche di speciali. Questa è tuttora la normativa regionale che indica l'utilizzo delle nostre discariche. Due discariche della provincia di Pesaro-Urbino sono in gestione a Marche Multiservizi, quella di Urbino e quella di Pesaro, cioè Tavullia. Quella di Fano, invece, è in gestione all'azienda ASET, è un'azienda solo pubblica che fa riferimento alla città di Fano e ad altri 17 comuni del territorio. Questo era il piano d'ambito all'epoca, quindi praticamente in queste discariche si potevano portare tutti i rifiuti urbani dei territori, oltre a un 50 per cento di rifiuti speciali. Cos'è che è avvenuto che oggi dal mio umile punto di vista porta a questa volontà di creare una nuova discarica di rifiuti speciali in quei territori? Il fatto che nelle tre discariche, ma particolarmente in quella di Urbino e in quella di Tavullia, la società che gestisce queste discariche, Marche Multiservizi, tramite un'autorizzazione – quindi, capiamoci, tutto autorizzato – della provincia di Pesaro-Urbino, ha fatto sì che il volume dei rifiuti speciali abbancati in quelle discariche fosse molto superiore al 50 per cento così come era indicato dal piano regionale. Abbiamo fatto i conti e in alcuni periodi c'era un rapporto anche fino al 150 per cento rispetto agli urbani. Questo è stato un accordo fatto dalla provincia e dall'ATA nel 2017, su richiesta di Marche Multiservizi, per far sì che le discariche potessero essere chiuse anticipatamente – così come anche i sindaci del territorio richiedevano, il sindaco di Urbino e il sindaco di Tavullia – e rimanesse un'unica discarica nella provincia di Pesaro-Urbino, che sarebbe quella di Fano. Su questo nulla da eccepire, guardate, è una previsione che va avanti da anni, da quando anch'io ero sindaco di Fano all'epoca, fino al 2014, quindi non c'è una contrarietà ideale su questo. Sappiamo che nel medio periodo l'unica discarica in quella provincia che dovesse rimanere fosse quella di Fano, ma questo ci sta, è nel programma. Cos'è la cosa che ha un po' fatto saltare tutta questa previsione? Nel 2015 queste discariche, tutte e tre insieme, con il metodo del 50 per cento di speciali rispetto agli urbani, dovevano più o meno avere una durata più lunga: quella di Urbino doveva arrivare intorno al 2024-2025, invece è già chiusa da un anno perché è stata riempita anticipatamente; quella di Tavullia doveva avere una capienza più o meno fino al 2030 secondo le previsioni, invece sarà chiusa nel 2027, cioè fra due anni; quella di Fano doveva prevedere un ampliamento però con una certa calma, appunto perché dovevano essere in attività anche le altre due. Attualmente la discarica di Urbino ha già chiuso in anticipo, quella di Tavullia verrà chiusa nel 2027 e si deve ragionare sull'ampliamento immediato o quasi di quella di Fano. Ma anche su questo nulla mi scandalizza e non c'è un qualcosa di particolarmente fuori luogo. Ripeto, per quella di Fano era già previsto un potenziale ampliamento futuro, lo anticipiamo eventualmente di qualche anno. Qual è la cosa che stona fortemente in tutto questo? Che nel frattempo arriva una società di San

Marino, partecipata per il 40 per cento da Marche Multiservizi, creata appositamente, e chiede di realizzare una nuova megadiscarica, enorme, solo per rifiuti speciali, quindi fuori dal piano d'ambito, cosiddetti a libero mercato, nella zona di Urbino, quindi gestita da Marche Multiservizi. Secondo me, lo dico da assessore regionale oltre che da persona che vive in quei territori, quella è una discarica che non serve. Io non sono contrario perché la discarica è brutta, le discariche sono tutte brutte, dipende poi come vengono ovviamente realizzate, utilizzate e se servono. Se in quei territori si fossero seguite le indicazioni del piano regionale dei rifiuti, una nuova discarica per rifiuti speciali nella provincia di Pesaro-Urbino non sarebbe servita in questo momento, perché se si fossero mantenuti quei parametri del 50 per cento le discariche erano sufficienti fino al 2030 e oltre, per poi continuare tranquillamente con l'ampliamento di quella di Fano.

Secondo me cos'è che porta a questa accelerazione nell'individuare il nuovo sito di una discarica solo per rifiuti speciali in quel territorio? Il fatto che Marche Multiservizi, che ha ovviamente utilizzato questo flusso dei rifiuti oltre a quanto il piano regionale prevedeva, indubbiamente avrà fatto cassa, avrà fatto utili immagino. Non lo immagino, è così, basta guardare i bilanci. È legittimo questo, non è che ha fatto un peccato facendo utili. Però vede questo business andare a scemare, perché finita quella di Urbino, fra due anni termina anche quella di Tavullia e dovranno andare in quella di Fano. Quella di Fano però non è gestita da Marche Multiservizi, bensì da ASET, che è l'azienda solo pubblica del comune di Fano e di altri 17 comuni. Conseguentemente loro sanno già in previsione che tra due anni dovranno portare solo il 50 per cento di speciali rispetto agli urbani nella discarica unica, che rimane della provincia di Pesaro-Urbino, che è quella di Fano. Allora credo che si colga benissimo questa situazione, che Marche Multiservizi attraverso l'adesione a una società partecipata, sulla quale sta investendo anche molto, punti a realizzare una nuova discarica per rifiuti speciali perché evidentemente vuol continuare con quel flusso di rifiuti provenienti tendenzialmente da fuori regione e dal nord Italia, per continuare ad avere i suoi utili e per continuare a fare il suo lavoro. Legittimo sicuramente, quando autorizzato, come in questo caso, però secondo me abbastanza sconveniente, perché una provincia, come quella di Pesaro-Urbino ma come quella di qualsiasi altro territorio del nostro Paese, va a deturpare il suo territorio dal punto di vista fisico, pratico ma anche morale se vogliamo, per il semplice motivo di poter abbancare rifiuti provenienti da altre regioni, quando invece ha già le strutture adeguate per poter ospitare rifiuti propri. La provincia di Pesaro-Urbino, infatti, non aveva e non avrebbe dovuto avere esigenze di nuove discariche nel medio periodo perché erano già sufficienti quelle che aveva... [omissis]...”.

Effettivamente, la scelta, a livello territoriale, di derogare alle prescrizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) per quanto attiene al limite massimo del 50% per il conferimento di rifiuti

speciali nelle due discariche di Tavullia e Urbino, è contenuta nella delibera n. 4 del 29.03.2017 dell'ATA dell'ambito territoriale ottimale di Pesaro e Urbino, reperibile sul sito *web* https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf

3. Le previsioni normative in materia di rifiuti e discariche

Nel nostro ordinamento, ai sensi degli articoli 9 e 41 della Costituzione, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno, tra il resto, alla salute e all'ambiente.

Non di meno, a livello sovranazionale, gli articoli 11 TFUE e 3, paragrafo 3, TUE impongono un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente, integrando dette esigenze nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni unionali. L'art. 191 TFUE individua, poi, tra gli obiettivi europei la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente.

In un siffatto contesto normativo sovranazionale e costituzionale, il nostro legislatore ha determinato i programmi e i controlli opportuni affinché l'attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, sulla base di un articolato quadro normativo che, alle fonti del diritto europeo, affianca quelle nazionali e regionali. Come noto, infatti, la tutela dell'ambiente rientra, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, tra le materie di legislazione esclusiva statale, così che spetta allo Stato il potere di fissare *standards* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, senza, tuttavia, escludere in questo settore la competenza regionale alla cura di interessi funzionalmente collegati.

3.1. Il diritto sovranazionale

La normativa europea di specifico riferimento per la materia delle discariche di rifiuti è costituita dalla Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, che ha come scopo quello di “ (...) prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque freatiche, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica“ (art. 1); direttiva poi modificata dalla Direttiva UE n. 850/2018.

La direttiva (UE) 2018/850, entrata in vigore il 4 luglio 2018, fa parte di un pacchetto di quattro direttive in materia di rifiuti proposto dalla Commissione europea nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare, ossia per un nuovo modello economico volto a valorizzare ogni fase dalla catena, dall'estrazione delle materie prime, alla gestione dei rifiuti, coinvolgendo tutti gli attori.

In detta prospettiva, sono stati introdotti degli obiettivi in merito alla percentuale di rifiuti urbani conferibili in discarica, nonché metodi nuovi e uniformi per calcolare la *performance* al fine di misurare il raggiungimento degli stessi. Si sancisce, altresì, il divieto di collocare in discarica rifiuti che provengono dalla raccolta differenziata destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo o, a partire dal 2030, idonei al riciclo o al recupero, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. Entro il 2035, del resto, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dovrà essere ulteriormente ridotta, salvo deroghe.

Nel dettaglio, la direttiva ha precisato che il suo scopo è quello di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, in particolare, per i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e, pertanto, di prevedere, mediante rigidi requisiti operativi e tecnici, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita delle stesse.

Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo, gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti urbani e ricorrono a strumenti economici adeguati, nonché ad altre misure per promuovere il passaggio verso un'economia più circolare, incentivando l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Da ultimo, la Direttiva si sofferma anche sulla determinazione del coefficiente di permeabilità delle discariche e sul criterio per il campionamento dei rifiuti (articoli 15-ter e 15-quater).

In Italia, la Direttiva 2018/850 è stata recepita dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 121, che ha modificato il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante l'“attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

La predetta disciplina speciale è complementare a quella, più generale, di cui alla Direttiva 2008/98/CE, la quale, come precisato all'art. 1, “*stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia*”.

Del resto, in materia di gestione dei rifiuti, la normativa europea ha avuto negli ultimi venti anni una progressiva evoluzione, basata su un sistema di regole chiave ben definito:

- fissare i criteri di definizione della pericolosità dei rifiuti;
- stabilire un sistema obbligatorio di registrazione dei movimenti dei rifiuti;
- determinare le responsabilità delle varie fasi della loro gestione;

- definire un sistema autorizzativo per la realizzazione degli impianti e delle fasi di gestione;
- controllare il flusso transfrontaliero.

In detta prospettiva, il primo atto legislativo comunitario è stato la Direttiva 75/442/CE, modificata dalla successiva 91/156/CE che ha recepito gli orientamenti introdotti dal V° Programma di Azione 1993/1997, individuando alcune rilevanti strategie:

- la necessità di una terminologia comune e di una definizione dei rifiuti;
- la necessità di dare la priorità alla prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto allo smaltimento;
- l'introduzione di un regime meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento.

Primaria importanza ha poi assunto anche la Direttiva 96/61/CE IPPC (*Integrated Pollution and Prevention Control*), avente come oggetto la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento attraverso un approccio integrato su tutte le componenti ambientali, finalizzato al conseguimento di una riduzione dell'inquinamento prodotto da determinati impianti, da conseguirsi con l'applicazione delle "Best Available Techniques" (BAT). Una direttiva poi abrogata dalla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, a sua volta abrogata dalla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione).

Accanto alle suddette direttive sono, inoltre, stati emanati provvedimenti mirati alla regolamentazione di particolari attività di gestione rifiuti [es. la Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento, poi abrogata dalla, già ricordata, Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)] ovvero alla corretta gestione di specifiche tipologie di rifiuti (es. oli minerali usati, veicoli fuori uso, RAEE).

È poi seguita l'emanazione della Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, abrogata dalla Direttiva 2008/98/CE; tale documento sostituisce le disposizioni di riferimento precedentemente vigenti, puntando alla semplificazione e all'aggiornamento della legislazione, all'attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci di prevenzione dei rifiuti, ad incoraggiare il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. Il

concetto fondamentale che sta alla base della nuova direttiva può essere espresso dall'obiettivo di realizzare la cosiddetta "società del riciclaggio".³⁴

La Direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE), del resto, costituisce il principale riferimento normativo europeo per prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, nonché per limitare l'impatto complessivo derivante dall'uso delle risorse e promuoverne un utilizzo più efficiente. Dettando i principi cardine in codesta materia, infatti, la stessa ha, fin da subito, rappresentato uno strumento giuridico fondamentale per proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la riduzione dell'impatto negativo prodotto dalle attività di gestione dei rifiuti.

Nello specifico, detto strumento normativo stabilisce una gerarchia nelle attività di gestione dei rifiuti (art. 4), intesa quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, che risulta così individuata:

- prevenzione;
- preparazione per il riutilizzo;
- riciclaggio;
- recupero di altro tipo (per esempio recupero di energia);
- smaltimento.

Gli Stati membri nella gestione dei rifiuti devono quindi adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo; a tal fine può essere necessario che i flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato in termini di ciclo di vita, in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti. In relazione alla prevenzione dei rifiuti, la Direttiva definisce poi, all'art. 9, un impegno da parte della Commissione Europea per l'individuazione di politiche, piani di azione e obiettivi specifici e di proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e attuazione di programmi di prevenzione dei rifiuti, essendo la definizione di questi ultimi posta in capo agli Stati Membri entro il 2013 (art. 29).

³⁴ La Direttiva 2008/98/CE è nata in seno al Sesto Programma comunitario d'azione ambientale "*Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta*", pubblicato nel 2002 e con validità decennale. Successivamente, la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il Settimo programma di azione in materia di ambiente, definendo il programma ambientale dell'Unione fino al 31 dicembre 2020 e una visione a lungo termine per il 2050. Attualmente, invece, con la Decisione (UE) 2022/591, il Parlamento europeo e il Consiglio del 6 aprile 2022 hanno adottato a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 e definito i contenuti dell'Ottavo programma di azione in materia di ambientale, introdotto per il periodo 2021-2030.

Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, la Direttiva individua anche, all'art. 11, specifici obblighi relativi all'attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti e definisce un obiettivo di riutilizzo e riciclaggio degli stessi.

Infine, la Direttiva richiama, all'art. 14, il principio "chi inquina paga" nell'individuare i soggetti in capo ai quali sono posti i costi della gestione dei rifiuti. Non solo, introduce anche il concetto di «responsabilità estesa del produttore» e distingue tra rifiuti e sottoprodotti, stabilendo che la loro gestione debba avvenire senza creare alcun pericolo per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, ovvero senza comportare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse (art. 13).

Viene sancito, inoltre, l'onere per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto, pubblico o privato, addetto alla raccolta degli stessi. Le autorità nazionali competenti sono anche chiamate a istituire piani di gestione e programmi di prevenzione dei rifiuti, oltre a garantire l'adozione delle misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da assicurare la protezione dell'ambiente e della salute. La Direttiva introduce, altresì, alcuni obiettivi di riciclaggio e di recupero.

Per quanto concerne il sistema impiantistico, è previsto che gli Stati membri adottino misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; tale rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza impiantistica e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo. Ulteriori disposizioni attengono ai diversi aspetti legati alla gestione dei rifiuti: dall'attivazione delle azioni di prevenzione, allo sviluppo del recupero, alla definizione della pianificazione.

Nell'ambito di un pacchetto di misure sull'economia circolare, la direttiva 2008/98/CE è stata poi modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851, la quale, oltre a stabilire i requisiti operativi minimi per i regimi di responsabilità estesa del produttore, che possono includere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti, oltre che di riutilizzare e riciclare i prodotti, ha previsto l'onere per gli Stati membri dell'Unione di adottare le misure necessarie a sostenere modelli di produzione e consumo sostenibili; incoraggiare la progettazione, la

produzione e l'uso di prodotti efficienti e durevoli ovvero riparabili e riutilizzabili, anche al fine di ridurre la produzione di rifiuti; riduzione che, del resto, è stata posta come uno dei principali obiettivi della politica europea, la quale ha, anche con riguardo ai rifiuti urbani, individuato nuovi obiettivi per il riciclaggio, oltre a stabilire l'onere di ridurre il contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti.

A tal fine, la direttiva evidenzia anche esempi di incentivi volti a favorire la corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali, ad esempio, gli oneri per il conferimento in discarica e l'incenerimento ovvero i sistemi di pagamento in base al consumo.

È, in particolare, il capo III della suddetta direttiva ad essere dedicato ai rifiuti, disciplinando, all'art. 15, l'onere di istituire un sistema di responsabilità nella loro gestione; gestione che, ai sensi del successivo art. 16, deve avvenire nel rispetto del principio di autosufficienza e prossimità. Compete, quindi, agli Stati membri l'onere di adottare, di concerto con altri Stati, qualora ciò risulti necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

La rete deve essere concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza nello smaltimento e nel recupero dei suddetti rifiuti, permettendo la loro gestione in uno degli impianti idonei più vicini, così da garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I principi di prossimità e autosufficienza, tuttavia, non comportano l'onere per uno Stato membro di possedere, nel suo territorio, l'intera gamma di impianti di recupero finale.

Di contro, invece, ai sensi dell'art. 17, incombe su ogni Stato membro il dovere di adottare le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, ivi comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi.

In un siffatto contesto, i successivi articoli della direttiva prevedono un divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 18) ed un onere di etichettatura degli stessi (art. 19), oltre a dettare una specifica disciplina in materia di rifiuti domestici pericolosi (art. 20), oli usati (art. 21) e rifiuti organici (art. 22).

Il successivo capo IV è, invece, dedicato alle autorizzazioni e registrazioni, prevedendo, all'art. 23, l'onere per gli Stati membri di imporre a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente.

Il capo V, invece, dedicato ai piani e programmi, dispone all'art. 28, l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché le rispettive autorità competenti predispongano uno o più piani di gestione dei rifiuti tali da coprire, singolarmente o in combinazione tra loro, l'intero territorio geografico, comprendendo un'analisi della situazione e le misure di miglioramento da adottare.

Il capo VI, infine, dispone, all'art. 34, che gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, raccolta, trasporto o produzione di rifiuti siano soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.

La Direttiva rifiuti del 2008 e le modifiche a questa apportate dalla successiva Direttiva del 2018 sono state recepite nel nostro ordinamento con diverse modifiche al D.lgs. n. 152/2006 ad opera, rispettivamente, del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*” e del D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”.

In conclusione, il quadro normativo europeo rilevante in materia si compone di una serie di direttive adottate, da ultimo, nell'ambito del progetto di economia circolare; direttive che formano il cosiddetto “pacchetto rifiuti”, il quale comprende, tra il resto, la Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, oltre che a quelle in materia imballaggi e i rifiuti di imballaggio e in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche³⁵.

³⁵ Negli anni, infatti, si sono succedute altre norme europee volta a disciplinare flussi particolari di rifiuti e, in particolare:

- la Direttiva del Parlamento europeo 2012/19/UE del 4 Luglio 2012 (che ha abrogato la precedente Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003): direttiva relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che punta alla prevenzione della formazione di questa tipologia di rifiuto e a promuoverne il reimpiego, il riciclaggio e altre forme di recupero. La direttiva applica il concetto della responsabilità estesa del produttore prevedendo l'obbligo per i produttori di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle proprie apparecchiature una volta giunte a fine vita, fissando specifici obiettivi di raccolta;
- la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 20 dicembre 1994 ss.mm.ii. sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. Richiede che gli stati membri mettano a punto misure atte a prevenire la formazione dei rifiuti d'imballaggio e a favorire il riutilizzo degli stessi;
- la Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e Consiglio Ue, del 26 settembre 2006, ss.mm.ii., relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori.

La lettura combinata delle predette direttive consente di cogliere un orientamento verso il rafforzamento di alcuni obiettivi tipici dell'economia circolare, quali la riduzione al minimo del collocamento in discarica dei rifiuti, così come del rispetto dei criteri di priorità nella gestione degli stessi, secondo una specifica gerarchia, così come dei principi di prossimità e di autosufficienza³⁶.

In particolare, lo smaltimento (nel cui novero rientra il conferimento in discarica dei rifiuti) è situato all'ultima posizione della citata gerarchia gestionale, dovendosi privilegiare le ulteriori metodologie individuate (nell'ordine: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio per il recupero di energia)³⁷.

Alle suddette previsioni normative, tuttavia, si affiancano ulteriori strumenti volti a regolare gli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ivi compresi quelli inerenti il predetto settore rifiuti. Si pensi, in particolare, alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, alla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, ovvero, particolare alla Direttiva 92/43/CEE “*Habitat*”, la quale, all'art. 6, introduce uno strumento per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000, fornendo disposizioni in merito al rapporto tra conservazione e attività socio economiche all'interno dei predetti siti e misure volte alla valutazione dei possibili effetti negativi determinati da piani e progetti non direttamente connessi o necessari alla gestione di un Sito.

Il suddetto disposto normativo, infatti, introduce la Valutazione di Incidenza (VInCA), ossia un procedimento di carattere preventivo volto a conciliare le esigenze di sviluppo locale e garantire, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi di conservazione della rete Natura 2000, sia con riguardo a piano, programmi, progetti e attività che si verificano all'interno di un sito Natura 2000, sia in merito a quelle situati al di fuori del sito ma che potrebbero avere un effetto significativo su di esso. Obblighi e tutele estese anche, *ex art. 7*, alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 2009/147/UE “*Uccelli*”. La Valutazione di Incidenza (VInCA) è stata recepita all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120.

³⁶ In tal senso, cfr. punto (2) dei “considerando” della Direttiva UE n. 2018/850, nonché punti (8) e (9) della Direttiva CE n. 1999/31.

³⁷ Cfr. art. 4 della Direttiva CE n. 2008/98.

3.2. Il diritto interno

A livello nazionale, la disciplina ambientale trova la propria collocazione in diverse fonti normative, tra le quali assumono particolare rilevanza nel caso di specie il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Codice dell'Ambiente, che disciplina, tra il resto, le autorizzazioni e le valutazioni ambientali, oltre che la gestione dei rifiuti e quella dei siti contaminati, e il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante la disciplina relativa alle discariche di rifiuti, nonché il DPR 8 settembre 1997, n. 357 sul "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*".

In via generale, inoltre, assumono rilevanza le norme sul procedimento amministrativo, anche richiamate dalla suddetta disciplina di settore, contenute nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che, tra il resto, agli articoli 14 ss. disciplina l'istituto della Conferenza di Servizi, semplificata (art. 14 *bis*) e simultanea (art. 14 *ter*), nonché quelle in materia di emissioni e di tutela dei corpi idrici o aree boscate.

Ai sensi dell'art. 272 *bis* del D.lgs. 152/2006, infatti, la normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Non di meno, l'art. 115 del D.lgs. 152/2006 dispone anche la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e l'art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, indica di interesse paesaggistico, tra il resto, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, nonché i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, così sottoponendoli a specifica tutela.

In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, inoltre, l'art. 28, comma 4, del D.lgs. 42/2004 e la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57 consentono l'esecuzione di saggi archeologici preventivi e di una verifica preventiva dell'interesse archeologico. Non di meno, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1, lettera g) e 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità con verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA).

3.2.1. La Parte Seconda del Codice dell'Ambiente

La Parte Seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 disciplina alcuni dei principali strumenti volti a regolare l'impatto di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, ossia i procedimenti di valutazione ambientale, i quali hanno lo scopo di assicurare che le attività antropiche siano realizzate nel rispetto delle risorse naturali, della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

In particolare, mediante tali procedure si intende garantire un elevato livello di protezione dell'*habitat* naturale, imponendo di considerare i risvolti ambientali nel momento di elaborazione, adozione ed approvazione di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sulla natura circostante. Si cerca, in altre parole, di prevenire e ridurre l'inquinamento e le emissioni, comprese quelle relative ai rifiuti, oltreché proteggere la salute umana, imponendo di valutare l'impatto e gli effetti che un progetto può avere, così da poterli regolare e limitare.

A livello nazionale, le valutazioni ambientali trovano la propria disciplina normativa, *in primis*, agli articoli 4 e seguenti del Codice dell'Ambiente, i quali costituiscono, a loro volta, il recepimento e l'attuazione della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Nello specifico, l'art. 6 del D.lgs. 152/2006 definisce l'oggetto della disciplina, individuando i casi in cui si applicano le diverse tipologie di valutazione ambientale, nonché le relative ipotesi di esclusione. Gli articoli successivi, invece, dettano disposizioni in materia di competenza (artt. 7 ss.) e coordinamento (art. 10), nonché norme procedurali generali (art. 9).

Al Titolo I della Parte II del Codice dell'Ambiente, dedicato ai suddetti aspetti generali, segue il Titolo II della Parte II del Codice dell'Ambiente riguardante la valutazione ambientale strategica (VAS), ossia il procedimento amministrativo volto a verificare la compatibilità di piani e programmi con i profili ambientali, assicurando, in particolare, che le previsioni contenute nei piani siano coerenti con i presupposti essenziali per uno sviluppo sostenibile (*cf.* Cons. Stato, sez. I, 21.09.2015, n. 4392).

Il suo campo di applicazione, come già ricordato, è disciplinato dall'art. 6, il quale individua i piani e i programmi sottoposti a VAS e quelli che, invece, ne sono esclusi.

Per quanto concerne la competenza, l'art. 7 del D.lgs. n. 152/2006 ripartisce la stessa tra Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in relazione a piani e programmi approvati a livello statale, e Regioni e Province autonome, con riferimento a piani e programmi approvati dagli enti locali.

I successivi articoli (artt. 11-18) disciplinano, invece, la procedura di VAS, suddividendola in diverse fasi. In particolare, mentre l'art. 11 detta le modalità di svolgimento, l'art. 12 disciplina la fase della verifica di assoggettabilità e l'art. 13 la redazione del rapporto ambientale. Seguono l'articolo 14, dedicato alla consultazione, l'art. 15 dedicato alla valutazione del rapporto ambientale e agli esiti della consultazione, nonché l'art. 16 relativo alla decisione finale e, in ultimo, gli articoli 17 e 18, riguardanti, rispettivamente, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio.

Il Titolo III della Parte II del Codice dell'ambiente è, invece, dedicato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), la quale impone una concreta e complessiva analisi di alcune opere edilizie e di determinati progetti che sono potenzialmente in grado di incidere sull'ambiente.

L'art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti o *screening*, che consiste in una prima fase della valutazione, finalizzata a stabilire se un progetto determina potenziali impatti ambientali, significativi e negativi e, per tale ragione, debba essere sottoposto alla procedura di VIA. Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, dunque, *“l'attività contemplata dall'art. 19 del D. Lgs. n. 152 del 2006, che non a caso il legislatore definisce di “verifica”, involge un potere esclusivamente tecnico-discrezionale, dovendosi unicamente riscontrare in base a conoscenze tecniche se vi siano o no impatti e stabilirne il grado, senza alcuna valutazione comparativa di interessi, questa spettando, laddove accertato il presupposto di un impatto ambientale significativo, alla diversa sede della più rigorosa procedura di valutazione”* (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 24.03.2020, n. 206).

I progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA sono elencati all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 152/2006. Non solo, ad avviso della giurisprudenza, *“l'amministrazione pubblica che ritenga che un intervento edilizio possa determinare impatti ambientali significativi e negativi, può disporre l'attivazione della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale delle opere anche al di fuori degli specifici casi prescritti dalla legge”* (Cons. Stato, sez. IV, 29.08.2019, n. 5972).

A seconda della tipologia di progetto di cui trattasi, la verifica di assoggettabilità a VIA è rimessa alla competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica oppure delle autorità aventi compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, individuate con leggi delle Regioni o delle Province autonome.

I successivi articoli sono, invece, dedicati alla valutazione di impatto ambientale, la quale viene effettuata nei casi in cui la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si sia conclusa con l'accertamento di un impatto ambientale negativo e significativo ovvero nei casi in cui è obbligatoria (art. 6, comma 7, D.lgs. 152/2006).

Ai sensi dell'art. 7-*bis* del D.lgs. 152/2006, l'autorità competente in materia di VIA è, per i progetti di competenza statale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, mentre, per quelli di competenza locale, è individuata dalle leggi delle Regioni o delle Province autonome.

Gli articoli da 20 a 28 del Codice dell'Ambiente disciplinano la procedura di VIA, suddividendola in diverse fasi: *a)* fase preventiva di consultazione o *scoping* (facoltativa); *b)* studio di impatto ambientale; *c)* presentazione dell'istanza e avvio del procedimento di VIA; *d)* pubblicazione degli atti; *e)* consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere; *f)* valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA, prevedendo, all'art. 25 comma 2-*sexies*, che, in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi³⁸; *g)* monitoraggio.

3.2.1.1. L'art. 27 bis D.lgs. 152/2006

In un'ottica di semplificazione amministrativa, poi, il legislatore ha introdotto specifiche procedure volte a consentire il rilascio del provvedimento in parola, unitamente ai titoli abilitativi necessari per l'esecuzione del progetto. In particolare, ai sensi dell'art. 26, D.lgs. 152/2006, il provvedimento di VIA deve sempre integrare gli atti autorizzatori ovvero i titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, oltre, ove prevista, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

“L'A.I.A. si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempo prestabilito (art. 208, comma 12, d.lgs. n 152) e dunque non sussiste in capo al destinatario alcun precostituito diritto ad ottenerla e quindi può essere rilasciata solo dopo che la pubblica amministrazione abbia valutato discrezionalmente i vari interessi pubblici rilevanti, che vengono in evidenza nel corso dell'iter procedimentale, soprattutto con riferimento alla strategia di fondo (aderente alle disposizioni U.E.) prescelta in materia di gestione dei rifiuti e accolta dalla P.A.

³⁸ Come esplicitato dalla Circolare n. 24/2023 della DG-ABAP, la VPIA “...può essere conclusa anche successivamente, in quanto procedura diversa e autonoma rispetto al procedimento di VIA, anche nei casi in cui attivate contestualmente”.

competente (art. 179, commi 1, 2 e 5; art. 180 del d.lgs. n. 152)³⁹ (Tar Bari, sez. II, 4 marzo 2019, n. 342 – Pres. Adamo, Est. Ieva).

Per i progetti di competenza statale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 152/2006, il proponente può richiedere all'autorità competente che il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un provvedimento unico comprensivo di ogni autorizzazione: il *c.d.* provvedimento unico in materia ambientale, che ha la finalità di riunire in un unico provvedimento il provvedimento di VIA e il rilascio di ogni altra autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio di un progetto.

Per i procedimenti di VIA di competenza regionale, invece, l'art. 27-*bis* D.lgs. 152/2006, disciplina il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), così da permettere al proponente di ottenere un provvedimento finale che gli consenta, successivamente alla relativa adozione, di realizzare il progetto e porre in esercizio l'opera senza dover acquisire più alcun ulteriore titolo.

L'art. 27-*bis* del D.lgs. 152/2006 disciplina le varie fasi della procedura e, in particolare, al primo comma, la presentazione dell'istanza e, al secondo comma, la verifica da parte dell'autorità competente dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori; verifica che deve avvenire entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza ed essere seguita da una comunicazione con cui l'autorità competente rende noto a tutte le amministrazioni e agli enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata anche al medesimo.

³⁹ Ha chiarito la Sezione che l'A.I.A. è rilasciata nell'esercizio di una discrezionalità mista, che implica tanto apprezzamenti tecnici, quanto valutazioni di opportunità, e coinvolge una pluralità di amministrazioni od organismi sia prettamente tecnici (A.R.P.A., A.S.L., Comitato tecnico V.I.A.), sia preposte alla tutela paesaggistico-culturale (Soprintendenza competente del Ministero dei beni culturali), che ancora enti esponenziali della collettività (regioni, province, comuni). Destinatario del provvedimento è il gestore ambientale proponente, ossia un soggetto abilitato dalla legge al servizio di pubblico interesse dello smaltimento dei rifiuti (art. 212, d.lgs. n. 152 del 2006); l'A.I.A. è il provvedimento finale di un procedimento amministrativo complesso, che tramite il modello di coordinamento della conferenza dei servizi, effettua la valutazione di impatto ambientale (*c.d.* V.I.A.), ossia procede a ponderare, nel processo della gestione dei rifiuti, gli interessi pubblici secondari e gli interessi privati, in ordine al perseguimento dell'interesse pubblico primario al corretto smaltimento dei residui delle attività antropiche, in modo economico, efficiente ed efficace, senza però nuocere all'ambiente. L'A.I.A. considera in modo combinato ogni fattore potenziale di inquinamento, evitando le tradizionali distinzioni settoriali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore), e s'inserisce nel solco della tendenza dell'evoluzione del quadro normativo in materia ambientale improntato alla semplificazione del modulo procedimentale e alla considerazione unitaria di tutti i fattori ambientali rilevanti.

Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, ai sensi del terzo comma del disposto normativo in esame, l'autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti interessati, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. L'amministrazione competente effettua anche la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica. Sul punto, si ricorda che l'art. 89 del Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2001, n. 380, stabilisce l'onere di richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale e, in caso di mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in senso negativo.

Il comma quarto è, invece, dedicato alla pubblicazione dell'avviso al pubblico *ex* articolo 23, comma 1, lettera *e*), il quale dovrà avere i contenuti previsti all'articolo 24, comma 2, del medesimo decreto. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della Legge 241/1990. È, inoltre, previsto che, dalla data della pubblicazione del predetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato possa presentare osservazioni, anche con riguardo alla variazione dello strumento urbanistico se prevista dal progetto.

Ai sensi del quinto comma, entro i successivi trenta giorni, l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e dalle amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, eventualmente prorogabile dall'ente competente su richiesta del proponente, per una sola volta e per un periodo non superiore a centottanta giorni.

Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Di contro, qualora l'autorità competente riceva la documentazione integrativa, provvede alla sua pubblicazione, dandone apposito avviso e avviando una nuova consultazione del pubblico la cui durata è, tuttavia, ridotta della metà rispetto a quella precedente.

Come previsto dal successivo sesto comma, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga, con le forme e le modalità disciplinate dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 24-*bis*, comma 1, del D.lgs. 152/2006, il quale prevede che possa essere disposta

un'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

Fatti salvi i casi di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una Conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente stesso. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 241/1990 entro novanta giorni dalla data della prima riunione.

Il procedimento si conclude con la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, di cui deve essere fornita esplicita indicazione. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla Conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

I commi 7-bis e 7-ter del disposto normativo in esame disciplinano, infine, alcune ipotesi peculiari, prevedendo che nei casi in cui in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo oppure la messa in esercizio necessiti di verifiche, riesami o *nulla osta* successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indichi in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma, per il rilascio del titolo definitivo (art. 7-bis) ovvero disponendo che la determinazione conclusiva della conferenza dia atto di eventuali titoli compresi nella determinazione che attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ovvero costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio.

Tutti i termini del procedimento si considerano perentori (comma 8) e le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate ed eventualmente sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordicies del D.lgs. 152/2006. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi, invece, sono rinnovate e

riesaminate, controllate ed eventualmente sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

3.2.2. Il DPR 8 settembre 1997, n. 357

Sempre con riguardo alle valutazioni ambientali, il DPR 8 settembre 1997, n. 357, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, codifica, a livello nazionale, la già ricordata Valutazione di Incidenza (VIncA).

Ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120, infatti, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

Nei procedimenti di VIA e VAS detta valutazione è integrata ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo cui la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del Decreto n. 357/1997. A tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure deve dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell’integrazione procedurale.

Le indicazioni tecnico-amministrativo-procedurali per l’applicazione della Valutazione di Incidenza sono dettate nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA), adottate, con Intesa, in data 28.11.2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di Linee Guida predisposte nell’ambito della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e costituiscono il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione nazionale dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

3.2.3. La Parte Quarta del Codice dell’Ambiente

Il D.lgs. n. 152 “*Norme in materia ambientale*” del 3/4/2006, entrato in vigore il 29 aprile del 2006, è, negli anni, stato interessato da un elevato numero di modifiche che hanno portato alla riscrittura di

gran parte del testo, ivi compresa la Parte Quarta, dedicata alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati.

Il Titolo I della Parte IV del Codice dell'Ambiente, in particolare, detta la disciplina in materia di gestione dei rifiuti, intendendo, per tale, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), *“la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari”*. Non costituiscono, invece, attività di gestione dei rifiuti *«le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»*.

La suddetta attività, ai sensi dell'art. 177, comma 2, costituisce attività di pubblico interesse, tanto che, ai sensi dell'art. 266, comma 1, del decreto in parola, sono ricomprese, nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), della Legge 29 settembre 1964, n. 847, le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, oltre che alla bonifica di aree inquinate, così costituendo opere di urbanizzazione primaria.

La gestione dei rifiuti, secondo quanto disposto dal successivo art. 179 del D.lgs. 152/2006, deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

Non solo, il legislatore ha previsto, in detto settore, anche un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, disponendo, all'art. 179, che la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto della seguente gerarchia: *a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e e) smaltimento*.

In altre parole, *“l'art. 179, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2008 prima e dal d.lgs. n. 205 del 2010 poi, stabilisce expressis verbis la gerarchia dei rifiuti, intesa come “ordine di priorità” nella politica e nell'attività di gestione dei rifiuti, che vede come opzioni da seguire*

nell'ordine: a) la prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti; b) la preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene; c) il riciclaggio, ovvero quella particolare forma di recupero attraverso il trattamento con tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali; d) il recupero di altro tipo, come ad esempio avviene con le tecniche di recupero per produrre energia e l'utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile, e, solo in ultimo, e) lo smaltimento, che a sua volta può avvenire, secondo due modalità principali; la prima è costituita dall'incenerimento, la seconda (residuale) dal conferimento a discarica" (Tar Bari, sez. II, 4 marzo 2019, n. 342 – Pres. Adamo, Est. Ieva).

Lo smaltimento, ai sensi dell'art. 182 D.lgs. 152/2006, costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, dell'impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero. È effettuato in condizioni di sicurezza e in rispetto, tra il resto, delle disposizioni del Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 riguardante le attività di smaltimento in discarica.

Nello specifico, è di competenza statale, ai sensi dell'art. 195, comma 1, lett. *p*), l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti; sono, invece, di competenza delle Province, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/2006, in linea generale, le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e, in particolare, tra il resto l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee. Specifiche competenze sono, altresì, state attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), il cui perimetro delle attribuzioni, in materia di rifiuti, è delineato dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 L. n. 481/1995 e del comma 527 dell'art. 1 della L. n. 205/2017.

Al fine di assicurare una corretta gestione dei rifiuti, sono predisposti e adottati specifici piani e programmi, sia a livello nazionale (art. 198-*bis*), sia a livello regionale (art. 199), nonché disciplinate specifiche autorizzazioni ed iscrizioni per gli operatori del settore (artt. 208 ss.).

Con riguardo al primo aspetto, a livello regionale, detti piani sono predisposti e adottati dalle regioni, sentiti anche i Comuni. L'approvazione avviene tramite atto amministrativo e al termine della procedura prevista in materia di VAS e impone di rendere disponibili, presso gli uffici competenti, le

informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate.

Ai sensi dell'art. 199 D.lgs. 152/2006, i piani di gestione dei rifiuti comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni vigenti in materia.

I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono, inoltre, tra il resto, i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti ovvero per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente e comprende anche i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: *a)* l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); *b)* l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; *c)* le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani; *d)* la stima degli oneri finanziari ovvero *e)* le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

Con riguardo al secondo profilo, invece, il capo IV del Titolo I della Parte IV del Codice dell'Ambiente disciplina le autorizzazioni e le iscrizioni richieste a coloro che esercitano attività di gestione dei rifiuti.

Nello specifico, l'art. 208 del decreto in parola codifica l'Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, disponendo l'onere per i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, di presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla, già ricordata, procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini. Per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, del D.lgs. 152/2006, inoltre, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione in parola.

Di contro, ai sensi dell'art. 185 D.lgs. 152/2006, non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del decreto in esame, tra il resto:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché la posidonia spiaggiata, laddove reimpressa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono, altresì, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) le sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *g*), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del decreto, anche, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-*bis* e 184-*ter*.

Ai sensi dell'art. 184-*bis*, infatti, è sottoprodotto e non rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Ai sensi del successivo art. 184-*ter*, invece, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e soddisfa criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Infine, ai sensi dell'articolo 239, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, non si applicano all'abbandono dei rifiuti disciplinato dal suddetto Titolo I della Parte quarta del medesimo decreto, le disposizioni del Titolo V della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

Nel Codice dell'Ambiente, infatti, il legislatore dedica, al Titolo V della Parte IV, una specifica disciplina alla bonifica dei siti inquinati, dettando norme volte a porre rimedio alla condizione di contaminazione dei luoghi.

Ai sensi dell'art. 240, D.lgs. 152/2006, l'area o la porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti, è definita "sito".

Un sito può essere non contaminato, potenzialmente contaminato o contaminato, a seconda dei valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e dei valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) dello stesso.

Nei casi in cui un sito sia contaminato o potenzialmente contaminato, è necessario porre in essere una serie di operazioni per eliminare le sorgenti dell'inquinamento e comunque per ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti; operazioni disciplinate agli articoli 242 *ss.* del D.lgs. 152/2006.

3.2.4. Il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti si pone lo scopo di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti e, in particolare, di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare e adempiere i requisiti degli articoli 179 e 182 del, già ricordato, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di prevedere, mediante requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e, in particolare, l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica stessa.

In detta prospettiva, l'art. 5 stabilisce un limite di conferimento in discarica di rifiuto urbano biodegradabile (RUB); in particolare viene riportato il seguente calendario valido a livello di Ambito Territoriale Ottimale oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale:

- a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 marzo 2008, i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2011, i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
- c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia entro il 27 Marzo 2018, i rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

Lo stesso art. 5 del D.lgs. n. 36/2003 prescrive che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto le Regioni elaborino ed approvino apposito programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

A partire dal 2030, inoltre, è vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale. I criteri per l'individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, nonché un elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti dal Ministro dell'ambiente. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Le Regioni modificano tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo smaltimento in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire che, al più tardi per il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi siano adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento. Entro il 2035, poi, la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano la propria pianificazione, predisposta ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del suddetto disposto normativo, lo stesso si applica a tutte le discariche, intendendo per tali, *ex art. 2, comma 1, lett. g)*, le aree adibite a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, comprese le zone interne al luogo di produzione dei rifiuti adibite allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono, invece, esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

È vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo e, in ogni caso, di alcune specifiche tipologie di rifiuti indicati dal legislatore *ex art. 6 D.lgs. 36/2003*.

Di contro, invece, il successivo art. 7, dopo aver previsto che rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, disciplina le relative eccezioni, individuabili attraverso i criteri tecnici di cui all'allegato 8 del decreto in parola, e dispone che i rifiuti siano ammessi esclusivamente se risultano conformi ai criteri di ammissibilità della corrispondente categoria di discarica. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità⁴⁰ (art. 6).

Si tratterà, quindi, di effettuare, prima del conferimento, una caratterizzazione dei rifiuti stessi, nonché una verifica di conformità, con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore della discarica, effettuati da persone e istituzioni indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I metodi di campionamento e analisi garantiscono l'utilizzazione delle tecniche e delle metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale, e sono individuati all'Allegato 6 del decreto in parola.

La caratterizzazione, invece, obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto, è disciplinata all'art. 7-bis del decreto in esame e deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

I rifiuti giudicati ammissibili in base alla caratterizzazione sono successivamente sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsti dal decreto. La verifica di conformità è disciplinata dall'art. 7-ter del decreto in commento. L'art. 7-octies detta, invece, i criteri di ammissibilità in depositi sotterranei.

Ciascuna discarica è classificata, ai sensi dell'art. 4, in una delle seguenti categorie: a) discarica per rifiuti inerti (art. 7-*quater* D.lgs. 36/2003); b) discarica per rifiuti non pericolosi (artt. 7-*quinquies* e *sexies* D.lgs. 36/2003); c) discarica per rifiuti pericolosi (art. 7-*septies* D.lgs. 36/2003).

“L'attività di discarica non costituisce un'attività libera ma riservata a soggetti muniti di predeterminati requisiti, che assume un rilevante pubblico interesse e viene “concessa” (art. 208, comma 12, d.lgs. n. 152 del 2006) al gestore ambientale, con un'autorizzazione costitutiva, a fronte della presentazione di una domanda, con il corredato progetto definitivo, che si colloca però all'interno di un'attività pianificatoria e programmatica delle autorità pubbliche preposte, che

⁴⁰ Con la Circolare del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 6 agosto 2013 in merito al termine di efficacia della circolare MATTM del 30/06/2009 su ammissibilità dei rifiuti in discarica; il ministro dell'Ambiente ha fornito chiarimenti in merito ai trattamenti ai quali devono essere sottoposti i rifiuti urbani prima di poter essere smaltiti in discarica. Con la Circolare viene di fatto superata la circolare emanata “*pro tempore*” dal Ministero dell'Ambiente il 30 giugno 2009 nella quale si contemplava tra le operazioni di trattamento anche la “*tritovagliatura*” e si stabiliva altresì che a determinate condizioni la raccolta differenziata spinta poteva far venir meno l'obbligo di trattamento.

individua specifiche esigenze e criteri” (Tar Bari, sez. II, 4 marzo 2019, n. 342 – Pres. Adamo, Est. Ieva).

La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica è presentata, ai sensi dell'art. 8, completa di tutte le informazioni richieste e deve contenere almeno i dati riguardanti l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi; la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti; l'indicazione della capacità totale della discarica e dei volumi; la descrizione del sito; i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti; gli accorgimenti progettuali previsti per garantire la stabilità del manufatto e del terreno; il piano di gestione operativa della discarica e quello di gestione post-operativa; il piano di sorveglianza e controllo e quello di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica; il piano economico-finanziario; le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura, nonché le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, le quali trovano la propria disciplina all'art. 14 del decreto in esame⁴¹.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il successivo art. 9 richiede che siano soddisfatte alcune condizioni e, in particolare, che il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ivi comprese quelle tecniche di cui agli allegati 1 e 2, dedicati, rispettivamente, ai criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica e ai piani di gestione operativa, ripristino ambientale, gestione post-operativa, sorveglianza e controllo, nonché finanziario.

Non solo, affinché la domanda di autorizzazione possa avere esito positivo è anche necessario che la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti e aventi adeguata formazione; il piano di sorveglianza e controllo contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze; il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti; il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti e preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura ovvero il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee.

Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, inoltre, l'autorità competente è tenuta a verificare che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio

⁴¹ A livello regionale, la D.G.R. del 21-07-2008 an. 994 individua le linee guida regionali in materia di garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica.

dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, ma il suo risultato positivo costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.

Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.

L'autorizzazione è rilasciata solo dopo l'accettazione delle garanzie finanziarie e può riguardare anche singoli lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica (art. 10, comma 3).

La Regione assicura che l'autorizzazione rilasciata sia comprensiva anche delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque (art. 10, comma 6). In ogni caso, la stessa deve indicare l'ubicazione, la categoria e la capacità della discarica, nonché la stima del volume effettivamente utile per il conferimento dei rifiuti e del volume dei materiali utilizzati per le coperture giornaliere, oltre all'elenco e al quantitativo totale dei tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica stessa (art. 10, comma 2).

Non solo, l'autorizzazione deve recare anche l'esplicita approvazione del progetto definitivo dell'impianto e dei piani di gestione operativa, post-operativa, sorveglianza e controllo e ripristino ambientale, nonché le prescrizioni tecniche e quelle relative alle operazioni di collocamento, sorveglianza e controllo; le prescrizioni provvisorie per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura; la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa; l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa; l'obbligo del gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti; le indicazioni relative alle garanzie finanziarie e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica (art. 10, comma 2).

Per la collocazione dei rifiuti in discarica, regolata dall'art. 11 del decreto in parola, il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare, tenendo conto che sono ammessi solo se sottoposti alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità, nonché conformi alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica

effettuata in loco o, se si tratta di rifiuti smaltiti in una discarica gestita dal produttore stesso, nel luogo di produzione.

Al momento del conferimento dei rifiuti in discarica sono, quindi, prelevati campioni, su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni CER, con cadenza stabilita dall'Autorità competente e, comunque, non superiore a un anno ovvero con criterio casuale, preventivamente concordato con gli Enti di controllo. I campioni prelevati devono essere conservati presso l'impianto di discarica e tenuti a disposizione dell'Autorità per un periodo non inferiore a due mesi.

In ogni caso, ai fini dell'ammissione in discarica, il gestore dell'impianto è tenuto a controllare la documentazione relativa ai rifiuti; sottoporre ogni carico ad ispezione visiva prima e dopo lo scarico e verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario che sottoscrive, nonché annotare tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con apposita documentazione o mappatura atta ad individuare il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto, se pericoloso. L'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica è comunicata tempestivamente alla Regione ed alla Provincia territorialmente competenti.

L'art. 13 del D.lgs. 36/2003 disciplina la gestione della discarica, stabilendo l'obbligo di rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionanti ed impiantistiche.

Manutenzione, sorveglianza e controlli devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente.

È l'art. 12, infatti, a disciplinare i casi in cui possa essere avviata la procedura di chiusura di una discarica (a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione; b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio; c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio), precisando che la stessa può essere attuata solo dopo le necessarie verifiche e ispezioni.

Il gestore della discarica è responsabile della corretta attuazione delle suddette disposizioni e tenuto a trasmettere all'ente territoriale competente, secondo le modalità fissate dall'autorizzazione, la, già ricordata, relazione, completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei

programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati, ossia, in particolare, almeno: *a)* quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale; *b)* prezzi di conferimento; *c)* andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento; *d)* quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento; *e)* volume occupato e capacità residua nominale della discarica, nonché *f)* i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica e sulle matrici ambientali. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime (art. 13).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13, la fine del periodo di gestione post-operativa deve essere proposta dal gestore e deve essere ampiamente documentata con una valutazione del responsabile tecnico sull'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas).

Infine, l'art. 15 dispone che il corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura, mentre l'art. 16 individua invece gli aspetti sanzionatori.

3.3. La disciplina regionale e locale

A livello regionale e locale, assumono rilevanza, nella regione Marche, oltre alla Legge forestale regionale (Legge regionale del 23 febbraio 2005, n. 6) e alla Legge regionale del 05/02/2013, n. 2, la Legge regionale del 9 maggio 2019, n. 11, in materia di valutazione ambientale, nonché altri strumenti come il Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) e le relative norme tecniche di attuazione; il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, oggetto, nel 2022, anche di una interpretazione autentica (Deliberazione n. 29 del 2022) approvata dall'assemblea legislativa regionale e, infine, gli atti di pianificazione generale (PRG) del Comune interessato.

Mentre, infatti, la Legge Regionale n. 6 del 23 febbraio 2005, *c.d.* Legge forestale regionale, disciplina, all'art. 11, le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, stabilendo che tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti al predetto vincolo e regolati con modalità definite dalla Giunta regionale, in materia di rete ecologica e di tutela del paesaggio, la Regione Marche ha adottato la Legge regionale n. 2 del 5 febbraio 2013, recante “*Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla Legge Regionale 15 novembre 2010, n. 16 “Assessment del*

Bilancio 2010”, la quale si compone di sette articoli, dedicati, tra il resto, a disciplinare la Rete Ecologica delle Marche e i rapporti tra quest’ultima e gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

L’art. 4 della legge in parola dispone che, al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, è istituita la Rete Ecologica delle Marche (R.E.M.), definita con atto della Giunta regionale e costituita da: *a*) i nodi e le loro aree contigue, quali aree di maggiore pregio ecologico, rappresentate in particolare dai Siti della Rete Natura 2000, dalle Aree floristiche di cui alla Legge regionale 30 dicembre 1974, n. 52 (Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali), dalle Oasi di protezione faunistica di cui alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria); *b*) le continuità naturali, nelle loro diverse articolazioni, quali aree di collegamento lineare per gli *habitat* e le specie di elevato pregio naturalistico; *c*) i frammenti di *habitat*, quali aree di collegamento non lineare per gli *habitat* e le specie di elevato pregio naturalistico ovvero *d*) il restante sistema di elementi naturali diffusi del tessuto ecologico regionale.

La R.E.M. è, in particolare, articolata secondo le Unità ecosistemiche, elementi costitutivi che sono definiti dalle caratteristiche botaniche e faunistiche del tessuto ecologico regionale ovvero secondo le Unità ecologico-funzionali, quali ambiti territoriali che contengono le informazioni sulle caratteristiche del sistema biologico e antropico, sulle criticità e sulle opportunità della rete stessa.

Ai sensi del successivo art. 5, inoltre, la R.E.M. è recepita negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l’entrata in vigore della legge stessa e, analogamente, i programmi di sviluppo rurale approvati successivamente all’entrata in vigore della predetta legge tengono conto della R.E.M.

Si ricordi, altresì, la Legge regionale del 20 gennaio 1997, n. 15, relativa alla disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, che si inserisce in un quadro normativo in continua evoluzione in termini di gestione dei rifiuti; va infatti rilevato che tale tributo è stato introdotto dalla legge 549/1995 con lo scopo di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi.

La Legge regionale n. 15 del 1997, nel determinare il tributo prevede la modulazione dello stesso in funzione dei risultati della raccolta differenziata, introducendo un meccanismo di riduzione del tributo in funzione della percentuale di superamento dell’obiettivo di raccolta differenziata fissato dalla

normativa statale di settore. L'introduzione di tale meccanismo ha permesso un aumento della quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata con finalità di recupero e conseguente diminuzione dei rifiuti smaltiti.⁴²

Con la Legge regionale del 12 ottobre 2009, n. 24, la Regione Marche ha invece dettato la "*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", la quale, all'articolo 1 elenca puntualmente le finalità del provvedimento; tra queste si evidenziano le seguenti:

- a) prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità;
- b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, di quelli assimilati adottando in via preferenziale il sistema di raccolta porta a porta e dei rifiuti speciali;
- c) promuovere e sostenere le attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti urbani e speciali nonché ogni altra azione diretta ad ottenere da essi materia prima secondaria;
- d) favorire lo sviluppo dell'applicazione di nuove tecnologie impiantistiche, a basso impatto ambientale, che permettano un risparmio di risorse naturali;
- e) ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso lo smaltimento in impianti appropriati, prossimi al luogo di produzione, che utilizzino metodi e tecnologie idonei a garantire un alto grado di tutela e protezione della salute e dell'ambiente;
- f) favorire la riduzione dello smaltimento indifferenziato;
- g) favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione;
- h) promuovere presso le imprese le forme di progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la creazione di rifiuti non riciclabili, intervenendo attraverso idonee forme di incentivazione economica e/o fiscale.

La Regione quindi assicura lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio regionale, con progressiva autosufficienza⁴³ all'interno degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 200 del D.lgs. 152/2006. Tali ATO, in base a quanto riportato nell'articolo 6, coincidono con il territorio di ciascuna Provincia.

⁴² Con riferimento alle Delibere attuative della L.R. n. 15/1997, si ricordano, la Delibera di Giunta Regionale n. 1004 del 08/09/2014 "*Attuazione commi 2 e 4 dell'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 15 "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi": individuazione degli standard operativi ed applicativi degli impianti di recupero dei rifiuti. Revoca della DGR n. 1829/2008 e della DGR n. 798/2010*" e la Delibera di Giunta Regionale n. 1627 del 27/12/2016 "*Modalità, formati e termini di trasmissione al Catasto regionale dei rifiuti attraverso l'applicativo O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) dei dati di produzione e gestione dei rifiuti urbani. Revoca DGR n. 1928/2009, n. 733/2010 e n. 684/2011*".

⁴³ Delibera di Giunta Regionale n. 1735 del 29/11/2010 "*Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3.8.2005 riguardanti l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica e i criteri generali per la realizzazione delle sottocategorie - Revoca della DGR n. 1111/2010*". Sono state definite le condizioni a garanzia del principio di autosufficienza a livello di ATO nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

Per quanto non specificamente disciplinato, invece, la Legge regionale n. 24 del 2009 rimanda alle disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e nella normativa statale e sovranazionale vigente; tra gli obiettivi cui si rimanda vi sono gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio, anche attraverso l'approvazione delle necessarie linee guida in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e)⁴⁴, nonché l'individuazione, da parte della Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), dei criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore degli enti locali proprietari degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali conferiti in comodato ai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati in rapporto agli investimenti effettuati ovvero in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento, compresi i comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti al trasporto di rifiuti. Criteri determinati con la Delibera della Giunta regionale Marche del 13/02/2012, n. 161.

Con la Legge regionale n. 18 del 25 ottobre 2011, in attuazione dell'art. 2, comma 186-*bis*, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), le funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti già esercitate dalle Autorità d'Ambito, di cui all'art. 201 del D.Lgs.n.152/2006, sono state attribuite alle Assemblee Territoriali d'Ambito (ATA) a cui partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO). Tale legge oltre a modificare la Legge regionale n. 24 del 2009, ha disciplinato nelle norme transitorie le modalità di passaggio tra l'attuale sistema organizzativo di gestione dei rifiuti basato sui Consorzi e quello previsto attraverso l'istituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA).⁴⁵

Infine, la Regione, nel 2013, con la Legge regionale n. 41 del 2013, ha istituito il marchio "Comune libero da rifiuti - Waste Free" al fine di promuovere e sostenere sul territorio regionale azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti solidi urbani anche incidendo sul livello dei consumi e sulle abitudini di acquisto dei cittadini, nonché sulle modalità di imballaggio impiegate dalle aziende produttrici di beni, di favorire l'informazione e la partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione. In questa ottica e con lo sguardo rivolto verso l'obiettivo dei "Rifiuti zero"

⁴⁴ Delibera di Giunta Regionale n. 764 del 18/07/2016 "Art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n. 24/2009. Approvazione delle Linee regionali di indirizzo concernenti i Centri del Riuso. Revoca della DGR n. 1793/2010 recante 'Prime linee regionali di indirizzo concernenti i Centri del Riuso'".

⁴⁵ Con Delibera di Giunta Regionale n. 801 del 04/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'ATA; Delibera poi seguita e modificata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 888 del 18/06/2012 "DGR 801/2012. L.R. n. 24/2009. Assemblea Territoriale d'Ambito. Approvazione Schema di Convenzione. Modifica art. 2 e 3 Schemi di Convenzione" e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 725 del 16/06/2014 "L.R. n. 24/2009. Schema Convenzione ATA (Assemblea Territoriale d'Ambito). Modifica DGR n. 801 del 04.06.2012".

la legge istituisce il marchio “Comune libero da rifiuti – Waste Free”; marchio di qualità ambientale conseguito dalle Amministrazioni comunali il cui operato si sia distinto nella riduzione della produzione dei rifiuti solidi urbani.

3.3.1. La Legge Regionale n. 11 del 9 maggio 2019

La Regione Marche ha dettato, con la Legge regionale n. 11 del 9 maggio 2019 e nel rispetto della normativa europea e statale ovvero, in particolare, del Codice dell’Ambiente, le disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) al fine di: *a)* regolare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attribuite in materia alla Regione; *b)* conferire alcune delle funzioni alle Province; *c)* dettare regole ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità di consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati e per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché *d)* stabilire la destinazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nello specifico, la suddetta legge si compone di 16 articoli e sette allegati, dedicati - oltre che a definire l’ambito di applicazione della stessa (art. 2), le autorità competenti (art. 3), gli aspetti finanziari, le norme transitorie e le abrogazioni (artt. 14, 15 e 16) - a disciplinare il procedimento della valutazione ambientale in parola.

L’art. 4 viene così dedicato alla verifica di assoggettabilità a VIA, mentre l’art. 5 alla definizione degli elaborati di progetto e dello studio di impatto ambientale. Gli articoli 6 e 7 riguardano, invece, rispettivamente, il provvedimento autorizzatorio unico e il provvedimento autorizzatorio unico in caso di progetti in variante allo strumento urbanistico comunale.

Ai sensi dell’art. 6, il procedimento relativo al provvedimento autorizzatorio unico si svolge con le modalità e nei termini di cui al, già sopra ricordato, articolo 27-*bis* del D.lgs. 152/2006.

Nel caso di procedimento di VIA di competenza regionale, il proponente presenta l'istanza e la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 27-*bis* del D.lgs. 152/2006 alla struttura organizzativa regionale competente. Nel caso di procedimento di VIA di competenza provinciale, invece, detta documentazione deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente.

L'autorità procedente fissa il termine entro il quale le amministrazioni e gli enti competenti possono inoltrare alla stessa le loro istanze al fine di richiedere al proponente eventuali integrazioni documentali. L'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione della stessa,

qualora il proponente non integri, nel termine perentorio previsto, la documentazione eventualmente richiesta.

Di contro, laddove la documentazione sia completa o sia stata integrata, l'autorità competente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di Servizi; determinazione che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Nel caso in cui si tratti di progetti la cui approvazione comporta una variante allo strumento urbanistico, la suddetta determinazione dovrà dare atto di tale variante. La valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione di singole opere ai sensi del comma 12 dell'articolo 6 del D.lgs. 152/2006.

Nel caso di altri progetti non conformi allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 7, il proponente può acquisire la conformità urbanistica prima della presentazione dell'istanza oppure allegare all'istanza di VIA anche la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalla normativa urbanistica vigente per le varianti agli strumenti comunali, inclusi quelli per l'espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS, ove necessario. In caso di mancato deposito della documentazione, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione della stessa.

Nelle suddette ipotesi, la pubblicazione prevista ai fini della VIA dà conto dell'avvio della procedura di variazione dello strumento urbanistico e dovrà essere coordinata, a cura dell'autorità competente, con gli altri obblighi di pubblicità previsti dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle osservazioni formulate nell'ambito della procedura di variazione dello strumento urbanistico coincide con quello previsto dalla disciplina nazionale in materia di VIA e tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto sono acquisiti nella conferenza di servizi prevista ai fini della VIA.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e del provvedimento di VIA, le autorità competenti si avvalgono, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale in commento, del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), sulla base di appositi protocolli di intesa, ferma la possibilità, per i procedimenti di VIA di particolare complessità, di avvalersi di soggetti di comprovata professionalità, competenza ed

esperienza o di enti, università e istituti di ricerca, anche costituendo commissioni tecnico – istruttorie composte da esperti interni ed esterni all'amministrazione competente.

Il successivo art. 9 disciplina gli oneri a carico del proponente, sia per la verifica di assoggettabilità a VIA, sia per il procedimento di VIA, disponendo che siano dovuti anche in caso di esito negativo o di archiviazione dei relativi procedimenti ovvero di rinuncia del proponente al proseguimento dei procedimenti stessi, nonché statuendo circa la loro destinazione.

Nel caso di opere o interventi da assoggettare a VIA, ai sensi dell'art. 10, il proponente, di sua iniziativa o su richiesta dei Comuni interessati o del pubblico interessato, può illustrare il progetto che intende realizzare e i principali impatti ambientali da esso derivanti in una assemblea pubblica appositamente convocata, anche sulla base di un progetto preliminare e comunque prima della presentazione dell'istanza di provvedimento autorizzatorio unico.

Qualora il proponente abbia avviato le fasi di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali o di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, l'eventuale assemblea pubblica si tiene durante lo svolgimento delle fasi stesse e ad essa partecipa anche l'autorità competente alla VIA. Resta ferma la facoltà dell'autorità competente di disporre l'effettuazione dell'inchiesta pubblica, anche in caso di convocazione dell'assemblea pubblica.

Al termine del procedimento, secondo quanto previsto dal successivo art. 11, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e il provvedimento autorizzatorio unico sono pubblicati in versione integrale sui siti web dell'autorità competente e dei Comuni interessati e contengono l'indicazione della sede dove si può prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni.

Infine, l'art. 12 disciplina la verifica di ottemperanza, disponendo che, a tal fine, l'autorità competente possa avvalersi anche del supporto del Comando dei Carabinieri forestali tramite appositi protocolli d'intesa. Gli oneri per lo svolgimento dei controlli da parte dell'ARPAM disposti dal provvedimento conclusivo sono a carico del proponente. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29 del d.lgs. 152/2006 di competenza della Regione e delle Province sono, invece, versati, secondo quanto previsto dall'art. 13, all'entrata del bilancio di ciascun ente e destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale o alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

3.3.2. Altri strumenti normativi

La Regione Marche svolge le proprie attività di programmazione ed indirizzo in materia rifiuti tramite l'adozione, tra il resto, anche di piani e programmi regionali.

In detta prospettiva, è stato adottato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 128 del 14/4/2015 e oggetto di attuale aggiornamento (*cf.* DGR n. 160 del 22/02/2022).

Il suddetto Piano si sofferma anche sulla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ovvero alla definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e alla determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

Il paragrafo 12 della Sezione II del Piano è così dedicato ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e definisce, tra il resto, i livelli di tutela (12.7) e i criteri localizzativi e le tipologie di impianto alle quali devono essere applicati (12.8), oltre a dettare disposizioni specifiche per le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (12.10).

I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai diversi livelli istituzionali. Sulla base dei disposti normativi è pertanto possibile individuare diversi livelli di tutela da adottare sul territorio regionale: 1. i livelli di tutela integrale, ovvero i criteri ostativi alla nuova realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti; 2. i livelli di tutela specifici, ossia i criteri ostativi solo per alcune tipologie di impianto che possono invece avere valore di attenzione (o comunque nessun valore di tutela) per altre tipologie di impianto; 3. i livelli di penalizzazione, ovvero i criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa localizzazione dell'impianto; questo livello di tutela risulta essere fondamentale nell'analisi comparativa di una rosa di più siti e, infine, 4. i livelli di opportunità localizzativa che forniscono informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

In merito alla distanza dai centri abitati, il Piano dispone che l'ubicazione degli impianti debba essere determinata tenendo conto della compatibilità con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale e paesaggistico e delle condizioni meteorologiche e climatiche. Al fine di garantire la tutela della popolazione sono, quindi, determinate delle distanze di tutela integrale, salvo deroghe, dal centro abitato e, con riguardo alle discariche (operazioni D1 e D5), è prescritta una distanza dagli ambienti

residenziali pari a 2.000 metri, con la precisazione, tuttavia, che la fascia non si applica alle discariche di rifiuti inerti la cui distanza sarà valutata in fase di autorizzazione dell'impianto.

Ove sono smaltiti annualmente prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi e i rifiuti speciali non superano il 50% del totale dei conferimenti annui, inoltre, l'area di tutela (carattere escludente) è di 500 metri, così come nel caso di centri turistici e/o sportivi esistenti e in previsione per qualsiasi tipo di discarica, a esclusione della discarica di inerti. La distanza rimane, invece, pari a 2.000 metri nel caso in cui le discariche in parola gestiscano rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia.

Nel 2022, le suddette previsioni sono state oggetto, con la Deliberazione n. 29/2022, approvata dall'assemblea legislativa regionale, di un'interpretazione autentica volta a chiarire, tra il resto, che, *“con riferimento ai criteri di tutela specifici “Distanza dai centri abitati” (Capitolo 12.8 e Tab. 12.8-1) e “Distanza da funzioni sensibili” (Capitolo 12.8 e Tab. 12.8-2) di cui alla Parte II del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 128 del 14 aprile 2015, l'ampiezza della relativa area di tutela va misurata come la distanza tra l'oggetto della tutela ed il limite esterno dell'ambito di intervento territoriale del progetto di discarica; questa può essere ridotta da metri 2.000 a metri 500 a condizione che l'autorizzazione alla realizzazione e/o all'esercizio dell'impianto di discarica preveda annualmente lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti urbani non pericolosi prevalente rispetto al quantitativo di rifiuti speciali e la prescrizione per cui i rifiuti speciali non possano superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti annualmente, con riferimento all'anno precedente”*.

Infine, oltre al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, assumono rilevanza anche il Piano paesistico regionale - in merito al quale si precisa che, ai sensi dell'art. 33 della Legge regionale della Regione Marche n. 19 del 30 novembre 2023, sino alla data di entrata in vigore del PPR resta fermo il Piano paesistico ambientale regionale (PPAR) – e il PRG del Comune di Petriano che riporta, tra il resto, i vincoli derivanti dal predetto atto di pianificazione regionale, evidenziando la localizzazione delle aree sottoposte a tutela.

Nello specifico, il Piano regionale definisce gli indirizzi di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici; le direttive per l'adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali ovvero le prescrizioni di base sia transitorie sia permanenti, immediatamente vincolanti, salvo eccezioni (art. 60), per qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Gli articoli 29, 30 e 31 definiscono, rispettivamente, la tutela dei corsi d'acqua, dei crinali e dei versanti, mentre l'art. 43 quella relative ai punti e alle strade panoramiche e gli articoli 27 e 27-bis

dettano, invece, le prescrizioni generali di base transitorie per gli ambiti di tutela provvisori ovvero l'adeguamento al Piano degli strumenti urbanistici generali.

Per alcune tipologie impiantistiche di recupero o di smaltimento, poi, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ha elaborato i criteri per la localizzazione dei nuovi impianti e, così, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/2018, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 197 del Dlgs n.152/2006 sono state individuate le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal Piano Regionale.

3.4. Conclusioni sulle previsioni normative

In conclusione, il quadro normativo rilevante in materia si compone di una serie di fonti europee, nazionali, regionali e locali.

Si tratta, *in primis*, oltre che degli articoli 11 e 191 TFUE e dell'art. 3, paragrafo 3, TUE, delle direttive adottate nell'ambito del progetto di economia circolare; direttive che formano il cosiddetto "pacchetto rifiuti", che comprende, tra il resto, la Direttiva (UE) 2018/850 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e la Direttiva (UE) 2018/851 del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, oltre che a quelle in materia imballaggi e i rifiuti di imballaggio e in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. A queste, tuttavia, si affiancano ulteriori strumenti normativi volti a regolare gli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ivi compresi quelli inerenti il predetto settore rifiuti, come, ad esempio, la Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", la quale introduce la Valutazione di Incidenza (VInCA).

A livello nazionale, la disciplina di rilievo trova la propria collocazione, sia in Costituzione (art. 9 e 41), sia in diverse fonti normative, tra le quali, il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Codice dell'Ambiente, che disciplina, tra il resto, le autorizzazioni e le valutazioni ambientali, oltre che la gestione dei rifiuti e quella dei siti contaminati.

Non solo, assume rilievo anche il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 recante la disciplina relativa alle discariche di rifiuti, nonché il DPR 8 settembre 1997, n. 357 sul "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*", il quale codifica, a livello nazionale, la già ricordata Valutazione di Incidenza (VInCA) e il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei corpi idrici e aree boscate.

In via generale, inoltre, assumono rilevanza le norme sul procedimento amministrativo, anche richiamate dalla suddetta disciplina di settore, contenute nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che, tra il resto, agli articoli 14 ss., disciplina l'istituto della Conferenza di Servizi.

A livello regionale e locale, infine, assumono rilevanza, oltre alla Legge forestale regionale (Legge regionale n. 6 del 2005) e alla Legge regionale del 05 febbraio 2013, n. 2, la Legge Regionale n. 11 del 9 maggio 2019 in materia di valutazione ambientale, nonché altri strumenti come il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, il Piano paesistico regionale e le relative norme tecniche di attuazione ovvero gli atti di pianificazione provinciale e comunale.

4. Il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento del PAU per la nuova e più estesa discarica a Petriano-Riceci

Si procede ad un sintetico richiamo⁴⁶ dei passaggi più salienti del procedimento amministrativo e delle vicende più immediatamente connesse, in correlazione all'istanza presentata dalla società Aurora S.r.l. alla Provincia di Pesaro e Urbino, intesa ad ottenere il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) finalizzato alla realizzazione della nuova discarica nel territorio di Riceci – Petriano, in un sedime che parzialmente coincide con quello in cui era ubicata la vecchia discarica già citata.

4.1. *Incipit* del procedimento amministrativo

Come già accennato nella fase introduttiva della presente relazione, la vicenda oggetto della presente inchiesta ha tratto origine dalla presentazione dell'istanza, in data 6 febbraio 2023 da parte della società Aurora S.r.l. presso la Provincia di Pesaro-Urbino, di avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico (PAUR), di cui alla Legge Regionale (Regione Marche) n. 11/2019 e D.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Petriano, località Ponte Armellina – Riceci, per un'estensione complessiva di circa 473.000 mq e con la progettata intenzione di stoccaggio massimo di 5 milioni di metri cubi, permettendo un conferimento di 200.000 t/anno, per una durata di 25 anni in totale⁴⁷.

Il riferimento normativo principale, relativo all'istruzione della discendente pratica amministrativa, è l'articolo 27-bis del D.lgs. n. 152/2006, rubricato “*Provvedimento Autorizzatorio unico regionale*”⁴⁸.

La Provincia di Pesaro-Urbino, con nota in data 13.02.2023⁴⁹, estendeva l'istanza in parola ad alcuni enti istituzionali (ARPAM, Azienda Sanitaria Territoriale di PU-Marche, Comune di Petriano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), alla società Marche Multiservizi S.p.A., nonché al

⁴⁶ L'elencazione dei passaggi amministrativi non ha carattere di esaustività, bensì consiste in un richiamo delle principali fasi, con lo scopo di analizzare lo scenario nel suo complesso e agevolare il lettore nella relativa comprensione generale. Per il completo ed esaustivo compendio degli atti afferenti al procedimento amministrativo *de quo*, cfr. documentazione depositata presso archivio della Commissione, in particolare nn. da 100-001 a 100-3 (in totale, circa 4.500 pagine), nonché 212-001 e 212-002 (che constano di 7.435 pagine), si fa rimando alla relativa documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Pesaro e Urbino.

⁴⁷ Cfr., *ex pluribus*, la documentazione allegata all'istanza proposta dall'Aurora S.r.l. ai fini dell'ottenimento del PAUR dalla Provincia di Pesaro-Urbino, contenuta nel già citato doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione. Appena dopo l'istanza di avvio del procedimento, la ditta proponente ha parzialmente sostituito, in data 08.02.2023 e 10.02.2023 la modulistica relativa agli elaborati allegati alla stessa istanza (cfr. indice documentale a pag. 2 del citato doc. 100-002, nonché premesse alla nota in data 16.06.2023 del Comune di Petriano riportata a pag. 3337 dello stesso doc.).

⁴⁸ Tale aspetto, più volte richiamato nell'intera istruttoria, è chiaramente indicato nelle fasi di avvio del procedimento. (cfr., *inter alia*, Nota della Provincia PU in data 13.02.2023, inviata a vari enti e alla ditta istante Aurora S.r.l., contenuta nel doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1518-1519 e segg.)

⁴⁹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1518-1519.

servizio Ambiente del proprio ente Provinciale, mantenendo informata (mediante l'invio della missiva per conoscenza) la società istante Aurora S.r.l.

Gli Enti istituzionali predetti fornivano un proprio riscontro alla citata nota della Provincia, nei termini che si riassumono di seguito:

- La Regione Marche, con propria nota inviata alla Provincia richiedente (Rif. P.G. n. 174554 del 14/02/2023-Cod.Fasc.420.60.70/2023/GCMN]3619- 3935/23), assunta al protocollo della Provincia n. 7314-23⁵⁰, esprimeva preliminarmente alcune osservazioni in ordine al possibile non corretto inquadramento giuridico della vecchia discarica presente nello stesso sedime oggetto dell'intervento⁵¹. Inoltre, la stessa Regione elencava puntualmente vincoli e tutele sussistenti sull'area di interesse⁵², e

⁵⁰ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1528-1530.

⁵¹ Si cita testualmente un passaggio della nota della Regione Marche, che si ritiene significativo: "...[omissis]... *Dalla lettura della documentazione prodotta si evince che l'impianto è costituito da una vecchia discarica, utilizzata fino agli anni '90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano, elencata tra le "Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro" di cui alla tabella 3 dell'Allegato 2 alla "Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate" del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n. d'ordine PS027 quale "discarica di Riceci in Comune di Petriano". Si precisa che da una verifica condotta presso il preposto Settore Fonti Energetiche, rifiuti, cave e miniere della Regione Marche i suddetti dati potrebbero risultare superati in quanto la discarica esistente è ricompresa nell'elenco dei siti potenzialmente contaminati stilato da ARPAM per la Regione Marche nel 2002, anche sulla scorta del precedente elenco AQUATER nel 1994, mentre non rientra fra i siti inquinati individuati a seguito di notifica da parte degli interessati, come previsto per legge, ai sensi prima del D.M. 471/99 e poi del D.lgs. 152/2006 Parte IV titolo V... [omissis]...*"

⁵² In particolare: "...[omissis]..."

- *Tutela dei corsi d'acqua (art. 4.06.03 delle NTA del PRG).*

All'interno del sito individuato per la realizzazione della nuova discarica, insistono due corsi d'acqua di terza classe ubicati in fascia morfologica pedeappenninica e per i quali è previsto un ambito di tutela integrale avente per lato una profondità di 20 metri;

- *Tutela dei crinali (art. 4.06.04 delle NTA del PRG).*

Il sito individuato per la nuova discarica è marginalmente interessato verso est dall'ambito di tutela di un crinale di seconda classe. All'interno di tale ambito valgono le norme di tutela specifica descritte nelle NTA del PRG;

- *Tutela dei versanti (art. 4.06.07 delle NTA del PRG).*

Il sito individuato per la nuova discarica è interessato, al suo interno, dalla presenza di versanti aventi in molti casi una pendenza superiore al 30%. All'interno di tali ambiti vigono le norme di tutela integrale descritte nelle NTA del PRG;

- *Aree in dissesto (artt. 11 e 12 delle NTA del Piano di Assetto Idrogeologico delle Marche - PAI).*

Il sito individuato per la nuova discarica è per buona parte interessato da due aree di versante a pericolosità moderata (AVD P1). Inoltre, al suo interno è quasi integralmente ricompresa un'area di versante avente una pericolosità elevata (AVD P3). Per le aree di versante in dissesto sopra citate le norme di tutela sono descritte agli artt. 11 e 12 delle NTA del PAI.

Il progetto comporta una variante alle previsioni del PRG vigente con modifica della destinazione urbanistica dell'area occupata dall'impianto e dalla relativa viabilità di progetto, passando dall'attuale Zona E - "Zone produttive agricole" e Zona D2a - "Zona industriale e artigianale di espansione" (marginale per viabilità di accesso) a Zona F1- "Zone speciali (discariche)", oltre alla necessaria modifica della vincolistica insistente sull'area.

Per quanto attiene in particolare all'interessamento delle opere in progetto con le aree di versante in dissesto censite nel PAI Marche come:

- *F-02-0548 con livello di pericolosità P3 e rischio R1 (impianto)*

- *F-02-2680 con livello di pericolosità P1 e rischio R1 (impianto)*

- *F-02-0543 con livello di pericolosità P1 e rischio R1 (viabilità)*

puntualizzava il fatto che l'area calanchiva in questione è soggetta a noto dissesto idrogeologico, richiamando in tal senso anche un documento della Provincia di Pesaro Urbino (*"Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2/2018, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. n.152/2006"*) avente titolo *"Approvazione della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti."*⁵³

In chiusura della propria nota, la Regione Marche auspica l'istituzione di un tavolo tecnico per l'approfondimento delle problematiche enunciate.

- Il Comune di Petriano, con propria nota n. 1679 del 03.03.2023 inviata alla Provincia (assunta al protocollo di quest'ultima al n. 7441-23)⁵⁴, esprimeva alcune osservazioni volte ad integrare la documentazione istruttoria (progetto completo strada di accesso, sistemi di abbattimento emissioni odorigene, qualificazione tecnica di industria insalubre di 1^a classe, altri documenti afferenti alla richiesta di variante del PRG), nonché l'opportunità di coinvolgere ulteriori enti pubblici nell'istruttoria amministrativa;

si ritiene necessaria una preventiva valutazione sulla coerenza e ammissibilità della previsione urbanistica proposta in relazione alle Norme di Attuazione del PAI che disciplinano gli usi consentiti nelle aree a pericolosità idrogeologica, secondo il livello di pericolosità assegnato.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 nelle aree oggetto di perimetrazione a pericolosità AVD_P1 e AVD_P2 l sono consentite in linea teorica trasformazioni dello stato dei luoghi, condizionatamente agli esiti di una verifica tecnica (art. 12 comma 5), condotta in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 (ora D.M. 17 gennaio 2018) volta a dimostrare l'effettiva compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio esistente.

L'art. 13 comma 1 prevede inoltre che in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti l'eventuale inserimento di nuove previsioni insediative in aree a pericolosità moderata (AVD_P1) e media (AVD_P2), sebbene di norma non consentite, è condizionato all'esito positivo di una verifica di compatibilità idrogeologica, dettagliata al comma 2 dell'art.13, atta a valutare la congruenza della specifica previsione urbanistica in rapporto al livello di pericolosità riscontrato, conseguibile anche con l'individuazione di adeguate misure per la mitigazione del rischio. Diversamente l'art.12 comma 3 delle N.A. del PAI non sembra prevedere fra le tipologie di opere consentite nelle aree a pericolosità elevata P3, elencate dalla lettera a) alla m), la realizzazione di discariche di rifiuti, a meno di dissimili interpretazioni delle NA del PAI da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale...[omissis]..."

⁵³ In tal senso, si riporta un passaggio significativo della nota della Regione: "...[omissis]... Per quanto di competenza di Codesta Amministrazione Provinciale in merito alla scelta localizzativa dell'impianto di rimanda inoltre alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2/2018, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. n.152/2006, ad oggetto "Approvazione della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti."

La condizione di dissesto e pericolosità dell'ambito in cui si colloca la zona oggetto di disamina si riscontra nella carta del progetto IFFI e nella Cartografia di analisi e di sintesi del PRG vigente.

Gran parte della zona di futuro impianto risulta di fatto interessare un'area calanchiva attiva, che nel tempo sembra mostrare segni di evoluzione, sede di un ramificato reticolo idrografico superficiale.

Peraltro sono da tempo note a questa struttura regionale le criticità idrogeologiche presenti lungo il versante su cui si sviluppa la limitrofa zona produttiva, trattate e valutate anche nell'ambito di pareri di compatibilità geomorfologica precedentemente rilasciati su aree di previsione urbanistica presenti nella zona, in sede di pianificazione generale comunale o in occasione di pratiche SUAP. ...[omissis]..."

⁵⁴ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1532-1533.

- L'ARPAM, con propria nota 4967 del 14/02/2023 inviata alla Provincia (assunta al prot. 7849-23)⁵⁵, esprimeva alcune considerazioni relativamente alla matrice ambientale “acque superficiali”.

In particolare, esprimeva parere circa l'opportunità di prendere in considerazione, in sede di studio di impatto ambientale, non solo lo scarico del permeato in fognatura (previa acquisizione di parere della Marche Multiservizi S.p.A. che gestisce il servizio, del quale deve essere prevista anche la possibilità di parere negativo), ma anche la possibilità di scarico in acque superficiali.

Per quanto attiene alle matrici “aria” e “rifiuti/suolo”, così come per il procedimento AIA, l'ARPAM ha dichiarato di non avere rilievi istruttori da formulare.

- Il Servizio 2 – Direzione Generale, della stessa Provincia di Pesaro Urbino, con nota n. 9355 del 17.03.2023⁵⁶ effettua una puntuale ricognizione della compagine societaria della ditta istante Aurora S.r.l. e delle altre società e ditte ad essa collegate, manifestando l'opportunità di maggiore trasparenza nel senso qui di seguito indicato:
 - La società Aurora S.r.l. “...potrebbe dover prevedere un proprio sito web, al momento non rinvenibile...”;
 - La società Marche Multiservizi S.p.A. dovrebbe rivedere il proprio sito società trasparente, in quanto dovrebbe avere una sezione “società partecipate” all'interno della pagina “trasparenza”.

4.2. Le principali fasi successive del procedimento amministrativo

4.2.1. Le integrazioni documentali e le interlocuzioni amministrative

Con nota datata 12.04.2023⁵⁷ la società Aurora S.r.l. integrava (e in alcuni casi sostituiva) quanto già prodotto in sede di prima istanza PAUR, con i seguenti documenti:

- Modello A1 – avviso al pubblico;
- Modello A3 – Elenco dei documenti inviati;
- Tutti i file elencati nel modello A3 firmati digitalmente.

⁵⁵ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1535-1536.

⁵⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1537-1569.

⁵⁷ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1570-1641.

La Provincia di Pesaro e Urbino, con nota del 19.04.2023⁵⁸, informava gli Enti coinvolti e la ditta Marche Multiservizi S.p.A. della pubblicazione dell'istanza e della documentazione allegata, convocando nel contempo un tavolo tecnico per il giorno 4 maggio 2023, alle ore 10.30.

Di seguito si riporta uno stralcio della predetta nota della Provincia del 19.04 2023, recante la tabella riepilogativa degli ambiti di competenza dei vari Enti coinvolti:

Soggetto che rilascia l'atto	Tipologia atto
PROVINCIA DI PESARO E URBINO	<ul style="list-style-type: none"> - Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27bis del D. Lgs 152/06 e smi; - Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che comprende il progetto di utilizzo delle terre e rocce da scavo e la Valutazione di Incidenza - Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che: <ul style="list-style-type: none"> • comprende l'Autorizzazione art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, • comprende l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; • comprende l'Autorizzazione agli scarichi idrici; • costituisce variante allo Strumento Urbanistico; • comporta dichiarazione di pubblica utilità.
COMUNE DI PETRIANO	<ul style="list-style-type: none"> - Parere per titolo edilizio - Parere di variante urbanistica - Parere in merito all'AIA - Contributo in merito alla VIA - Prescrizioni del Sindaco di cui di cui agli articoli 218 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265
REGIONE MARCHE SERVIZIO Settore Genio civile Marche nord	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica di compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali L.R. 22/2011 e DGR 53/2014 (compatibilità idraulica e invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali); - Pareri previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), in capo all'Autorità Idraulica - Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e al DPR n. 616/1977 - Parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante al PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO	<ul style="list-style-type: none"> - Parere sul progetto per l'antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.
ARPAM	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo in ambito AIA - Contributo in ambito VIA
AST	<ul style="list-style-type: none"> - Parere igienico-sanitario - Contributo in ambito di VIA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE	<ul style="list-style-type: none"> - Parere aree in dissesto (tutele PAI)

Il Dipartimento VVF di Pesaro e Urbino, con nota che reca riferimento alla pratica SUAP, fascicolo 6/2023, prot. 4228 del 06.02.2023, esprimeva alla Provincia di Pesaro e Urbino la necessità di ottenere l'integrazione della documentazione ed in particolare della "...*Relazione ed elaborati grafici sulle caratteristiche tecniche della parte di impianto associato alla cogenerazione denominato "post-*

⁵⁸ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1642-1645.

*combustore" (finalità, caratteristiche tecniche, schemi di funzionamento, alimentazione, dispositivi di sicurezza, certificazioni, etc.)*⁵⁹.

Il Comune di Petriano, con nota n. 3178 in data 02.05.2023, chiedeva:

...[omissis]...

1. *La indizione da parte della Autorità Competente alla VIA, nel caso specifico la Provincia di Pesaro e Urbino, della Inchiesta Pubblica come prevista dall'articolo 10 L.R. Marche 11/2019 ed articolo 24 del D.lgs. 152/2006;*
2. *Con l'atto di indizione una regolamentazione della Inchiesta che contenga almeno gli elementi sopra riportati;*
3. *Di annullare il Tavolo Tecnico convocato per il giorno 04.05.2023 ore 10.30;*

...[omissis]...

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro Urbino, con propria nota del 02.05.2023, nominava un proprio rappresentante al tavolo tecnico indetto dalla Provincia, non eccependo altro⁶⁰.

L'unione Montana dell'Alta Valle del Metauro, con propria deliberazione n. 43 del 05.05.2023 (reg. gen. N. 172), approva un *documento istruttorio* (allegato alla determinazione stessa) avente ad oggetto la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) riferita al progetto di discarica proposto da Aurora S.r.l.⁶¹.

Nel predetto *documento istruttorio* l'Ente esprimeva una Valutazione di Incidenza (fase di *screening*) negativa, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 e successive modifiche e integrazioni, della L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1661/2020 e ss.mm.ii, per il progetto di realizzazione della discarica, avendo constatato la possibilità di creare effetti negativi significativi sull'integrità delle aree Rete Natura 2000 SIC IT5310012 – Montecalvo in Foglia; ZPS IT5310025 – Calanchi e praterie della media valle del Foglia.

Nello stesso documento, l'Unione Montana determinava di avviare il livello II di Valutazione Appropriata della procedura di Valutazione di Incidenza.

Con nota del 10 maggio 2023⁶², la Prefettura di Pesaro e Urbino chiedeva al Presidente dell'omonima Provincia elementi di risposta relativamente all'interrogazione parlamentare n. 4/00955 proposta

⁵⁹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pag. 1661.

⁶⁰ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pag. 1666.

⁶¹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1668-1684.

⁶² Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1685-1688.

dall'On. Emilio Paolo Borrelli sull'istanza di Aurora S.r.l. in relazione al progetto di discarica di Riceci.

Il Consiglio Comunale di Petriano, con delibera n. 21 del 27.04.2023⁶³, confermava la propria contrarietà al progetto di realizzazione della nuova discarica di Riceci e approvava una serie di richieste da avanzare alla Regione Marche e alla Provincia di Pesaro e Urbino.

In particolare, il consesso consiliare concordava di:

...[omissis]...

Chiedere al Presidente delle Regione Marche, all'Assessore competente, alla Giunta e al Consiglio Regionale, al Presidente della Provincia ed alla Giunta provinciale, alle segreterie provinciali e regionali dei partiti presenti in assemblea regionale

- di esprimere il loro parere politico-amministrativo sul progetto depositato in provincia;

- di esprimersi su come si collochi questa obsoleta e superata modalità di trattamento dei rifiuti nell'ambito della programmazione regionale del trattamento dei rifiuti;

- di conoscere quali tutele a protezione dell'interesse e della salute pubblica si intendono mettere in atto per arginare interventi invasivi e sproporzionati come quelli rappresentati dal progetto in questione, lasciati completamente in mano all'iniziativa privata, senza che una programmazione di livello superiore possa indirizzarne l'attività;

- chiedere alla Provincia di Pesaro e Urbino di cancellare il comitato tecnico previsto per 4 maggio 2023 e di convocare il dibattito pubblico previsto dalla norma per l'illustrazione del progetto al pubblico,

...[omissis]...

Per quanto attiene alle osservazioni relative al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 152/2006, la Provincia di Pesaro Urbino, durante l'istruttoria, ha raccolto i seguenti documenti:

- osservazioni presentate in data 19.05.2023 da MICHELI Daniela⁶⁴, afferenti alla mancata considerazione quale recettore sensibile del proprio fabbricato e dell'attiguo appezzamento di terreno su cui insiste attività agricola;

⁶³ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1689-1694.

⁶⁴ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1695-1702.

- osservazioni presentate in data 19.05.2023 da TORCOLETTI Andrea, in qualità di presidente dell'associazione "Diversamente"⁶⁵, afferenti a vari aspetti ritenuti rilevanti (mancata valutazione dell'impatto cumulativo per la presenza della vecchia discarica nello stesso sedime; distanza minima dai centri abitati; non conformità al PRG comunale e necessità di variante a tale strumento di pianificazione; criticità afferenti alla relazione geomorfologica-idrogeologica; considerazioni ambientali circa la già citata vecchia discarica; impatti sulle matrici acqua, aria, suolo, impatto odorigeno e acustico; considerazioni ambientali sul traffico veicolare e sulle relative emissioni in atmosfera; considerazioni ambientali in ambito naturalistico-ornitologico);
- osservazioni presentate in data 19.05.2023 da MARI Silvia⁶⁶, afferenti alla mancata considerazione quale recettore sensibile del proprio fabbricato (anche luogo di lavoro).

Con nota 3735 in data 22.05.2023, il Comune di Petriano – Settore assetto ed uso del territorio inviava alla Provincia il certificato di assetto territoriale relativo al sedime in cui era previsto il progetto della nuova discarica di Riceci⁶⁷.

Lo stesso Comune di Petriano, con nota n. 4178 in data 08.06.2023⁶⁸ esprimeva alla Provincia di Pesaro e Urbino le proprie ulteriori motivazioni in ordine alla già avanzata richiesta di indizione di un'inchiesta pubblica, insistendo sulla necessità di attivazione in tal senso e dissentendo dalle motivazioni addotte dallo stesso ente provinciale che aveva rigettato la proposta, dichiarando di avere già assolto a tale incombenza amministrativa con le consuete forme partecipative e consultative nel procedimento amministrativo in essere.

In particolare, il Comune di Petriano insisteva sul punto, ritenendo che l'inchiesta pubblica costituisca uno strumento diverso e ulteriore rispetto alla mera partecipazione o consultazione pubblica.

Il Consiglio Comunale di Urbino, con deliberazione n. 33 in data 06.06.2023⁶⁹, adottava all'unanimità un parere contrario alla realizzazione della nuova discarica di Riceci, concordando anche sull'opportunità di invitare i vertici della Marche Multiservizi S.p.A. per illustrare il progetto durante una seduta consiliare, nonché sull'opportunità di chiedere al Sindaco di Urbino il mantenimento di

⁶⁵ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1703-1746.

⁶⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1747-1755.

⁶⁷ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1756-1765.

⁶⁸ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1767-1768.

⁶⁹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1769-1775, nonché pagg. 1836-1842.

un alto livello di attenzione sull'iter autorizzativo, così come di far partecipare il Comune di Urbino all'eventuale conferenza di servizi con parere negativo sul progetto di discarica.

Lo stesso Comune di Urbino, con nota n. 17625 in data 15.06.2023 a firma del Sindaco Maurizio Gambini, inviava alla Provincia di Pesaro e Urbino le proprie osservazioni in ordine all'istanza presentata da Aurora S.r.l., indicando l'opportunità che la propria Amministrazione “... venga invitata a prendere parte alla conferenza di servizi che sarà convocata per la valutazione dell'istanza proposta...”.

La Provincia di Pesaro Urbino – servizio 3, Amministrativo, ambiente, trasporto privato – con nota in data 15.06.2023 (assunta al n. 23125/2023 del 15/06/2023 del protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino – servizio 6)⁷⁰ ha espresso al servizio 6 (Pianificazione Territoriale - Urbanistica – Edilizia Scolastica Gestione Riserva Naturale Statale "GOLA DEL FURLO") del medesimo Ente Provinciale alcune osservazioni preliminari sul progetto di nuova discarica in analisi. In particolare, il servizio provinciale n. 3 ha proposto, tra l'altro, un maggior grado di approfondimento delle reali fasi operative che caratterizzerebbero la bonifica della vecchia discarica di Riceci. Inoltre, nella stessa nota è stata evidenziata la necessità di ottenere con maggiore grado di dettaglio la provenienza dei rifiuti diretti da attività produttive, nonché la percentuale delle ditte marchigiane di provenienza e di quelle extra regionali. Ulteriore approfondimento, a parere del servizio provinciale n. 3, è richiesto per la descrizione delle modalità e degli esiti del processo depurativo ad osmosi inversa, anche al fine di apprendere se da tale processo residuerebbero quote di percolato (rifiuto) da destinare a impianti terzi.

La Provincia di Pesaro e Urbino, servizio 6, pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica gestione riserva naturale statale “gola del Furlo”, con nota n. 23PE01 in data 16.06.2023⁷¹ invitava la Aurora S.r.l. a controdedurre in merito alle osservazioni avanzate dal Comando VVF di Pesaro e Urbino, dalla AST di Pesaro e Urbino, dalla Regione Marche – settore Genio Civile Marche Nord, dall'ARPAM (settore PMC e VIA), nonché dai servizi 3 e 6 della stessa Provincia (le cui argomentazioni vengono qui di seguito sommariamente indicate).

Nella stessa nota, la Provincia chiedeva alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche e ad Anas di comunicare l'eventuale competenza ad esprimersi sul procedimento amministrativo della nuova discarica di Riceci.

⁷⁰ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1843-1845.

⁷¹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1780-1784, nonché pagg. 1868-1871.

La stessa Provincia di Pesaro e Urbino – servizio 6, pianificazione territoriale, urbanistica, edilizia scolastica gestione riserva naturale statale “gola del Furlo”, con propria nota in data 16.06.2023⁷², proponeva di chiedere alcuni chiarimenti alla istante ditta Aurora S.r.l., nell’ambito dell’istruttoria correlata alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale).

In particolare, esprimeva l’opportunità di approfondire o acquisire da Aurora S.r.l. i seguenti elementi:

1. chiarimenti sull’affermazione secondo cui la parte di rifiuto da inviare a smaltimento dopo un trattamento di recupero di rifiuti urbani (“scarto”) viene assimilato a rifiuto urbano anziché a rifiuto speciale;
2. progetto della condotta fognaria dei reflui domestici fino alla fognatura;
3. chiarire la definizione di corso d’acqua temporaneo e/o episodico rispetto alla proposta di scaricare sullo stesso il reflu conseguente al trattamento del percolato, alle acque di cantiere, ecc.;
4. rispetto al progetto della rete delle acque meteoriche e delle acque industriali che prevede la realizzazione di una canaletta in c.a.p. nell’impluvio che confluisce nel fosso dei Forcuini, devono essere analizzati gli impatti ambientali sulle componenti ambientali Acqua e Suolo;
5. tenuto conto che il sito dell’ex discarica di “Riceci” è individuata nel PRGR 1999 con numero d’ordine PS027 ed è presente nell’elenco delle discariche incontrollate della Provincia di Pesaro e Urbino, visto che la Ditta considera come terre e rocce da scavo anche i rifiuti sepolti nell’area di ex discarica con richiamo alle procedure di cui all’art.242-bis D.lgs. n.152/2006 ss.mm., gli elaborati progettuali dovranno tener conto anche della normativa di settore riferita al progetto di bonifica di cui al D.lgs. n.152/2006 ss.mm.;
6. descrivere l’impianto di digestione anaerobica e le attività di recupero del biogas e di produzione del digestato;
7. chiarire la scelta localizzativa rispetto a quanto indicato al punto 2.1 allegato 1 D.lgs. n.121/2020;
8. chiarire le modalità di superamento della previsione di PRG vigente che per le discariche ne prevede la realizzazione su aree di proprietà pubblica e la gestione da parte del Comune di Petriano;
9. esplicitare le motivazioni che possono portare al superamento dei vincoli di PRG adeguato al PPAR;
10. verificare e perimetrare le superfici boscate ai sensi della L.R. n.6/2005 ricadenti all’interno del limite di intervento e riferire in merito a quanto previsto al punto 12.8.3 del PRGR Marche;

⁷² Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 1851-1853.

11. informare, anche planimetricamente, circa la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea esistente
12. aggiornare la tab. Fig. 8 di pag.22 del SIA differenziando i codici EER elencati in base alla classificazione di rifiuto “speciale” e rifiuto “urbano” ed indicando i quantitativi previsti in ingresso per entrambe le classificazioni e per ogni codice EER;
13. rispetto al PRGR Marche e alla Delib.C. P. n.2 del 30/01/2018 inerente la “individuazione delle Zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti”:
 - a) chiarire il rispetto del criterio escludente per l’impianto di categoria “C”;
 - b) elaborare la valutazione dell’impatto dell’opera riferendosi al livello di “penalizzazione a magnitudo potenzialmente escludente”;
14. revisionare la tabella Fig.66 di pagg.137-138 rispetto alla coerenza con gli strumenti pianificatori tra cui il PRGR;
15. riferire il capitolo “C.7” del SIA a dati temporali e bibliografici nonché ad un ambito territoriale più ristretto rispetto a quello provinciale;
16. individuare e rappresentare il bacino di visibilità nonché elaborare i coni visuali da percorsi panoramici (es. SP 116 Montefabbri), da punti di interesse storico-paesaggistico e dai nuclei più vicini;
17. chiarire la discrasia tra quanto riportato nelle fotosimulazioni *post operam* come limite della copertura finale rispetto alla planimetria e sezione in cui il profilo *post operam* sembra avere sopraelevazioni superiori a 20 m dalla quota attuale;
18. integrare il capitolo delle alternative tecnologiche con la comparazione di altre tecnologie rispetto a quella scelta dalla ditta.

L’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Pesaro e Urbino, con propria nota assunta a protocollo della Provincia n. 17420 del 11/05/2023⁷³, proponeva alla Provincia la richiesta di un incremento documentale da parte della società istante, volto a quantificare le distanze tra l’area di discarica e “... *gli edifici sensibili esistenti (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo, ecc.) nonché da centri abitati e strutture residenziali...*” e da “... *eventuali pozzi e/o impianti di adduzione di acqua potabile destinata al consumo umano...*”.

L’ARPAM, con propria nota assunta al protocollo della Provincia n. 19907 in data 26.05.2023⁷⁴, nell’ambito della valutazione documentale, esprimeva alcune osservazioni afferenti al Piano di monitoraggio e Controllo (PMC), specificando che tale piano avrebbe dovuto essere adeguato all’esito della VIA ed in base alle eventuali prescrizioni dell’Autorità Competente (Provincia).

⁷³ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 1788-1789.

⁷⁴ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 1817-1821.

Nella stessa nota, l'ARPAM esternava ulteriori osservazioni, tra l'altro, in merito alla necessità di aggiornare il PMC e la documentazione di progetto, in particolare per quanto attiene alle seguenti macroaree: BAT (*Best Available Techniques* o migliori tecniche disponibili); matrice aria; matrice rifiuti/suolo; matrice acque superficiali; matrice acque sotterranee.

Con un'ulteriore nota, assunta al protocollo della Provincia n. 19908 in data 26.05.2023⁷⁵, l'ARPAM approfondiva la valutazione documentale affrontando l'ambito VIA (Valutazione di Impatto ambientale) ed esprimendo specifiche perplessità e prescrizioni, tra l'altro, sui seguenti macro-temi, suddivisi in paragrafi: PREMESSA - qualificazione giuridica dei rifiuti che verrebbero ricevuti dalla discarica in progetto (rifiuti speciali, urbani o assimilabili agli urbani); caratteristiche e modalità di impiego dell'impianto di combustione del biogas; gestione dei serbatoi del percolato e dei relativi odori; modalità di bonifica della vecchia discarica. MATRICE ACQUE SUPERFICIALI – destinazione del percolato con particolare riferimento alla possibilità di allaccio a fognatura previo parere positivo della MMS, ovvero al recapito in acque superficiali (in tale ultima ipotesi, sarebbe necessario uno studio di impatto ambientale sul corpo d'acqua recettore); impossibilità di impiego del permeato ai fini irrigui, in relazione alla natura industriale di tale reflu; utilizzo del permeato per altre finalità tecniche, quali bagnatura di piste interne o lavaggio ruote veicoli, solo previa predisposizione di sistemi di intercettazione e convogliamento in fognature secondo le vigenti norme e idonee procedure; gestione dei rifiuti di cantiere, compresa la gestione delle acque meteoriche; attività di rifornimento carburante per i mezzi di lavoro e relativa manutenzione, compresa la gestione delle acque meteoriche, da svolgersi previa predisposizione di idonee strutture con impermeabilizzazione, pendenza e cordolo perimetrale; predisposizione di un PMA (Piano di Monitoraggio Ambientale) che faccia riferimento allo scarico del permeato e delle acque meteoriche non già in un corso d'acqua distante (nel caso della documentazione presentata dall'istante, trattavasi del fiume Foglia, stazione R110028FO), bensì del reale corso d'acqua appositamente individuato per il reale scarico, con idonea previsione dei punti e modalità di campionamento; necessità di controlli almeno semestrali per gli scarichi del permeato; individuazione del pozzetto d'ispezione per il monitoraggio delle acque meteoriche di drenaggio superficiale. MATRICE ARIA – documentazione insufficiente per giungere ad un giudizio di compatibilità ambientale dell'opera in progetto, in relazione all'assenza di una vera valutazione da parte del proponente di un monitoraggio specifico della zona; insufficiente caratterizzazione meteorologica; insufficienti informazioni sugli impianti fissi di conversione energetica e combustione del biogas, in particolare per quanto attiene alle emissioni derivanti dalle torce ed alla composizione chimica e quantità di produzione annua del

⁷⁵ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1822-1834.

biogas stesso; omessa considerazione di alcuni recettori sensibili prossimi alla zona oggetto di intervento; scarsa chiarezza nelle modalità di calcolo e valutazione delle emissioni di polveri; possibile sottostima delle concentrazioni massime nelle emissioni in fase di esercizio (si riporta uno stralcio parziale delle osservazioni formulate dall'ARPAM sul punto:... [omissis]...*I valori delle concentrazioni massime stimate sono sì inferiori agli standard di Qualità dell'Aria ma le % calcolate rispetto ad essi risultano non trascurabili se riportate ai criteri di significatività già citati (NO₂ max annuo 34,57% NO₂-massimo orario-99.8° percentile 74,31%). Le % di concentrazione dovrebbero essere calcolate rispetto al valore di fondo considerato. Da calcoli da noi eseguiti i valori % delle concentrazioni massime stimate rispetto ai valori di fondo, dovuti alla realizzazione dell'opera risultano tutt'altro che trascurabili e maggiori del 5% rispetto al criterio di significatività dell'impatto. Si chiedono chiarimenti in merito alla definizione di "trascurabilità" dal momento che 34,57% è tutt'altro che trascurabile...[omissis]...); necessità di chiarimenti sulla metodologia di calcolo dell'impatto da circolazione veicolare; necessità di chiarimenti sulle modalità di calcolo della dispersione degli odori. MATRICE RIFIUTI – necessità di chiarimenti e ulteriori attività di caratterizzazione della vecchia discarica esistente; imprecisione nell'indicazione del mantenimento di fertilità del terreno da utilizzare per la ricopertura a fine attività della discarica in progetto (25 anni); insufficienti informazioni sulla modalità di formazione della quota di rifiuti urbani ammontante al 50% del totale (si nota che la questione assume rilevanza per le valutazioni delle distanze minime dell'impianto dagli insediamenti antropici, n.d.r.); insufficienti informazioni sul livello di bonifica del vecchio corpo di discarica, per il quale non viene specificato il quantitativo di rifiuti presente e la quantità sottoposta a bonifica; nel piano di dismissione non appare esaustiva la descrizione della "opzione zero", che necessita integrazione. MATRICE SUOLO – Necessità di ulteriori sondaggi relativi alla quota di eventuale presenza della falda, in aree ulteriori rispetto a quelle già prese in considerazione. MATRICE ACQUE SOTTERRANEE – nel caso di presenza di falda (secondo i nuovi sondaggi necessari, n.d.r.), il Piano di Monitoraggio Ambientale deve essere incrementato; l'indicazione dei piezometri (si presume nel PMA, n.d.r.) deve essere maggiormente particolareggiata (diversificazione monte/valle) e devono essere valutati eventuali effetti della presenza della vecchia discarica.*

In data 29.06.2023, durante la seduta n. 083 (interrogazione a risposta orale 3-00546) del Senato della Repubblica⁷⁶, alcuni Senatori ponevano degli interrogativi al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con riferimento alla realizzazione della discarica di Petriano-Riceci.

⁷⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1854-1857, nonché pagg. 1877-1883.

La Marche Multiservizi S.p.A., con propria nota (priva di data e n. prot.)⁷⁷ riscontrava la nota della Provincia di Pesaro e Urbino prot. n. 23479/2023 del 16/06/2023 (acquisita al prot. n. 7541 del 16/06/23) e, in particolare, quanto evidenziato dall'ARPAM con nota prot. 19908 del 26/05/2023 riguardo alla “Valutazione documentale per la Valutazione di Impatto Ambientale” MATRICE ACQUE SUPERFICIALI punto 1). Nella nota, la MMS approva la soluzione individuata dall'Aurora s.r.l. nel progetto di discarica, consistente nel recapito del permeato in pubblica fognatura. Per tale motivo, la MMS anticipa l'intenzione di rilasciare il proprio nulla osta nel corso della futura conferenza di servizi.

L'Aurora S.r.l., con propria nota del 10.07.2023⁷⁸, in ragione della complessità dell'incremento documentale richiestole da parte degli Enti e Servizi coinvolti nel procedimento (Comando VVF Pesaro e Urbino, AST di Pesaro e Urbino, Regione Marche Settore Genio Civile Marche nord, ARPAM, Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino, Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino), chiedeva alla Provincia di Pesaro e Urbino di sospendere i termini amministrativi del PAUR per la discarica in progetto, per un tempo di centottanta giorni.

La Provincia di Pesaro e Urbino, con propria nota in data 13.07.2023⁷⁹, concedeva a Aurora S.r.l. la sospensione dei termini amministrativi per centottanta giorni (quindi fino al 12.01.2024), dandone conoscenza agli Enti coinvolti nel procedimento.

Con nota del 10.08.2023⁸⁰ la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6, invitava l'Aurora S.r.l. a fornire riscontro alle richieste istruttorie dell'ANAS S.p.A. formulate con nota del 02.08.2023.

La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6, con propria nota in data 11.09.2023⁸¹, forniva riscontro al MASE in merito alla citata interrogazione a risposta orale 3-00546 del Senato della Repubblica.

In particolare, nella nota appena citata, la Provincia allegava e inviava al MASE i seguenti documenti:

- a) prot. n. 33965/2023: Relata di avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito;
- b) prot. 14493/2023: Richiesta pubblicazione Avviso di deposito;
- c) prot. n.14463/2023: Comunicazione di pubblicazione della documentazione presentata dalla Ditta proponente;
- d) prot. n.23479/2023: Richiesta integrazioni e trasmissione osservazioni (completo di allegati);
- e) prot. n.26884/2023: Contributo tecnico da parte di Marche Multiservizi S.p.A.;

⁷⁷ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1859-1860.

⁷⁸ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1861-1862.

⁷⁹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 1863-1864.

⁸⁰ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg.1884-1887.

⁸¹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg.1888-2031.

- f) prot. n.27569/2023: Concessione sospensione dei termini di presentazione delle integrazioni;
- g) prot. n. 29051/2023: Riscontro della Regione Marche alla richiesta di interpretazione autentica del Piano Regionale di gestione dei rifiuti e nota tecnica⁸²;
- h) prot. n. 31334/2023: Richiesta integrazioni.

La ditta Aurora S.r.l., in data 15.09.2023, presentava ricorso amministrativo al TAR Regionale delle Marche⁸³, con richiesta di sospensiva cautelare⁸⁴, avverso la nota della Regione Marche, Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, Settore Genio Civile Marche Nord, ad oggetto “*Comunicazione di pubblicazione degli elaborati, convocazione tavolo tecnico e richiesta espressione contributi, pareri, nulla osta, autorizzazioni per il progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, in località Ponte Armellina del Comune di Petriano, nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi dell’art. 6 e 7 L. R. n. 11/2019 e art. 27-bis D. lgs n. 152/2006 ss.mm. – Ditta: AURORA S.r.l. – (Parere art. 89 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - accertamenti art. 10 L. R. Marche 23 novembre 2011 n. 22 - R. D. 3267/93 – art. 12 L. R. 23/02/2005 n. 6 “Legge Forestale Regionale) – Richiesta documentazione integrativa*”, a firma del Responsabile del Procedimento per gli Aspetti Geomorfologici Geol. Tosti Luigi Alberto, dei Responsabili delle P. O. Pareri ed autorizzazioni, Tutela idrogeologica e forestale e delle formazioni riparie del demanio idrico Geom. Tiziana Diambra e Dott. Agr. Marco Pensalfini e del Responsabile del Settore Arch. Lucia Taffetani, acquisita dalla Provincia di Pesaro e Urbino al prot. n. 18985 del 22.05.2023 nel procedimento autorizzativo PAU ex art. 27-bis D. Lgs. n. 152/2006 e artt. 6 e 7 L. R. n. 11/2019 del progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Località Ponte Armellina, nel Comune di Petriano (PU).

In estrema sintesi, nella citata impugnazione, la ricorrente eccepisce l’abnormità delle richieste tecniche dell’ufficio regionale resistente, specificando che per qualità e quantità le indagini geologiche, idrogeologiche e i monitoraggi determinerebbero una trasformazione irreversibile e permanente del territorio, oltre che risultare inutili e incompatibili con i tempi del procedimento.

⁸² La corrispondenza endoprocedimentale relativa alla richiesta di interpretazione autentica del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) è più volte allegata nell’ambito della documentazione trasmessa dalla Provincia alla Commissione. In particolare, cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2016-2024 e 3152-3160. Si noti che ulteriori elementi relativi all’interpretazione autentica dei capitoli 11 e 12 del PRGR sono rinvenibili all’interno della deliberazione n. 29/2022 dell’Assemblea Legislativa regionale delle Marche, agevolmente reperibile sul sito web https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am29_11.pdf

⁸³ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2033-2075.

⁸⁴ Per la sintetica descrizione dei ricorsi al TAR proposti a vario titolo nell’ambito della presente vicenda, cfr. *infra* il dedicato paragrafo.

Con nota in data 22 settembre 2023⁸⁵ l'Aurora S.r.l. comunicava al Comune di Petriano e alla Provincia di Pesaro e Urbino l'imminente inizio (successivo 25 settembre 2023 per la presunta durata di cinque-dieci giorni circa) di rilevamenti e indagini geognostiche nella zona interessata o prossima al progetto di discarica.

Con nota in data 25.09.2023⁸⁶ la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 chiedeva all'Aurora S.r.l. chiarimenti in merito allo studio di impatto ambientale presentato dalla stessa società istante, in quanto carente dei riferimenti al Piano Regionale dei Rifiuti.

Contestualmente, veniva allegata l'osservazione presentata in data 22.05.2023 dall'associazione Diversamente alla stessa Provincia, al fine di consentire all'istante di proporre le proprie considerazioni (il termine impartito è il medesimo, 12.01.2024, già fissato con la citata proroga dei termini di integrazione documentale per l'intero procedimento).

L'Aurora S.r.l., con nota in data 13.10.2023⁸⁷:

- chiedeva alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 il riesame in via amministrativa delle integrazioni documentali richieste (la richiesta di integrazione documentale era stata avanzata dalla Provincia, in base a quanto emerso in istruttoria, a pena di archiviazione del procedimento);
- informava la Provincia di avere proposto ricorso al TAR delle Marche avverso le richieste istruttorie della Regione Marche;
- argomentava tecnicamente la pericolosità e la pericolosità ambientale che sarebbe derivata dall'eventuale effettuazione delle indagini richieste dalla Regione, allegando documentazione redatta da tecnici;
- chiedeva la contestuale convocazione di un tavolo tecnico per l'esame istruttorio degli elementi accennati ai punti che precedono.

La ditta Aurora S.r.l., con propria nota in data 20 ottobre 2023⁸⁸ avanzava presso la Provincia di Pesaro e Urbino un'istanza di accesso agli atti al fine di acquisire copia della documentazione (delibera n. 25/2023 del 22.06.2023 e verbali di discussione) relativa alla seduta del Consiglio Provinciale del 22.06.2023 avente ad oggetto "*Ordine del giorno in merito all'impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi di Riceci nel Comune di Petriano*".

⁸⁵ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2076-2077.

⁸⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2078-2126.

⁸⁷ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2127-2166.

⁸⁸ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2167-2188.

La Provincia di Pesaro e Urbino riscontrava l'istanza, assentendo all'accesso richiesto.⁸⁹

In particolare, nella citata deliberazione n. 25 del 22.06.2023, il Consiglio Provinciale esprimeva *“CONTRARIETÀ’ limitatamente alla propria competenza politica sulla realizzazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti in località Riceci del Comune di Petriano (PU), in quanto, oltre ad essere sovra dimensionato per le necessità del territorio, risulta particolarmente impattante sotto ogni profilo sia ambientale che paesaggistico sul territorio locale e su quello provinciale”*.⁹⁰

La ditta Aurora S.r.l., con propria nota in data 15.12.2023⁹¹, comunicava alla Provincia di Pesaro e Urbino di avere partecipato, in data 16.11.2023, ad un tavolo tecnico alla presenza dei propri consulenti e progettisti, nonché della Autorità Competente (la Provincia stessa) e dell'Ufficio Regionale.

All'esito del predetto tavolo tecnico, secondo quanto riferito dall'Aurora S.r.l.,

“- ...[omissis]... i partecipanti hanno convenuto di procedere ad un riesame in ordine ai temi di indagine oggetto delle richieste formulate, a mezzo di un tavolo tra Ufficio Competente e progettisti di Aurora S.r.l., per verificare la possibilità di addivenire ad un contenuto puntuale condiviso delle indagini integrative;

- negli incontri successivamente tenutisi con i Responsabili dell'Ufficio regionale, sono state individuate soluzioni tecniche che costituiscono una alternativa valida ed idonea ad alcune delle modalità di indagine proposte dalla Regione pur mantenendo il medesimo ambito, oggetto e finalità di indagine;

- conseguentemente, i tecnici della Ditta hanno provveduto a redigere un testo (All. 1) e la planimetria individuante i punti di monitoraggio (All. 2), che sono stati sottoposti all'Ufficio regionale e che necessitano di essere definitivamente formalizzati nell'ambito di apposito Tavolo Tecnico di cui si chiede oggi la convocazione. Ciò premesso, e considerato altresì che è comune interesse della Pubblica Amministrazione e del soggetto proponente definire le questioni motivo di contenzioso ed evitare la fissazione dell'udienza davanti al T.A.R. delle Marche, che segue tempistiche differenti ed autonome da quelle del procedimento autorizzativo, con la presente la Società AURORA S.R.L. ...[omissis]... “

L'Aurora S.r.l. concludeva la citata nota del 15.12.2023 chiedendo

⁸⁹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pag. 2179.

⁹⁰ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg.2180-2188.

⁹¹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2189-2194.

“la prosecuzione del Tavolo Tecnico per la conclusione ed approvazione di quanto allegato, da svolgersi con la massima sollecitudine e comunque, in considerazione delle tempistiche processuali del ricorso al T.A.R., entro la data del 28 dicembre p. v., onde impedirne la fissazione alla Camera di Consiglio del 10.01.2024....[omissis]...”

La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 (Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato – Urbanistica – Pianificazione territoriale), con nota in data 22.12.2023⁹² indirizzata alla Regione Marche (settore genio civile Marche Nord) e alla società Aurora S.r.l., dopo avere ripercorso gli ultimi sviluppi dell’istruttoria, anche citando il tavolo tecnico⁹³ instaurato tra la società istante Aurora S.r.l. e il servizio 6 (Pianificazione territoriale – Urbanistica – Edilizia scolastica – Gestione riserva naturale statale "Gola del Furlo) della stessa Provincia, riferiva tra l’altro che:

“...[omissis]...”

- *dal 01/12/2023 il Servizio 3, facente capo al sottoscritto dirigente, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n.250/2023, è subentrato al Servizio 6 nella gestione dei procedimenti in materia di urbanistica e di valutazione di impatto ambientale e quindi, in qualità di Autorità Competente, anche nell’istruttoria del procedimento de quo;*

- *in data 15/12/2023 - ns. prot. n.46204 - la ditta Aurora ha presentato (in allegato ad una nota indirizzata al Servizio 6 e acquisita da questo Servizio 3 ora competente) documentazione integrativa di interesse della Regione Marche finalizzata a “definire le questioni motivo di contenzioso ed evitare la fissazione dell’udienza davanti al T.A.R. delle Marche”, chiedendo contestualmente la convocazione di un nuovo tavolo tecnico finalizzato, nelle intenzioni della Ditta, all’ “approvazione di quanto allegato” alla predetta nota: tavolo tecnico “da svolgersi [sempre secondo la Società Aurora] con la massima sollecitudine e comunque, in considerazione delle tempistiche processuali del ricorso al TAR, entro la data del 28 dicembre p.v., onde impedirne la fissazione alla Camera di Consiglio del 10.01.2024”. Preso atto che nella nota del 15/12/2023, acquisita al ns. prot. n.46204/2023, la Ditta AURORA S.R.L.:*

- *ha dichiarato di aver svolto con i “Responsabili dell’Ufficio regionale” incontri successivi al Tavolo Tecnico del 16/11/2023 durante i quali “sono state individuate soluzioni tecniche che costituiscono una alternativa valida ed idonea ad alcune delle modalità di indagine proposte dalla Regione pur mantenendo il medesimo ambito, oggetto e finalità di indagine”;*

- *ha allegato i file denominati “All. 1 - Testo motivazioni.docx”, “All. 2 - Tavola indagini integrative.pdf”. Considerato il già avvenuto tavolo tecnico del 16/11/2023 ed i successivi ravvicinati incontri tra la Ditta e la struttura Regionale che hanno comunque già dimostrato un’ampia disponibilità, da parte degli Enti Pubblici e degli Uffici regionali in particolare, di non sottrarsi alle richieste di confronto in sede tecnica avanzate da AURORA s.r.l. Ritenuto comunque che - al di là degli attuali carichi di lavoro di questo Servizio che non consentono di indire un tavolo tecnico in tempi*

⁹² Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2195-2197.

⁹³ Per la corrispondenza intercorsa in merito al tavolo tecnico *de quo*, cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione,, pagg. 2198-2242, nonché 2302-2312.

così brevi - il c.d. “tavolo tecnico” rappresenta una sede di incontro e discussione non tipizzata dalle norme procedurali a cui si è in passato ricorso per agevolare, senza particolari formalismi e relative verbalizzazioni, l’esplicitazione di alcuni chiarimenti di carattere, per l’appunto, tecnico: proprio per queste sue il “Tavolo Tecnico” si rivela strumento e sede inidonea a provvedere alla prospettata definitiva formalizzazione e approvazione dei documenti alternativi proposti dalla Ditta rispetto a quelli richiesti ufficialmente dalla Regione con atto endoprocedimentale oggetto di impugnativa innanzi al TAR Marche...[omissis]...”

Con propria nota (senza n. prot. né data)⁹⁴ la Regione Marche – settore Genio Civile, riscontrava (senza darne conoscenza all’Aurora S.r.l.) la nota n. 1550109 del 22.12.2023 della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, con la quale era stata assunta la documentazione integrativa di interesse regionale, pervenuta dalla Ditta Aurora S.r.l., alla luce della sopravvenuta competenza del citato servizio Provinciale n. 3 per il procedimento *de quo*.

La documentazione presentata dall’Aurora S.r.l. era finalizzata a “*definire le questioni motivo di contenzioso ed evitare la fissazione dell’udienza davanti al TAR delle Marche*” e veniva chiesta alla Regione – Settore Genio civile una valutazione circa “*l’effettiva idoneità e sufficienza delle soluzioni tecniche proposte dalla predetta Ditta a soddisfare la richiesta di documentazione integrativa già menzionata e oggetto di ricorso al TAR*”.

Sul punto, il settore Genio Civile regionale sosteneva, nella predetta nota di riscontro, che

“...[omissis]... *Premesse*...[omissis]...”

- *per completezza Codesto Servizio 3 della Provincia di PU ha trasmesso anche la precedente proposta di documentazione integrativa parziale presentata dalla Ditta Aurora S.r.l., di cui al prot. prov. n. 38288 del 16/10/2023, la quale deve considerarsi solo come riferimento per la nuova proposta, in quanto i contenuti dell’elaborato denominato “Note relative alle richieste di integrazione della Regione Marche Nord – Settore Genio Civile Marche Nord – rif. prot. n. 18985/2023” (ottobre 2023), almeno per gli aspetti geologici-geomorfologici e sismici, sono da ritenersi perlopiù superati.*

Vista la proposta aggiornata, di cui al prot. prov. n. 46204 del 15/12/2023, che fa riferimento per le integrazioni documentali da produrre ai singoli punti oggetto della ns. richiesta prot. 0586335 del 19/05/2023, come declinati e descritti nel sopra menzionato elaborato dell’ottobre 2023:

Elenco A Aspetti Geologici-Geomorfologici-Geotecnici e Sismici

...[omissis]...

⁹⁴ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2313-2315. Alla luce del successivo documento istruttorio redatto dalla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 (nota in data 05.01.2024, cfr. doc. archivio della Commissione n. 100-002, pagg. 2317-2323) sembra potersi dedurre con ragionevole certezza che la nota del servizio Genio Civile regionale *de qua* rechi protocollo in uscita n. 6654 in data 03.01.2024, poi assunta a prot. 165 in pari data dalla Provincia stessa.

Elenco B Aspetti Idrologici e Idraulici

...[omissis]...

Elenco C Urbanistica

...[omissis]...

Elenco D Elaborati Progettuali

...[omissis]...

Elenco E Aspetti Condizione Boscata

...[omissis]...

Conclusioni

Per quanto precede si ritiene di poter esprimere un giudizio positivo limitatamente al piano di indagini e alla documentazione tecnica integrativa proposti, riservandosi di valutare successivamente gli esiti di detta campagna e degli elaborati che ne scaturiranno, con particolare riguardo al progetto di bonifica dei dissesti, non potendo escludere a priori eventuali ulteriori approfondimenti prescrittivi per le successive fasi progettuali, nell'ambito del rilascio del parere di competenza, da cui potranno conseguire soluzioni progettuali coerenti, anche correttive e migliorative rispetto a quelle proposte in questa fase. Si specifica altresì che la presentazione della documentazione integrativa concordata non costituisce da sola garanzia di un esito favorevole dell'istruttoria relativa al provvedimento di competenza di questo Settore regionale, sulla trasformazione urbanistica in progetto, in variante alle previsioni del PRG vigente.

...[omissis]..."

La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, con nota in data 05.01.2024⁹⁵, trasmetteva alla società Aurora S.r.l. la nota n. 6654 in data 03.01.2024 della Regione Marche – Settore Genio Civile, recante analisi e considerazioni (sulla nota della stessa Aurora S.r.l.) in tema di rilievi tecnici geognostici e di monitoraggio sul sedime oggetto di intervento.

Con propria nota in data 07.01.2024⁹⁶ l'associazione "Diversamente – Associazione per la Tutela e la Valorizzazione della Vallata del FOGLIA", nell'ambito della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa al progetto di discarica di Petriano- Riceci, chiedeva alla Provincia di Pesaro e Urbino l'indizione della procedura di inchiesta pubblica prevista dall'articolo 10 della L.R. Marche n. 11/2019 e articolo 24 del D.lgs. n. 152/2006.

⁹⁵ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2317-2323.

⁹⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2324-2329.

Nel corpo della stessa istanza l'associazione in parola riferiva di avere inviato via pec all'autorità competente, in data 15 dicembre 2023, una petizione sottoscritta da 3.883 cittadini con la quale si chiedeva di rigettare l'istanza del progetto manifestando contrarietà per l'eccessiva vicinanza dell'impianto al centro abitato e per la localizzazione in un sito di pregio anche da un punto naturalistico, oltre per le attività agropastorali e del distretto biologico ivi insistenti.

L'Aurora S.r.l., con nota in data 09.01.2024⁹⁷, chiedeva alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 la rimessione nei termini del procedimento (di cui all'articolo 27-bis, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006): *“...[omissis]... ai fini della presentazione della documentazione integrativa, limitatamente agli aspetti trattati nella nota della Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Nord, prot. n. 6654 del 03.01.2024 (prot. della Provincia n. 165 in pari data) ed a quelli connessi e conseguenti, anche in relazione alla ns. comunicazione acquisita al prot. della Provincia n. 46204 del 15.12.2023 e relativi allegati, con conseguente riconoscimento:*

- *di un termine di 30 giorni a far data dal 12.01.2024, in applicazione del termine generale di presentazione della documentazione integrativa di cui all'art. 27-bis, comma 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;*
- *di un termine di ulteriori 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine di cui al punto precedente, in applicazione della sospensione dei termini prevista dall'art. 27-bis, comma 5, secondo periodo, del D. Lgs. n. 152/2006, per il quale si formula fin da ora apposita richiesta per le motivazioni rappresentate in premessa, posto che, in considerazione della richiamata nota della Regione Marche, Settore Genio Civile Marche Nord, prot. n. 6654 del 03.01.2024 (prot. della Provincia n. 165 in pari data), è necessario lo svolgimento di indagini integrative per un periodo non inferiore a 4 mesi, nonché un ulteriore periodo successivo per la elaborazione dei dati raccolti e l'allineamento degli elaborati tecnici ingegneristici. ...[omissis]...”*

Con nota in data 10.01.2024⁹⁸ la stessa Aurora S.r.l. trasmetteva alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 della documentazione tecnica a riscontro di precedenti richieste istruttorie.

Con nota in data 12.01.2024,⁹⁹ l'associazione “Diversamente – Associazione per la Tutela e la Valorizzazione della Vallata del FOGLIA” chiedeva alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 l'archiviazione del procedimento relativo al progetto di discarica di Riceci-Petriano, in ragione del

⁹⁷ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2330-2333.

⁹⁸ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2334-2975.

⁹⁹ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 2976-2980.

mancato rispetto dei termini di procedimento amministrativo, ex art. 27-bis, comma 5, ultimo periodo del D.lgs. n. 152/2006.

Con ulteriore nota in data 15.01.2024¹⁰⁰ la stessa associazione “Diversamente – Associazione per la Tutela e la Valorizzazione della Vallata del FOGLIA” ribadiva la predetta richiesta di archiviazione del procedimento amministrativo e diffidava il Dirigente dell’Ufficio Provinciale (Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6) “[omissis]... *dal concedere una nuova proroga in violazione della legge citata ...[omissis]...*”.

Con nota in data 17.01.2024¹⁰¹, la responsabile della E.Q. 3.2 “*Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico - ambientali*” del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino, riferiva al dirigente di tale Servizio il proprio parere positivo circa la possibilità di concedere ulteriori 180 giorni alla ditta Aurora S.r.l. quale termine istruttorio per la produzione dei documenti tecnici ancora non depositati.

La responsabile della E.Q. 3.2. allegava alla predetta nota una relazione in data 17.01.2024¹⁰² redatta dal Dr. Geologo Rondina Massimo (cui la Provincia aveva affidato un incarico professionale di supporto tecnico-professionale al RUP nelle procedure di valutazione di cui all’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006), recante considerazioni tecniche sull’istanza di rimessione in termini *de qua*.

La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, con propria nota in data 19.01.2024¹⁰³, rigettava (motivando tale rigetto), la richiesta di indizione di inchiesta pubblica formulata in data 07.01.2024 dalla sopra citata associazione “Diversamente”.

Con nota in data 19.01.2024¹⁰⁴ la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 inviava una motivata comunicazione alla società Aurora S.r.l. e a vari enti coinvolti a vario titolo nel procedimento amministrativo per il rilascio del PAUR relativo al progetto di discarica di Riceci-Pettriano, con la quale, tra l’altro, veniva di fatto concesso alla proponente un termine di 180 giorni per la produzione della documentazione tecnica integrativa ancora mancante all’istruttoria.

Nel contempo, il servizio 3 della Provincia comunicava:

- l’intenzione di procedere subito alla consultazione del pubblico (ai sensi del comma 5 dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006) in merito al procedimento in parola, fatta salva la

¹⁰⁰ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2981-2985.

¹⁰¹ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2990-2994.

¹⁰² Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2986-2988.

¹⁰³ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2999-3000.

¹⁰⁴ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 3001-3008.

riapertura a nuova consultazione del pubblico a seguito della ricezione dell'integrazione documentale nei nuovi termini di 180 giorni concessi all'istante;

- l'intenzione di procedere all'indizione della conferenza di servizi sincrona, con fissazione di una prima seduta, istruttoria, da svolgersi entro il mese di marzo 2024 e di una successiva, decisoria, per il giorno 6 agosto 2024 (in quanto data successiva al 16.07.2024, data ultima concessa all'istante per la consegna della documentazione integrativa).

La Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, con propria nota in data 19.01.2024¹⁰⁵, assicurava la pubblicazione dell'avviso al pubblico recante le determinazioni amministrative appena descritte (concessione di proroga dei termini amministrativi a Aurora S.r.l. fino al 16.07.2024; convocazione della conferenza di servizi istruttoria e decisoria, etc.).

Con propria nota¹⁰⁶ (non è desumibile il n. prot. e la data) la Regione Marche – Settore Genio Civile ha riscontrato la nota n. 1550109 in data 22.12.2023 della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, esprimendo alcune osservazioni a chiarimento della propria posizione nel procedimento.

In particolare, in tale nota il Genio Civile Regionale evidenziava, tra l'altro:

“...[omissis]... Con nota prot. n. 586335 del 19/05/2023 questo Settore Genio Civile Marche Nord ha inviato un contributo istruttorio con richiesta di una serie di dati integrativi all'allora competente Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino, nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all'oggetto. Successivamente codesta Provincia, in qualità di responsabile del procedimento, ha promosso diversi incontri tecnici con la ditta Aurora S.r.l., nel corso dei quali la ditta ha chiarito come intendeva acquisire tutti i dati richiesti da questo settore illustrando il piano delle indagini. Ulteriormente ai suddetti incontri la ditta ha richiesto a questo settore, attraverso codesta Provincia, la formalizzazione dell'accettazione del piano di indagini predisposto e così è avvenuto con la nota succitata del 3 gennaio. Detta proposta è pervenuta il 22/12/2023, dopo ben sette mesi dalla nostra richiesta formale ed ha portato la scrivente Struttura ad esprimere un giudizio positivo limitatamente al piano di indagini e alla documentazione tecnica da prodursi ad integrazione della pratica, rimandando le valutazioni di merito agli esiti di detta campagna e degli elaborati che ne scaturiranno. Vale la pena sottolineare che, nell'ambito di un rapporto di leale e corretta collaborazione tra Enti, i Responsabili tecnici di questa struttura regionale si sono resi disponibili per un confronto, promosso dalla Provincia, quale responsabile del procedimento, con i progettisti incaricati e rappresentanti della stessa società, unicamente al fine di valutare la modalità di

¹⁰⁵ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 3015-3021.

¹⁰⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell'archivio della Commissione, pag. 3022.

esecuzione di indagini atte ad ottemperare alla succitata richiesta di integrazioni documentali. Poiché tale richiesta reca la data del 19 maggio 2023, se il piano di indagini fosse stato improntato a suo tempo, ad oggi sarebbero stati già acquisiti elementi potenzialmente valutabili ai fini istruttori. Relativamente a quanto sopra si ricorda che la Provincia di PU è l'Amministrazione responsabile del procedimento di PAU ai sensi del D. Lgs 152/2006, a cui spetta anche l'eventuale concessione o meno di proroghe alla ditta istante per la produzione di documentazione integrativa, sulla base di proprie valutazioni, anche di carattere temporale, ai sensi di detta normativa e che lo scrivente Settore, congiuntamente agli altri Enti/soggetti coinvolti, è unicamente responsabile di un endoprocedimento all'interno del PAU stesso. ...[omissis]..."

4.2.2. La conferenza di servizi istruttoria del 14 marzo 2024

Il giorno 14.03.2024 a cura del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino, si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi (fase istruttoria)¹⁰⁷, nella forma della videoconferenza da remoto, alla quale hanno partecipato:¹⁰⁸

Enti:

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche (Arch. Carlorosi);
- Regione Marche (Arch. Taffetani, Geom. Di Ambra, Dott. Pensalfini);
- Comune di Urbino (Dott. Feduzi);
- ARPAM (Dott.ssa Rocchi);
- Autorità di Bacino (Dott. Smargiasso);
- Unione Montana Alta Valle del Metauro (Dott.ssa Sabatini, Dott.ssa Tagnani);
- A.T.A. (Ing. Ranocchi, dott. Ricciatti);
- Ditta AURORA S.r.l. (Geom. Sammaritani, Ing. Teneggi, Ing. Ganapini, Ing. Vignoli, Dott. Giangolini, Avv. Storoni, Avv. Bargnesi);
- Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino (Dott. Pacchiarotti, Arch. Storoni, Dott. Baronciani, Dott.ssa Forlani, Geom. Ordonselli, Dott.ssa Bracci, Dott.ssa Gramegna, Geol. Dini, Dott.ssa Savelli);
- Geol. Rondina in qualità di incaricato del Servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino.

Altri soggetti presenti, che erano stati invitati a partecipare in qualità di auditori:

¹⁰⁷ La convocazione è avvenuta mediante nota n. 244215 in data 29.02.2024 della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3. Cfr. doc. n. 98-026 dell'archivio della Commissione.

¹⁰⁸ Il verbale della conferenza di servizi istruttoria, seduta del 14.03.2024 è contenuto nel doc. 212-002 (cfr. pagg. 5806-5822), nonché nel doc. 98-40 (cfr. pagg. 3-19) dell'Archivio della Commissione.

- Micheli Daniela Soc. Agricola (Sig.ra Feduzi);
- Assoc.ne Circolo Legambiente “Il Ragusello” (Sig.ra Cipolletta Fabbri);
- Assoc.ne Circolo Legambiente “Le Cesane” (Sig. Faustini, sig. Ferraro);
- Assoc.ne Marche a rifiuti zero (Sig.ra Borselli);
- Assoc.ne Culturale Incerimonia (sig. Casoli);

Altri Enti o soggetti che, seppure erano stati invitati a partecipare attivamente, sono risultati assenti:

- ANAS;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Comune di PETRIANO;
- AST;
- Marche Multiservizi S.r.l. .

Altri soggetti che seppure erano stati invitati a partecipare, in qualità di auditori, sono risultati assenti:

- Soc. OLIMAR;
- Sig. Pagliardini P.;
- ASSOCIAZIONE DIVERSAMENTE.

Si procede a citare alcuni dei passaggi ritenuti più rilevanti della seduta, rimandando alla lettura integrale del verbale di riunione per un’esaustiva disamina dei relativi contenuti.

All’esordio della conferenza di servizi, in fase di apertura dei lavori, è stato ripercorso il procedimento amministrativo nei suoi tratti essenziali, per poi entrare approfonditamente nel merito delle criticità emerse dalle varie fasi procedurali, dando maggiore spazio e risalto a quelle che hanno assunto carattere escludente per il rilascio del PAUR al progetto di discarica sotto esame.

Fasi istruttorie e procedurali

Le principali fasi del procedimento amministrativo sono state sintetizzate come segue:

- a seguito dell’istanza di parte, è stato dato avvio alla fase di pubblicazione della stessa e dei relativi elaborati progettuali, al fine di addivenire alla consultazione pubblica stabilita dal D.lgs. n. 152/2006, ed acquisire le osservazioni degli Enti e dei cittadini singoli o associati
- all’esito della consultazione pubblica, sono pervenute varie osservazioni e risultano tutte contrarie all’intervento

- l'autorità competente (Provincia di Pesaro e Urbino)¹⁰⁹ ha quindi provveduto a richiedere ed ottenere successive integrazioni documentali dalla società istante Aurora S.r.l., imponendo un termine ultimo per il 12.01.2024
- in particolare, rilevano le richieste di integrazione documentale formulate dalla Regione Marche – settore Genio Civile, avverso le quali l'Aurora S.r.l. proponeva ricorso al TAR delle Marche, ritenendole illegittime in quanto atto endoprocedimentale
- l'aurora S.r.l. e la Regione Marche – settore Genio Civile organizzavano e concordavano autonomamente alcuni tavoli tecnici addivenendo a soluzioni tecniche alternative, rispetto ad alcune delle modalità di indagine originariamente richieste dalla Regione per le finalità di competenza
- le nuove modalità concordate tra la società istante e la Regione, implicavano la necessità di procedere (a cura della stessa società istante), all'installazione di specifica strumentazione geotecnica nella zona oggetto di intervento per il monitoraggio, con successiva lettura e valorizzazione dei dati per un periodo di quattro mesi
- tali nuove modalità, nonché le tempistiche, sono state oggetto di apposita formalizzazione da parte della Regione, con nota in data 3 gennaio 2024, pertanto a ridosso del termine ultimo del 12.01.2024 precedentemente impartito dalla Provincia per il deposito dell'integrazione documentale
- la Provincia provvedeva quindi a depositare per la consultazione pubblica la copiosa documentazione presentata dall'Aurora S.r.l. entro l'originario termine del 12.01.2024, pianificando nel contempo la conferenza di servizi (fase istruttoria entro marzo 2024; fase decisoria nel mese di agosto 2024, in modo tale da consentire la maturazione del nuovo termine di deposito dell'integrazione documentale, fissato per il 16.07.2024).

È stato specificato e la circostanza consta, che la Provincia ha impostato e intende proseguire l'istruttoria nella massima trasparenza, consentendo il più ampio contraddittorio e il pieno accesso al procedimento a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, compresi i cittadini, privati o associati controinteressati alla realizzazione, ammessi a partecipare a questa e alle prossime conferenze dei servizi, sia istruttorie che decisorie, in qualità di soli auditori, previa dimostrazione dei requisiti di consistenza organizzativa e delle finalità di tutela ambientale e della stabilità territoriale.

Aspetti tecnico-giuridici

¹⁰⁹ Inizialmente il servizio competente era il n. 6, al quale è subentrato il servizio 3 durante le fasi procedurali, secondo l'organizzazione interna dell'organo provinciale.

Venendo agli aspetti tecnico-giuridici connessi alla realizzazione dell'impianto, la conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024, pur avendo carattere istruttorio e non decisorio, ha fin da subito evidenziato alcune criticità potenzialmente ostative al rilascio del PAUR.

Preliminarmente, a cura del Dr. dirigente del servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino, è stata effettuata una panoramica illustrativa dei criteri localizzativi, da tenere presente per il progetto di discarica in esame, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) delle Marche, approvato nel 2015 e attualmente vigente.

Tali criteri, di graduale intensità (in senso crescente: livelli di opportunità localizzativa, livelli di penalizzazione, livelli di tutela specifici, livelli di tutela integrale), possono comportare la preclusione alla realizzazione di un impianto per la gestione di rifiuti, vieppiù se trattasi di una discarica.

In particolare, la tabella 12.4-1 del PRGR prevede livelli di tutela integrale, applicabili alla tipologia di discarica in istruttoria.

Secondo quanto emerso dalla spiegazione del dirigente del servizio 3 della Provincia, i criteri localizzativi del PRGR, ancorché (in parte) derivanti da vincoli imposti dal Piano Paesistico Ambientale regionale (PPAR) e presenti nel Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Petriano adeguato al medesimo, mantengono la loro efficacia e immodificabilità nella loro tipologia e cogenza anche rispetto alle varianti urbanistiche conseguenti all'approvazione dei progetti di impianti per il trattamento o lo smaltimento rifiuti.

I criteri localizzativi del PRGR sono stati illustrati, pertanto, come non derogabili in sede di variante urbanistica, cosiddetta "automatica", ai sensi dell'art. 208 del Codice Ambiente.

Sostenere il contrario, secondo la posizione della Provincia, condurrebbe a un'evidente non consentita elusione integrale delle previsioni localizzative del PRGR che sono invece del tutto sottratte, in ragione della loro settorialità e per il principio di gerarchia dei piani, alle varianti degli strumenti urbanistici comunali correlate alla localizzazione impiantistica, quale quella in argomento.

Vincoli relativi alle distanze minime

In discendenza di tali considerazioni, nonché della tipologia di progetto e impianto che l'Aurora intenderebbe realizzare nella zona di Riceci – Petriano, la distanza minima dai centri abitati o da edifici con funzioni sensibili, imposta dal PRGR (rif.: tabelle 12.8.1.; 12.08.2) sarebbe di 2000 metri, salva la possibilità di applicare una delle deroghe ivi previste.

In particolare, la seconda delle deroghe previste dalle tabelle citate, afferisce alla possibilità di ridurre la distanza minima da 2000 a 500 metri, per le discariche "... ove sono smaltiti annualmente

prevalentemente rifiuti urbani non pericolosi. I rifiuti smaltiti speciali non devono superare il 50% del totale dei rifiuti conferiti...”(cit. PRGR), ma secondo la Provincia tale deroga non è ritenuta applicabile al caso in esame, sulla base di una serie di considerazioni sostanzialmente afferenti alla qualificazione giuridica dei rifiuti derivanti dal trattamento di quelli urbani, che proprio in ragione del trattamento subito perderebbero la qualità di rifiuti urbani e assumerebbero quella di rifiuti speciali, di talché non contribuirebbero alla formazione del quantitativo minimo del 50% di rifiuti urbani previsto dalle tabelle sopra citate ai fini della riduzione della distanza minima¹¹⁰.

Altri vincoli (diversi dalle distanze)

Durante la conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024, le criticità localizzative relative agli altri vincoli esistenti sul sedime di progetto della nuova discarica sono stati illustrati dall’Arch. Storoni, in servizio presso il servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di responsabile dell’ufficio VIA e responsabile del procedimento PAUR.

In particolare, sono stati rilevate le seguenti interferenze:

- presenza di due corpi idrici di classe 3 e in fascia pedappenninica, da cui deriva la tutela integrale delle aree di pertinenza di tali corpi idrici pari a 20 metri lineari per lato;
- viabilità di accesso che si intersecherebbe con crinali di classe 2, appartenenti alla classe 2 del PRG del Comune di Petriano, ricadenti nella fascia pedappenninica e quindi con una fascia di tutela integrale pari a 7 metri lineari di dislivello;
- presenza di versanti con pendenza superiore al 30%, nei quali secondo il PRGR non può essere collocato alcun impianto di gestione, anche prescindendo da eventuali riprofilature;
- presenza di punti e strade panoramiche per le quali l’area dell’impianto in progetto interferirebbe con la fascia di rispetto di 20 metri lineari da tali siti;
- presenza di area boscata con buon attecchimento, caratterizzato da tutela integrale e non soggetta al principio di compensazione;
- presenza di dissesti e calamità in aree di versante ricomprese nell’area di progetto;
- l’area di progetto ricade in ambito REM (Rete Ecologica Marche), costituente un livello di penalizzazione pari a “*magnitudo di attenzione*”, con necessità di approfondire presso il Comune di Petriano;

¹¹⁰ Durante la seduta della conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024, tenendo conto del fatto che la discarica in progetto “...*obbedisce a esclusive logiche imprenditoriali e a finalità di lucro...*” sono state illustrate approfonditamente anche le motivazioni, citando alcune sentenze del Consiglio di Stato, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e argomentando sulla *ratio* sottesa alle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (cfr. pagg. 6-9 del verbale di riunione del 14.03.2024, contenuto nel doc. 98-40, nonché nel doc. 212-002 dell’archivio della Commissione).

- l'area di progetto ricade nell'ambito della fascia di rispetto Rete Natura 2000, con magnitudo limitante e rispetto al quale è necessario condurre apposito studio di incidenza.

Vecchia discarica di Riceci

Durante la conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024, la presenza della vecchia discarica di Riceci nel sedime di progetto di nuovo impianto è stato oggetto di illustrazione da parte del Dottor Baronciani, in servizio presso il servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di responsabile dell'ufficio rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Sono state effettuate considerazioni di duplice ordine, uno di carattere tecnologico-costruttivo e uno di ordine situazionale- localizzativa.

Per quanto attiene agli aspetti tecnologici e di costruzione dell'impianto in progetto, veniva argomentata la non ascrivibilità del *Landfill Mining* (tecnica indicata dalla proponente Aurora S.r.l. quale metodologia per sanare la vecchia discarica di Riceci) al novero delle BAT (*Best Available Techniques*), in quanto seppure costituisce una buona tecnica disponibile essa sarebbe prodromica alle caratteristiche della nuova discarica in progetto.

Per contro, veniva individuata quale auspicabile tecnica da adottare quella dell'indagine preliminare ambientale, da intendersi come indagine complessiva estesa alle matrici ambientali e non circoscritta al corpo dei rifiuti a suo tempo sepolti.

Per quanto attiene agli aspetti di localizzazione dell'impianto, il Dott. Baronciani argomentava sul fatto che la vecchia discarica di Riceci non costituisce in alcun modo un'infrastruttura tecnologica, pertanto la scelta progettuale di un sedime territoriale siffatto non può costituire un motivo di preferenza in relazione al cap. 12.6 del Piano Regionale di gestione dei rifiuti (PRGR). Inoltre, sullo stesso tema, si legge nel verbale di riunione che:

“...[omissis]... *il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede la riutilizzazione e la riqualificazione, eppure la riqualificazione e la riabilitazione attengono al ripristino di un ambiente geomorfologico il quale è caratterizzato sostanzialmente da una degradazione ex ante, situazione che non si connota invece per un caso come quello trattato, dove la Provincia pur non combattendo una battaglia squisitamente ideologica contro l'idea di discarica, non vede nella costruzione di un impianto di smaltimento una opera di riqualificazione che, paradossalmente, una volta conclusa la sua missione, dovrebbe prevedere un ulteriore ripristino ambientale; si tratterebbe di un ripristino che nei trent'anni successivi vanificherebbe l'idea stessa di un'area rinaturalizzata in quanto una tale soluzione costituirebbe una vera e propria contraddizione in termini. ...[omissis]...*”

Inoltre, le attività di recupero ambientale avvengono mediante l'attivazione degli interventi codificati con "attività R10", cioè mediante rimodellamenti morfologici ad uso dell'ecologia o dell'agricoltura.

Secondo il Dr. Baronciani, ben difficilmente tali azioni di ripristino si possono conseguire tramite una attività D1, che rappresenta una attività di mero smaltimento dei rifiuti.

Nel corso della riunione viene chiarito dal rappresentante dell'ATA (Assemblea Territoriale d'Ambito) di Pesaro e Urbino, Ing. Ranocchi, che nell'attuale piano d'ambito, che terminerà a dicembre 2026, i rifiuti aventi codice EER 19.12.12 possono trovare adeguata allocazione presso le due discariche regionali (Marche) di Ca' Asprete (comune di Tavullia – PU) e monte Schiantello (Fano – PU).

Pertanto, le esigenze d'ambito, relative allo smaltimento dei rifiuti speciali decadenti dal trattamento dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, non vengono quindi soddisfatte dalla progettata discarica di rifiuti speciali a Riceci, che risulta quindi rivolta a soddisfare, secondo dinamiche esclusivamente legate al libero mercato, fabbisogni ulteriori rispetto a quelli soddisfatti a livello d'ambito dalle due discariche strategiche di Ca' Asprete e Monte Schiantello.

Ulteriore aspetto emerso dalla riunione del 14.03.2024, a seguito dell'intervento dell'Ing. Smargiasso dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (AUBAC), è la necessità di alcuni chiarimenti afferenti alla gestione della *frana* presente nel sedime progettuale, al fine di chiarire se l'impianto in progetto sia una "infrastruttura tecnologica" e se "pubblica o di interesse pubblico", circostanze che implicherebbero specifiche procedure amministrative di valutazione ai fini della ripermimetrazione della stessa.

4.2.3. La documentazione istruttoria riferibile al periodo intercorrente tra il 14 marzo 2024 e il 6 agosto 2024

Successivamente alla data (14.03.2024) di svolgimento della prima riunione istruttoria della conferenza di servizi a cura della Provincia di Pesaro e Urbino, il procedimento amministrativo si è arricchito di ulteriori atti e documenti, alcuni dei quali rilevanti ai fini delle valutazioni della presente relazione, per i quali si fornisce di seguito una sintetica descrizione.

Con propria nota avente data 03.03.2024¹¹¹ (non è nota la data di deposito presso la Provincia) il sig. Pagliardini Pierpaolo formulava osservazioni afferenti al fatto che la propria abitazione di famiglia non fosse stata annoverata tra i recettori sensibili, nonostante si trovasse a circa 850 metri di distanza dall'area dell'impianto in progetto.

¹¹¹ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 5858-5861.

Con nota del 03.04.2024¹¹² la Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 inviava alla proponente del progetto di discarica, Aurora S.r.l., le appena citate osservazioni del sig. Pagliardini, nonché una nota in data 27.03.2024 dell’Unione Montana dei Comuni dell’Alta Valle del Metauro, recante il parere di *screening* negativo sul progetto stesso¹¹³.

Tra la documentazione pervenuta alla Commissione dalla Provincia di Pesaro e Urbino, vi è una relazione in data 15.07.2024 di Aurora S.r.l.¹¹⁴, recante intestazione “*Impianto complesso polifunzionale di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Petriano (PU) Contributi di partecipazione al procedimento all’esito della Conferenza di Servizi istruttoria*”, corredata dei seguenti allegati:

- deliberazione del Consiglio Provinciale di Pesaro Urbino n. 2/2018 del 30.01.2018, recante “*Approvazione della individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri di localizzazione definiti dal piano regionale di gestione rifiuti*”¹¹⁵;
- stralcio del sito web di ARERA, recante “*Obiettivo strategico OS14*”¹¹⁶;
- relazione in data 15.07.2024 del Prof. Ing. Piero Sirini, recante “*Consulenza tecnico – scientifica sugli effetti derivanti dallo smaltimento in discarica controllata di rifiuti decadenti dal trattamento meccanico – biologico ovvero dei residui derivanti dal trattamento di valorizzazione di rifiuti urbani differenziati. norme tecniche di attuazione del pai: possibilità di deroghe ai divieti nel caso di infrastrutture di interesse pubblico quali le discariche controllate*”¹¹⁷;
- presentazione riassuntiva in data novembre 2023, recante stemma “*Oikos progetti*”, relativa a “*Aggiornamento e adeguamento del piano regionale di gestione dei rifiuti (d.lgs. 152/06, art. 199) – Le necessità di adeguamento dei criteri localizzativi – Analisi dei fattori di carattere territoriale e socio economico per l’individuazione di ambiti territoriali in cui collocare l’impianto di chiusura del ciclo di bacino regionale*”¹¹⁸;

¹¹² Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 5863-5956.

¹¹³ Si riporta uno stralcio significativo del parere di screening negativo dell’Unione dei Comuni in parola:

“...[omissis]... *La realizzazione della discarica in progetto, su un’area maggiore di 15 ha sarebbe localizzata a circa 300 m lineari dal confine esterno del SIC IT5310012 e della ZPS IT5310025. La sua realizzazione andrebbe ad eliminare un’area che allo stato attuale è un calanco consolidato rendendola inaccessibile alla fauna per circa 25 anni. Considerato che la stessa area è stata inserita all’interno della zona “Buffer” dei due siti Natura 2000 e definita come “Stepping Stone” della Rete Ecologica Marchigiana e considerati gli impatti reali e potenziali per modifiche dell’uso del suolo, per lo scarico di inquinanti ed emissioni in atmosfera, permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione, non permette di escludere una incidenza significativa del progetto...*[omissis].”

¹¹⁴ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6113-6146.

¹¹⁵ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 5957-5960.

¹¹⁶ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 5961-5963.

¹¹⁷ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 5964-6019.

¹¹⁸ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6020-6050.

- nota della Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 6 in data 15.12.2017, recante “*Individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento – Proposta da sottoporre all’approvazione del Consiglio Provinciale Documento istruttorio*”, corredata degli allegati¹¹⁹;
- atti del *workshop* ENEA e le tecnologie per la gestione sostenibile dei rifiuti in data 18.06.2008¹²⁰.

Nella relazione anzidetta del 15.07.2024, l’Aurora S.r.l. argomenta e controdeduce puntualmente ai rilievi emersi nel corso della conferenza di servizi istruttoria del 14.03.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, riconducendoli a n. 10 macroaree di riferimento (1. Distanza dai centri abitati e siti sensibili; 2. Corsi d’acqua e aree di pertinenza dei corpi idrici; 3. crinali; 4. versanti; 5. punti panoramici e strade panoramiche; 6. aree boscate; 7. Dissesti e calamità; 8. Rete ecologica Marche; 9. Rete natura 2000; 10. Rapporto tra discarica preesistente e discarica di progetto).

Di seguito alla stessa relazione del 15.07.2024 dell’Aurora S.r.l., si trovano anche i seguenti documenti, presumibilmente prodotti da Aurora S.r.l. nell’ambito delle proprie controdeduzioni ai rilievi emersi nella conferenza di servizi del 14.03.2024:

- Rapporto tecnico in data 30.05.2024 della ditta “Cam Perforazioni”, recante indagini geognostiche integrative eseguite nel sedime di progetto della discarica¹²¹, corredato degli allegati;
- Progetto definitivo – Allegato 2 – Risposta integrazioni Genio Civile – nota aspetti geologici (nota Provincia prot. n. 2192 del 19.01.2024) di Aurora S.r.l. – tramite studio TEA di Reggio Emilia, recante data Luglio 2024¹²²;
- Progetto definitivo – Allegato 3 – Risposta integrazioni Genio Civile – monitoraggio topografico dei capisaldi (nota Provincia prot. n. 2192 del 19.01.2024) di Aurora S.r.l. – tramite studio TEA di Reggio Emilia, recante data Luglio 2024¹²³;
- Progetto definitivo – Allegato 3 – Risposta integrazioni Genio Civile – monitoraggio idraulico (nota Provincia prot. n. 2192 del 19.01.2024) di Aurora S.r.l. – tramite studio TEA di Reggio Emilia, recante data Luglio 2024¹²⁴;

¹¹⁹ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6051-6078.

¹²⁰ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6079-6112.

¹²¹ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6147-6512.

¹²² Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6513-6519.

¹²³ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6520-6528.

¹²⁴ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6529-6542.

- Progetto definitivo – Allegato 5 – Risposta integrazioni Genio Civile – Nota sulla modalità di approntamento della discarica (nota Provincia prot. n. 2192 del 19.01.2024) di Aurora S.r.l. – tramite studio TEA di Reggio Emilia, recante data Luglio 2024¹²⁵;
- Progetto definitivo – Allegato 6 – Risposta integrazioni Genio Civile – verifica di stabilità della barriera in sponda (nota Provincia prot. n. 2192 del 19.01.2024) di Aurora S.r.l. – tramite studio TEA di Reggio Emilia, recante data Luglio 2024¹²⁶;
- Progetto definitivo – Risposta integrazioni VVF – Nota post combustori (nota Provincia prot. n. 5402 del 12.02.2024) di Aurora S.r.l. – tramite studio TEA di Reggio Emilia, recante data Luglio 2024¹²⁷;
- Studio di incidenza ambientale riferito a “*Impianto complesso polifunzionale di discarica per rifiuti speciali*” – Giugno 2024¹²⁸.

Con nota in data 29.07.2024¹²⁹, per il tramite dello studio legale SVS Lex con sede in Fano e Milano, la Aurora S.r.l. proponeva opposizione alla convocazione della conferenza di servizi decisoria (convocazione avvenuta con nota provinciale 29275 del 17.07.2024) della Provincia di Pesaro e Urbino, fornendo nel contempo un “*contributo al corretto svolgimento*” della conferenza stessa.

L’associazione culturale “InCerimonia” con sede a Gallo di Petriano (PU), in data 31.07.2024, faceva pervenire alla Provincia di Pesaro e Urbino una nota¹³⁰ con la quale argomentava la propria totale contrarietà alla discarica in progetto in località Riceci-Petriano.

Il sig. Pagliardini Pierpaolo, abitante nella zona circostante il sedime di progetto della nuova discarica, in data 02.08.2024 faceva pervenire alla Provincia di Pesaro e Urbino un’integrazione¹³¹ alle proprie osservazioni già depositate in precedenza, manifestando contrarietà al progetto stesso.

La Marche Multiservizi S.p.A., con nota depositata alla Provincia in data 26.07.2024¹³², esprimeva parere favorevole all’allaccio dell’impianto di discarica all’acqua potabile (per solo uso civile d’ufficio e spogliatoio) e alla fognatura (sia per scarichi civili che industriali).

Il Consorzio di bonifica Marche, con nota del 26.07.2024, forniva il proprio contributo in vista della conferenza di servizi decisoria fissata per il 6 agosto 2024 dalla Provincia di Pesaro e Urbino,

¹²⁵ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6543-6555.

¹²⁶ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6556-6597.

¹²⁷ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6598-6600.

¹²⁸ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6601-6768.

¹²⁹ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6770-6776.

¹³⁰ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6779-6780.

¹³¹ Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6781-6783.

¹³² Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 6786-6790.

manifestando sostanzialmente la propria incompetenza a esprimere in tale sede il parere circa l'espianto della superficie boscata nel sedime progettuale della nuova discarica.

L'ARPAM, con nota assunta al protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 31927 in data 05.08.2024¹³³, integrava le proprie considerazioni precedentemente formulate in istruttoria, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla proponente Aurora S.r.l., in materia di VIA.

In particolare l'ARPAM, nella predetta nota del 05.08.2024, indicava alcuni punti di criticità che riteneva ancora irrisolti dalla proponente, suddividendo l'analisi (come già fatto in precedenti atti istruttori) nei macro argomenti "premessa", "acque superficiali", "aria", "rifiuti/suolo", "siti contaminati, "acque sotterranee":

- *Premessa* (sintesi di alcune considerazioni più significative):
 - L'ARPAM rilevava che il codice EER 19.12.12. non poteva essere riferito a rifiuti urbani, come invece indicato dalla proponente;
 - alcuni dei chiarimenti richiesti precedentemente da ARPAM in merito al recupero energetico da biogas risultavano ancora non soddisfatti, poiché mancava il progetto delle due fasi di esercizio (1^a fase- torcia e 2^a fase-motori endotermici e torce) e le relative specifiche di durata, quantità di biogas e impatto ambientale sulle matrici;
 - sul piano di monitoraggio, che pure è stato correttamente modificato a seguito delle osservazioni istruttorie, residuavano alcuni aspetti da integrare, in relazione ai controlli conseguenti alla realizzazione della coltivazione verticale con costruzione di un argine di confinamento che assolverà alla funzione di copertura finale;
- *Matrice acque superficiali* (sintesi di alcune considerazioni più significative):
 - era necessario indicare gli elementi relativi all'impatto ambientale in relazione alla destinazione finale del permeato prelevato con autobotte, nelle fasi iniziali nelle quali ancora non sarebbe disponibile la struttura della fognatura;
 - era necessario indicare gli elementi relativi all'impatto ambientale del sistema di riutilizzo di una parte del permeato per il lavaggio delle ruote, così come alcuni aspetti tecnici correlati al ciclo di lavaggio;
 - in merito alla raccolta delle acque meteoriche potenzialmente contaminate, riferite all'area dei rifiuti in quarantena, era necessario aggiornare alcuni documenti progettuali (elaborato 5.06b);
 - il monitoraggio analitico in fase operativa e post-operativa, delle acque meteoriche dilavanti varie aree della nuova discarica, doveva essere svolto riferendosi alla tabella

¹³³ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6794-6801.

- 4, all. 5 del D.lgs. n. 152/2006 e in caso di criticità (durante il predetto monitoraggio) doveva essere individuato un diverso corpo recettore o un sistema di trattamento depurativo dedicato;
- I 12 serbatoi ove destinare il percolato dovevano essere identificati con maggiore chiarezza e progettati con apposite caratteristiche tecniche, così come l'area di carico dell'autobotte per il trasporto del concentrato;
 - doveva essere indicata la destinazione del concentrato (recupero/smaltimento presso altro impianto oppure inoculazione nel campo della discarica);
- *Matrice aria* (sintesi di alcune considerazioni più significative):
- Nella campagna di monitoraggio per la qualità dell'aria, indicata nel progetto, mancavano i valori di riferimento per le varie sostanze, elementi e composti considerati;
 - la documentazione della proponente si basava sullo stato di progetto iniziale da autorizzare con emissioni in atmosfera (di biogas, n.d.r.) provenienti da 1 torcia e sfiati del percolato, mentre veniva chiarito che successivamente il progetto definito autorizzato in atmosfera sarà con tre motori endotermici e tre torce: ARPAM riteneva che il progetto da autorizzare da subito sia quello con assetto tre motori e tre torce;
 - nella documentazione progettuale era assente la valutazione delle emissioni delle torce, così come per il biogas mancavano le informazioni riguardante la composizione chimica e la schematizzazione delle quantità previste anche scomposte per singolo componente;
 - vi erano rilevanti discrepanze tra i valori indicati in due distinti elaborati progettuali (S.28 relazione integrativa sugli aspetti emissivi in atmosfera; S.11 Valutazioni degli aspetti di traffico ed emissioni in atmosfera) ai fini della valutazione delle emissioni delle polveri;
 - per la valutazione delle emissioni diffuse del biogas dal corpo di discarica venivano considerati NH₃, H₂S, etilbenzene e dimetilsolfuro, mentre non vengono considerati CH₄, CO₂, COV e mercaptani che sarebbe stato opportuno valutare;
 - non era stata fornita nessuna valutazione sull'impatto in atmosfera (impatto odorigeno, polveri ed altri inquinanti) derivante dalle operazioni di "*Landfill mining*" che il proponente intendeva effettuare (riferito alla vecchia discarica esistente nel sedime) senza però fornire alcun progetto,
 - non veniva valutato l'impatto post-esercizio;

- per quanto riguarda le mitigazioni, non ne venivano proposte ulteriori sulla base dei risultati ottenuti ed in particolare non erano presenti ulteriori mitigazioni per i recettori maggiormente penalizzati;
- per quanto riguarda il piano di monitoraggio ambientale, non era stata eseguita una campagna di monitoraggio odorigeno secondo la norma UNI EN 13725:2004 e, per le emissioni convogliate continuava a non essere proposto un monitoraggio vero e proprio perché si faceva riferimento solo alla prima fase autorizzativa con la sola presenza della torcia e degli sfiati del percolato. Il piano di monitoraggio doveva essere definitivo e riguardare da subito tutto il progetto nella sua completezza a regime (tre torce e tre cogeneratori). Inoltre, per il *post-operam* non era stato chiarito il perché non era previsto monitoraggio.
- *Matrice rifiuti/suolo (terre e rocce da scavo-suolo-rifiuti):*
 - per quanto attiene alle aree della vecchia discarica, la proponente non aveva valutato la ricerca di alcuni parametri analitici indicati da ARPAM;
 - non era chiarito dalla documentazione progettuale se dal metodo *landfill mining*, scelto dalla proponente quale metodo di intervento sulla zona della vecchia discarica, verrebbero prodotte terre e rocce da scavo, caso in cui andrebbe incrementato il piano di gestione delle terre;
 - ARPAM argomentava che, alla luce della limitatezza delle quantità rispettive di rifiuti di imballaggio (famiglia EER 15...) che si presumeva trovasse ricevere il nuovo impianto, la quota preponderante di rifiuti in ingresso è da attribuire al codice 19.12.12 (rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti non specificati altrimenti) che sono sempre non recuperabili e permangono rifiuti speciali;
 - la proponente non aveva recepito il rilievo ARPAM relativo alle manutenzioni dei mezzi operanti, così come quello relativo ai sistemi di emergenza per le eventuali perdite accidentali di carburanti e lubrificanti;
 - la spiegazione della proponente circa la quota di ripartizione tra rifiuti urbani e speciali non era esaustiva, né comprensibile e sufficiente ai fini della valutazione sul corretto dimensionamento dell'impianto;
 - vi erano alcuni aspetti da chiarire sulle previsioni della proponente in merito agli strati del pacchetto di fondo della discarica;
- *Siti contaminati:*
 - Alla luce della tecnica che la proponente intendeva attuare sulla vecchia discarica, consistente nel *landfill mining*, erano necessarie ulteriori specificazioni (peraltro già

richieste nelle precedenti comunicazioni istruttorie da ARPAM) circa le indicazioni relative all'impatto sulle varie matrici ambientali, basato su un progetto definitivo non ancora fornito;

- il progetto richiesto alla proponente ai fini indicati nel punto che precede doveva contenere, tra l'altro, la caratterizzazione di rifiuti attualmente collocati nella vecchia discarica e la specificazione dei trattamenti cui essi saranno sottoposti, con la conseguente qualificazione giuridica risultante;
 - con riferimento alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) da applicare, la proponente doveva esplicitare la destinazione d'uso dei terreni ove insiste la vecchia e la nuova discarica. Nel caso si tratti di terreno agricolo, doveva essere effettuata la caratterizzazione per idrocarburi C10-C40 e verificato il rispetto del limite dell'amianto (*ex* Decreto 46/2019),
- *Acque sotterranee:*
- Nel prendere atto dell'assenza di falda dichiarata dalla proponente a seguito delle indagini geognostiche eseguite, ARPAM chiedeva alla Provincia di acquisire dalla ditta proponente elementi tecnici a riscontro in tal senso.

La stessa ARPAM, con nota assunta al protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 31928 in data 05.08.2024¹³⁴, esprimeva osservazioni riferite propriamente al PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo), dello stesso tenore seppure con maggiore livello di specificazione della nota di pari data sopra analizzata.

L'unione Montana dell'Alta Valle del Metauro, con nota n. 13518/7.9.3 in data 06.08.2024, esprimeva un proprio parere parziale in vista della conferenza di servizi decisoria dello stesso giorno (06.08.2024), alla luce del limitato tempo di analisi della documentazione presentata dalla proponente (in particolare, il SIA – Studio di impatto ambientale) alla Provincia e da quest'ultima condivisa il 24.07.2024.

In tale parere parziale, l'Unione Montana in parola comunicava le seguenti criticità, alla luce delle quali esprimeva margini di incertezza nell'espressione del parere:

- Le misure di mitigazione previste nei confronti dell'avifauna risultavano carenti di alcuni elementi necessari e risultavano configurate come misure di compensazione, che non possono essere previste nella fase di Valutazione Appropriata;

¹³⁴ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6802-6806.

- Allo stesso tempo non era presente un'analisi delle soluzioni alternative rispetto ai siti Rete Natura 2000 indagati.

La Regione Marche – Servizio Genio Civile, con nota assunta al protocollo della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 32002 in data 06.08.2024¹³⁵, esprimeva il proprio contributo per la conferenza di servizi decisoria del 06.08.2024.

In tale nota, dopo avere ripercorso l'oggetto delle proprie precedenti richieste di integrazione documentale, il Genio Civile Regionale, evidenziava alcuni aspetti che risultavano ancora da approfondire mediante la produzione di documentazione, principalmente in materia di:

- aree di versante a rischio frana;
- gestione delle acque meteoriche con interessamento dei corpi idrici recettori;
- eventuale coinvolgimento delle aree boscate e valutazione delle distanze dell'impianto da tali aree.

Lo stesso Servizio di Genio Civile specificava nella nota che “...[omissis]... *in carenza della documentazione richiesta vengano a mancare i presupposti, gli elementi ed accertamenti necessari allo svolgimento dell'istruttoria tecnica finalizzata all'emissione dei provvedimenti di competenza, relativamente agli aspetti riconducibili a questa struttura regionale ...[omissis]...*”

Con nota in data 08.08.2024¹³⁶, il Comune di Petriano trasmetteva alla Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3 la copia autentica della delibera del proprio Consiglio Comunale n. 33/2024 in data 05.08.2024, recante il parere negativo da esprimere nel corso della conferenza di servizi decisoria del 06.08.2024 a cura del proprio rappresentante all'uopo designato.

4.2.4. La conferenza di servizi decisoria (prima seduta) del 6 agosto 2024

Il giorno 06.08.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, a cura del Servizio 3, si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi (fase decisoria)¹³⁷, alla quale hanno partecipato:

Enti:

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche (Arch. Carlorosi);
- Regione Marche (Geom. Di Ambra, Dott. Pensalfini, Geol. Tosti);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (Dott. Smargiasso);

¹³⁵ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6811-6816.

¹³⁶ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6817-6830.

¹³⁷ Il verbale della conferenza di servizi decisoria (prima seduta), del 06.08.2024 è contenuto nel doc. 212-002 (cfr. pagg. 6831-6848) dell'Archivio della Commissione.

- Comune di Petriano (Geom. Rugoletti);
- Comune di Urbino (Gambini e Feduzzi Marco);
- Unione Montana Alta Valle del Metauro (Sig. Camilloni);
- Marche Multiservizi S.r.l. (Bernardini Stefano);
- Ditta AURORA S.r.l. (Studio SVS Lex nella persona dell'avv.to Storoni, Prof. Sciarra, Ing. Ganapini, Dott. Bernini, Ing. Vignoli, Dott. Pasini);
- Servizio 3 (Dott. Pacchiarotti, Arch. Storoni, Dott. Baronciani, Dott.ssa Forlani, Geom. Ordonselli, Dott. Lani);

Altri Enti che, seppure erano stati invitati a partecipare attivamente, sono risultati assenti:

- ANAS;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- ARPAM;
- AST;
- Consorzio di Bonifica delle Marche.

Altri soggetti presenti, che erano stati invitati a partecipare in qualità di auditori:

- Micheli Daniela Soc. Agricola;
- Sig. Pagliardini Pierpaolo;
- Assoc.ne Marche a rifiuti zero (Sig.ra Borselli) ;
- Assoc.ne Circolo Legambiente “Le Cesane” (Sig. Faustini, sig. Ferraro) ;
- Assoc.ne Culturale Incerimonia (sig. Casoli).

Altri soggetti che seppure erano stati invitati a partecipare, in qualità di auditori, sono risultati assenti:

- Mari Silvia Soc. OLIMAR s.n.c.;
- Assoc.ne DIVERSALMENTE;
- Assoc.ne Circolo Legambiente “Il Ragusello”.

Si procede a citare alcuni dei passaggi ritenuti più rilevanti della seduta, rimandando alla lettura integrale del verbale di riunione per un’esaustiva disamina dei relativi contenuti.

Nel corso della riunione è stato chiarito dal dirigente del Servizio 3 della Provincia che, seppure decisoria, la seduta non rivestiva carattere di definitività, in particolare:

“...[omissis]...”

Questa prima seduta della conferenza decisoria non sarà quella conclusiva, in quanto l'Ufficio VIA e l'ufficio AIA non hanno ancora completato ed esaurito la complessa valutazione delle

controdeduzioni e delle integrazioni documentali prodotte dalla Ditta, nonché la valutazione dei pareri ARPAM pervenuti solo nella serata precedente la CdS ...[omissis]...”

Inoltre, lo stesso dirigente forniva informazioni circa la consentita presenza dei rappresentanti delle associazioni, comitati o anche singoli cittadini che si erano manifestati nel corso del procedimento, nonostante le obiezioni mosse dalla ditta proponente Aurora S.r.l..

In particolare, la Provincia dava atto di avere ammesso i predetti soggetti alla conferenza, nello spirito della massima trasparenza, come meri uditori senza diritto di parola e quindi senza possibilità di influenzare in qualsiasi modo l'andamento e le conclusioni della conferenza stessa.

Nel corso della seduta, dopo un breve *excursus* delle fasi iniziali del procedimento amministrativo, venivano illustrate le relative fasi temporalmente comprese tra il 14 marzo 2024 – data della prima seduta della conferenza di servizi istruttoria – e il 6 agosto 2024, esplicitando tutti i passaggi istruttori, svolti a titolo di chiarimento, osservazione o integrazione documentale.

In particolare, veniva dato atto delle integrazioni documentali fornite da Aurora S.r.l. in data 16.07.2024, in riscontro alle valutazioni delle varie amministrazioni coinvolte e a quanto emerso nella precedente seduta istruttoria della conferenza di servizi del 14.03.2024.

Le appena citate integrazioni documentali dell'Aurora erano state sottoposte a pubblicazione dal 18.07.2024 al 02.08.2024, a seguito della quale erano pervenute alla Provincia alcune osservazioni (associazione “InCerimonia” e dal cittadino Pagliardini Pierpaolo) e due distinti pareri dell'ARPAM, uno afferente alla VIA e l'altro al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).

Tali due pareri dell'ARPAM erano giunti alla Provincia soltanto la sera precedente (5.08.2024) e pertanto erano stati sommariamente visionati, con riserva di maggiore valorizzazione nel seguito dell'istruttoria provinciale, a cura dell'ufficio VIA e dell'ufficio AIA.

Purtuttavia, dai predetti pareri dell'ARPAM emergeva la persistenza di gravi e non sanate incoerenze e carenze progettuali per diversi profili.

Il dirigente relatore della Provincia, Dr. Pacchiarotti, proseguiva quindi argomentando le permanenti questioni con criticità significativa e con profili ostativi alla localizzazione dell'impianto.

La ditta istante, secondo il Pacchiarotti, aveva enfatizzato eccessivamente i contenuti della delibera del consiglio provinciale n. 2/2018 relativa alle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti, poiché non aveva tenuto conto che, in coerenza con il PRGR, le previsioni provinciali demandano direttamente e correttamente ai criteri di microlocalizzazione da applicare nella procedura autorizzativa relativa ad ogni singolo impianto.

Sullo specifico aspetto della microlocalizzazione, si riporta un passaggio saliente del verbale della conferenza di servizi decisoria, prima seduta del 06.08.2024¹³⁸:

“... [omissis]... Si tratta di fattori localizzativi che vanno accertati esclusivamente sulla base dei criteri di micro localizzazione (fase tre), e che nel caso specifico riguardano la distanza dai centri abitati e siti sensibili, i corsi d'acqua e le aree di pertinenza dei corpi idrici, i crinali, i versanti, i punti panoramici e le strade panoramiche. Trattasi di fattori di tutela che, applicando i criteri di microlocalizzazione con le specificazioni derivanti dalle previsioni urbanistiche del PRG di Petriano, interessano direttamente e pesantemente il sito localizzativo prescelto dalla Ditta proponente e che richiamano, secondo le previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, il livello prescrittivo della tutela integrale; tutela integrale che è di per sé ostativa alla localizzazione di tutte le tipologie di impianti di recupero e smaltimento rifiuti, compreso quindi quello progettato dalla società Aurora.... [omissis]...”

Un altro argomento di rilevante portata, per le discendenti valutazioni decisorie correlate alla microlocalizzazione, è costituito dalla qualificazione giuridica dei rifiuti destinati all'alimentazione della discarica.

Sul punto, il dirigente della Provincia Dr. Pacchiarotti descriveva alcune contraddizioni in cui sarebbe incorsa la proponente Aurora S.r.l. durante l'istruttoria, poiché avrebbe utilizzato argomentazioni di opposto tenore a supporto della medesima tesi volta a dimostrare l'applicabilità della ridotta distanza di 500 metri dell'impianto dai centri abitati e dai siti sensibili.

In particolare¹³⁹:

“...[omissis]... la Ditta , nel proprio documento, afferma che ‘ad assumere rilievo non è la natura del soggetto proponente, l'impianto pubblico o privato, ovvero il rifiuto legato all'ambito di competenza privativa o mercato, bensì la qualità del rifiuto e che l'esistenza, ormai certa per effetto delle modifiche normative intervenute negli ultimi anni di una parte importante significativa di rifiuti di origine urbana che, non essendo nella privativa pubblica, rientrano a pieno titolo nel mercato e quindi nella possibilità di essere smaltiti nella discarica in progetto, con l'effetto che la stessa potrà ricevere più del 50% dei rifiuti di provenienza urbana, rientrando così a pieno titolo nel criterio localizzativo della distanza di 500 M dai centri abitati e siti sensibili.’. Su questo tema la ditta Proponente si contraddice con quanto affermato nella documentazione a corredo del progetto nella

¹³⁸ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pag. 6836.

¹³⁹ Cfr. verbale della prima seduta della conferenza di servizi decisoria, tenuta in data 06.08.2024, contenuto nel doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6836-6837.

risposta fornita alla Provincia in riscontro alla precedente richiesta di chiarimenti sull'effettiva tipologia dei rifiuti da conferire nella discarica; la ditta infatti, nella documentazione presentata originariamente poi integrata, chiariva che “la progettata discarica è destinata a ricevere rifiuti provenienti dalle due filiere speciali di provenienza, dagli urbani e speciali produttivi esclusivamente a mercato e quindi, precisamente i rifiuti generati da impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani differenziati, i rifiuti diretti da attività produttive e i rifiuti generati da impianti di recupero e trattamento dei rifiuti da attività produttive” precisando ulteriormente che “la discarica progettata essendo per rifiuti a mercato, ha escluso unicamente i rifiuti derivanti da attività di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, rientrando questi nella cosiddetta privativa pubblica di cui all'articolo 182-bis, comma uno” del codice Ambiente. Ora invece, nelle ultime controdeduzioni, per l'appunto contraddicendosi, la Società proponente sembra negare la privativa pubblica ove afferma che “nella presentazione del progetto, la società si è autolimitata escludendo i rifiuti urbani indifferenziati trattati derivanti dalla raccolta in privativa, (quella dei domestici). Alla luce di quanto esposto, avrebbe potuto prevedere anche questi, in tal caso l'unica conseguenza che ne sarebbe derivata per i rifiuti sopraddetti è la sottoposizione alla tariffa Arera attraverso l'ente di governo d'ambito, come peraltro avviene già dalle Marche, in Provincia di Fermo, con una discarica privata. ...[omissis]...”

Il dirigente della Provincia Dr Pacchiarotti descrive l'inaccettabilità delle argomentazioni della proponente Aurora S.r.l., mediante tre distinti punti, che si ritiene opportuno citare testualmente:

“...[omissis]... l'impostazione della ditta, muovendo dalla dilatazione della categoria di provenienza dei rifiuti urbani, realizzata a seguito delle modifiche normative apportate all'articolo 183 del codice AMBIENTE, dal D.lgs. n.116/2020 e con l'introduzione degli allegati alla Parte Quarta L quater e L quinquies, che ha indubbiamente ampliato la categoria dei rifiuti di provenienza urbana, si articola su linee argomentative non condivisibili:

- i rifiuti conferibili nella discarica di Riceci sarebbero per 15 classi di rifiuti riconducibili a quelli di origine urbana, escludendo gli indifferenziati, risultando così legittimata la prescrizione della distanza di metri 500; in realtà la Ditta omette di considerare un dato oggettivo, ossia che i predetti rifiuti differenziati di provenienza urbana, dopo il prescritto trattamento ai fini del recupero, sono rifiuti speciali sia sul piano formale che sostanziale, conformemente alle definizioni legale di rifiuti speciali contenuta nell'articolo 184, comma 3, lettera g);
- con l'intento di superare questo oggettivo impedimento ad invocare la minore distanza di 500 m per la progettata discarica di rifiuti esclusivamente speciali, che invece è applicabile alle sole discariche che smaltiscono almeno il 50% di rifiuti urbani, la previsione regionale sulle distanze dai centri abitati viene ritenuta dalla società Aurora sostanzialmente non conforme a legge e, per

riconduirla a questa pretesa conformità, viene sottoposta ad una inammissibile torsione interpretativa che ne stravolge del tutto il significato, sia sul piano letterale che sistematico e finalistico; posta la natura derogatoria rispetto alle distanza ordinaria dai centri abitati fissata a 2000 m lineari, questo stravolgimento interpretativo appare tanto più inaccettabile proprio perché ha ad oggetto una previsione che fa eccezione a norma generale di piano e che pertanto va assoggettata a criteri di stretta interpretazione;

- *in sostanza, la Ditta prospetta, nelle sue linee argomentative sui centri abitati, un radicale mutamento dell'asse applicativo della norma regionale che prevede la minor distanza dei 500 m; dapprima ne contesta, senza alcuna intellegibile motivazione, la natura derogatoria di norma generale, poi ancora i presupposti applicativi della minore distanza, non alla tipologia urbana del rifiuto, come chiaramente statuito dalla previsione regionale, ma al suo grado di "nocività" o comunque di impatto sulla salute, sulla tutela della popolazione. Stravolgendo il senso della norma regionale e obliterando la distinzione tra rifiuti urbani e speciali, la Ditta con il supporto di uno studio scientifico commissionato a un esperto, sottopone a comparazione la "nocività" dei rifiuti speciali decadenti dal trattamento degli urbani differenziati con la "nocività" dei rifiuti decadenti dagli impianti di recupero degli urbani indifferenziati, per concludere che, a detta dell'esperto, risultando più impattante lo smaltimento in discarica dei secondi, anche i primi potrebbero beneficiare della minore distanza, ancorché speciali...[omissis]...".*

Prendeva poi la parola il Dr. Baronciani dell'ufficio rifiuti e bonifica dei siti inquinati della stessa Provincia di Pesaro e Urbino, il quale affrontava il rapporto tra la discarica di progetto e la vecchia discarica di Riceci, ricadente nel medesimo sedime territoriale.

In particolare, il Dr. Baronciani riteneva che la tecnica del LFM (LandFill Mining), così come indicata dalla proponente non era annoverabile tra le BAT (*Best Available Techniques*), non rientrando nel relativo novero di cui al D.lgs. 36/2003 e risolvendosi di fatto nella mera riesumazione dal vecchio sito di discarica (ormai dismessa da lunghissimo tempo) e successivo riseppellimento nel pressoché coincidente sito di coltivazione della nuova discarica.

Tale modalità di impiego della procedura di LFM, secondo quanto chiarito dal Dr. Baronciani, non può quindi essere considerata un separato impianto di trattamento di rifiuti disciplinato dall'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006.

Veniva altresì chiarito che la procedura di bonifica sarebbe stata avviata solo dopo la riesumazione dei rifiuti, atteso che, in assenza di rimozione, si continuerebbe a trattare di rifiuti coltivati in una discarica che seppure vecchia, era a suo tempo autorizzata.

Inoltre, in merito alla scelta progettuale di un'area degradata come criterio localizzativo, lo stesso dirigente evidenziava alcune specifiche considerazioni che rendevano inopportuno tale accostamento:

“...[omissis]... Baronciani mette in evidenza che l'aspetto di carattere localizzativo, come scelta dell'area degradata dove la Società Aurora ha in animo di realizzare un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti, dovrebbe comunque possedere alcune specifiche caratteristiche che, nel caso trattato, non vengono intercettate in alcun modo, non solamente sulla base dei criteri dettati dal Trattato dell'Unione Europea ma neppure all'interno del paragrafo 12.8 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), dove si elencano dettagliatamente i “livelli di opportunità localizzativa”. Dall'esame del richiamato elenco si evince che devono essere aree destinate ad insediamenti produttivi o misti, e dotate di infrastrutture specifiche. Oltre a ciò, da un punto di vista peculiarmente geografico, tale area non corrisponde alle attese di “vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti”, mancando il requisito di baricentricità dell'impianto. L'area prescelta dalla società Aurora è inoltre inadeguata rispetto alle caratteristiche richieste dal PRGR con riferimento alle “aree già dotate delle infrastrutture necessarie”, in quanto in corrispondenza della vecchia discarica non esistono o non possono comunque chiamarsi tali”. Il concetto di infrastrutturalità presupporebbe, anche nel caso qui esaminato, una possibile connessione tra vecchia e nuova discarica, quantomeno agevolata da una forma di continuità tecnologica ed impiantistica tra il vecchio ed il nuovo mentre così non è; risulta oggettivamente impossibile riscontrare l'esistenza di vere e proprie infrastrutture tecnologiche in grado di poter interconnettersi tecnologicamente tra loro, non rendendola certamente un'area industriale dismessa, ovvero degradata da bonificare in quanto non si riscontra nemmeno la necessità di una operazione di bonifica (n.d.r. Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo n° 152/2006). I proponenti si riconducono inoltre alla possibile “economia di scala” la quale costituisce un concetto economico molto importante in quanto attinente al rapporto tra capitale fisso, che viene inserito per affrontare una spesa, e produzione successiva che porta in attivo quella che viene chiamata appunto economia di scala. Ebbene, se questo è vero si deve ancora comprendere quale tipo di “economia di scala” possa essere rappresentato dall'adozione di un LFM mediante il quale, in luogo di un virtuoso processo di recupero e valorizzazione dei rifiuti, viene ipotizzato un semplice intervento di “riesumazione/seppellimento” ...[omissis]...”¹⁴⁰.

Ancora, l'intervento del Dr. Baronciani evidenziava la solo apparente virtuosità e complessività dell'operazione di recupero ambientale, definendo *“...[omissis]... quantomeno disinvolto il tentativo di trasmutare un intervento caratterizzato dall'essere attività principalmente “D1” (Deposito sul o*

¹⁴⁰ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6838-6839.

nel suolo – discarica) in una più virtuosa operazione di “rimodellamento morfologico” R10, , tanto più che un intervento di riprofilatura morfologica dovrebbe essere principalmente indirizzato ad usi produttivi e comunque sociali. Vi è inoltre da rilevare una ulteriore discrasia: se la realizzazione di una discarica, come ipotizzato dai proponenti, si configurasse come una complessa operazione di ripristino ambientale si dovrebbe altresì motivare perché la discarica stessa una volta giunta ad epilogo della sua naturale funzione, ovvero nel momento della sua cessata attività, debba risultare ulteriormente sottoposta ad un Piano di Ripristino Ambientale che vanifica la terminologia iniziale assunta dalla ditta ...[omissis]...”.

Prendeva poi la parola l’Arch. Storoni, responsabile dell’ufficio VIA e responsabile del procedimento PAUR presso la Provincia di Pesaro e Urbino, che esponeva alcuni tematismi significativi e critici, quali la tutela dei corsi d’acqua, la tutela dei crinali, i punti e le strade panoramiche, le aree boscate, le frane, confermando la permanenza di aspetti di criticità significativa, già evidenziati nella precedente riunione istruttoria, fortemente ostativi alla localizzazione dell’impianto nel sedime di Riceci oggetto di analisi.

Per quanto attiene alle superfici boscate e al vincolo idrogeologico esistenti nel sedime progettuale, prendeva la parola l’agronomo Dott. Pensalfini, per conto della Regione Marche, il quale sostanzialmente confermava le relative criticità enunciate su tali temi dall’Arch. Storoni.

Per i temi di competenza dell’Autorità di Bacino interveniva il Dott. Smargiasso, dell’Autorità di Bacino distrettuale, il quale confermava la prossima emanazione di proprio parere obbligatorio e vincolante, tenendo conto delle prescrizioni rilevanti del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico, nel caso di specie, art. 12, c.3 lettera J) e dell’asserita natura di infrastruttura tecnologica, riferita alla discarica in progetto¹⁴¹.

¹⁴¹ Infatti, qualora si tratti di infrastrutture tecnologiche, l’articolo 12, c. 3, lettera J del PAI Marche prevede che “3. *Nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata AVD_P3 sono consentiti esclusivamente, nel rispetto delle vigenti normative tecniche:lettera J) realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o varie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la compatibilità con la pericolosità delle aree e l’esigenza di realizzare interventi per la mitigazione della pericolosità, previo parere vincolante dell’Autorità di bacino;*”. Pertanto il Dr. Pacchiarotti precisava che l’Autorità di Bacino è chiamata ad applicare questa norma quindi anche a valutare se una discarica è un’infrastruttura tecnologica visto che trattasi dell’applicazione di una norma scritta dalla medesima Autorità di bacino. La Conferenza di Servizi ha acquisito nelle fasi istruttorie ulteriori elementi affinché la stessa Autorità di Bacino potesse esprimersi in merito e infatti la ditta proponente ha ampiamente motivato sostenendo il carattere infrastrutturale e tecnologico della discarica. A questo punto, qualora l’Autorità di Bacino classificasse la discarica come infrastruttura tecnologica con le relative opere accessorie varie, e considerato che queste opere, ai sensi della sopra richiamata norma del piano di bacino, sono condizionate a uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative. Il Dr. Pacchiarotti chiedeva quindi al Dr. Smargiasso se sarebbe stato in grado di esprimere un parere al riguardo e quest’ultimo affermava che tenuto conto del poco tempo passato dalla presentazione delle integrazioni, non era in grado di esprimersi. Cfr. doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pag. 6843.

Analogamente, la funzionaria regionale (settore genio civile), dott.ssa Diambra, indicava la permanenza di notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico, che aveva trasposto in apposito parere depositato alla Provincia.

Si rimanda alla lettura del verbale di riunione per i restanti interventi istituzionali.

La ditta Aurora S.r.l., inizialmente connessa da remoto durante la seduta, nel corso della stessa inseriva nella chat della piattaforma di comunicazione la seguente frase: *“La Ditta chiede che sia messo a verbale quanto segue. Ribadisce i motivi di invalidità della Conferenza di Servizi per la partecipazione di Autorità non competenti e la mancata applicazione delle norme ambientali speciali che fissano le modalità di partecipazione delle Associazioni ambientali nella fase delle osservazioni. Pertanto la partecipazione della Ditta alla Conferenza non costituisce acquiescenza ai predetti motivi di invalidità. La Provincia, inoltre, ha dichiarato di non essere pronta a rendere i pareri prescritti in fase decisoria, svolgendo attività istruttoria in fase decisoria, peraltro a beneficio esclusivo del pubblico. Parimenti gli altri Enti, ad eccezione della Regione e di Marche Multiservizi. Pertanto, si chiede l'applicazione dell'art. 14-ter comma 7 della Legge n. 241/1990, ovvero, in caso di assenza di provvedimento, il medesimo si deve ritenere assenso senza condizioni. Siamo costretti a scollegarci. Distinti saluti.”*

4.2.5. La documentazione pervenuta alla Provincia dopo il 06.08.2024 (data della prima seduta della conferenza di servizi decisoria) e prima del 19.09.2024 (data della seconda seduta)

Con nota in data 18.09.2024 (assunta al prot. della Provincia di Pesaro e Urbino ai nn. 36847, 36848 e 36850 in data 19.09.2024)¹⁴² la Aurora S.r.l. depositava della documentazione integrativa volontaria, riferibile agli ambiti oggetto di richiesta formulata dall'ARPAM in materia di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e di PMC (piano di Monitoraggio e controllo), in vista della seconda seduta della conferenza di servizi decisoria del 19.09.2024.

Trattandosi di precisazioni rispetto a quanto già agli atti istruttori della Provincia, quest'ultima ha ritenuto di non procedere a nuova pubblicazione¹⁴³.

L'elenco aggiornato della documentazione progettuale, alla luce delle integrazioni o modifiche intervenute nel corso del procedimento, è quello contenuto nel documento denominato *“Iter procedimentale ed elenco della documentazione progettuale”* della Provincia di Pesaro e Urbino¹⁴⁴,

¹⁴² Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6849-7130.

¹⁴³ In tal senso, cfr. pag. 5 del documento denominato *“Iter procedimentale ed elenco della documentazione progettuale”* della Provincia di Pesaro e Urbino, contenuto nel doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 7205-7215.

¹⁴⁴ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 7205-7215.

allegato al verbale della seconda seduta della conferenza di servizi decisoria in data 19.09.2024, nonché parte integrante della determinazione n. 1405 in data 15.10.2024 della stessa Provincia¹⁴⁵.

L'AST di Pesaro e Urbino, con nota assunta al protocollo della Provincia n. 36627 in data 17.09.2024¹⁴⁶, ha espresso il proprio parere, in relazione alla partecipazione alla conferenza di servizi decisoria del 19.09.2024 nel quale, pur non avendo osservazioni in merito alla documentazione fornita dalla proponente Aurora S.r.l., demanda agli enti competenti (citando rispettivamente Provincia e Regione) le valutazioni e le decisioni sulle distanze minime che l'impianto in progetto dovrà mantenere dai centri abitati e dai siti sensibili sulla base dei criteri localizzativi fissati dal PRGR vigente.

La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Ancona e Pesaro e Urbino, con nota n. 11758 in data 19.09.2024 (assunta al prot. della Provincia con n. 36874 in pari data)¹⁴⁷, ha fornito a sua volta il proprio parere in vista della partecipazione alla conferenza di servizi decisoria dello stesso giorno 19.09.2024 nel quale, tra l'altro, ha prescritto che il progetto fosse sottoposto a verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), sotto il diretto controllo della Soprintendenza stessa, anche in una fase successiva all'acquisizione dei pareri relativi alla VIA.

4.2.6. La conferenza di servizi decisoria (seconda seduta) del 19 settembre 2024

Il giorno 19.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, a cura del Servizio 3, si è tenuta la seconda seduta della conferenza di servizi (fase decisoria)¹⁴⁸, alla quale hanno partecipato:

Enti:

- Provincia di Pesaro e Urbino – Servizio 3, competente per la procedura di VIA e AIA (rappresentata dal dirigente Dott. Andrea PACCHIAROTTI, con il supporto dell'Arch. Carmen Storoni responsabile della E.Q. 3.2 Pianificazione territoriale – VIA – Beni paesaggistico-ambientali, del Dott. Massimo Baronciani, E.Q. 3.3, ufficio Rifiuti e bonifica siti inquinati, della Dr.ssa Cristina Forlani capo ufficio dell'ufficio 3.2.1, del Geom. Andrea Ordonselli funzionario dell'ufficio 3.2.1.);
- Regione Marche – settore genio civile Marche Nord (Architetto Taffetani, Geom. Di Ambra, Geol. Tosti);

¹⁴⁵ Cfr. doc. n. 212-002 dell'Archivio della Commissione, pagg. 7131-7434, rinvenibile anche sul sito web della Provincia all'indirizzo <https://www.provincia.pu.it/funzioni/pianificazione-territoriale/via-e-valutazione-dincidenza/elaborati-allegati-alle-pubblicazioni-di-via>

¹⁴⁶ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 7423-7428.

¹⁴⁷ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 7429-7434.

¹⁴⁸ Il verbale della conferenza di servizi decisoria (seconda seduta), del 19.09.2024 è contenuto nel doc. 212-002 (cfr. pagg. 7131-7172) dell'Archivio della Commissione.

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (Dott. Smargiasso);
- Comune di Petriano (Geom. Rugoletti);
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Dr. Guerra);
- Unione Montana Alta Valle del Metauro (Dr.ssa Nadia Sabatini);
- Marche Multiservizi S.r.l. (Bernardini Stefano).

Altri Enti che, seppure erano stati invitati a partecipare attivamente, sono risultati assenti:

- AST di Pesaro e Urbino.

Altri Enti assenti (non concorrenti alla formazione della decisione conclusiva della conferenza di servizi):

- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ANAS;
- Comune di Urbino;
- ARPAM;
- Consorzio di bonifica delle Marche;
- ATA Rifiuti n. 1 – Marche Nord (i funzionari Ranocchi e Ricciatti sono entrati in riunione alle ore 10:10, mentre la riunione era iniziata alle 09:50).

Altri soggetti presenti, che erano stati invitati a partecipare in qualità di auditori:

- Sig.ra Micheli Daniela – società Agricola;
- Sig. Pagliardini Pierpaolo;
- Associazione Marche a rifiuti zero (Sig.ra Borselli);
- Associazione Circolo Legambiente “Le Cesane” (Sig. Faustini, Sig. Ferraro);
- Associazione culturale Incerimonia (Sig. Casoli, Sig. Micheli).

Altri soggetti che seppure erano stati invitati a partecipare, in qualità di auditori, sono risultati assenti:

- Mari Silvia – Soc. Olimar s.n.c.;
- Associazione DIVERSAMENTE;
- Associazione Circolo Legambiente “Il Ragusello”.

La seduta è presieduta dal Dr. Pacchiarotti, dirigente del servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino, il quale ripercorreva i passaggi salienti della prima seduta decisoria tenuta il 06.08.2024, nella quale i due rappresentanti dell'ufficio AIA (Arch. Storoni) e VIA (Dr. Baronciani) della stessa Provincia

non avevano potuto concludere i propri interventi, essendo pervenuta della documentazione appena il giorno precedente (05.08.2024).

Tuttavia, nella citata seduta del 6 agosto 2024, erano state evidenziate alcune delle principali criticità relative ai criteri localizzativi del nuovo impianto.

Inoltre, l'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) aveva fatto pervenire una nota nella quale, notando a sua volta il mancato rispetto della distanza minima di 2000 metri dal centro abitato e dalle funzioni sensibili, richiama la necessità che gli enti competenti stabilissero se fosse applicabile o meno la deroga (fino a considerare il predetto limite localizzativo dell'impianto in 500 metri dai centri abitati e dalle predette funzioni sensibili).

Il Dr. Pacchiarotti, dopo alcuni chiarimenti di diritto amministrativo sull'inapplicabilità del silenzio-assenso al procedimento PAUR di cui all'articolo 27-*bis* del D.lgs. n. 152/2006, nonché sulla regolarità e il rispetto dei termini amministrativi da parte dell'Amministrazione provinciale nel procedimento in atto, introduceva gli esiti conclusivi della conferenza di servizi “... *che fanno emergere e confermano la sussistenza di elementi e fattori idonei a fondare la motivata espressione di una valutazione ambientale negativa e di un diniego dell'AIA...*”¹⁴⁹.

Egli introduceva l'esistenza di criticità, emerse in corso di istruttoria, che assumevano la consistenza di veri e propri fattori escludenti, in relazione all'inidoneità del sito prescelto ad ospitare la nuova discarica, per il contrasto con i livelli di tutela, sia integrale che specifici, specificando che nel proseguo della riunione ci sarebbero state ulteriori esplicazioni più approfondite.

Intervenivano quindi l'Ing. Teneggi, il dottor Bernini e l'Ing. Ganapini, per conto della società Aurora S.r.l., proponente il progetto di nuova discarica, per illustrare i contenuti della documentazione inviata alla Provincia la sera precedente la riunione in atto e specificando, tra l'altro, che la stessa documentazione rispondeva alle puntuali richieste dell'ARPAM in materia di Piano di monitoraggio e controllo (PMC) e valutazione di impatto ambientale (VIA).

Dopo una breve pausa, nella quale il personale degli uffici provinciali aveva avuto modo di visionare tale documentazione integrativa, il Dr. Pacchiarotti la ammetteva al procedimento, nonostante fosse pervenuta fuori termine.

Il Dr. Pacchiarotti procedeva quindi ad una disamina delle problematiche emerse in relazione ad alcuni “*fattori escludenti*” in seno al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, PRGR- taluni aventi

¹⁴⁹ Cfr. pag. 4, primo paragrafo, del verbale della seconda riunione decisoria tenuta il 19.09.2024, contenuto all'interno del doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pag. 7134.

livello di “*tutela specifica*”, altri di “*tutela integrale*”, circa la possibilità di installare l’impianto nel sedime individuato dalla proponente in loc. Riceci.

Il primo fattore escludente “*distanze dai centri abitati e distanze da funzioni sensibili*”, avente livello di prescrizione “*tutela specifica*”, ha richiesto un particolare approfondimento di carattere tecnico giuridico, poiché correlato all’esegesi sulla qualificazione giuridica dei rifiuti che la proponente intenderebbe destinare alla discarica in progetto, al fine di determinare l’applicabilità o l’esclusione dell’impianto in progetto dalla deroga del limite di 2000 metri altrimenti previsto dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR) delle Marche.

Il Dr. Pacchiarotti effettuava quindi una disamina tesa a inquadrare giuridicamente i rifiuti e la loro origine da destinare alla nuova discarica di Riceci, sulla base delle dichiarazioni della ditta proponente.

Innanzitutto, secondo tali dichiarazioni, tali rifiuti sarebbero stati “*a libero mercato*” e precisamente “*... generati da impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani differenziati; rifiuti diretti da attività produttive; rifiuti generati da impianti di recupero e trattamento dei rifiuti da attività produttive...*”¹⁵⁰.

Il particolare punto relativo ai “*rifiuti generati da impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani differenziati*”, che riveste massima importanza al fine di qualificare giuridicamente la tipologia di rifiuto da smaltire e tutte le successive e discendenti implicazioni secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, PRGR – ivi compresa la questione delle distanze minime dai centri abitati e dalle restanti funzioni sensibili – viene ulteriormente argomentato e specificato dal Dr. Pacchiarotti nel verbale di riunione:

Di seguito la citazione delle affermazioni della proponente Aurora S.r.l. in corso di istruttoria: “*...[omissis]... È rappresentata dal rifiuto urbano differenziato (carta, plastica, vetro, organico, indumenti usati, ecc.) che è soggetto alla privativa pubblica solo per la raccolta dei rifiuti domestici, mentre tutte le altre attività che si collocano a valle della stessa (selezione, riciclaggio, recupero e smaltimento) sono a mercato. Tali rifiuti, una volta raccolti, sono destinati ad impianti di recupero e trattamento, i quali a loro volta generano materie recuperabili da inserire nel ciclo primario di produzione e rifiuti non recuperabili destinati allo smaltimento ...[omissis]... l’obiettivo principale è quello di soddisfare il fabbisogno locale di smaltimento di scarti, rifiuti speciali non recuperabili*

¹⁵⁰ Cfr. pag. 11, secondo paragrafo, del verbale della seconda riunione decisoria della conferenza di servizi tenuta il 19.09.2024 a cura della Provincia di Pesaro e Urbino, contenuto all’interno del doc. n. 212-002 dell’archivio della Commissione, pag. 7141.

e non pericolosi provenienti da specifiche attività di seguito descritte. Trattandosi di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi si evidenzia che un codice di rifiuti che verrà certamente smaltito è quello con codice 191212, tipologia in cui sono solitamente classificati i sovvalli generati dalle piattaforme di selezione per la valorizzazione dei rifiuti delle raccolte differenziate o selettive, oppure dai sovvalli degli impianti di compostaggio e digestione anaerobica delle frazioni umide dei rifiuti ...[omissis]...”

Di seguito, le affermazioni del Dr. Pacchiarotti: “...[omissis]... appare dunque di palmare evidenza, nella stessa rappresentazione progettuale fornita dalla ditta proponente, che gli unici rifiuti destinati alla discarica sono di tipologia speciale, dovendo ricomprendersi in tale classificazione, in base alle succitate normative, anche i rifiuti con codice EER 191212 derivanti dal recupero/trattamento dei rifiuti in origine provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani differenziati, che, a seguito del trattamento, mutano caratteristiche ed origine uscendo integralmente dalla filiera dei rifiuti urbani per fare ingresso in quella degli speciali che ne prevede, per l'appunto, lo smaltimento in discariche come quella progettata a Riceci ...[omissis]...”

In discendenza di tale analisi, il Dr. Pacchiarotti definisce “pretestuosa” e “infondata” il tentativo della proponente Aurora S.r.l. di considerare i predetti rifiuti aventi codice EER 191212, originati dal trattamento/recupero degli urbani differenziati, ai fini dell'applicazione del regime di deroga delle distanze pari a 500 metri dai centri abitati e dalle funzioni sensibili¹⁵¹.

Prosegue poi in una dettagliata argomentazione che consolida l'esclusione dalla deroga delle distanze appena citata, anche mediante la citazione di alcune sentenze e di un parere dell'allora MITE: Cons. Stato, sez. IV, 25 gennaio 2023, Corte di Giustizia UE, sez. VII, 11.11.2021, causa C315/20; MITE parere n. 32592 del 15.03.2022.

Dalla lettura combinata del parere e delle sentenze citate, nello stesso contesto della conferenza di servizi emerge e viene verbalizzato, tra l'altro, che “...[omissis]... al di là della loro codificazione formale quali rifiuti speciali (cod. EER 19.12.12) gli stessi rifiuti, qualora derivino dal trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato di provenienza urbana, sono tendenzialmente da considerare urbani, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza gestionale locale e del correlato divieto di smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in regioni o ambiti provinciali diversi da quelli di produzione dei rifiuti stessi (divieto statuito all'art. 182, comma 3, Cod. Ambiente); la qualificazione dei rifiuti indifferenziati sulla base della loro origine urbana e non in ragione del trattamento subito “a valle” è stata, come visto, riconosciuta dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria e dalla

¹⁵¹ Cfr. pag. 11 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

prassi ministeriale ...[omissis]... precipuamente al fine di evitare che attraverso un mero trattamento meccanico/biologico con la semplice separazione degli RSU nelle due frazioni (umido e secco), si trasformino i rifiuti urbani indifferenziati in speciali, sottraendoli così, artificiosamente, al divieto di libera circolazione e al principio di autosufficienza... [omissis]... questa finalità antielusiva dei divieti di legge è resa evidente anche dal MITE nel citato parere del 15.03.2022, ove si afferma che ‘è d’uopo puntualizzare che la qualificazione giuridica di rifiuto urbano, per la fattispecie considerata al punto 1 del quesito formulato, è da ritenersi limitatamente all’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità e non rileva ai fini della corretta attribuzione del codice EER, cui occorre sempre far riferimento per gli atti autorizzativi necessari al trasporto e allo smaltimento, nonché per l’applicazione delle relative tariffe.’ Ecco che invece la SOCIETÀ AURORA tenta di trasporre – senza alcun fondamento e con il solo intento elusivo dell’applicazione della più rigorosa disciplina regionale delle distanze dal centro abitato e dalle funzioni sensibili – al settore dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani differenziati, i principi elaborati dalla Corte di Giustizia Europea e dal MITE (oggi MASE, n.d.r.) con specifico riferimento ai rifiuti decadenti dal trattamento dell’”urbano indifferenziato” e “limitatamente all’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità” ... [omissis]...”¹⁵².

Il Dr. Pacchiarotti citava altresì il parere espresso nel corso delle fasi istruttorie del procedimento amministrativo, senza valenza di interpretazione autentica, dal Settore “Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere” della Regione Marche con nota n. 30384671 del 25 luglio 2023, nel quale venivano espresse argomentazioni sostanzialmente conformi a quelle precedentemente citate in ordine all’esclusione del contesto proposto da Aurora S.r.l. dalle possibilità di deroga del limite minimo di 2000 metri dai centri abitati e dalle funzioni sensibili sancito dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Il Dr. Pacchiarotti forniva altresì una sintetica descrizione delle motivazioni addotte dalla proponente sia nell’originaria impostazione dell’istanza, sia nelle fasi istruttorie successive alla seduta di conferenza di servizi istruttoria del 14 marzo 2024, anche mediante consulenza tecnico-scientifica esterna (Prof. Pierini).

Tali argomentazioni, secondo la posizione del dirigente Pacchiarotti, sono basate su un’impostazione argomentativa volta a dimostrare i maggiori impatti dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai TMB rispetto agli altri. Infatti, “... [omissis]... dopo aver rilevato che l’oggetto della tutela della

¹⁵² Per la presente citazione e per una più esaustiva trattazione del contesto della seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, relativo alla qualificazione giuridica dei rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, nel caso di specie, *cf.*, tra l’altro, pagg. 11, 12 e 13 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

disciplina sulle distanze dai centri abitati e dalle funzioni sensibili coincide con la tutela della salute della popolazione, la società proponente rimarca come vada scrutinato l'argomento se lo smaltimento dei rifiuti decadenti dall'urbano indifferenziato siano più o meno nocivi per il bene tutelato dalla norma generale rispetto ai rifiuti decadenti dagli impianti di recupero degli urbani differenziati' ...[omissis]..."

Sul punto, Il DR. Pacchiarotti riferiva, tra l'altro, che "...[omissis]... non può che ribadirsi quanto esplicitato nella prima conferenza decisoria del 6 agosto u.s., vale a dire che la previsione regionale sulle distanze dai centri abitati e dalle funzioni sensibili viene sostanzialmente ritenuta dalla ditta proponente non conforme a legge e sottoposta, per ricondurla a questa pretesa conformità, ad una inammissibile torsione interpretativa che ne stravolge il significato sia sul piano letterale che sistematico e finalistico: torsione e stravolgimento interpretativo tanto più inaccettabili posta la natura derogatoria della disposizione che ammette distanze inferiori dai centri abitati rispetto a quella ordinaria di 2000 ml e richiede, proprio per il suo carattere di eccezione a norma generale di piano, di essere assoggettata a criteri di stretta interpretazione. In sostanza la ditta prospetta un radicale mutamento dell'asse applicativo della norma regionale che prevede la distanza inferiore a 500 metri, prima contestandone senza alcuna intellegibile motivazione la qui sostenuta natura derogatoria di norma generale, per poi ancorare i presupposti applicativi della minore distanza, non alla tipologia urbana del rifiuto (come chiaramente statuito dalla previsione regionale) ma al suo effettivo grado di nocività rispetto all'esigenza di tutela della popolazione [...] Tale pervertimento del presupposto che definisce l'ambito applicativo della norma regionale derogatoria delle distanze è, come ampiamente argomentato, infondato e arbitrario, e, tra l'altro, prova troppo, perché se fosse vero andrebbe esteso anche ai rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti provenienti dalla filiera produttiva, così da portare al paradosso, ovviamente falso, che la progettata discarica di Riceci è in realtà una discarica per rifiuti prevalentemente urbani residuando quale quota conferibile di rifiuti effettivamente speciali, solo quella dei rifiuti di diretta provenienza dalle attività produttive e non soggetta a trattamento prima dello smaltimento in discarica ...[omissis]..."

L'intervento del Dr. Pacchiarotti prosegue con le risultanze del fattore escludente correlato alla tutela delle aree di pertinenza di corpi idrici¹⁵³ (PRGR, anche in relazione all'art. 29 PPAR), notando preliminarmente che la proponente, nel progetto iniziale e in alcuni documenti istruttori successivi, aveva indicato l'esistenza del vincolo di tutela integrale sui corsi d'acqua esistenti nel sedime di

¹⁵³ Cfr. pagg. 16 e 17 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

interesse per il progetto, ma aveva ritenuto superabile tali vincoli mediante una variante al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Petriano.

Successivamente alla seduta istruttoria della conferenza di servizi (14.03.2024), quindi dopo che era emersa la posizione nettamente contraria della Provincia sul punto, la proponente aveva espresso una diversa posizione tesa a dimostrare l'inesistenza del vincolo in quanto il sedime territoriale in esame non era ricompreso tra quelli annoverati nelle tavole di "individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti" di cui alla D.C.P. n. 2 del 30.01.2018¹⁵⁴.

Alla luce dell'interferenza con i due corsi d'acqua presenti nel sedime individuato dalla proponente per la realizzazione del progetto di nuova discarica, che ne comporterebbe la cancellazione attraverso diversa regimazione delle acque funzionale alle esigenze dell'impianto, con la massima lesione del valore ambientale paesaggistico correlato, veniva confermato quanto precedentemente emerso in seduta di conferenza di servizi istruttoria in ordine alla portata escludente che ricopriva tale vincolo.

Infatti, veniva indicata l'applicabilità del "...livello di prescrizione di tutela integrale, previsto dal PRGR, ostativo alla localizzazione..." di impianti come la discarica in esame.

Il Dr. Pacchiarotti passava quindi alla descrizione del fattore escludente coincidente con i "crinali"¹⁵⁵ (PRGR, anche in relazione all'art. 30 PPAR), rilevando tra l'altro che, nonostante le affermazioni della proponente circa l'assenza di impatto del progetto su tale fattore, trattandosi solo della viabilità senza installazione né edificazione di fabbricati a servizio della discarica, permaneva il ben più sbarrante divieto radicale di localizzazione di siffatto impianto nelle fasce di tutela integrale dei crinali.

Per quanto attiene all'ulteriore fattore escludente "versanti"¹⁵⁶ (PRGR, anche in relazione all'art. 31 del PPAR), la Provincia ritiene che, poiché l'area oggetto di intervento è caratterizzata – allo stato attuale e senza prendere in considerazione le previsioni di modifica morfologica previste dopo l'intervento – dalla presenza di versanti con pendenza maggiore del 30%, la stessa sia soggetta a vincolo di tutela integrale secondo le previsioni del PRGR e pertanto preclusiva alla localizzazione stessa dell'impianto, a prescindere dalle modalità esecutive che la ditta intenderebbe adottare.

¹⁵⁴ Cfr. docc. nn. da 326-11 a 326-17 dell'archivio della Commissione.

¹⁵⁵ Cfr. pag. 17,18,19 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

¹⁵⁶ Cfr. pagg. 19, 20, 21 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

Nel proseguo dell'analisi del Dr. Pacchiarotti emerge poi che il citato fattore escludente “versanti” impatta anche per quanto attiene alle valutazioni relative all'ulteriore fattore “aree a rischio idrogeologico”¹⁵⁷, avente grado di magnitudo “potenzialmente escludente e di attenzione”.

Sul punto, si registra l'espressione di parere positivo di compatibilità, da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, circa l'attuazione del progetto, ai fini delle previsioni del PAI.

Il Dr Pacchiarotti prosegue quindi con le valutazioni relative al fattore “fascia di rispetto di Rete Natura 2000” avente magnitudo “limitante” e al fattore “Rete Ecologica Regionale Marche – REM” avente magnitudo “attenzione”, connessi tra loro.

Dal fattore Rete Natura 2000 scaturisce la necessità di acquisire preventivamente la valutazione di incidenza ambientale (VIncA) a cura della competente Unione Montana dei Comuni, in ragione della distanza inferiore a 1000 metri da siti di importanza comunitaria (SIC) e da Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Pertanto, la ditta ha presentato lo *screening* di incidenza e successivamente, su prescrizione dell'unione Montana competente, lo *studio* di incidenza ambientale.

Nel corso della seduta di conferenza decisoria, l'Unione Montana esprimeva parere negativo di valutazione di incidenza ambientale (VIncA), poiché sulla base dei dati forniti e valutati, non era possibile concludere che il progetto di discarica non avrebbe determinato incidenze significative sui siti Natura 2000, anche in base al principio di precauzione.

Il Dr. Pacchiarotti passa quindi alla trattazione delle risultanze istruttorie conclusive riferite ai “*livelli di opportunità localizzativa*” (12.8.4 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – PRGR), escludendo, in tale ambito, la possibilità di considerare la vecchia discarica di Riceci quale una preesistente infrastruttura tecnologica (tale circostanza era già emersa nella precedente seduta istruttoria della conferenza di servizi del 14 marzo 2024, nonché nella prima seduta decisoria del 06.08.2024).

In particolare, si riporta un passaggio significativo del verbale di riunione¹⁵⁸:

“[omissis]... l'area prescelta dalla società Aurora è inadeguata anche rispetto alle caratteristiche richieste dal PRGR con riferimento alle 'aree già dotate delle infrastrutture necessarie' in quanto le vestigia della vecchia discarica in alcun modo possono essere qualificate quali dotazioni infrastrutturali dell'area. Il concetto di infrastrutturalità presupporrebbe, anche nel caso qui

¹⁵⁷ Cfr. pagg. 21 e 22 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

¹⁵⁸ Cfr. pag. 24 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

esaminato, una possibile connessione tra vecchia e nuova discarica, quantomeno agevolata da una forma di continuità tecnologica ed impiantistica tra il vecchio e il nuovo mentre così non è: risulta oggettivamente impossibile riscontrare l'esistenza di vere e proprie infrastrutture tecnologiche in grado di poter interconnettersi tecnologicamente tra loro. I proponenti si riconducono inoltre alla possibile 'economia di scala' trascurando tuttavia che non può essere considerata tale l'adozione di un LFM (LandFill Mining, n.d.r.) mediante il quale, in luogo di un virtuoso processo di recupero e valorizzazione dei rifiuti, viene ipotizzato un semplice intervento di 'riesumazione/seppellimento'. Si sottolinea inoltre la palese contraddittorietà che connota il tentativo di tramutare il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nella apparente virtuosa e complessiva operazione di recupero ambientale di un'area degradata. L'edificazione di un impianto di smaltimento dei rifiuti, caratterizzato dall'essere attività principalmente 'D1' (deposito sul o nel suolo-discarica) non può essere considerato un reinserimento ottimale nel contesto del territorio circostante, né una virtuosa operazione di 'rimodellamento morfologico' R10 indirizzato ad usi produttivi e comunque sociali. Infine se la realizzazione di una discarica, come ipotizzato dai proponenti, si configurasse come una complessiva operazione di ripristino ambientale, non si comprenderebbe perché la discarica stessa, una volta giunta ad epilogo della sua naturale funzione, ovvero nel momento della sua cessata attività, dovrebbe risultare ulteriormente sottoposta ad un Piano di Ripristino Ambientale che vanificherebbe la terminologia iniziale assunta dalla ditta ...[omissis]".

Il Dr. Pacchiarotti concludeva l'intervento specificando che ai fini dell'espressione della valutazione negativa di impatto ambientale (VIA) del progettato impianto e di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), assumono rilievo autonomo e prevalente i profili di contrasto con alcuni dei fattori di tutela ambientale inerenti ai criteri localizzativi del PRGR.

Parimenti egli, richiamando l'articolo 27, comma 8, del D. Lgs. 152 del 2006 in tema di modalità di rilascio dei Provvedimenti Autorizzativi Unici (PAU/PAUR), sottolineava che in siffatto procedimento la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) assume una sua efficacia del tutto preminente ed un ruolo pregiudiziale, rispetto agli altri pareri ed atti autorizzatori richiesti per la realizzazione del progetto e che certamente, in caso di VIA negativa è preclusa di per sé anche l'AIA e i connessi titoli.

La seduta proseguiva quindi con gli interventi successivi ed in particolare:

- l'architetto Storoni¹⁵⁹, che illustrava il documento istruttorio – di VIA – allegato al verbale della seduta di conferenza di servizi in atto, specificando che esso si struttura in 10 punti e che il nono punto (9) è stato sviluppato considerando singolarmente 11 diverse matrici (1. Acque; 2. Aria; 3. Suolo e sottosuolo; 4. Rifiuti; 5. Viabilità e traffico; 6. Energia e luminosità; 7. Biodiversità, habitat, vegetazione e fauna; 8. Popolazione e salute pubblica; 9. Paesaggio e patrimonio culturale; 10. Rumore e vibrazioni; 11. Clima e vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai rischi di gravi incidenti e calamità, nonché cumulo degli impatti).

L'architetto sintetizzava quindi le criticità emerse per ciascuna matrice considerata e specificava che nonostante le integrazioni pervenute dalla ditta proponente il giorno precedente alla riunione in atto, tali integrazioni non risolvevano le criticità emerse e risultavano comunque inadeguate a superare gli impatti ambientali negativi e significativi – l'esplicazione di tali impatti negativi veniva effettuata all'interno del documento istruttorio allegato al verbale di riunione;

- il Dr. Baronciani¹⁶⁰, che illustrava sinteticamente le risultanze dell'istruttoria riguardante l'AIA della discarica in progetto, premettendo che – come già emerso dal precedente intervento – il contesto sotto analisi difettava della valutazione positiva di impatto ambientale. Purtuttavia, nonostante l'assenza di tale necessario presupposto decisionale, dava conto delle risultanze istruttorie in ambito AIA, che portavano a confermare le criticità già emerse rispetto ai criteri localizzativi in ambito VIA, nonché a rilevarne ulteriori. In particolare, egli richiamava – anche in ambito AIA alla luce dell'onnicomprendività delle problematiche emerse nella VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 – i preponderanti ostativi afferenti ai seguenti fattori escludenti: 1. distanza dai centri abitati; 2. distanza da funzioni sensibili; 3. corsi d'acqua; 4. Crinali; 5. Versanti.

Inoltre, il Dr. Baronciani elencava altresì – evidenziando a sua volta le criticità già emerse in ambito VIA – alcuni fattori aventi *magnitudo* potenzialmente escludente e limitante: 1. Aree a rischio idrogeologico; 2. Fascia di rispetto di Rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale Marche (REM).

Il Dr. Baronciani confermava per quanto di propria competenza che le integrazioni documentali volontarie pervenute dalla ditta proponente la sera del 18.09.2024 – giorno precedente alla seduta decisoria in atto – a titolo di riscontro ai rilievi mossi da ARPAM

¹⁵⁹ Architetto Carmen Storoni, in servizio presso il servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di responsabile dell'ufficio VIA e responsabile del procedimento PAUR. Per la sintesi dell'intervento dell'Arch. Storoni, *cf.* pagg. da 25 a 29 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

¹⁶⁰ Dr. Massimo Baronciani, in servizio presso il servizio 3 della Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di responsabile dell'ufficio rifiuti e bonifica dei siti inquinati. Per la sintesi dell'intervento del Dr. Baronciani, *cf.* pagg. da 29 a 36 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

(ambito VIA) e Unione Montana (ambito VINCA), non rilevavano ai fini degli esiti della conferenza sulla localizzazione della discarica.

Pertanto, confermava la permanenza di gravi motivi ostativi alla localizzazione stessa, alla luce dell'interferenza dell'area di progetto con fattori di tutela integrale previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Marche.

Il Dr. Baronciani inoltre, a valle di un'articolata e puntuale perlustrazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 per quanto attiene agli elementi progettuali proposti dalla ditta Aurora S.r.l. – in particolare in relazione alle tematiche del *LandFill Mining*, delle *BAT-Best Available techniques* e delle bonifiche - approdava ad articolate conclusioni di cui, in estrema sintesi, si riporta stralcio:

“...[omissis]... *Sulla base delle valutazioni qui esperite con riferimento ai diversi elementi progettuali presi in considerazione dalla Ditta proponente (Landfill Mining, bonifiche, BAT, PMC) e in seguito ad una estesa perlustrazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ad una concorrente ricognizione del sistema impiantistico e gestionale, al di là delle esclusive applicazioni del Decreto n. 36/2003 in materia di discariche; in considerazione del fatto che si è accertata una sostanziale e non risolta permanenza di rilevanti criticità di ordine tecnico – gestionale che impediscono di ritenere compiuta l'applicazione delle BAT, ex Decreto Legislativo n° 36/2003; con riferimento alle carenze individuate anche da Arpam e che hanno assunto le precipue caratteristiche di vere e proprie inadeguatezze impiantistico-gestionali, SI ESPRIME UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVAMENTE NEGATIVA RIGUARDANTE IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SIFFATTA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, con riguardo sia alla verificata incompatibilità con i criteri localizzativi del PRGR come si può verificare nell'introduzione alla presente istruttoria, sia con riferimento alle insoddisfatte pretese delle norme che regolano i criteri tecnologici e gestionali di una discarica come quella ipotizzata sul territorio di Riceci, nel Comune di Petriano ...[omissis]...”;*

- interveniva quindi l'Architetto Taffetani¹⁶¹; rappresentante della Regione Marche, che confermava il parere già espresso, sottolineando che non erano emersi elementi tali da completare l'attività istruttoria tecnica di competenza e pertanto esprimeva parere negativo in merito alla compatibilità geomorfologica dell'area in cui realizzare la discarica in progetto,

¹⁶¹ Architetto Taffetani, dirigente presso il Dipartimento infrastrutture, territorio e protezione civile, Direzione protezione civile e sicurezza del territorio, responsabile del Settore Genio Civile Marche Nord. Per la sintesi dell'intervento dell'Arch. Taffetani, *cf.* pag. 37 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

con particolare riguardo agli aspetti idrogeologici e idraulici, a garanzia delle criticità già ampiamente illustrate;

- prendeva poi la parola il Dr. Smargiasso¹⁶², rappresentante dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, il quale confermava che, per quanto di propria competenza, poteva essere dichiarata la compatibilità del progetto con il Piano di Assetto idrogeologico, secondo le previsioni documentali e gli interventi di mitigazione delle pericolosità individuate, secondo progetto, ferma restando la presentazione di uno studio tecnico da parte della proponente, non ancora completo ma che potrebbe essere depositato successivamente;
- interveniva quindi la Dr.ssa Sabatini¹⁶³, rappresentante dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro, competente alla valutazione di incidenza ambientale (VINCA), che effettuava il proprio intervento in due distinti momenti a breve distanza temporale, a causa di problemi tecnici della connessione da remoto. La Dr.ssa Sabatini premetteva che in fase di *screening* aveva già espresso parere negativo e pertanto, successivamente (nello specifico, in data 24.07.2024) la ditta proponente aveva presentato lo studio di incidenza ambientale.

Dopo articolata illustrazione delle aree di analisi dello studio di incidenza predetto, la Dr.ssa Sabatini indicava per alcune di esse l’avvenuto raggiungimento di un adeguato grado di mitigazione delle criticità, mentre ne illustrava altre per le quali lo studio era insufficiente e le deduzioni della proponente non erano condivisibili.

Pertanto, la Dr.ssa Sabatini concludeva l’intervento dichiarando che l’Unione Montana da Lei rappresentata rilasciava parere negativo di incidenza ambientale nei confronti del progetto di discarica in quanto, sulla base di dati forniti e valutati, non era possibile concludere che il progetto stesso non avrebbe determinato incidenze significative sui siti Natura 2000, ovvero permane un margine di incertezza che per il principio di precauzione non permette di escludere effetti negativi sui siti Natura 2000;

- interveniva poi il DCS Guerra¹⁶⁴, rappresentante del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino, che esprimeva parere negativo nell’ambito del DPR n. 151/2011, rispetto alla pratica presentata da parte dell’Aurora S.r.l., riguardante l’impianto di estrazione dei biogas e dei gruppi di cogenerazione correlati al progetto di discarica.

¹⁶² Dr. Mario Smargiasso, dirigente dell’Area Pianificazione e gestione del rischio frane dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale (Aubac). Per la sintesi dell’intervento del Dr. Smargiasso, *cf.* pag. 37 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

¹⁶³ Dr.ssa Lucia Sabatini, responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Agricola Forestale Ambientale presso l’Unione Montana Alta Valle del Metauro. Per la sintesi dell’intervento della Dr.ssa Sabatini, *cf.* pagg. da 37 a 39 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

¹⁶⁴ DCS Marco Guerra, Vice resp. Area Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino. Per la sintesi dell’intervento del DCS Guerra, *cf.* pag. 38 del verbale di riunione già citato alla nota precedente.

Infatti, in una prima fase era stata richiesta un'integrazione documentale, poiché non era chiara la funzione di un post combustore collegato a uno dei gruppi di cogenerazione e il relativo rischio associato. Tuttavia, la prima integrazione documentale ricevuta era stata giudicata assolutamente insoddisfacente, in quanto consisteva semplicemente nel libretto di istruzioni di montaggio del dispositivo. Successivamente, una seconda integrazione pervenuta a febbraio 2024 si era rivelata nuovamente insoddisfacente poiché era solo una ripetizione della documentazione originale;

- prendeva poi la parola il Geometra Rugoletti¹⁶⁵, rappresentante del Comune di Petriano, che esordiva richiamando la procedura in corso presso il proprio ufficio, citando la delibera del Consiglio Comunale n. 54 in data 11.10.2022, nella quale – in relazione al progetto di discarica – venivano messe in evidenza le criticità riguardanti la variante urbanistica. In quella delibera, il Consiglio aveva già espresso un parere contrario, sottolineando la presenza di vincoli rilevanti, come quelli relativi ai corsi d'acqua, alla tutela integrale dei versanti e dei crinali e alle strade panoramiche. Questi vincoli, secondo Rugoletti erano in linea con il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale (PPAR) e il Comune di Petriano non intendeva rimuoverli, pertanto la variante urbanistica non poteva essere approvata.

Egli aggiungeva poi che anche per quanto attinente alle nuove infrastrutture necessarie - ad esempio, la strada di accesso – il parere era negativo, in relazione alla presenza di un Sito di Importanza Comunitaria Natura 2000 nei pressi del sedime di progetto della discarica;

- interveniva infine il funzionario Stefano Bernardini, rappresentante della Marche Multiservizi S.p.A. che esprimeva parere positivo in ordine al nulla osta per l'allaccio in fognatura e in ordine all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Il Dr. Pacchiarotti procedeva al riepilogo della riunione riassumendo i vari pareri dei rappresentanti di ciascuna amministrazione o ente e poi procedeva alla chiusura dell'incontro dichiarando l'esito negativo della conferenza di servizi.

4.2.7. Il provvedimento di diniego del PAUR

Si riporta un breve stralcio della parte conclusiva del verbale – datato 08.10.2024 – della seconda e ultima seduta della conferenza di servizi decisoria, tenuta il 19.09.2024 a cura della Provincia di Pesaro e Urbino:

“...[omissis]...valutato, in condivisione con gli enti partecipanti con ruolo decisivo alla conferenza, che per la loro consistenza e rilevanza, nonché per il già illustrato carattere

¹⁶⁵ Davide Rugoletti, responsabile dell'Area Uso ed Assetto del Territorio presso il Comune di Petriano.

pregiudiziale della valutazione negativa di Impatto Ambientale, le posizioni del tutto prevalenti espresse nella presente seduta conclusiva della conferenza decisoria relativamente al progetto di impianto di discarica di rifiuti speciali in località Riceci in Comune di Petriano, comportano la motivata conclusione della conferenza di servizi decisoria con esito negativo, ossia di rigetto dell'istanza di provvedimento autorizzatorio unico (PAU) presentata dalla società Aurora S.r.l., si demanda al successivo provvedimento ricognitorio di detto esito negativo la formalizzazione delle determinazioni della conferenza che si dichiara chiusa ...[omissis]...”.

Con determinazione n. 1405 in data 15.10.2024 la Provincia di Pesaro e Urbino rigettava l'istanza dell'Aurora S.r.l. finalizzata alla realizzazione della nuova discarica di Riceci.

Alla predetta determinazione n. 1405/2024 venivano allegati, quale parte integrale e sostanziale, il verbale della seconda riunione decisoria già citato, nonché, tra gli altri, i seguenti:

- Prot. Provincia n. 37027/2024 – Iter procedimentale ed elenco della documentazione progettuale;
- Prot. Provincia n. 37028/2024 – Documento istruttorio in ambito VIA completo di allegati;
- Prot. Provincia n. 37029/2024 – Documento istruttorio in ambito AIA completo di allegati.

La predetta documentazione veniva caricata e resa disponibile alla pubblica consultazione sul sito web <https://box2.cst.pu.it/index.php/s/CqKfnLazdGnn6BA> fino al 30.04.2025.

La citata determinazione n. 1405/2024 adottava quindi la

“1. ...[omissis]... motivata conclusione - con esito negativo comportante il rigetto dell'istanza di PAU presentata dalla società AURORA S.R.L., come identificata in narrativa, per il progetto relativo alla costruzione e all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in loc.tà Riceci - Ponte Armellina nel Comune di PETRIANO - della conferenza dei servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti risultanti all'esito dell'ultima riunione svoltasi il 19/09/2024 (come risulta dal relativo verbale prot. n.39317/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto), e qui di seguito così riassunte:

- la PROVINCIA DI PESARO E URBINO ha espresso:

A) VALUTAZIONE NEGATIVA DI IMPATTO AMBIENTALE per:

a) contrasto del progetto con i seguenti criteri localizzativi del PRGR come applicati in fase di microlocalizzazione: distanze di tutela integrale dal centro abitato e dalle funzioni sensibili;

tutela integrale delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art.115, comma 1 d.lgs. n.152/2006) e tutela integrale dei corsi d'acqua (art.29 NTA del PPAR); tutela integrale dei crinali; tutela integrale dei versanti; fascia di rispetto di Rete Natura 2000 a seguito della valutazione negativa di incidenza espressa dall'Ente gestore Unione Montana Alta Valle del Metauro;

b) accertati impatti negativi e significativi per le seguenti matrici: Acque, Aria, Suolo-Sottosuolo, Rifiuti, Viabilità – traffico, Biodiversità – habitat - vegetazione – fauna, Popolazione – salute pubblica. Paesaggio – patrimonio culturale.

B) DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE relativamente all'autorizzazione unica di cui all'art.208 D.lgs. n.152/2006 per:

a) il contrasto del progetto con i medesimi criteri localizzativi sopracitati;

b) inadeguatezza del progetto rispetto agli standard fissati dalle BAT di riferimento per le discariche (D.lgs. n.36/2003);

c) inadeguatezza del progetto per quanto attiene la gestione del biogas;

- l'UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO, nell'ambito dell'interferenza con la fascia di rispetto di Rete Natura 2000, ha espresso PARERE NEGATIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE [RIF. AL PARERE ACQUISITO AL PROT. N.3 7008 /2024] in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, non è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione non permette di escludere effetti negativi sui siti Natura 2000;

- la REGIONE MARCHE Settore Genio Civile Marche Nord, nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica e dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali e del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante al PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, ha confermato il contenuto del contributo già espresso nella Conferenza del 6 agosto 2024 [RIF. AL CONTRIBUTO ACQUISITO AL PROT. N.32002/2024] e non essendo emersi elementi atti a completare l'attività istruttoria tecnica di competenza, ha espresso PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA CON RIGUARDO AGLI ASPETTI IDROLOGICI, IDRAULICI a garanzia delle criticità ampiamente illustrate;

- il COMUNE DI PETRIANO, ha espresso PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA VARIANTE URBANISTICA (E CONSEGUENTEMENTE AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO) così come già espresso dal Consiglio Comunale con delibera n.54 dell'11/10/2022 [RIF. ALL'ATTO ACQUISITO AL PROT. N.34982/2022];

- il *COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO* ha espresso *PARERE NEGATIVO AL PROGETTO PER L'ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E SS.MM.II.* in quanto la documentazione presentata non ha soddisfatto le richieste integrative già formulate in corso di procedimento.

...[omissis]...

DI RIBADIRE che, in ragione delle posizioni prevalenti riportate al punto 1 del dispositivo, la suddetta motivata conclusione della conferenza dei servizi decisoria con esito negativo costituisce diniego al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art. 27-bis del D.lgs. n.152/2006, per il progetto presentato dalla ditta Aurora S.r.l. relativo alla costruzione e all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Riceci - Ponte Armellina nel Comune di Petriano

...[omissis]...

4.3. I ricorsi al TAR

Nell'ambito del procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento del PAUR per la discarica di Riceci risultano presentati – e in alcuni dei predetti casi, definiti – alcuni ricorsi amministrativi giurisdizionali davanti al TAR Marche.

In particolare, su richiesta della Commissione, il TAR Marche comunicava che nell'ambito citato risultavano i seguenti ricorsi:

“...[omissis]... definiti dalla 1° Sezione di questo Tribunale i ricorsi sottoelencati, tutti con sentenze in rito: NRG.199100634: Sez. Unica, Comune di Petriano/ Regione Marche individuazione Località discarica rifiuti definito con decreto decisorio n.20050035 del 19.01.2025;

NRG.202300417 Prima Sezione: Aurora S.r.l. c/ Regione Marche e Provincia di Pesaro e Urbino. *PROGETTO DI IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ PONTE ARMELLINA DEL COMUNE DI PETRIANO* definito con sentenza n. 202500129 del 24/02/2025 *DICHIARA IMPROCEDIBILE*;

NRG 202400121 Prima Sezione: Comune di Petriano c/ Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche + 5. *PROGETTO DI IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI*, definito con sentenza 202500126 del 22/02/2025 *DICHIARA INAMMISSIBILE*;

NRG 202400166 Prima Sezione: Iniziativa Democratica A.P.S. c/ Provincia di Pesaro e Urbino + 5. *Connesso al ricorso n.121/2024. ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AVENTE AD OGGETTO "CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA RELATIVA AL*

PROGETTO DI IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC. PONTE ARMELLINA COMUNE DI PETRIANO - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO PER PROGETTO IN VARIANTE UR BANISTICA”, definito con sentenza n. 202500113 del 20/02/2025 IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE;

NRG 202400174, Prima Sezione, Olmeda Daniele + altri c/ Provincia di Pesaro e Urbino, Regione Marche +7. Connesso ai ricorsi nn. 121 e 166/2024. PROGETTO DI IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI PE TRIANO, definito con sentenza n. 202500128 del 22/02/2025 DICHIARA INAMMISSIBILE.

Risultano, invece, ancora pendenti i ricorsi giurisdizionali sottoelencati, aventi ad oggetto l’impugnativa di provvedimenti definitivi, conclusivi del procedimento, su cui si incentrano le impugnative delle parti, in correlazione con gli specifici interessi dedotti in giudizio. Questi ricorsi saranno discussi alla pubblica udienza del 19 novembre 2025:

NRG 202400140- Prima Sezione- Aurora S.r.l. c/ Provincia di Pesaro e Urbino + 10. PRO GETTO DI IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI;

NRG 202400596 -Prima Sezione -Aurora S.r.l. c/ Provincia Pesaro e Urbino, Regione Mar che + 15: PROGETTO DI IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. Pertanto, per evidenti ragioni di opportunità, di etica nonché di rispetto sia per la posizione di terzietà del giudice ai sensi dell’art. 111, 2° comma, Cost. che per il diritto di difesa di ciascuna parte, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, occorre disporre il divieto assoluto, ai sensi dell’art. 4, comma 2°, della Legge 31 ottobre 2001, n. 399 [attualmente, art. 4, comma 3 della Legge 53/2023, n.d.r.], della divulgazione all’esterno e/o della riproduzione all’esterno, con alcun mezzo e con alcuna modalità, di qualunque documento pervenuto, proprio perché si verte in relazione ad un’unica vicenda contenziosa ancora sub iudice quanto ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti definitivi[omissis]...”

4.4. Le posizioni contrarie dei comitati ed associazioni ambientaliste

Con propria nota in data 07.01.2024¹⁶⁶ l’associazione “Diversamente – Associazione per la Tutela e la Valorizzazione della Vallata del FOGLIA” – di seguito per brevità solo: “Diversamente” – nell’ambito della VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) relativa al progetto di discarica di Petriano- Riceci, chiedeva alla Provincia di Pesaro e Urbino l’indizione della procedura di inchiesta pubblica prevista dall’articolo 10 della L.R. Marche n. 11/2019 e articolo 24 del D.lgs. n. 152/2006.

¹⁶⁶ Cfr. doc. n. 100-002 dell’archivio della Commissione, pagg. 2324-2329.

Nel corpo della stessa istanza l'associazione in parola riferiva di avere inviato via *pec* all'autorità competente, in data 15 dicembre 2023, una petizione sottoscritta da 3.883 cittadini, con la quale si chiedeva di rigettare l'istanza del progetto manifestando contrarietà per l'eccessiva vicinanza dell'impianto al centro abitato e per la localizzazione in un sito di pregio anche da un punto naturalistico, oltre per le attività agropastorali e del distretto biologico ivi insistenti.

Nel verbale della conferenza di servizi decisoria (prima seduta) vi è un passaggio dove viene chiarita la finalità della partecipazione quali uditori, dei rappresentanti delle associazioni e comitati ambientalisti¹⁶⁷.

“...[omissis]... Relativamente alle obiezioni mosse dai legali di Aurora nel succitato documento riguardo l'ammissione a partecipare alla presente conferenza decisoria, in qualità di meri uditori, dei rappresentanti di alcune associazioni, di comitati o anche singoli cittadini, che si sono manifestati nel procedimento con osservazioni o comunque rappresentando il proprio interesse e legittimazione a intervenire ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 9 della L. n.241/1990. Pacchiarotti ricorda che, sotto un primo profilo, l'articolo 14 comma 5 della legge 241/1990 (norma che per la sua portata generale è applicabile anche al presente procedimento e quindi anche a questa Conferenza decisoria) prescrive di comunicare “l'indizione della Conferenza [...] ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.”.

E' evidente che, partecipando in qualità di meri uditori cioè senza diritto di parola, tali soggetti non possono influenzare in alcun modo l'andamento e le conclusioni della Conferenza decisoria; la loro partecipazione obbedisce unicamente all'esigenza, che caratterizza il nostro ordinamento, di assicurare la più ampia trasparenza della pubblica amministrazione nei processi che presiedono alla formazione delle sue decisioni, anche rispetto ai soggetti, siano essi singoli e associati, che ne sono potenzialmente incisi negli interessi individuali o anche diffusi di cui sono portatori; queste esigenze di trasparenza sono ancora più evidenti quando interessano quei procedimenti decisionali, come quello in oggetto, che riguardano impianti e siti di interesse pubblico oltre che di indubbio impatto sul territorio ...[omissis]...

Il presidente della stessa associazione “Diversamente”, Andrea Torcoletti, veniva poi audito presso questa Commissione d'inchiesta in data 23.05.2024 e in tale occasione depositava documentazione a sostegno della propria contrarietà al progetto della nuova discarica¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pag. 6835.

¹⁶⁸ L'audizione del presidente Torcoletti è sinteticamente descritta nell'apposito capitolo dedicato alle audizioni all'interno della presente relazione.

L'associazione "La lupus in fabula" inviava alla Procura della Repubblica di Pesaro un esposto recante una serie di documenti e informazioni relative alle vicende correlate al progetto della nuova discarica di Riceci, manifestando evidente dissenso all'iniziativa¹⁶⁹.

Il Presidente della stessa associazione, Flavio Angelini, veniva poi audito presso questa Commissione d'inchiesta nelle date 23.05.2024 (audizione poi rinviata) e 26.06.2024 e in tale occasione depositava analoga documentazione¹⁷⁰.

Il presidente dell'associazione "Iniziativa democratica A.P.S.", Gianluca Carrabs, veniva audito presso questa Commissione d'inchiesta in data 26.06.2024 e in tale occasione depositava documentazione a sostegno della propria contrarietà al progetto della nuova discarica¹⁷¹.

Il presidente del comitato "Ambiente vivo San Costanzo" depositava documenti presso l'archivio di questa Commissione¹⁷² e inviava altresì un esposto alla Procura della Repubblica di Pesaro, nel quale, nel manifestare il proprio dissenso al nuovo progetto di discarica, sosteneva l'illegittimità della deroga dell'ATO¹⁷³ con cui venivano modificate le percentuali qualitative fissate dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) nel conferimento di rifiuti speciali presso alcune discariche della Regione Marche.

4.5. Focus sulla compagine societaria delle ditte Aurora S.r.l. (già Ecosun S.r.l.), Ecoservizi S.r.l., Marche Multiservizi S.p.A. e il relativo ruolo nella vicenda oggetto di inchiesta

1. Società AURORA S.r.l.:

- a. è iscritta dal 31.05.2021, alla Camera di Commercio di Forlì, Cesena e Rimini al numero REA RN-422744;
- b. fino al 21/07/2022 presentava la denominazione "Ecosun S.r.l." (modifiche avvenute presso lo studio del notaio ROSSI Luisa di Pesaro (PS));

¹⁶⁹ Cfr. doc. n. 70-002 dell'archivio della Commissione.

¹⁷⁰ L'audizione del presidente Angelini è sinteticamente descritta nell'apposito capitolo dedicato alle audizioni all'interno della presente relazione.

¹⁷¹ L'audizione del presidente Carrabs è sinteticamente descritta nell'apposito capitolo dedicato alle audizioni all'interno della presente relazione.

¹⁷² Cfr. documento n. 116-001 e documenti da n. 121-001 a n. 121-004 dell'archivio della Commissione.

¹⁷³ Il riferimento è alla scelta a livello territoriale, di derogare alle prescrizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) per quanto attiene al limite massimo del 50% per il conferimento di rifiuti speciali nelle due discariche di Tavullia e Urbino, già citata nel capitolo di inquadramento generale della presente relazione, è contenuta nella delibera n. 4 del 29.03.2017 dell'ATA dell'ambito territoriale ottimale di Pesaro e Urbino, reperibile sul sito [web https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf](https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf)

- c. a quale attività dichiarata di sintesi: “smaltimento di rifiuti non pericolosi” (dati anagrafe tributaria) “*esercizio dell’attività di costruzione, conduzione e gestione in conto proprio o in conto di terzi di impianti di raccolta, recupero, trattamento, smaltimento, stoccaggio dei rifiuti (discarica) urbani, urbani assimilati, industriali, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché il trattamento delle materie prime derivanti dal recupero dei rifiuti.*”;
- d. ha sede legale in Rimini via Tiberio n. 11 - codice fiscale e part. IVA nr. 04571680406 – presso lo studio dei commercialisti Protti e Valcamonici, studio rappresentato da Protti Roberto nato a Rimini il 07.08.1972;
- e. ha sede operativa/unità locale in Rimini (RN), via Edelweiss Rodriguez Senior n. 13;
- f. fino al 20.12.2022 aveva un capitale sociale di € 50.000 interamente detenuto dalla Ecoservizi S.r.l.¹⁷⁴, società Sanmarinese che l’aveva costituita. Attualmente a seguito di acquisizioni di quote ed intervenuto aumento di capitale sociale avvenute in data 20.12.2022 (atti registrati presso il notaio ROSSI Luisa di Pesaro) presenta un capitale sociale versato e sottoscritto di € 150.000,00 così distribuito:

- (1) € 90.000,00 della Ecoservizi S.r.l. con sede a San Marino, località Gualdicciolo, via Fabrizio da Montebello n. 29 – part. IVA nr. 91176750403;
- (2) € 60.000,00 della Marche Multiservizi S.p.A., con sede in Pesaro (PU), via Dei Canonici nr.144 – atto datato 20.12.2022 sottoscritto in Pesaro presso lo studio del notaio ROSSI Luisa e registrato in Pesaro al numero di repertorio 33360/15831.

L’operazione finanziaria, realizzata con i due atti (aumento di capitale sociale e acquisizione di quote) datati 20.12.2022 è avvenuta attraverso la seguente transazione¹⁷⁵:

- La Aurora S.r.l. deliberava l’aumento del capitale sociale da 50.000,00 € a € 150.000,00 con un sovrapprezzo di quote pari ad € 566.666,40. L’aumento di capitale sociale nominale di € 100.000,00 veniva così suddiviso:
 - o € 60.000,00 nominali per la Ecoservizi S.r.l. con versamento di € 340.000,00;
 - o € 40.000,00 nominali per Marche Multiservizi S.p.A. con versamento di € 226.666,40.
- La Ecoservizi S.r.l. cedeva alla Marche Multiservizi S.p.A. quota nominale di capitale sociale di Aurora S.r.l. pari ad € 20.000,00 ad un prezzo concordato di € 2.900.000,00

¹⁷⁴ La "ECOSERVIZI S.R.L." con sede legale in Gualdicciolo (Repubblica di San Marino), via Fabrizio da Montebello n. 29, capitale sociale di euro 25.500,00 iscritta al n. 8353 del Registro delle Società della Repubblica di San Marino, COE SM28655, codice fiscale italiano 91176750403, ed era rappresentata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante, Geom. Simone SAMMARITANI, nato a Rimini (RN) il 14/10/1972, poi divenuto Consigliere e Amministratore Delegato a decorrere dal 20.12.2022 a seguito dell'avvenuta acquisizione delle quote della Aurora S.r.l. da parte delle Marche Multiservizi S.p.A..

¹⁷⁵ Cfr. verbale di assemblea soci Aurora S.r.l. del 20.12.2022 - doc. 86-9 dell'archivio della Commissione.

(duemilioninovecentomila/00) di cui alla sottoscrizione dell'atto veniva rilasciata ampia quietanza liberatoria a saldo da parte della Ecoservizi S.r.l.¹⁷⁶.

Tale operazione consentiva di portare la quota del capitale della Marche Multiservizi S.p.A. in Aurora S.r.l. pari al 40% del capitale complessivo.

g. ha avuto, fino al 20.12.2022, in qualità di amministratore Rossini Ambrogio, nato a San Marino il 02.11.1936;

h. Attualmente esprime, tra le altre, le seguenti cariche:

- (1) *Presidente del C.d.A. e consigliere* dal 20.12.2022: Tiviroli Mauro, nato a Grizzana Morandi (BO) il 26.10.1953 – Cod. Fisc. TVRMRA53R26E187D;
- (2) *Amministratore Delegato e consigliere* dal 20.12.2022: Sammaritani Simone nato a Rimini il 14.10.1972 e domiciliato in Chiesanuova, via Di Mezzanotte nr.7 SAN MARINO– Cod. Fisc. SMMSMN72R14H294C;
- (3) *Consigliere* dal 20.12.2022: Silvestri Emanuele, nato a Verucchio (RN) l'11.11.1970 e domiciliato in Acquaviva, via Molino dei Frati 2/A – Cod. Fisc. SLVMNL70S11L797E;
- (4) *Sindaco/revisore legale* dal 20.12.2022: Fulvi Sara, nata a Pesaro (PS) il 18.04.1969 e domiciliata in Pesaro (PS), Strada dei Cacciatori nr.19.

La documentazione depositata dalla Marche Multiservizi S.p.A. all'archivio della Commissione è stata sottoposta a vincolo di riservatezza, per espressa richiesta del mittente Amministratore delegato Mauro Tiviroli.

Sulla base di quanto pubblicato da organi di stampa ed evidenziato dalle associazioni “Diversamente- Associazione per la Tutela e la Valorizzazione della Vallata del FOGLIA” (di seguito per brevità: “Diversamente”) e “*Lupus in fabula*”, a seguito dei rapporti societari intercorsi tra la Marche Multiservizi S.p.A. e Aurora S.r.l., vi sarebbe una progressiva acquisizione della seconda società da parte della prima, attraverso successivi passaggi (*closing*¹⁷⁷).

Si riporta uno stralcio del documento depositato dalla associazione “Diversamente” presso l'archivio della Commissione¹⁷⁸:

“...[omissis]...”

¹⁷⁶ Cfr. atto di cessione di partecipazione sociale da Ecoservizi S.r.l. a Marche Multiservizi S.p.A. del 20/12/2022 – doc. n. 86-8 dell'archivio della Commissione.

¹⁷⁷ Circa i presunti 3 c.d. “*closing*” programmati per la progressiva acquisizione di Aurora S.r.l. da parte della Marche Multiservizi S.p.A., cfr. documentazione pervenuta dalla Procura della Repubblica di Pesaro (che comprende anche quella trasmessa dalla Procura di Urbino), tra l'altro e in particolare, pagg. da 730 a 740 con varie citazioni di stampa locale.

¹⁷⁸ Cfr. doc. 114-1 dell'archivio della Commissione, pag. 9 di 18.

- *MMS ha acquistato a dicembre 2022 il 40% di Aurora, soggetto privato (versando € 2.900.000+ € 266.666) per arrivare alla gestione della Discarica di rifiuti speciali non pericolosi e di urbani non domestici che autonomamente non avrebbe potuto costruire e gestire;*
- *MMS si è impegnata ad acquistare un altro 20% (€ 13.260.000+ € 133.333) dopo l'autorizzazione dell'impianto (salvo l'esito dei ricorsi);*
- *MMS acquisterà il restante 40% (€ 8.240.000 + C 266.667) dopo 3 anni di esercizio della discarica.*
- *Alla fine MMS sarà proprietaria del 100% della discarica che non poteva costruire. In questo modo il decreto legislativo 116/2020 che impedisce ad una società a maggioranza pubblica di progettare e costruire una discarica per rifiuti fuori dalla privativa pubblica non avrà avuto alcuna efficacia.*

...[omissis]...”

Di analogo tenore le dichiarazioni dell'associazione “*Lupus in fabula*”, contenute nell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Pesaro, di cui si riporta stralcio¹⁷⁹:

“...[omissis]... *Valgano nella considerazione della vicenda le dichiarazioni dell'Avv. Margherita Pedinelli al Corriere Adriatico dell'articolaista Lorenzo Furlani:*

‘La delegata dei piccoli Comuni Margherita Pedinelli rappresentante della cinquantina di piccoli Comuni soci di Marche Multiservizi, dopo l'ultimo c.d.a. ha comunicato all'azienda, tramite pec, la decisione di rinunciare all'incarico. A differenza di Mazzoli, delegato della Provincia, che aveva rimesso il mandato nella prima metà di giugno negando dichiarazioni pubbliche (poi sostituito da Giuseppe Lucarini), l'ex sindaca di San Costanzo rende trasparenti le motivazioni che sono manifestamente critiche sulla gestione dell'operazione Riceci. "Come ero contraria alla discarica di Monteschianello (nel comune di Fano, al confine con San Costanzo, gestita da Aset, n.d.r.) - afferma Margherita Pedinelli - a maggior ragione sono contrarla ad una discarica di questo tipo. Oltre a non condividere la parte finanziaria, non condivido tutta l'operazione da in cima a in fondo, i piccoli comuni sono tutti contrari, quindi il mio percorso si conclude qua". Su proposta dell'amministratore delegato, il c.d.a. di MMS li 12 dicembre scorso aveva autorizzato all'unanimità lo stesso Mauro Tivoli a sottoscrivere con la società Ecoservizi di San Marino l'acquisizione di Aurora S.r.l. di Rimini, titolare del progetto della discarica e del preliminare di acquisto dei terreni rivelandone subito il 40% (un ulteriore 20% del capitale sociale verrebbe acquisito all'autorizzazione

¹⁷⁹ Cfr. doc. n. 70-002 dell'archivio della Commissione, pag..

dell'impianto, il 40% finale al momento della gestione). Pedinelli non aveva votato l'atto perché era assente a quella riunione (nel c.d.a. i rappresentanti della parte pubblica sono 5, quelli del partner Industria/e Hera 4). "Operazioni di questo tipo vanno trattate con assoluta trasparenza - sottolinea l'ex sindaca - e a chi ricopre un ruolo si devono dare tutte le informazioni perché possa decidere con cognizione di causa. A quel c.d.a. non ero presente, ma sicuramente la documentazione del caso non l'hanno trasmessa prima, perché io non l'ho ricevuta. Né ho ricevuto poi il verbale" "No all'autonomia aziendale" "Inoltre, ritengo che per queste pianificazioni strategiche sia sbagliato il modus operandi evidenzia Margherita Pedinelli-. Prima si deve fare un passaggio ne/l'Assemblea territoriale di ambito e la pianificazione si deve concordare con tutti i Comuni, perché non venga a sapere di un simile investimento attraverso la stampa. Non è possibile che un'azienda in quanto tale dica: io agisco in autonomia'.

Il che testimonia in modo eloquente come sia stata gestita la vicenda senza forse informare neppure i membri del consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi. Valgano le dichiarazioni rese dai sindaci di Petriano e di Mombaroccio, soci di MMS e che avrebbero dovuto essere rappresentati dal consigliere dei piccoli 7 Comuni, che si sono visti rifiutare la richiesta di ricevere copia dei verbali e delle delibere del CDA della società partecipata per quota maggioritaria dagli enti pubblici territoriali (cfr. Resto del Carlino-Corriere Adriatico - Lorenzo Furlani 24.07.2023) (all. n. 11). In siffatto disorientante contesto si è saputo, solo di recente e solo a seguito della coerente e dedicata indagine del quotidiano locali che Il CDA di MMS, In data 12.12.2022 ha deliberato non solo di acquisire il 40% di una scatola verosimilmente vuota, costituita da Aurora S.r.l., andando a valorizzare di 145 volte (così dalla stampa) il valore delle quote sottoscritte dalla socia originaria Ecoservizi S.r.l. con sede nella Repubblica di San Marino, ma si è presa l'impegno onerosissimo di rilevare un'ulteriore quota del 20% al momento della concessione dell'autorizzazione PAUR della discarica di Rìceci ed una maggior quota finale del 40% al momento della sua gestione (Corriere Adriatico 01.07.2023 - Lorenzo Furlani) (all. 12), con ciò completando un progetto finanziario onerosissimo e dall'impatto ambientale disastroso, utilizzando soldi prevalentemente pubblici In danno di numerose comunità. Occorre non dimenticare che MMS ha capitale prevalentemente pubblico e che Hera S.p.a., il socio che in questi mesi si è definito nelle cronache "socio privato" è in realtà partecipato per rilevante quota da Comuni emiliani e romagnoli (si confronti all. n. 6). In concreto i soldi utilizzati e/o fino ad ora impegnati con le modalità sopra descritte sono soldi prevalentemente pubblici. Per quale ragione con soldi pubblici MMS S.p.a. ha acquisito la partecipazione di una società di scopo, a prevalente capitale straniero, le cui quote sono detenute da una signora novantenne? Per quale ragione è stato scelto un percorso così opaco, nel suo avvio, nella sua prosecuzione e nella sua perseverante e attuale conduzione? Per quale ragione MMS S.p.a.

si è impegnata in modo così silenzioso ad acquisire da Ecoservizi S.r.l. di RSM l'intero capitale sociale di Aurora S.r.l. anziché rispettare la natura pubblica da cui è chiaramente caratterizzata? ...[omissis]...”.

Invero, sul tema dell'acquisizione di Aurora S.r.l. da parte di Marche Multiservizi S.p.A. (MMS) in tre *steps* successivi e a titolo oneroso, di cui solo il primo già attuato, ha riferito anche l'Amministratore delegato di MMS Mauro Tiviroli in occasione dell'audizione del 28.02.2024 (si riporta stralcio):

“...[omissis]... È un'acquisizione del 40 per cento e i secondi step sono vincolati e condizionati contrattualmente (anche questo è un accordo fatto davanti a un notaio) e devono avere l'autorizzazione operativa, il che vuol dire che non basta avere l'autorizzazione, ma deve essere operativa e quindi deve essere scalato temporalmente il tema dei ricorsi. Non ci vogliono intoppi. Ovviamente, per quanto ci riguarda, un'operazione del genere non poteva essere gestita in minoranza, proprio perché la nostra capacità, il nostro know how e la nostra garanzia per tutto il territorio e la collettività, ci ha portato a dire che volevamo la maggioranza. Nella trattativa, nel momento in cui c'è stata la richiesta di maggioranza, il privato - perché le trattative si fanno in due, non si fanno da soli, purtroppo, altrimenti sarebbe troppo facile - ha detto di voler uscire, pretendendo solo la garanzia che al suo pulper venisse garantito lo smaltimento per tutta la durata. Quindi, abbiamo definito tre step. Il terzo, che è l'ultimo e riguarda l'acquisto del 40 per cento, lo abbiamo posposto di alcuni anni proprio perché sarebbe stato finanziato dallo sviluppo operativo e gestionale della discarica, quindi senza colpo ferire ...[omissis]...”

5. Le modalità di acquisizione della proprietà dei terreni e, in via preliminare, della mera disponibilità degli stessi, da parte di Aurora S.r.l. (già Ecosun S.r.l.) e Marche Multiservizi S.p.A.

5.1. Il contratto tra Ecosun e l'agenzia immobiliare Gruppo immobiliare s.n.c. per il procacciamento dei terreni da impiegare ai fini della realizzazione della discarica

Secondo una delle evidenze documentali in possesso della Commissione, la società Ecosun S.r.l.¹⁸⁰ fin dal 2021 si era attivata per acquistare dei terreni nel territorio di Petriano (PU), in corrispondenza e nei pressi della vecchia discarica di Riceci.

In particolare, secondo questa evidenza documentale, in data 31.08.2021 la Ecosun s.r.l. (dal 28/07/2022 ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.¹⁸¹) sottoscriveva con l'agenzia immobiliare denominata Gruppo Immobiliare Snc¹⁸² un contratto¹⁸³ recante l'intestazione “*incarico per il procacciamento di affari*”, relativo alla manifestazione di interesse da parte della prima società, per l'acquisto di un comparto immobiliare costituito da terreno agricolo distinto con vari identificativi catastali ivi specificati¹⁸⁴.

Il compenso pattuito per l'attività dell'agenzia immobiliare, in ragione del contratto predetto, ammonta a euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a Iva, alla data di sottoscrizione del mandato, oltre che euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre a Iva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione dei rogiti afferenti all'acquisto definitivo del Terreno.

¹⁸⁰ Trattasi della Ecosun S.r.l., con sede in Rimini, Viale Tiberio n. 11, C.F. 04571680406, iscritta nel registro delle imprese della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini.

¹⁸¹ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell'archivio della Commissione.

¹⁸² Trattasi della società Gruppo immobiliare Snc – con sede in Pesaro, Via Mameli n. 25, iscritta alla C.C.I.A.A. di Pesaro con il n. REA 191144 – di cui è titolare Mauro Della Betta.

¹⁸³ Cfr., doc. n. 59-1 dell'archivio della Commissione.

¹⁸⁴ Nello specifico: Agenzia delle Entrate – Catasto terreni di Pesaro e Urbino al: Fgl. 2, particella 88,89, per una superficie di ha 2.16.76; Fgl. 5 particella 66,67,68,69,71,681,683,685,693,694 per una superficie di ha • 10.38.11; •Fg. 5 particella 690 (fabbricato collabente) per una superficie di ha 0.07.28; Fgl. 5 particella 75, 682, 684, 686, 687, 689, 691, 692, 695 per una superficie di ha 0.80.73; Foglio 2 particella 48,77,78 per una superficie di ha 4.66.47; Foglio 2 particella 79,82,99,101,103,106 per una superficie di ha 4.65.90; Foglio 2 particella 46,49,93,94,95,96 per una superficie di ha 7.39.23; Foglio 2 particella 50,51,87,97 per una superficie di ha 7.40.55; Foglio 2 particella 59,60 per una superficie di ha 4.49.18; Foglio 2 particella 43,52,53,54,55,56,57,58 per una superficie di ha 13.97.85; Foglio 2 particella 108,109 per una superficie di ha 1.25.23; Foglio 2 particella 107 (fabbricato) terreno superficie ha 0.15.25; Foglio 2 particella 45,47 per una superficie di ha 0.37.29. Totale superfici ha 57.49.80. (In enfasi sono evidenziati i terreni per i quali agli atti dell'inchiesta risultano stipulati i compromessi preliminari di compravendita *V. Infra*, nel seguito del presente capitolo, n.d.r.).

Vi è evidenza, in allegato al contratto stesso, dell'avvenuto versamento della somma di euro 6.100 da parte della Ecosun S.r.l. nei confronti dell'agenzia immobiliare predetta¹⁸⁵.

5.2. Le dichiarazioni rese da Mauro Della Betta al giornalista della testata giornalistica “Corriere Adriatico” nel 2023

Secondo quanto emerso a seguito di ulteriori approfondimenti svolti dalla Commissione, di cui in appresso, il sig. Della Betta Mauro, titolare dell'agenzia immobiliare denominata Gruppo immobiliare S.n.c., nel 2021 sarebbe stato contattato inizialmente dal sig. Tiviroli Mauro (amministratore della Marche Multiservizi S.p.A., di seguito anche MMS) il quale avrebbe manifestato interesse per l'acquisizione di terreni nella località Riceci per la realizzazione di una discarica.

Tale aspetto, tutt'altro che trascurabile, apre la possibilità di intravedere forme di preordinazione, così come una vera e propria attività di regia da parte della Marche Multiservizi S.p.A., nell'intero progetto per la realizzazione della nuova discarica.

Tale nuova prospettiva emerge da un'intervista telefonica svolta da un giornalista della testata “Corriere adriatico” nei confronti del Della Betta Mauro, nella quale quest'ultimo ha fornito un chiaro quadro fattuale relativamente ai contatti preliminari che a suo tempo, nel 2021, aveva intrattenuto con Marche Multiservizi S.p.A., nella persona del “Dott. Tiviroli”, per il reperimento dei citati terreni.

Si riporta uno stralcio della trascrizione della conversazione telefonica in parola, apparsa sul sito *web* della testata giornalistica “Corriere Adriatico”¹⁸⁶, in data 28 ottobre 2023 a corredo dell'articolo avente titolo “Discarica Riceci, l'intervista di Lorenzo Furlani all'agente immobiliare Mauro Della Betta”

Della Betta Mauro: Pronto?

Giornalista (Lorenzo Furlani): eh... Della Betta?

Della Betta Mauro: si?

Giornalista (Lorenzo Furlani): buongiorno, sono Lorenzo Furlani del Corriere Adriatico.

Della Betta Mauro: si.

¹⁸⁵ In particolare, con assegno n. 320652891.2.-02 del mese di 02.09.2021 dell'Istituto bancario Intesa San Paolo (cfr. doc n. 59-1 dell'archivio della Commissione, pag. 4).

¹⁸⁶ <https://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro-discarica-riceci-intervista-agente-immobiliare-mauro-della-betta-audio-7719850.html>, file audio tratto dal sito *web* della testata giornalistica “Corriere Adriatico”, riferito ad articolo pubblicato in data 28 ottobre 2023, ascoltato dal sito *web* stesso e trascritto in data 10 febbraio 2024

Giornalista (Lorenzo Furlani): mi scusi ... buongiorno... se la disturbo. La chiamo perché mi hanno detto che lei, credo un anno fa... ehhh... si è occupato della vicenda dell'acquisizione dei terreni di Riceci, per ... dove si vorrebbe fare la discarica. Perlomeno era stato incaricato, m'han detto.. di verificare la disponibilità dei proprietari di una certa area a vendere.

Della Betta Mauro: due anni fa, sì.

Giornalista (Lorenzo Furlani): ah, era due anni fa, quindi stiamo parlando del '21 già... non era il 22. Ehhh... poi come era andata a finire, cioè lei non aveva trovato... mi dicevano che poi però, non c'era una gran disponibilità ehh non era andato in porto quel primo tentativo, oppure sbaglio?

Della Betta Mauro: no, io avevo... diciamo, ehh, mi avevano dato incarico...

Giornalista (Lorenzo Furlani): sì...

Della Betta Mauro: tranne due o tre, sennò gli altri mi avevano dato tutti l'incarico a vendere, solo che dopo l'incarico era scaduto.

Giornalista (Lorenzo Furlani): Ah! C'era un periodo di tempo?

Della Betta Mauro: sì, perché gli incarichi sono... sono a tempo, no?

Giornalista (Lorenzo Furlani): mmhh!

Della Betta Mauro: ti do da vendere questa cosa... ti do sei mesi, tre mesi, cinque mesi per venderla, a questo prezzo, dopodiché...

Giornalista (Lorenzo Furlani): quindi non si era, non si era formalizzato, diciamo, l'accordo.

Della Betta Mauro: no... no... diciamo che era legato tutto, diciamo, all'ottenimento dei permessi... i permessi, chiaramente, avrebbero tardato...

Giornalista (Lorenzo Furlani): eh certo...

Della Betta Mauro: quello che si pensava... e quindi, mi sembra che scadessero ... alla fine di ottobre 2021, sono scaduti.

Giornalista (Lorenzo Furlani): ho capito. Ma lei, da chi aveva avuto l'incarico di contattare questi proprietari?

Della Betta Mauro: da Marche Multiservizi.

Giornalista (Lorenzo Furlani): ah! Direttamente da Marche Multiservizi?

Della Betta Mauro: sì, io ho parlato con Tiviroli, la prima volta, poi Tiviroli mi ha detto: ti contatterà l'avvocato di una società che si chiamava Ecosun, poi invece Ecosun è stata trasformata in Aurora e io ho parlato sempre con quelli di San Marino.

Giornalista (Lorenzo Furlani): ah, ho capito. Quindi, quello che mi raccontavano a me, l'incarico dice che gliel'ha dato il sindaco e Tiviroli...

Della Betta Mauro: no, no...

Giornalista (Lorenzo Furlani): è una fase iniziale,

Della Betta Mauro: sì, sì, sì.

Giornalista (Lorenzo Furlani): cioè, il contatto.

Della Betta Mauro: subito. La prima volta, la prima volta...

Giornalista (Lorenzo Furlani): che è successo che il sindaco ha suggerito a Tiviroli: potrebbe fare questo lavoro Della Betta, che è di Gallo e Tiviroli la...le... la contatta...

Della Betta Mauro: sì, ma io sono andato su in Comune... c'era il sindaco e Tiviroli. Ho detto... guarda, succede così, così così... puoi farci questo lavoro? Eh, il compenso è questo, eh... vabbè, a me mi stava bene, poi dopo aver fatto... paghiamo... m'hanno pagato... ehhh

Giornalista (Lorenzo Furlani): ah.

La predetta conversazione tra il giornalista e il Della Betta appare connotata da un buon grado di genuinità, anche alla luce del fatto che quest'ultimo puntualizza – collocando nel tempo le sequenze e ricordando poi un aspetto fattuale specifico – che il primo contatto fu con l'amministratore Tiviroli di Marche Multiservizi S.p.A. e solo successivamente lo stesso Tiviroli avrebbe indicato di intrattenere i contatti con l'avvocato della ditta Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l.).

Purtuttavia, il contenuto dell'articolo (e della registrazione sonora) in questione è stato poi smentito in data 28 ottobre 2023 sulla stampa dallo stesso Della Betta e dalla Marche Multiservizi S.p.A.¹⁸⁷.

5.3. Elementi emersi dall'audizione di Mauro Della Betta – rappresentante dell'Agenzia immobiliare Gruppo Immobiliare S.n.c.

Il Della Betta Mauro ha riferito sui fatti di cui era a conoscenza in due differenti occasioni alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Nella prima occasione, in data 6 marzo 2024, nella forma di audizione libera, mentre la seconda volta, in data 8 luglio 2024, è stato eseguito un esame testimoniale ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

Nell'audizione del 6 marzo 2024 il Della Betta ha fornito una versione dei fatti che non collima con il contenuto della telefonata la cui registrazione era stata pubblicata dalla testata giornalistica "Corriere Adriatico", poiché individua in Ecosun S.r.l. (e non nell'amministratore di MMS), nella

¹⁸⁷ Cfr. in particolare, l'articolo pubblicato in data 28 ottobre 2023 sul sito web della testa giornalistica "Corriere Adriatico", dal titolo "Riceci, Mms: «Mai incaricato Della Betta per i terreni». L'immobiliarista cambia versione e cita Ecosun, ma c'è la registrazione" - https://www.corriereadriatico.it/pesaro/terreni_discarica_riceci_acquisto_marche_multiservizi_incarico_smentito_agente_immobiliare_della_betta-7719832.html

persona del sig. Rossini, il mandante iniziale a procacciare i terreni dove realizzare la discarica di Riceci.

Secondo questa versione, la prima conoscenza e il primo contatto¹⁸⁸ del Della Betta con la società Marche Multiservizi S.r.l. nella persona dell'amministratore Tivioli, sarebbe avvenuto solo successivamente, intorno alla fine dell'estate del 2023, presso il Comune di Petriano, dove il Sindaco Fabbrizioli avrebbe organizzato l'incontro e curato le reciproche presentazioni.

Rileva comunque il fatto che secondo quanto riferito nell'audizione dal Della Betta¹⁸⁹, durante tale incontro, organizzato dal sindaco di Petriano presso il Comune, il Tivioli che era appena stato presentato all'agente immobiliare, chiedeva a quest'ultimo se fosse stato chiamato da "Ecosun".

Si riportano alcuni stralci dei passaggi più significativi riferiti all'aspetto appena descritto:

"...[omissis]... All'inizio del 2021 vengo contattato dalla Ecosun S.r.l., società di Rimini, nella persona del signor Rossini, per reperire dei terreni nel comune di Petriano, terreni che si trovano nel calanco di Riceci, dove una volta c'era la vecchia discarica. Risiedo da sempre nel comune di Petriano e sono l'unico mediatore che opera stabilmente in quel comune. Non sapevo esattamente a cosa dovessero servire i terreni, ma erano per attività che avrebbero necessitato di permessi che la società si sarebbe occupata di richiedere; comunque, un'attività di stoccaggio di scarti industriali non pericolosi.

Ho raccolto dei mandati a vendere da parte di alcuni proprietari – non da tutti – ma poi la società riminese li ha lasciati scadere senza esercitare il diritto di acquisto; per la mia attività sono stato regolarmente pagato dalla Ecosun S.r.l. Sempre nel 2021, verso la fine dell'estate, il sindaco di Petriano mi invita in comune e c'era anche una persona, che mi è stata presentata come il dottor Tivioli di Marche Multiservizi. Mi hanno manifestato l'esigenza di Marche Multiservizi di trovare un capannone alto 10-12 metri e di superficie piuttosto ampia per fare un impianto di trattamento di rifiuti. Mi hanno anche chiesto di verificare se vi fossero dei terreni in vendita sui quali si sarebbe potuto realizzare il capannone e l'impianto, anche in zone industriali limitrofe, e se vi fosse da parte mia la disponibilità ad assolvere a questo compito e l'eventuale compenso; dopo le verifiche, non ho trovato nulla di idoneo. ...[omissis]...

Quando sono andato a parlare con il sindaco e c'era anche il signor Tivioli, io non avevo ancora il mandato formale da Ecosun. In quel momento non avevo neanche i mandati, perciò ho approfittato

¹⁸⁸ Il Della Betta ha dichiarato che in tale occasione il sindaco di Petriano gli avrebbe "presentato" il Tivioli.

¹⁸⁹ La circostanza era già emersa nel corso dell'audizione del Fabbrizioli presso la Commissione, avvenuta il 28 febbraio 2024,

solo in quel momento di dirlo al sindaco perché è venuto fuori il discorso, laddove Tiviroli mi disse: «Ti ha chiamato per caso la Ecosun?». Probabilmente, avevano chiamato loro prima, ma io non lo so. A quel punto gli dissi: «Sì, mi ha chiamato. Sono già diversi mesi». A quel punto ne approfitto anche per dire al sindaco che stavo parlando con questa società, che stavo facendo un lavoro per loro, ma che ancora non avevo il mandato, né della Ecosun, né tanto meno i mandati dei vari proprietari. Io gli dissi questo in quel momento. Lui, allora, mi chiese di cosa si trattasse e io gli risposi che si trattava di un sito di stoccaggio di rifiuti industriali non pericolosi. Gli dissi che a breve avrei avuto il mandato sia della Ecosun e penso anche – come poi ho fatto – da parte dei vari proprietari. Ho quindi tenuto informato il sindaco di ciò. I mandati scadevano tutti alla fine di ottobre e, scaduti i mandati, questi non sono stati rinnovati né dalla Ecosun – che mi ha detto di lasciare perdere – né dallo stesso sindaco, il quale mi ha detto che non c'erano le distanze e di non muovermi. Il sindaco, lì per lì, era favorevole a questa cosa, ma poi mi ha detto: «Non ci sono le distanze. Lascia perdere. È meglio soprassedere eccetera, eccetera». Già la Ecosun mi aveva detto di non andare avanti, cioè la società che mi aveva dato l'incarico, e lì ho finito.

...[omissis]...”.

Tale aspetto appare rilevante poiché i terreni sono stati oggetto di contratto preliminare di compravendita il 12 ottobre 2022, quindi circa un anno dopo l'incontro avvenuto in Comune nel quale, alla presenza dei tre interlocutori (sindaco Fabbrizioli, agente immobiliare Della Betta e Tiviroli per conto di MMS) si parlò dell'acquisto dei terreni e della realizzazione dell'impianto di una nuova discarica.

Nell'esame testimoniale dell'8 luglio 2024 il Della Betta conferma sostanzialmente tutti i passaggi salienti della propria audizione del 6 marzo 2024.

Si riportano alcuni stralci rilevanti dell'esame testimoniale:

“...[omissis]... PRESIDENTE: A questo punto, possiamo cominciare con le domande da rivolgere al signor Della Betta. Abbiamo le domande della presidenza, più le domande dell'onorevole Borrelli e poi dell'onorevole Silvestri, tramite l'onorevole Petrucci. All'inizio del 2021 lei viene contattato dalla Ecosun S.r.l., poi Aurora S.r.l., società di Rimini, nella persona del signor Rossini, per reperire dei terreni nel comune di Petriano, terreni che si trovano nei calanchi di Riceci, dove una volta c'era la vecchia discarica: «Non sapevo esattamente a cosa dovessero servire i terreni, ma erano per attività che avrebbero necessitato di permessi, che la società si sarebbe occupata di chiedere, un'attività di stoccaggio di scarti industriali non pericolosi». ...[omissis]...”

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: ...[omissis]...”

PRESIDENTE: Nel corso dello svolgimento dell'incarico che le ha conferito il dottor Rossini, ha avuto occasione di interfacciarsi con l'amministratore delegato di Marche Multiservizi, Tiviroli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. No. Io con Tiviroli mi sono visto prima che mi desse l'incarico Rossini. Quando io ho incontrato Tiviroli non avevo l'incarico della Ecosun, tanto meno i mandati a vendere.

PRESIDENTE: Lei ricorda quando ha incontrato Tiviroli? Tiviroli ha contattato lei? Questo le chiedo.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sono stato convocato in comune dal sindaco, e c'era anche Tiviroli.

PRESIDENTE: Da Fabbrizioli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: Quindi, lei conosce Tiviroli tramite Fabbrizioli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. L'ho visto lì.

PRESIDENTE: Fabbrizioli l'ha chiamata, vi ha presentato e vi ha spiegato. Il progetto gliel'ha spiegato Tiviroli o Fabbrizioli? Chi le ha spiegato il lavoro, quello che andava fatto? Per quale motivo l'hanno chiamata?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Quel giorno con Tiviroli e il sindaco abbiamo parlato solo di un capannone per lo smaltimento dei rifiuti industriali del polverino, un capannone alto 12 metri, che io non avevo e che non c'è lì in zona. Gli ho consigliato, eventualmente, di cercare un terreno; gliel'ho cercato, ma non gliel'ho trovato.

PRESIDENTE: Scusi, cosa c'entrano i terreni che lei cercava?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Io a marzo-aprile del 2021 – parliamo del 2021 – ero stato contattato da Ecosun. Mi avevano chiesto di questi terreni dove avrebbero dovuto svolgere questa attività, dovevano chiedere dei permessi. Poi ci siamo risentiti altre volte, ma la cosa è stata formalizzata praticamente dopo che ci siamo incontrati con Tiviroli in comune.

PRESIDENTE: Scusi, non riesco a capire il collegamento; è un mio deficit, sicuramente. Lei dice dopo che ha incontrato Tiviroli, però non c'entrano nulla i terreni con il capannone?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No. Ecosun mi ha incaricato di trovare i terreni per fare attività di stoccaggio dei rifiuti industriali non pericolosi.

PRESIDENTE: Questo l'ho capito.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Tiviroli mi ha chiesto di un capannone per lo smaltimento del polverino.

PRESIDENTE: Però Tiviroli sapeva che lei cercava dei terreni per l'Ecosun, intanto?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. Tivoli per me era a conoscenza. Riguardando la stampa, il 29 febbraio in questa Commissione lui dice chiaramente che nel 2021 ha rivelato alla Commissione antimafia, che l'ha chiamato per spiegare...

PRESIDENTE: Quello lo leggo anche io. Vorrei sapere: lei cosa ne sa? I giornali li leggo anch'io. Io volevo solo chiedere questo a lei, perché non l'ho capito.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. Quel giorno Tivoli me lo chiede...

PRESIDENTE: Ecosun le dà il compito: di cercare determinati terreni. Io ho capito così da lei, ma mi corregga se sbaglio.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: È giusto.

PRESIDENTE: Lei cerca Paglioni, Feduzzi, Giunchetti...

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Poi anche tutti quelli che hanno firmato.

PRESIDENTE: ...ma che non le danno il mandato! Poi lei viene chiamato da Fabbrizioli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: E le presenta Tivoli, che lei non conosceva: o lo conosceva, Tivoli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No, mai visto.

PRESIDENTE: L'ha visto per la prima volta nell'ufficio di Fabbrizioli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: Perfetto. A quel punto lì, si parla di questi terreni?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No. Tivoli mi chiede solo se mi ha chiamato, se mi ha cercato la società di Rimini, Ecosun. Adesso io ricollego: lui qui dice che la Ecosun l'ha chiamato all'inizio del 2021 proprio dicendo questo.

PRESIDENTE: Guardi, la stampa fa il suo lavoro...

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Comincio a collegare.

PRESIDENTE: Esatto. Praticamente, la chiamano e le parlano sia della richiesta del capannone, così mi sembra di capire, perché hanno necessità di questo capannone.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: Ma è Tivoli che glielo dice o Fabbrizioli, se l'ha chiamata la Ecosun?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Tivoli, ma in quel frangente io informo sia il sindaco che Tivoli che io ero già in contatto con la Ecosun da qualche mese.

PRESIDENTE: Tivoli le dice: «L'ha già chiamata l'Ecosun?».

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Esatto. Io dico: «Sì, sono già diversi mesi che parliamo, ma ancora non ho niente in mano».

PRESIDENTE: Su quella vicenda non si ricorda cosa vi siete detti?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: A proposito di cosa?

PRESIDENTE: Di quei terreni, dell'Ecosun...

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì, che volevano fare questo impianto di stoccaggio di rifiuti industriali non pericolosi; io lo dico al sindaco...

PRESIDENTE: Fabbrizioli gliel'ha detto questo?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No, glielo dico io a Fabbrizioli.

PRESIDENTE: Fabbrizioli non sapeva niente?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No. Glielo dico io a Fabbrizioli.

PRESIDENTE: Scusi, lei lo dice anche a Tiviroli?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: Perché Tiviroli dice che «l'ha contattata»? Non ho capito questo.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Tiviroli non mi ha contattato.

PRESIDENTE: No, lei mi ha detto prima che Tiviroli le ha detto: «L'ha già contattata l'Ecosun di Rimini?».

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Secondo me, avevano già parlato con lui. Infatti, lo dice qui in Commissione. Scusi, glielo posso leggere? «Un imprenditore di San Marino, che ha una cartiera, mi ha proposto un'idea progettuale di discarica a Riceci». Questo nel 2021. Adesso anch'io ricollego. Le cose non le avevo tutte chiare neanche io ma, evidentemente, hanno chiamato prima Tiviroli e poi hanno chiamato me.

PRESIDENTE: Può darsi.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sennò non mi avrebbe detto quel giorno in comune se mi aveva chiamato l'Ecosun: come faceva a saperlo?

PRESIDENTE: Giusto. Ottima osservazione. Nel corso dello svolgimento dell'incarico conferito dal dottor Rossini ha avuto occasione di interfacciarsi con l'amministratore delegato di Marche Multiservizi. Va bene. Dice di aver incontrato, verso la fine dell'estate 2022, il sindaco di Petriano in comune e che in quell'occasione le viene presentato...

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No, verso la fine dell'estate del 2021!

PRESIDENTE: Dice di aver incontrato, verso la fine dell'estate 2021 il sindaco di Petriano in comune...

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: ...e che in quell'occasione le viene presentato il signor Tiviroli, di Marche Multiservizi. Tiviroli le parlò o le chiese di Rossini e della ricerca dei terreni oggetto del suo mandato?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No, mi fece solo il nome di questa società di Rimini, cioè se mi avevano chiamato o contattato per fare questa ricerca e io gli ho detto di sì, che stavo già parlando da alcuni mesi, ma, lo ripeto, non avevo in mano niente.

PRESIDENTE: In che termini il sindaco di Petriano, Fabbrizioli, informato da lei sull'interesse del signor Rossini per i terreni destinati al progetto della discarica di Riceci, le suggerì di non procedere perché non c'erano le distanze previste dalla legge?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Praticamente, dopo la scadenza degli incarichi, a fine ottobre.

PRESIDENTE: Quindi, siamo ancora nel 2021?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. Sì.

PRESIDENTE: Quindi, era chiara la circostanza che si parlava del progetto della discarica di Riceci? Questo è il discorso.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì. Io chiesi al sindaco, che avevo tenuto informato, ovviamente, da quel giorno in poi.

PRESIDENTE: E lui ha detto che probabilmente c'erano dei problemi?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Lui ha detto: guarda che non ci sono le distanze. Pochi giorni dopo, poche settimane dopo, anche la Ecosun non mi ha rinnovato l'incarico, quindi io non sono neanche tornato dai proprietari a chiedere un prosieguo del mandato.

PRESIDENTE: È a conoscenza che nel corso del 2022, tra agosto e ottobre, Aurora S.r.l. ha sottoscritto un preliminare di acquisto di terreni per la realizzazione della discarica di Riceci?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì, l'ho letto sui giornali che avevano fatto i preliminari, registrati e trascritti.

PRESIDENTE: Quindi, lei non sapeva nulla: ricorda se siano gli stessi terreni quelli che lei aveva trattato?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: È a conoscenza di chi si è occupato della loro individuazione?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. No.

PRESIDENTE: Ha collaborato con il signor Rossini di Aurora nel 2022 per rimappargli i terreni e gli assetti proprietari?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No. Io, dopo il 2021 e fino a ottobre, metà novembre e fine novembre, non ho più avuto rapporti.

PRESIDENTE: Lei si è fatto pagare per quello che ha fatto?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Esatto.

...[omissis]...

PRESIDENTE: Lei ha dichiarato che verso la fine di agosto 2021 ha avuto un incontro in comune con il sindaco Fabbrizioli e l'amministratore delegato Tivoli, che le hanno manifestato l'esigenza di un capannone di circa 10-12 metri.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: A fine agosto.

PRESIDENTE: Sì, a fine agosto 2021. In quell'occasione, il dottor Tivoli, che aveva appena conosciuto, le ha chiesto se avesse avuto contatti con la società Ecosun. In quella circostanza ha messo al corrente il sindaco Fabbrizioli che la società riminese era interessata all'acquisto di alcuni terreni?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: Sì.

PRESIDENTE: Perché Fabbrizioli non sapeva nulla?

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c.: No.

PRESIDENTE: Perché il sindaco ha dichiarato in Commissione di essere venuto a conoscenza della trattativa solo un anno dopo, nel 2022, da voci che circolavano sul territorio (anche se questo l'ha già precisato diversamente)? Sa qualcosa in merito? Lei dice di averlo informato.

MAURO DELLA BETTA, Gruppo Immobiliare s.n.c. Io gliel'ho detto quel giorno, quindi da quel giorno lo sa.

...[omissis]...

5.4. L'audizione di Davide Fabbrizioli, sindaco pro-tempore di Petriano

Il Davide Fabbrizioli ha riferito sui fatti di cui era a conoscenza in due differenti occasioni alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Nella prima occasione, in data 28 febbraio 2024, si è trattato di audizione libera, mentre la seconda volta, in data 8 luglio 2024, è stato eseguito un esame testimoniale ai sensi dell'art. 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

Nell'audizione del 28 febbraio 2024 il Fabbrizioli ha riferito che circa un anno e mezzo prima rispetto alla "questione della discarica" – che egli fissa temporalmente nel settembre 2022 – aveva intrattenuto contatti con alcuni imprenditori privati e con la società Marche Multiservizi S.p.A., per valutare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, in prevalenza polverino, che in quelle zone sarebbe molto utilizzato.

Sul punto, egli specificava che al riguardo non vi era nessun progetto così come nessuno specifico incontro tecnico.

Si riportano alcuni stralci dell'audizione:

“... [omissis]... Il 5 dicembre 2022, dopo che ci viene evidenziato che alcuni proprietari terrieri avrebbero effettuato un preliminare di vendita per un progetto di discarica, convoco l'assemblea pubblica insieme all'assessore regionale e al presidente della provincia e, in quella seduta, come in altre assemblee pubbliche alle quali ero stato chiamato precedentemente, comunico di aver avuto oltre un anno prima alcuni incontri informali con Marche Multiservizi e alcuni imprenditori privati, al fine di valutare il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti industriali, in prevalenza polverino, che nelle nostre zone è molto utilizzato. Lo scopo di questi incontri era capire come sfruttare questo rifiuto nell'ottica dell'economia circolare e in uno di questi un'azienda privata parla addirittura di una piattaforma e di un bruciatore che, se realizzati, avrebbe prodotto e dato gratuitamente energia, acqua calda e fredda alla popolazione del nostro comune. Dopo una prima valutazione, comunico ai diretti interessati che, secondo il mio modesto parere, nonostante capissi le necessità, non sussistono le possibilità tecniche e non incontro più nessuno. Mi preme sottolineare al riguardo che non vi era nessun progetto, nessuno specifico incontro tecnico, e non si è parlato di nient'altro.

...[omissis]...

Da quando sono a conoscenza del progetto? Ne sono a conoscenza da quando è stato presentato a febbraio 2023. Prima nessuno mi ha fatto visionare un progetto. Ho solamente avuto questi incontri, ripeto, con imprenditori, persone che ritengo serie – personalmente non posso negare che si tratti di persone serie – e chiaramente, anche con Marche Multiservizi ho parlato della tematica dei rifiuti. Se non ne parlo con Marche Multiservizi, con chi ne parlo?

...[omissis]...

Io ho incontrato degli esponenti di Marche Multiservizi. Abbiamo fatto un discorso sul polverino e sulla gestione del rifiuto industriale locale, chiamiamolo così. Ci siamo visti a margine di altri incontri, alla luce di alcuni articoli sul tema che riportavano le opinioni di Confindustria e delle associazioni di categoria. In questi incontri non si è mai parlato né di progetto di discarica, né di progetto di termovalorizzatore, né di progetto di inceneritore. Si è stati sulla materia per cercare di capire se c'era una possibilità o un'eventuale valutazione. Dopodiché, è emersa questa procedura da parte della società Aurora. A quel punto lì, il progetto si è tramutato in una discarica. Però io non sono a conoscenza di eventuali rapporti tra Marche Multiservizi e Aurora. Sicuramente posso dirle che di questa tematica ne ho parlato con Marche Multiservizi e con degli imprenditori privati.

...[omissis]...”

La versione riportata dal Fabbrizioli in audizione appare parzialmente discordante con quanto riferito dall'agente immobiliare Della Betta.

Infatti, quest'ultimo aveva riferito che nel 2021 c'era stato un incontro presso il Comune di Petriano tra Tiviroli (MMS), Fabbrizioli (sindaco) e Della Betta (agente immobiliare), durante il quale, oltre che avere parlato del capannone per il "polverino", lo stesso agente immobiliare aveva informato il sindaco dei contatti in corso con Ecosun S.r.l. e dell'intenzione di "...fare questo impianto di stoccaggio di rifiuti industriali non pericolosi...".

Nell'esame testimoniale del 8 luglio 2024 il Fabbrizioli riprende alcuni passaggi salienti della propria audizione del 28 febbraio 2024, ma poi, sul tema trattato durante l'incontro dell'ottobre 2021 presso il comune di Petriano, riferisce ben di più, specificando che verteva anche sulla possibilità di realizzare una discarica a Riceci:

"... [omissis]...PRESIDENTE: Perfetto. Ha riferito di aver incontrato almeno una volta il signor Rossini, della Ecoservizi S.r.l. di San Marino: si ricorda il nome di battesimo di tale Rossini? In quale fascia di età approssimativamente lo collocherebbe?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Il nome di battesimo non me lo ricordo. Per la fascia di età, direi tra ottantacinque e novanta anni.

PRESIDENTE: Va bene. Ci può puntualizzare, in ordine alla discarica di Riceci, cosa lei gli ha rappresentato e cosa lui le ha riferito in merito?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Sì, certamente. È stato un incontro innanzitutto informale, dove ero accompagnato dall'amministratore delegato di Marche Multiservizi. Mi preme sottolineare che il nostro comune, come tanti altri comuni della provincia, in materia di rifiuti si è sempre affidato all'operato di Marche Multiservizi, su cui personalmente non ho nulla da eccepire in quanto, rispetto a tantissime altre – mi preme dirlo perché non l'ho mai detto e adesso non faccio più il sindaco, quindi non è che faccio campagna nei confronti di Marche Multiservizi – non ho mai visto alcun tipo di rifiuto al di fuori dei cassonetti, come invece vedo in altre città d'Italia. Lo dico perché ho parlato con alcuni operai e dipendenti di Marche Multiservizi e sono molto dispiaciuti, perché sul loro operato c'è questa nomea o quest'alea su chissà che cosa.

PRESIDENTE: Ma noi vogliamo sapere...

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Certo, arrivo al punto. Sono stato accompagnato dal dottor Tiviroli, il quale mi ha presentato l'imprenditore, il quale mi ha detto che avevano intenzione di effettuare un trattamento del rifiuto industriale. Poi, comunque, non si è parlato di progetti e non ho avuto alcun tipo di pressione. È stato un appuntamento cordiale e non c'era nulla in tavola, nel senso di cartaceo o di progetti, però c'era la possibile valutazione di un trattamento del

rifiuto industriale, prevalentemente di polverino. Come ho detto anche l'altra volta e come ho messo nella relazione, è una tematica a cui tengo particolarmente, perché il nostro tessuto industriale, soprattutto quello locale...

PRESIDENTE: Scusi, giusto per precisione. Voi avete parlato della realizzazione di una possibile discarica di polverino...

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: No, si è parlato di un trattamento del rifiuto industriale, punto.

PRESIDENTE: Va bene.

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Non si è detto che tipo di lavorazione perché non c'era niente, né in mano, né all'ordine.

PRESIDENTE: Mi perdoni, ma non riesco a capire: voi vi siete incontrati e di qualcosa avrete parlato. Avete parlato solo di polverino? Fate un incontro per parlare di polverino?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: No, abbiamo parlato di un possibile impianto di trattamento del rifiuto industriale. Io, come ho detto anche l'altra volta, non essendo competente in materia, mi sono affidato all'operato di Marche Multiservizi e nell'occasione ho detto: presentate e valutate una progettualità e vedremo. Non sono stato né positivo, né contrario; non c'era niente di concreto.

PRESIDENTE: Ma questo l'avete detto con Tivoli di Marche Multiservizi o l'avete detto con Rossini di Ecoservizi?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Nell'incontro che abbiamo avuto.

PRESIDENTE: Va bene, ma l'incontro è a tre, se non ho capito male.

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: No, c'erano altre tre o quattro persone che non conosco.

PRESIDENTE: Ma di chi erano queste persone?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Penso uno o due di Marche Multiservizi e uno o due dell'imprenditore.

PRESIDENTE: Va bene. Quindi immagino si sia parlato del tema della lavorazione.

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Ma certo, sì.

PRESIDENTE: Quindi, si sarà parlato – immagino – di una discarica. Non so quali siano le soluzioni.

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Si è parlato di discarica, si è parlato di un possibile bruciatore, di un impianto termo...

PRESIDENTE: Ma è lei che ne ha parlato con Tivoli, è lei che ne ha parlato con Rossini, o Rossini che ne ha parlato...

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: No, è l'imprenditore che ci ha comunicato che aveva intenzione di fare questo tipo di progetto.

PRESIDENTE: Di sua libera iniziativa, quindi?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Certo. Io non sapevo neanche cos'era un trattamento industriale.

PRESIDENTE: Lei non sapeva niente e neanche Tiviroli sapeva nulla?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Tiviroli era stato precedentemente informato di questa situazione ed è per questo che ha organizzato un incontro.

PRESIDENTE: Questo incontro quando è avvenuto?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Più o meno ad ottobre 2021.

PRESIDENTE: Quindi, ottobre 2021.

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Poi, comunque, non ci si è più né parlati, né visti. Ripeto: è stato un incontro comunque informale.

PRESIDENTE: Sì, è chiaro. In ordine alla possibile discarica di Riceci lei che cosa ha rappresentato a Rossini o Rossini, cosa le ha riferito in merito? Nel tema, siete scesi un po' nei dettagli, nel particolare (zona, luoghi)?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: No. Parlava soltanto della zona più o meno adiacente alla zona industriale, quella della vecchia discarica. Però, successivamente, sono venuto a sapere che avevano opzionato alcuni terreni, scaduti il 31 ottobre dello stesso mese, a cui poi non si è dato seguito.

PRESIDENTE: Rossini le ha detto che avevano opzionato dei terreni?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Che avevano alcuni terreni, che poi comunque sono decaduti, anche perché chiesi al dottor Tiviroli gentilmente di poter attenzionare la situazione, non essendo io competente in materia.

PRESIDENTE: Però, Tiviroli lo sapeva che avevano opzionato dei terreni: era già al corrente di questo?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Sì.

PRESIDENTE: Tiviroli lo sapeva?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: Perlomeno, a me è sembrato di sì.

PRESIDENTE: Lei non era al corrente di nulla, però fra di loro... Lei è stato coinvolto, mi sembra di capire, in questa cosa?

DAVIDE FABBRIZIOLI, ex sindaco di Petriano: No, io sono stato chiamato a questo incontro e sono stato anche accompagnato, quindi mi hanno riferito questa cosa ma, come ho detto anche prima, per me il fatto che ci fosse Marche Multiservizi era sinonimo di garanzia.

...[omissis]...”

5.5. L’audizione di Mauro Tivioli, Amministratore Delegato della Marche Multiservizi S.p.A.

L’A.D. della Marche Multiservizi S.p.A., Mauro Tivioli, è stato sottoposto ad audizione da parte della Commissione in data 28 febbraio 2024.

L’analisi completa di tali dichiarazioni verrà riportata nel relativo capitolo dedicato alle audizioni. Purtroppo, si ritiene opportuno evidenziare che per quanto attiene all’acquisizione dei terreni destinati alla realizzazione della nuova discarica, egli ha riferito che i contatti con “l’imprenditore” (l’appellativo, dal contesto dell’audizione, appare chiaramente riferito al referente della soc. Ecosun S.r.l., poi divenuta Aurora S.r.l.) risalgono al 2021:

“...[omissis]... sono stato contattato da questo imprenditore, il quale mi ha chiesto se, come azienda, eravamo interessati a valutare una partnership con loro per la realizzazione di questo progetto che all'epoca era solo un'idea progettuale... [omissis]... Questo imprenditore è andato avanti e, prima dell'estate 2022, ha cominciato a evidenziare il fatto che stava concretizzando l'opzione dei terreni e aveva già affidato l'incarico a una società primaria di ingegneria – una società sicuramente molto forte, perché credo che abbia costruito discariche in tutta Italia e anche all'estero, peraltro discariche anche di grandi dimensioni – per progettare l'impianto. Quindi, la cosa ha cominciato ad assumere un certo tipo di concretezza. Poi, a ottobre, si è presentato con la richiesta formale di valutare la partnership, evidenziando il fatto che aveva già fatto gli atti notarili per i preliminari di acquisto dei terreni (47 ettari) e sottolineando che il progetto era già quasi in fase avanzata ...[omissis]...”

5.6. I contratti preliminari di compravendita stipulati davanti al Notaio Luisa Rossi di Pesaro, tra Aurora S.r.l. e i proprietari di sette terreni

Il giorno 12 ottobre 2022 la società Aurora S.r.l. ha stipulato n. 5 contratti preliminari di compravendita, contenuti in due distinti atti notarili.

Un atto notarile è riferito ad un solo terreno e quindi a un solo contratto preliminare di compravendita.

Il secondo atto notarile accorpa n. 4 contratti preliminari di compravendita, di cui tre riferiti rispettivamente a un solo terreno e il contratto restante è riferito a tre terreni (poiché di proprietà di un unico soggetto proprietario).

In totale, si tratta quindi di n. 7 terreni privati, ciascuno riferibile a varie particelle catastali, della località Riceci ricadente per la maggior parte nel territorio di Petriano e in parte minore nel territorio di Urbino. Per mera comodità espositiva i predetti terreni verranno elencati con numero progressivo, come di seguito indicato:

5.6.1. Terreno 1 (atto notarile unico e dedicato a questo terreno)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.¹⁹⁰) ha stipulato con i soggetti proprietari¹⁹¹ un contratto preliminare di compravendita (n. rep. 33153 – n. raccolta 15677 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5289 serie 1T- Notaio Luisa Rossi) relativo ai terreni aventi estremi catastali: terreno sito nel comune di Petriano, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 2, particelle 50, 51, 87, 97, di Ha 7.40.55, confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l'importo di euro 420.000, con una caparra confirmatoria di euro 42.000, suddivisa in vari assegni per ciascuno dei promissari venditori¹⁹².

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione “...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*”¹⁹³.

¹⁹⁰ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell'archivio della Commissione.

¹⁹¹ Si riportano i nominativi dei proprietari: Ivonne Maria Nicoletti (di seguito I.M.N.); Maria Silvia Nicoletti (di seguito M.S.N.); Carlo Alberto Nicoletti (di seguito C.A.N.).

¹⁹² Secondo quanto si apprende dal relativo atto di compravendita già citato:

“...[omissis]...

- 12.342,50 (dodicimilatrecentoquarantadue virgola cinquanta) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 6 ottobre 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990991-04 emesso in data 25 agosto 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore della Signora I.M.N.

- Euro 12.342,50 (dodicimilatrecentoquarantadue virgola cinquanta) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 6 ottobre 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990992-05 emesso in data 25 agosto 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore della Signora M.S.N.

- Euro 12.342,50 (dodicimilatrecentoquarantadue virgola cinquanta) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 6 ottobre 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990990-03 emesso in data 25 agosto 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore del Signor C.A.N.

- Euro 1.657,50 (milleseicentocinquantasette virgola cinquanta) sono stati pagati in data 6 ottobre 2022 a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3503978930-10 emesso in data 23 settembre 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore della Signora I.M.N.

- Euro 1.657,50 (milleseicentocinquantasette virgola cinquanta) sono stati pagati in data 6 ottobre 2022 a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3503978929-09 emesso in data 23 settembre 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore della Signora M.S.N.

- Euro 1.657,50 (milleseicentocinquantasette virgola cinquanta) sono stati pagati in data 6 ottobre 2022 a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3503978931-11 emesso in data 23 settembre 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore del Signor C.A.N.

...[omissis]...

Della somma di complessiva di Euro 42.000,00 (quarantaduemila virgola zero) le parti promittenti la vendita hanno rilasciato quietanza ognuna per quanto di propria competenza...[omissis]...”

¹⁹³ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

Tale circostanza appare quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l'agenzia immobiliare, di cui già si è detto, prevedeva l'assegnazione del compito di procacciare esattamente i terreni poi oggetto di contratti preliminari di compravendita riscontrati negli atti oggetto della presente analisi.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, tra le altre, la clausola "...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all'ottenimento da parte della società promittente l'acquisto dell'autorizzazione da parte dell'Ente Pubblico preposto, alla realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l'evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l'acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del contratto...*[omissis]...", di talché alla luce dell'avvenuto diniego dell'autorizzazione PAUR all'esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall'Aurora S.r.l..

5.6.2. Terreno 2 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.¹⁹⁴) ha stipulato con il soggetto proprietario¹⁹⁵ un contratto preliminare di compravendita (si tratta di un unico atto notarile, relativo anche ad altri 6 terreni. N. rep. 33154 – n. raccolta 15678 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5310 serie 1T) relativo al terreno avente estremi catastali: terreno sito nel comune di Petriano, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 2, particelle 79, 82, 99, 101, 103, 106, di Ha 4.65.90, confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l'importo complessivo di euro 481.280,53 riferito al gruppo di terreni costituito congiuntamente dal "terreno 2", "terreno 3" e "terreno 4", con una caparra confirmatoria, per l'intero gruppo dei citati tre terreni, di euro 48.128,10 suddivisa in due distinti assegni¹⁹⁶.

¹⁹⁴ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell'archivio della Commissione.

¹⁹⁵ Si riporta il nominativo del proprietario: Michele Saccomandi (di seguito M.S.).

¹⁹⁶ Secondo quanto si apprende dal relativo atto di compravendita già citato: "...[omissis]..."

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione “...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*”¹⁹⁷.

Anche in tal caso, tale circostanza appare quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l’agenzia immobiliare, di cui già si è detto, prevedeva l’assegnazione del compito di procacciare esattamente i terreni poi oggetto di contratti preliminari di compravendita riscontrati negli atti oggetto della presente analisi.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, anche in tal caso, tra le altre, la clausola “...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all’ottenimento da parte della società promittente l’acquisto dell’ autorizzazione da parte dell’Ente Pubblico preposto, alla realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l’evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l’acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del contratto...[omissis]...*”, di talché alla luce dell’avvenuto diniego dell’autorizzazione PAUR all’esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall’Aurora S.r.l..

5.6.3. Terreno 3 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.¹⁹⁸) ha stipulato con il soggetto proprietario¹⁹⁹ un contratto preliminare di compravendita (si tratta di un unico atto notarile, relativo anche ad altri 6 terreni. N. rep. 33154 – n. raccolta 15678 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5310 serie 1T) relativo al terreno avente estremi catastali: terreno

- Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 24 agosto 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990988-01 emesso in data 23 agosto 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore della parte promittente la vendita (M.S.);

- Euro 3.128,10 (tremilacentototito virgola dieci) vengono pagati oggi a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3503978936-03 emesso da Intesa San Paolo Filiale di San Leo in data 6 ottobre 2022 a favore della parte promittente la vendita (M.S.).

...[omissis]...

Della somma di complessiva di Euro 48.128,10 (quarantottomila centoventotto virgola dieci) la parte promittente la vendita ha rilasciato quietanza ...[omissis]...”

¹⁹⁷ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

¹⁹⁸ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell’archivio della Commissione.

¹⁹⁹ Si riporta il nominativo del proprietario: Michele Saccomandi (di seguito M.S.).

sito nel comune di Petriano, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 2, particelle 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85, di Ha 6.79.01 confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l'importo complessivo di euro 481.280,53 riferito al gruppo di terreni costituito congiuntamente dal "terreno 2", "terreno 3" e "terreno 4", con una caparra confirmatoria, per l'intero gruppo dei citati tre terreni, di euro 48.128,10, suddivisa in due distinti assegni²⁰⁰.

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione "...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*"²⁰¹.

Tale circostanza appare quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l'agenzia immobiliare, di cui già si è detto, prevedeva l'assegnazione del compito di procacciare il "terreno 2" sopra citato, appartenente al medesimo proprietario (M.S.) di questo terreno (*terreno 3*) e del "terreno 4".

Il presente terreno ("terreno 3") non figura nel contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l'agenzia immobiliare.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, tra le altre, la clausola "...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all'ottenimento da parte della società promittente l'acquisto dell'autorizzazione da parte dell'Ente Pubblico preposto, alla realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l'evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l'acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del contratto...[omissis]...*", di talché alla luce dell'avvenuto diniego dell'autorizzazione PAUR all'esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall'Aurora S.r.l..

²⁰⁰ Per l'indicazione degli assegni di pagamento della caparra confirmatoria, cfr. la nota a piè di pagina relativa al "terreno 2".

²⁰¹ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

5.6.4. Terreno 4 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.²⁰²) ha stipulato con i soggetti proprietari²⁰³ un contratto preliminare di compravendita (si tratta di un unico atto notarile, relativo anche ad altri 6 terreni. N. rep. 33154 – n. raccolta 15678 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5310 serie 1T) relativo al terreno avente estremi catastali: terreno sito nel comune di Urbino, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 26, particelle 27 e 30, di Ha 2.88.86, confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l'importo complessivo di euro 481.280,53 riferito al gruppo di terreni costituito congiuntamente dal “terreno 2”, “terreno 3” e “terreno 4”, con una caparra confirmatoria, per l'intero gruppo dei citati tre terreni, di euro 48.128,10, suddivisa in due distinti assegni²⁰⁴.

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione “...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*”²⁰⁵.

Tale circostanza appare, si ribadisce, quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l'agenzia immobiliare, di cui già si è detto, prevedeva l'assegnazione del compito di procacciare il “*terreno 2*” sopra citato, appartenente al medesimo proprietario (M.S.) di questo terreno (*terreno 4*) e del “*terreno 3*”.

Il presente terreno (“*terreno 4*”) non figura nel contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l'agenzia immobiliare.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, tra le altre, la già clausola “...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all'ottenimento da parte della società promittente l'acquisto dell' autorizzazione da parte dell'Ente Pubblico preposto, alla realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l'evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l'acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del*

²⁰² Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell'archivio della Commissione.

²⁰³ Si riporta il nominativo del proprietario: Michele Saccomandi (di seguito M.S.).

²⁰⁴ Per l'indicazione degli assegni di pagamento della caparra confirmatoria, cfr. la nota a piè di pagina relativa al “*terreno 2*”.

²⁰⁵ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

contratto...[omissis]...”, di talché alla luce dell’avvenuto diniego dell’autorizzazione PAUR all’esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall’Aurora S.r.l..

5.6.5. Terreno 5 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.²⁰⁶) ha stipulato con i soggetti proprietari²⁰⁷ un contratto preliminare di compravendita (si tratta di un unico atto notarile, relativo anche ad altri 6 terreni. N. rep. 33154 – n. raccolta 15678 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5310 serie 1T) relativo al terreno avente estremi catastali: terreno sito nel comune di Petriano, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 2, particelle 46, 49, 93, 94, 95, 96, di Ha 7.39.23, confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l’importo di euro 419.247,00, con una caparra confirmatoria di euro 41.924,20, suddivisa in vari assegni per ciascuno dei promissari venditori²⁰⁸.

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione “...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*”²⁰⁹.

Tale circostanza appare quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l’agenzia immobiliare, di cui già si è detto, prevedeva l’assegnazione del compito di procacciare esattamente i terreni poi oggetto di contratti preliminari di compravendita riscontrati negli atti oggetto della presente analisi.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, tra le altre, la già menzionata clausola “...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all’ottenimento da parte della società promittente l’acquisto dell’ autorizzazione da parte dell’Ente Pubblico preposto, alla realizzazione*

²⁰⁶ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell’archivio della Commissione.

²⁰⁷ Si riportano i nominativi dei proprietari: Urtini Giovanni e Urtini Giuliano (di seguito U.Giovanni e U.Giuliano)..

²⁰⁸ Secondo quanto si apprende dal relativo atto di compravendita già citato:

“...[omissis]...

-Euro 36.961,00 (trentaseimilanovecentosessantuno/00) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 24 agosto 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990987-00 emesso in data 23 agosto 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore della parte promittente la vendita- Euro 4.963,20 (quattromilanovecentosessantatre/venti) vengono pagati oggi a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3503978937-04 emesso da Intesa San Paolo Filiale di San Leo in data 6 ottobre 2022 a favore della parte promittente la vendita.

...[omissis]...

Della somma di Euro 41.924,20 (quarantunomila novecentoventiquattro virgola venti) le parti promittenti la vendita hanno rilasciato quietanza ognuna per quanto di propria competenza ...[omissis]...”

²⁰⁹ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l'evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l'acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del contratto...[omissis]...”, di talché alla luce dell’avvenuto diniego dell’autorizzazione PAUR all’esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall’Aurora S.r.l..

5.6.6. Terreno 6 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.²¹⁰) ha stipulato con i soggetti proprietari²¹¹ un contratto preliminare di compravendita (si tratta di un unico atto notarile, relativo anche ad altri 6 terreni. N. rep. 33154 – n. raccolta 15678 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5310 serie 1T) relativo al terreno avente estremi catastali: terreno sito nel comune di Petriano, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 2, particelle 59 e 60, di Ha 4.19.18, confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l’importo di euro 237.733,75, con una caparra confirmatoria di euro 23.773,40, suddivisa in due assegni a favore di uno dei promissari venditori²¹².

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione “...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*”²¹³.

Tale circostanza appare quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l’agenzia immobiliare, di cui già si è detto,

²¹⁰ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell’archivio della Commissione.

²¹¹ Si riportano i nominativi dei proprietari: Galeazzi Loris (di seguito G.L.) e Pierini Nadia Esther (di seguito P.N.E.), per sé e per i figli Galeazzi Mirko (di seguito G.M.) e Galeazzi Sonia (di seguito G.S.).

²¹² [omissis]quanto si apprende dal relativo atto di compravendita già citato:

“...omissis...

- Euro 20.959,00 (ventimilanovecentocinquantanove/00) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 24 agosto 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990985-11 emesso in data 11 agosto 2022 da Intesa San Paolo Filiale di San Leo a favore del Signor G.L.

- Euro 2.814,40 (duemilaottocentoquattordici virgola quaranta) vengono pagati oggi a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3503978935-02 emesso da Intesa San Paolo Filiale di San Leo in data 6 ottobre 2022 a favore del Signor G.L.

...omissis...

Della somma complessiva di Euro 23.773,40 (ventitremila settecentosettantatre virgola quaranta) le parti promittenti la vendita hanno rilasciato quietanza ognuna per quanto di propria competenza ...[omissis]...”

²¹³ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

prevedeva l'assegnazione del compito di procacciare esattamente i terreni poi oggetto di contratti preliminari di compravendita riscontrati negli atti oggetto della presente analisi.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, tra le altre, la clausola "...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all'ottenimento da parte della società promittente l'acquisto dell'autorizzazione da parte dell'Ente Pubblico preposto, alla realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l'evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l'acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del contratto...*[omissis]...", di talché alla luce dell'avvenuto diniego dell'autorizzazione PAUR all'esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall'Aurora S.r.l..

5.6.7. Terreno 7 (contenuto in un unico atto notarile insieme ad altri 6 terreni)

In data 12.10.2022 la Aurora S.r.l. (dal 28/07/2022 la Ecosun S.r.l. ha cambiato denominazione in Aurora s.r.l.²¹⁴) ha stipulato con il soggetto proprietario²¹⁵ un contratto preliminare di compravendita (si tratta di un unico atto notarile, relativo anche ad altri 6 terreni. N. rep. 33154 – n. raccolta 15678 – reg. a Pesaro il 17.10.2022 al n. 5310 serie 1T) relativo al terreno avente estremi catastali: terreno sito nel comune di Petriano, catasto terreni di Pesaro e Urbino, foglio 2, particelle 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, di Ha 13.97.85, confinante con altre proprietà, per la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi, concordando l'importo di euro 792.776,65, con una caparra confirmatoria di euro 79.277,20 suddivisa in vari assegni per ciascuno dei promissari venditori²¹⁶.

²¹⁴ Cfr. visura camerale in data 28.07.2022, contenuta nel doc. 86-20 dell'archivio della Commissione.

²¹⁵ Si riporta il nominativo del proprietario: Pagnoni Marco Stefano (di seguito P.M.S.)

²¹⁶ Secondo quanto si apprende dal relativo atto di compravendita già citato:

"...[omissis]..."

- Euro 69.892,00 (sessantanovemilaottocentonovantadue virgola zero) sono stati pagati a titolo di caparra confirmatoria in data 24 agosto 2022 mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3305990986-12 emesso in data 23 agosto 2022 da Intesa SanPaolo Filiale di San Leo a favore della parte promittente la vendita- Euro 9.385,20 (novemilatrecentoottantacinque virgola venti) vengono pagati oggi a titolo di caparra confirmatoria mediante assegno circolare non trasferibile di pari importo n.ro 3206528929-06 emesso da Intesa San Paolo Filiale di San Leo in data 6 ottobre 2022 a favore della parte promittente a vendita ...[omissis]..."

Il contratto reca, tra le altre, la chiara indicazione “...[omissis]... *per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...*”²¹⁷.

Tale circostanza appare quantomeno singolare, alla luce del fatto che il contratto stipulato tra la Ecosun S.r.l. (poi diventata Aurora S.r.l., n.d.r.) e l’agenzia immobiliare, di cui già si è detto, prevedeva l’assegnazione del compito di procacciare esattamente i terreni poi oggetto di contratti preliminari di compravendita riscontrati negli atti oggetto della presente analisi.

Il contratto preliminare di compravendita reca inoltre, tra le altre, la clausola “...[omissis]... *Art.2 – CONDIZIONE SOSPENSIVA – Il presente contratto preliminare, deve intendersi sottoposto, quanto alla produzione dei suoi effetti, all’ottenimento da parte della società promittente l’acquisto dell’ autorizzazione da parte dell’Ente Pubblico preposto, alla realizzazione ed esercizio di una discarica per lo smaltimento rifiuti non pericolosi della volumetria complessiva di 5 Mln circa di mc entro 36 mesi dalla trascrizione del presente contratto preliminare. Con la precisazione che se l’evento dedotto in condizione non si verificasse entro il predetto termine, il presente contratto dovrà intendersi risolto con facoltà della parte promittente la vendita di trattenere le somme già ricevute a titolo di caparra, senza obbligo per la società promittente l’acquisto di corrispondere alla stessa ulteriori somme a titolo di indennizzo o risarcimento per la mancata conclusione del contratto...[omissis]...*”, di talché alla luce dell’avvenuto diniego dell’autorizzazione PAUR all’esito della conferenza di servizi decisoria del 16.09.2024 presso la Provincia di Pesaro e Urbino, su cui si è già detto in altro capitolo della presente relazione, tale ultimo importo è da ritenersi speso definitivamente dall’Aurora S.r.l.

5.7. Considerazioni

5.7.1. La perdita delle caparre confirmatorie

Come emerge dalla descrizione dei paragrafi precedenti di questo capitolo e dal capitolo dedicato al procedimento amministrativo per l’autorizzazione da parte della Provincia di Pesaro e Urbino per la realizzazione della nuova discarica di Riceci, a seguito del diniego dell’autorizzazione PAUR, le caparre confirmatorie relative ai contratti preliminari di compravendita dei sette terreni sopra menzionati sono andate perse dalla Aurora S.r.l.

Appare rilevante evidenziare che dei sette terreni sopra analizzati, cinque di essi (sopra menzionati come “terreno n...” 1, 2, 5, 6 e 7) figurano esattamente tra quelli per i quali era stata commissionata l’agenzia immobiliare “Gruppo immobiliare S.n.c.” rappresentato da Mauro della Betta.

Della somma di complessiva di Euro 79.277,20 (settantanovemila duecentosettantasette virgola venti) le parti promittenti la vendita hanno rilasciato quietanza ognuna per quanto di propria competenza...[omissis]...

²¹⁷ Cfr. art. 5 del contratto preliminare, già cit.

Per i restanti due terreni (“terreno n...” 3 e 4) si nota comunque che essi appartengono al medesimo proprietario (M.S.) del “terreno 2”, per il quale era stato precedentemente stipulato contratto tra la soc. Aurora S.r.l. e l’agenzia immobiliare.

Purtuttavia, nei contratti preliminari poi stipulati tra i privati proprietari e l’Aurora S.r.l. viene espressamente esclusa la mediazione da parte di qualsiasi agenzia immobiliare²¹⁸.

Si riporta di seguito un prospetto sinottico, riepilogativo dei relativi importi:

N.	Identificativo terreno	Proprietari promissari venditori (iniziali del cognome e nome)	Promissario acquirent e	Importo caparra confirmatoria (10% del costo totale)	Costo totale del terreno	Il terreno figura tra quelli per i quali è stata commissionata l’agenzia immobiliare (SI/NO)
Terreno 1	Foglio 2, particelle 50, 51, 87, 97, di Ha 7.40.55	I.M.N., M.S.N., C.A.N.	Aurora S.r.l.	€ 42.000	€ 420.000	SI
Terreno 2	Foglio 2, particelle 79, 82, 99, 101, 103, 106, di Ha 4.65.90					SI
Terreno 3	Foglio 2, particelle 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85, di Ha 6.79.01	M.S.	Aurora S.r.l.	€ 48.128,10	€ 481.280,53	NO
Terreno 4	Foglio 26, particelle 27 e 30, di Ha 2.88.86					NO
Terreno 5	Foglio 2, particelle 46, 49, 93, 94, 95, 96, di Ha 7.39.23	U.G. e U.G.	Aurora S.r.l.	€ 41.924,20	€ 419.247,00	SI
Terreno 6	Foglio 2, particelle 59 e 60, di Ha 4.19.18	G.L. e P.N.E., per sé e per i figli G.M. e G.S.	Aurora S.r.l.	€ 23.773,40	€ 237.733,75	SI
Terreno 7	Foglio 2, particelle 43, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, di Ha 13.97.85	P.M.S.	Aurora S.r.l.	€ 79.277,20	€ 792.776,65	SI
				TOT.: € 235.102,9		

²¹⁸ Come già indicato in precedenza, i relativi contratti preliminari recano la dicitura “...[omissis]... per la conclusione del contratto non si sono avvalse della mediazione di alcuna Agenzia Immobiliare ... [omissis]...”

5.7.2. I rapporti finanziari tra Aurora S.r.l. e l'agenzia immobiliare il Gruppo immobiliare S.n.c.

Secondo quanto emerso dagli approfondimenti finanziari svolti dalla Commissione, in varie date comprese tra il 23.02.2023 e il 02.08.2024, vi sono stati n. 7 (sette) distinti bonifici bancari di importi variabili, quantitativamente non trascurabili né singolarmente né nel loro complesso (si omettono i relativi specifici importi), tutti originati dalla Aurora S.r.l. verso l'agenzia immobiliare "Gruppo immobiliare S.n.c.".

Mittente	Destinatario		
Aurora S.r.l.	<i>GRUPPO IMMOBILIARE S.N.C. DI DELLA BETTA MAURO, PIANOSI GIOVANNI E VETTORI VALERIO –</i>	Bonifico n. 1 (€24.400,00)	23.02.2023
		Bonifico n. 2 (€15.250,00)	13.09.2023
		Bonifico n. 3 (€4.500,00)	17.06.2024
		Bonifico n. 4 (€4.500,00)	17.06.2024
		Bonifico n. 5 (€4.500,00)	31.05.2024
		Bonifico n. 6 (€4.500,00)	02.08.2024
		Bonifico n. 7 (€4.000,00)	02.08.2024
		Nota di credito di importo pari al bonifico n. 5 (€4.500,00)	02.08.2024
		Bonifico n. 8 (€4.000,00)	02.08.2024
		<i>Totale (al netto del bonifico e della relativa nota di credito):</i>	
€ 56.650,00			

Si nota che gli importi dei predetti pagamenti sono ben superiori a € 5000 e pertanto non trovano giustificazione nel contratto stipulato in data 31.08.2021 tra Ecosun S.r.l. (poi divenuta Aurora S.r.l.) e Gruppo Immobiliare S.n.c., di cui si riporta stralcio:

“...[omissis]...

4. COMPENSO

Il Proponente verserà a titolo di corrispettivo, per l'attività svolta dal Procacciatore in adempimento del presente contratto, le seguenti somme secondo le seguenti modalità e condizioni:

- € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre a Iva, alla data di sottoscrizione del presente mandato. -

- € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre a Iva, entro 10 giorni dalla alla data di sottoscrizione dei rogiti afferenti all'acquisto definitivo del Terreno;

...[omissis]...”

Infatti, l'assistenza nelle compravendite (e quindi la prestazione) si è conclusa nell'ottobre 2021 perché i mandati erano scaduti²¹⁹ come confermato in audizione dal Della Betta (si veda il relativo capitolo).

Inoltre, non è superfluo specificare che i rogiti dei terreni non sono mai stati effettuati, alla luce del diniego del PAUR alla Aurora S.r.l. da parte della competente Provincia.

Pertanto, non vi è alcun plausibile motivo per ritenere i predetti pagamenti riconducibili al predetto contesto contrattuale (per un ammontare di 56.650 euro) in ragione dell'abnormità degli importi.

Ferme restando le già indicate perplessità derivanti dal contatto iniziale di Marche Multiservizi S.p.A. con l'agenzia immobiliare per l'approvvigionamento dei terreni da destinare al progetto di discarica (come già detto in precedenza, contatto che era stato prima circostanziatamente dichiarato al telefono²²⁰ e poi smentito sulla stampa dal Della Betta, poi smentito con lo stesso mezzo della stampa anche dalla Marche Multiservizi²²¹), rilevano quindi alcuni ulteriori aspetti:

- i pagamenti dell'agenzia immobiliare sono stati effettuati dalla sola Aurora S.r.l.;
- gli importi totali molto elevati rispetto ad una consulenza che poi si sarebbe bruscamente interrotta per scadenza dei mandati, peraltro prima della stesura dei compromessi di

²¹⁹ Tale circostanza è stata confermata dal Della Betta nel corso della sua audizione davanti alla Commissione del giorno 6 marzo 2024: “...[omissis]... Io l'incarico l'ho avuto il 31 agosto: dal 31 agosto ai primi giorni di settembre ho avuto i mandati che scadevano tutti il 31 ottobre, e poi sono scaduti...[omissis]...”

²²⁰ Per l'analisi della conversazione telefonica tra Della Betta e il giornalista della testata “Corriere Adriatico”, v. *infra*, parte iniziale del presente capitolo.

²²¹ Cfr. in particolare, l'articolo pubblicato in data 28 ottobre 2023 sul sito *web* della testa giornalistica “Corriere Adriatico”, dal titolo “Riceci, Mms: «Mai incaricato Della Betta per i terreni». L'immobiliarista cambia versione e cita Ecosun, ma c'è la registrazione” - https://www.corriereadriatico.it/pesaro/terreni_discarica_riceci_acquisto_marche_multiservizi_incarico_smentito_agente_immobiliare_della_betta-7719832.html

compravendita, anche a fronte di un contratto che avrebbe legittimato il solo pagamento della somma di € 5.000,00;

- L'agente immobiliare Della Betta in audizione aveva dichiarato (si veda la dichiarazione già cit.) "...[omissis]... Io, dopo il 2021 e fino a ottobre, metà novembre e fine novembre, non ho più avuto rapporti ...[omissis]...";
- nonostante le circostanze appena descritte, cinque dei terreni indicati nel contratto stipulato il 31.08.2021 tra Ecosun S.r.l. e la citata agenzia immobiliare²²² sono stati, appunto, oggetto di rispettivi compromessi preliminari di compravendita con versamento di caparra confirmatoria, senza che risulti l'assistenza di alcuna agenzia immobiliare (non seguiti da rogiti e conseguente trasferimento di proprietà).

5.7.3. Gli accertamenti bancari e finanziari

Nell'ambito della presente inchiesta, sulla base dei poteri conferiti alla Commissione dalla Legge 10 maggio 2023, n. 53, sono stati anche effettuati accertamenti sull'anagrafe dei rapporti bancari e finanziari, nonché alcuni ulteriori accertamenti sui movimenti di denaro, con riferimento ad alcuni soggetti fisici e giuridici a vario titolo coinvolti nelle vicende della nuova discarica di Riceci, così come nelle operazioni societarie correlate alla già citata acquisizione di quote dell'Aurora S.r.l. da parte della Marche Multiservizi S.r.l..

Gli esiti dei predetti accertamenti sono stati sottoposti a vincolo di riservatezza.

²²² Per l'analisi del contratto tra Ecosun S.r.l. e Gruppo Immobiliare S.n.c., v. *infra*, prima parte del presente capitolo.

6. Gli esposti presentati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Rimini, Urbino e Pesaro

Con nota in data 20.09.2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, per ragioni di competenza territoriale, trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro il fascicolo di cui al proc. n. 241/2023 mod. 45, indicando che lo stesso faceva seguito ai precedenti e già trasmessi procedimenti 158/23, 203/23, 204/23, 205/23 tutti iscritti al medesimo mod. 45²²³ e aventi a loro volta origine in altro fascicolo proveniente dalla Procura della Repubblica di Rimini (proc. n. 775/2023 mod. 45).

La documentazione citata afferiva ad un esposto presentato dall'associazione "Lupus in fabula", nella persona del Presidente *pro-tempore* Flavio Angelini, in relazione al progetto per la realizzazione della nuova discarica di Riceci.

Nell'esposto della predetta associazione "Lupus in Fabula" sono sostanzialmente riportati i documenti ed elencati i fatti su cui il Presidente Angelini ha poi riferito alla Commissione Parlamentare bicamerale di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari nel corso dell'audizione del 23.05.2024²²⁴, poi rimandata al 26.06.2024, consegnando analogo plico documentale²²⁵.

Ulteriore esposto alla stessa Procura della Repubblica di Pesaro risulta essere stato presentato dal presidente del comitato "Ambiente vivo San Costanzo"²²⁶, nel quale, nel manifestare il proprio dissenso al nuovo progetto di discarica, sosteneva l'illegittimità della deroga dell'ATO²²⁷ con cui venivano modificate le percentuali qualitative fissate dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) nel conferimento di rifiuti speciali presso alcune discariche della Regione Marche.

Per ragioni di completezza espositiva, pur non riferendosi direttamente alla discarica di Riceci, si ritiene opportuno dare atto che la presidente del "Comitato a difesa del territorio" faceva pervenire all'archivio della Commissione²²⁸ una serie di documenti afferenti all'autorizzazione, da parte della

²²³ Cfr. docc. nn. 70-01, 70-02, 70-03 dell'Archivio della Commissione.

²²⁴ In tale occasione, il Presidente Angelini depositava alla Commissione l'esposto in data 11.08.2023 precedentemente presentato alla Procura di Pesaro.

²²⁵ Per l'analisi dell'audizione del Presidente Angelini dell'associazione "La Lupus in Fabula", cfr. *infra*, capitolo dedicato alle audizioni.

²²⁶ Cfr. documento n. 116-001 e documenti da n. 121-001 a n. 121-004 dell'archivio della Commissione.

²²⁷ Il riferimento è alla scelta a livello territoriale, di derogare alle prescrizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) per quanto attiene al limite massimo del 50% per il conferimento di rifiuti speciali nelle due discariche di Tavullia e Urbino, già citata nel capitolo di inquadramento generale della presente relazione, è contenuta nella delibera n. 4 del 29.03.2017 dell'ATA dell'ambito territoriale ottimale di Pesaro e Urbino, reperibile sul sito [web https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf](https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf)

²²⁸ Cfr. documenti da n. 68-001 a n. 68-006 dell'archivio della Commissione.

Provincia di Pesaro e Urbino, di un impianto per la produzione di biometano liquefatto da parte della ditta Feronia S.r.l., nel cui procedimento amministrativo compaiono a vario titolo altri soggetti imprenditoriali tra cui la Marche Multiservizi S.p.A.. Tra i predetti documenti risulta anche un esposto presentato dallo stesso comitato alla Procura della Repubblica di Pesaro, per presunte irregolarità nel procedimento amministrativo predetto.

7. Le audizioni da parte della Commissione Parlamentare

Nel corso dell'inchiesta si è proceduto alle seguenti audizioni, alcune delle quali, ove specificato, nella forma della testimonianza, di cui all'articolo 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

Data	Soggetto auditato/testimone	Qualità
31.01.2024	Aguzzi Stefano	Assessore alle politiche del lavoro, urbanistica, tutela del territorio, ambiente, protezione civile ed edilizia pubblica della Regione Marche
15.02.2024	Giuseppe Paolini	Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino
20.02.2024	Maurizio Gambini	Sindaco di Urbino
28.02.2024	Mauro Tivoli	Amministratore delegato "Marche multiservizi S.p.A."
28.02.2024	Davide Fabbrioli	Ex Sindaco di Petriano (PU)
06.03.2024	Mauro Della Betta	Rappresentante della soc. Gruppo Immobiliare s.n.c.
06.03.2024	Maurizio Mazzoli	Ex sindaco di Petriano ed ex consigliere provinciale PU
24.04.2024	Matteo Ricci	Sindaco di Pesaro
23.05.2024	Flavio Angelini	Associazione "Lupus in Fabula" – audizione poi rimandata al 26.06.2024
23.05.2024	Andrea Torcoletti	DiversaMente Associazione per la tutela e valorizzazione della vallata del Foglia
26.06.2024	Flavio Angelini (in videoconferenza)	Associazione "Lupus in Fabula"
26.06.2024	Gianluca Carrabs (in videoconferenza)	Associazione "Iniziativa Democratica A.P.S."

08.07.2024	Maurizio Gambini (audizione a testimonianza <i>ex art. 3</i> della Legge 10 maggio 2023, n. 53)	Sindaco di Urbino
08.07.2024	Davide Fabbrizioli (audizione a testimonianza <i>ex art. 3</i> della Legge 10 maggio 2023, n. 53)	Ex sindaco di Petriano (PU)
08.07.2024	Maurizio Mazzoli (audizione a testimonianza <i>ex art. 3</i> della Legge 10 maggio 2023, n. 53)	Ex sindaco di Petriano,
08.07.2024	Mauro Della Betta (audizione a testimonianza <i>ex art. 3</i> della Legge 10 maggio 2023, n. 53)	Rappresentante della soc. Gruppo Immobiliare s.n.c.

Nonostante i tentativi di convocare Rossini Ambrogio²²⁹ per un'audizione da parte della Commissione, ciò non è stato possibile in quanto lo stesso risultava legittimamente impedito.

Si procede ad effettuare alcune brevi sintesi o citazioni testuali di ciascuna delle audizioni, ritenute più significative, fermo restando che l'eventuale consultazione della forma integrale dei relativi resoconti stenografici è possibile sul sito *web* della Camera dei Deputati²³⁰.

7.1 Sulla libera audizione di Aguzzi Stefano (Assessore alle politiche del lavoro, urbanistica, tutela del territorio, ambiente, protezione civile ed edilizia pubblica della Regione Marche) in data 31 gennaio 2024

L'assessore Aguzzi, all'esordio della propria audizione, effettuava una panoramica sullo stato delle discariche nella regione Marche, con particolare riferimento alla provincia di Pesaro e Urbino, alla luce delle previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato nel 2015 e ancora vigente.

Egli rappresentava che a proprio parere la richiesta di autorizzazione per una nuova discarica nel territorio di Riceci – Petriano traeva origine da una serie di scelte gestionali e amministrative rispetto alle discariche già esistenti sul territorio marchigiano, non sussistendo alcuna vera e propria necessità o emergenza.

²²⁹ Rossini Ambrogio è stato amministratore unico della società Aurora S.r.l. dal 25.05.2021 al 02.01.2023, data in cui è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione Mauro Tivolioli.

²³⁰ Cfr.

https://www.camera.it/leg19/1364?id_commissione=39&annomese=202412&view=filtered_scheda_bic&shadoworgano_parlamentare=4021

In particolare, la prospettiva di chiusura anticipata di due discariche esistenti, deriverebbe dalla deroga concessa dalla Provincia di Pesaro e Urbino ai gestori delle due discariche gestite dalla Marche Multiservizi S.p.A. (in località Urbino e Tavullia), al fine di consentire l'aumento delle percentuali di conferimento di rifiuti speciali (fissate secondo la pianificazione regionale vigente al massimo nella percentuale del 50% del totale) rispetto a quelle di rifiuti urbani, provocando di fatto un anticipato raggiungimento della massima capienza progettuale di entrambe le discariche²³¹ e disattendendo le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Pertanto, a parere dell'Assessore Aguzzi, la Marche Multiservizi S.p.A., con le proprie azioni gestionali che hanno comportato anche l'acquisizione dell'Aurora S.r.l. – proponente il progetto della nuova discarica di Riceci di odierna analisi – avrebbe tentato di evitare di dover rinunciare alla possibilità di proseguire nel vantaggioso smaltimento in proprio di ingenti quantitativi di rifiuti speciali a libero mercato, senza ricorrere a terzi soggetti quali, ad esempio, l'altra discarica esistente a Fano, gestita dalla ASET e quindi più onerosa per il proprio giro d'affari.

Nel corso dell'audizione, l'Assessore argomentava altresì l'impossibilità di localizzare la nuova discarica nel sito di Riceci, individuato dalla proponente, in ragione di specifici vincoli di distanza imposti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e dell'impossibilità di rispettare tali vincoli.

Infatti, egli esprimeva il proprio parere sul vincolo minimo dei duemila metri di distanza dai centri abitati e dai siti sensibili, derivante dall'impossibilità di considerare i *rifiuti speciali derivanti dal trattamento degli urbani* quali *rifiuti urbani*, circostanza che avrebbe invece consentito la riduzione del predetto limite a soli cinquecento metri.

In ultimo, egli esprimeva il proprio parere sul fatto che la Provincia di Pesaro e Urbino, a seguito di una riunione del novembre 2023, aveva concesso alla proponente Aurora una proroga di sei mesi dei termini di procedimento a partire dal 13 gennaio 2024 precedentemente fissato, per la fornitura di documentazione integrativa a suo tempo richiesta in corso di istruttoria dalla Regione-settore Genio Civile.

Secondo l'Assessore, per la stessa Regione la predetta estensione del termine non era affatto necessaria, in quanto si trattava di documentazione richiesta molti mesi prima (maggio 2023) e per la cui fornitura la proponente non solo aveva avuto un tempo congruo, ma nel frattempo aveva anche proposto uno specifico ricorso al TAR.

²³¹ Su tale punto, si è già argomentato nel precedente capitolo dedicato all'inquadramento generale dello scenario dell'inchiesta, nel quale sono stati riportati anche testualmente alcune delle dichiarazioni dell'Assessore Aguzzi.

Si riportano alcuni stralci più esemplificativi delle predette dichiarazioni:

“...[omissis]... *La regione Marche ha approvato un piano regionale dei rifiuti nell'anno 2015, che prevedeva una serie di soluzioni nei vari ambiti delle cinque province delle Marche. Per quel che riguarda in questo caso la provincia di Pesaro-Urbino, erano all'epoca funzionanti tre discariche di rifiuti urbani: una a Urbino, una a Tavullia, di fatto a Pesaro, e una a Fano. Queste tre discariche erano autorizzate e previste dal piano regionale dei rifiuti e dal piano d'ambito provinciale della provincia di Pesaro-Urbino. Il piano regionale dei rifiuti prevedeva che in queste discariche, previste appunto nei piani d'ambito, fossero smaltiti i rifiuti urbani, ovviamente dei vari ambiti di riferimento delle discariche, quindi all'interno comunque della provincia dove le discariche sono ubicate. Inoltre queste discariche potevano ospitare, vista la loro capienza, fino a un massimo del 50 per cento di rifiuti speciali – a libero mercato, quelli che provengono anche volendo da fuori ambito eccetera – quindi, a fronte di 100 tonnellate di urbani potevano ospitarne 50 anche di speciali. Questa è tuttora la normativa regionale che indica l'utilizzo delle nostre discariche. Due discariche della provincia di Pesaro-Urbino sono in gestione a Marche Multiservizi, quella di Urbino e quella di Pesaro, cioè Tavullia. Quella di Fano, invece, è in gestione all'azienda ASET, è un'azienda solo pubblica che fa riferimento alla città di Fano e ad altri 17 comuni del territorio. Questo era il piano d'ambito all'epoca, quindi praticamente in queste discariche si potevano portare tutti i rifiuti urbani dei territori, oltre a un 50 per cento di rifiuti speciali. Cos'è che è avvenuto che oggi dal mio umile punto di vista porta a questa volontà di creare una nuova discarica di rifiuti speciali in quei territori? Il fatto che nelle tre discariche, ma particolarmente in quella di Urbino e in quella di Tavullia, la società che gestisce queste discariche, Marche Multiservizi, tramite un'autorizzazione – quindi, capiamoci, tutto autorizzato – della provincia di Pesaro-Urbino, ha fatto sì che il volume dei rifiuti speciali abbancati in quelle discariche fosse molto superiore al 50 per cento così come era indicato dal piano regionale. Abbiamo fatto i conti e in alcuni periodi c'era un rapporto anche fino al 150 per cento rispetto agli urbani. Questo è stato un accordo fatto dalla provincia e dall'ATA nel 2017, su richiesta di Marche Multiservizi, per far sì che le discariche potessero essere chiuse anticipatamente – così come anche i sindaci del territorio richiedevano, il sindaco di Urbino e il sindaco di Tavullia – e rimanesse un'unica discarica nella provincia di Pesaro-Urbino, che sarebbe quella di Fano. Su questo nulla da eccepire, guardate, è una previsione che va avanti da anni, da quando anch'io ero sindaco di Fano all'epoca, fino al 2014, quindi non c'è una contrarietà ideale su questo. Sappiamo che nel medio periodo l'unica discarica in quella provincia che dovesse rimanere fosse quella di Fano, ma questo ci sta, è nel programma. Cos'è la cosa che ha un po' fatto saltare tutta questa previsione? Nel 2015 queste discariche, tutte e tre insieme, con il metodo del 50 per cento di speciali rispetto agli urbani, dovevano più o meno avere una durata più lunga: quella di Urbino doveva*

arrivare intorno al 2024-2025, invece è già chiusa da un anno perché è stata riempita anticipatamente; quella di Tavullia doveva avere una capienza più o meno fino al 2030 secondo le previsioni, invece sarà chiusa nel 2027, cioè fra due anni; quella di Fano doveva prevedere un ampliamento però con una certa calma, appunto perché dovevano essere in attività anche le altre due. Attualmente la discarica di Urbino ha già chiuso in anticipo, quella di Tavullia verrà chiusa nel 2027 e si deve ragionare sull'ampliamento immediato o quasi di quella di Fano. Ma anche su questo nulla mi scandalizza e non c'è un qualcosa di particolarmente fuori luogo. Ripeto, per quella di Fano era già previsto un potenziale ampliamento futuro, lo anticipiamo eventualmente di qualche anno. Qual è la cosa che stona fortemente in tutto questo? Che nel frattempo arriva una società di San Marino, partecipata per il 40 per cento da Marche Multiservizi, creata appositamente, e chiede di realizzare una nuova megadiscarica, enorme, solo per rifiuti speciali, quindi fuori dal piano d'ambito, cosiddetti a libero mercato, nella zona di Urbino, quindi gestita da Marche Multiservizi. Secondo me, lo dico da assessore regionale oltre che da persona che vive in quei territori, quella è una discarica che non serve. Io non sono contrario perché la discarica è brutta, le discariche sono tutte brutte, dipende poi come vengono ovviamente realizzate, utilizzate e se servono. Se in quei territori si fossero seguite le indicazioni del piano regionale dei rifiuti, una nuova discarica per rifiuti speciali nella provincia di Pesaro-Urbino non sarebbe servita in questo momento, perché se si fossero mantenuti quei parametri del 50 per cento le discariche erano sufficienti fino al 2030 e oltre, per poi continuare tranquillamente con l'ampliamento di quella di Fano.

Secondo me cos'è che porta a questa accelerazione nell'individuare il nuovo sito di una discarica solo per rifiuti speciali in quel territorio? Il fatto che Marche Multiservizi, che ha ovviamente utilizzato questo flusso dei rifiuti oltre a quanto il piano regionale prevedeva, indubbiamente avrà fatto cassa, avrà fatto utili immagino. Non lo immagino, è così, basta guardare i bilanci. È legittimo questo, non è che ha fatto un peccato facendo utili. Però vede questo business andare a scemare, perché finita quella di Urbino, fra due anni termina anche quella di Tavullia e dovranno andare in quella di Fano. Quella di Fano però non è gestita da Marche Multiservizi, bensì da ASET, che è l'azienda solo pubblica del comune di Fano e di altri 17 comuni. Conseguentemente loro sanno già in previsione che tra due anni dovranno portare solo il 50 per cento di speciali rispetto agli urbani nella discarica unica, che rimane della provincia di Pesaro-Urbino, che è quella di Fano.

Allora credo che si colga benissimo questa situazione, che Marche Multiservizi attraverso l'adesione a una società partecipata, sulla quale sta investendo anche molto, punti a realizzare una nuova discarica per rifiuti speciali perché evidentemente vuol continuare con quel flusso di rifiuti provenienti tendenzialmente da fuori regione e dal nord Italia, per continuare ad avere i suoi utili e per continuare a fare il suo lavoro. Legittimo sicuramente, quando autorizzato, come in questo caso,

però secondo me abbastanza sconveniente, perché una provincia, come quella di Pesaro-Urbino ma come quella di qualsiasi altro territorio del nostro Paese, va a deturpare il suo territorio dal punto di vista fisico, pratico ma anche morale se vogliamo, per il semplice motivo di poter abbancare rifiuti provenienti da altre regioni, quando invece ha già le strutture adeguate per poter ospitare rifiuti propri. La provincia di Pesaro-Urbino, infatti, non aveva e non avrebbe dovuto avere esigenze di nuove discariche nel medio periodo perché erano già sufficienti quelle che aveva. Secondo me uno più uno è uguale a due. Oggi Marche Multiservizi investe su una società privata di San Marino, partecipata al 40 per cento da Marche Multiservizi, con l'opzione che una volta che questa società avrà ottenuto i permessi di quella discarica verrà completamente acquisita da Marche Multiservizi per 20 milioni di euro, questo c'è scritto nei patti parasociali. Conseguentemente vuol dire che quella discarica alla fine sarà di Marche Multiservizi. Anche su questo non è che si trova nulla di scandaloso, se non il fatto che quella discarica non serve per i rifiuti della provincia di Pesaro-Urbino, perché se fossero stati mantenuti i parametri che indicava la regione Marche, e che ancora indica la regione Marche, le discariche che erano e sono ancora in parte presenti nella provincia di Pesaro-Urbino erano sufficienti per i nostri rifiuti sia urbani che extra urbani ...[omissis]... dico solo che una discarica di quel genere non serviva. Questo è un mio pensiero, non serviva. Ma nel momento in cui viene proposta, per quel che riguarda la regione Marche deve stare a 2 mila metri. Questo noi lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, l'abbiamo inviato alla provincia di Pesaro-Urbino ...[omissis]...”

A seguito di specifiche domande postegli da alcuni membri della Commissione, l'Assessore rispondeva, tra l'altro (si riportano solo alcuni passaggi ritenuti particolarmente salienti):

“...[omissis]... per quel che riguarda quanti rifiuti produce la regione Marche, se parliamo dei rifiuti urbani le nostre discariche sono attualmente in grado di recepire quanto viene prodotto nella regione Marche. Se si mantiene, come credo che si manterrà, anche nel nuovo piano regionale, anche se forse andremo a una riduzione intorno al 30 o 40 per cento, quella percentuale di rifiuti speciali, vuol dire che noi ci faremo carico anche di quei rifiuti che provengono da imprese, industrie, eccetera, che non sono urbani ma che potranno comunque continuare a essere smaltiti nelle nostre discariche. La regione Marche non è autosufficiente con le attuali discariche, direi una stupidaggine, però sappiamo benissimo che i rifiuti speciali sono a libero mercato, quindi ogni impresa può portarli e smaltirli dove meglio crede, in Italia, all'estero, regione o non regione, questo a livello di rifiuti provenienti da imprese, quindi rifiuti speciali. In teoria dovrebbero essere quelli che dovrebbero andare dentro questa discarica di Riceci. Quindi alla prima domanda rispondo che non è che pretendiamo di essere autosufficienti, ma per gli urbani sì e anche per buona parte di quelli

provenienti da altri cicli, cioè anche da rifiuti imprenditoriali che possono entrare nelle nostre discariche, ad oggi al 50 per cento, probabilmente domani nel nuovo piano – poi risponderò anche all'ultima domanda – potrebbe essere una percentuale minore. È chiaro che in questo caso però occorrerà proporre anche altre soluzioni, perché se noi continuiamo a pensare solamente alle discariche sappiamo benissimo che non diamo una risposta sufficiente e adatta al futuro, su questo non c'è dubbio. Tornando alla prima domanda, e la chiudo, oggi noi parliamo di provincia di Pesaro-Urbino. Lei la domanda l'ha fatta sulla regione Marche, ma siccome Riceci è nella provincia di Pesaro-Urbino, la provincia di Pesaro-Urbino era e sarebbe ancora autosufficiente – ma lo sarebbe stata ancora meglio se fossero state rispettate perfettamente le norme del piano regionale dei rifiuti – con una situazione migliore di molte altre province della nostra stessa regione, senza necessità di andare a cercare nuovi impianti e nuove situazioni. Perché, ripeto, c'erano tre discariche, che sono anche sconvenienti per un'unica provincia ma c'erano, se fossero state utilizzate secondo le indicazioni del piano regionale della regione Marche oggi quelle discariche avrebbero ancora un'autonomia di almeno dieci anni. Quello che è successo ha drogato questo percorso, diciamo così. Dunque, non siamo autosufficienti, però per quel che riguarda la provincia di Pesaro-Urbino avremmo potuto dirci autosufficienti se fossero state rispettate le nostre indicazioni, non dico le nostre norme – le norme sono state rispettate, perché la provincia ha autorizzato – però non le indicazioni date dal piano regionale dei rifiuti ...[omissis]...

la durata è di 25 anni, un periodo temporale lunghissimo che ovviamente prelude a una grandissima discarica. Per questo prima io mi sono permesso di dire che non va bene quello che intenderebbe la società Aurora nel dire che quei rifiuti non sono speciali, perché provengono dalla raccolta differenziata, vengono lavorati in impianti fuori regione e rientrano come scarto. Ci vogliamo prendere in giro? Una discarica di questo genere che durerebbe 25 anni verrebbe utilizzata solo per quello che viene riportato indietro dalla differenziata? È una presa in giro. Sulle distanze, invece, vorrei dire che i 500 metri non valgono per quella discarica, perché quella è una discarica per rifiuti speciali. Le discariche nella regione Marche stanno a 2 mila metri dai centri abitati, la deroga che li porta a 500 vale solo per le discariche che trattano rifiuti urbani ...[omissis]...

Questa intanto è una richiesta per rifiuti speciali e non urbani. Se dovesse essere, come Aurora in qualche caso tende a voler far credere, questa discarica dovrebbe essere inserita nel piano provinciale dei rifiuti dall'ATA. Perché se è una discarica per rifiuti urbani deve essere prevista nel piano di ambito provinciale. Questa discarica non è prevista in nessun piano provinciale, quindi non è una discarica per rifiuti urbani, è una discarica richiesta da una società privata per rifiuti speciali

ed essendo una richiesta di una società privata per rifiuti speciali deve stare a 2 mila metri dai centri abitati ...[omissis]...”

7.2. Sulla libera audizione di Paolini Giuseppe (Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino) in data 15 febbraio 2024

Nel corso dell’audizione del 15.02.2024 il Presidente Paolini, su specifiche domande dell’onorevole Borrelli, ripercorreva alcuni passaggi del procedimento amministrativo relativo all’istanza di PAUR presentata dall’Aurora S.r.l. alla Provincia che presiedeva.

In particolare, informava che il progetto della discarica fu presentato alla Provincia il 6 febbraio 2023 e il Consiglio Provinciale, da un punto di vista politico, espresse voto negativo in data 23 giugno 2023.

Inoltre, chiariva che, nonostante la Provincia di Pesaro e Urbino fosse presente nella società Marche Multiservizi S.p.A. (MMS) per l’8%, lui come presidente non aveva avuto tempestiva conoscenza dell’intenzione della stessa MMS di acquisire quote di Aurora S.r.l. e anzi lo aveva saputo solo ad acquisizione già avvenuta.

A seguito di tale acquisizione il presidente Paolini aveva richiesto al rappresentante della Provincia in seno alla MMS di rassegnare le dimissioni²³².

A seguito di specifiche domande della senatrice Fregolent, il Paolini confermava che la Provincia, da un punto di vista politico, era e rimaneva contraria al progetto di realizzazione della nuova discarica, fermo restando il procedimento amministrativo per valutare l’eventuale rilascio dell’autorizzazione nel rispetto della legge.

7.3. Sulla libera audizione di Gambini Maurizio (Sindaco di Urbino) in data 20 febbraio 2024, nonché sull’audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024

Il Sindaco Maurizio Gambini è stato audito dalla Commissione una prima volta il 20 febbraio 2024 in audizione libera, poi successivamente il giorno 8 luglio 2024 nelle forme dell’audizione a testimonianza secondo l’articolo 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

²³² Si cita testualmente: “...[omissis]... *Quando abbiamo saputo che era stata acquistata una quota della società Aurora da parte di Marche Multiservizi, poco dopo il rappresentante della provincia all’interno di Marche Multiservizi ha dato le dimissioni ed è subentrato un altro. Ha dato le dimissioni perché richieste, eventualmente, io della questione non ero minimamente a conoscenza, per quello che mi compete ...[omissis]... il mio consigliere non me lo ha detto. Quando l’ho appreso, gli ho fatto dare le dimissioni ...[omissis]...*”. Il consigliere, come si desume dalla rispettiva audizione, corrisponde a Maurizio Mazzoli, ex Sindaco di Petriano.

Egli, nel corso dell'audizione del 20 febbraio 2024, riferiva di essere stato costantemente informato, dal rappresentante del Comune di Urbino in seno all'organo amministrativo della Marche Multiservizi S.p.A., circa le operazioni societarie finalizzate all'acquisizione della Aurora e del progetto di discarica di Riceci.

Esprimeva un parere sostanzialmente favorevole al progetto, alla luce del fatto che le numerose imprese del territorio, in presenza di un siffatto capiente impianto, avrebbero la certezza di poter conferire nella Regione senza dovere ricorrere, almeno per lunghissimo tempo, a conferimenti fuori regione.

Egli, rispondendo alle specifiche domande dei membri della Commissione, affermava di non avere mai svolto sopralluoghi con personale tecnico presso il sito prescelto per la realizzazione della nuova discarica di Riceci.

Egli esprimeva poi stupore nei confronti di chi ritiene sia strano che un gruppo imprenditoriale, al fine di realizzare un progetto quale quello della nuova discarica, crei una *newco* o una società di scopo (si cita testualmente un passaggio dell'audizione, nel quale il Sindaco Gambini risponde alle domande dell'On. Borrelli):

...[omissis]... Il tema della società di San Marino. Io mi meraviglio che lei si meravigli. Io non ho mai visto un gruppo imprenditoriale che non fa una newco o una società di scopo al fine di progettare un impianto. Per un impianto di smaltimento rifiuti, come in questo caso, sicuramente è sempre così. È la procedura naturale che fa un'azienda. Io non conosco la ditta di San Marino. So che lavora carta e cartone e che ha progettato altri impianti perché mi è stato detto dal mio consigliere, dal momento che su questo è stato relazionato in consiglio di amministrazione. È normale che si costituisca un nuovo soggetto per un progetto specifico, che, ovviamente, ha necessità di risorse economiche importanti. Un progetto come questo non ho idea di quanto possa costare, ma sicuramente qualche milione di euro, almeno credo. Essendo anche nel settore delle energie rinnovabili, so benissimo che progettare costa. Quello delle progettazioni, anche in riferimento a quanto sono state pagate, credo sia un valore che rappresenta lo 0,2 per cento del valore complessivo di tutta l'operazione nei venticinque anni. Anche di questo non mi meraviglio così tanto. Non conosco il caso specifico. Da quello che mi è stato detto, sono state fatte le dovute due diligence da tecnici specializzati, che hanno riferito ai consiglieri e agli amministratori ...[omissis]...²³³

²³³ È evidente il riferimento al caso che ci occupa, ossia il rapporto che intercorre tra l'Aurora S.r.l., proponente del progetto e la Marche Multiservizi S.p.A. che poi è subentrata mediante l'operazione societaria più volte citata nella presente relazione.

In merito al fatto che la Marche Multiservizi non abbia predisposto in proprio il progetto di discarica ma si sia avvalsa della Aurora S.r.l., giustificava tale scelta affermando che quest'ultima "sia arrivata prima" (si cita un passaggio testuale dell'audizione):

"...[omissis]... Parto da una cosa molto importante: perché Marche Multiservizi non poteva progettare da sola. Vi voglio raccontare un altro elemento. Marche Multiservizi ha proposto un impianto a biodigestione nel comune di Vallefoglia, che viene da un periodo di dieci anni che vi racconto. Forse meno di dieci, ma ne parlavamo da dieci. Dal 2017 il programma della nostra provincia era che a Fano dovesse nascere il biodigestore. Questo è un accordo di programma con i sindaci. Dopo cinque, sei, sette anni di discussioni, alla fine Marche Multiservizi ha dovuto prendere in mano la situazione e ha comprato un terreno nella Piana di Talacchio per far autorizzare l'impianto, perché noi sindaci non decidiamo mai niente. Per un motivo o per un altro, non decidiamo. Purtroppo, è successo che siamo arrivati troppo tardi, nel senso che un privato ha autorizzato un impianto vicino al comune di Fano, che è stato autorizzato, ha agganciato l'incentivo più alto rispetto a quello che aggancerebbe il nostro impianto e quindi siamo rimasti così. Arrivo all'oggetto. Ripeto, non ho seguito né le trattative né niente. Questa società, con la quale Marche Multiservizi è andata a intraprendere l'accordo, chiamiamolo così, è una società che già esisteva e che già aveva individuato quei luoghi. È una società che era vuota, ma aveva già una individuazione. A mio avviso, ha individuato quel luogo perché era il sito di una discarica dismessa senza bonifica. L'impianto di cui stiamo parlando va a bonificare anche quella discarica. Ricordiamoci bene che è stata chiusa trent'anni fa, quando non c'era la raccolta differenziata. In quella discarica ci saranno i solventi, le vernici, l'amianto. Ci sarà di tutto probabilmente. Questo progetto ci permette di recuperare anche quelle situazioni. Evidentemente, siccome è un impluvio naturale, che non ha confluenza di acqua, è un sito che i tecnici hanno valutato idoneo. Non è che Marche Multiservizi non lo poteva fare, però è arrivato prima qualcun altro. Vi ho raccontato questo tema del biodigestore, perché è una cosa che mi permetto di definire non normale. Mi riferisco al fatto che aspettiamo che qualcuno vada a individuare queste cose...[omissis]..."

Di fatto con tale ultima affermazione, il Gambini in parte contraddice la propria precedente considerazione circa la normalità di comportamento di un gruppo imprenditoriale (nel caso di specie, la Marche Multiservizi S.p.A.) che *"...fa una newco o una società di scopo al fine di progettare un impianto... [omissis]... È normale che si costituisca un nuovo soggetto per un progetto specifico, che, ovviamente, ha necessità di risorse economiche importanti."*

In altre parole, prima descrive come normale e usuale l'utilizzo della società di recente creazione ("newco", quale, nel caso di specie, la Aurora S.r.l.) al solo scopo di avviare le fasi iniziali del progetto.

Dopo, forse allo scopo di mitigare la portata della propria precedente affermazione, afferma semplicisticamente che la Aurora S.r.l. è arrivata prima, lasciando intendere che la Marche Multiservizi S.p.A. non poteva fare altro che unirsi in corso d'opera al progetto.

Come emerge dalla lettura contestuale della presente relazione²³⁴, vi sono altri elementi che corroborano la convinzione che la Marche Multiservizi S.p.A. (MMS) avesse stretti rapporti con Aurora S.r.l. ben prima dell'acquisizione dei terreni, a comprova dell'iniziale affermazione del Gambini che lascia spazio a ritenere preordinata l'intera operazione della stessa MMS.

7.4. Sulla libera audizione di Tiviroli Mauro (A.D. Marche Multiservizi S.p.A.) in data 28 febbraio 2024

L'amministratore di MMS, Mauro Tiviroli, tra l'altro, nell'audizione del 28 febbraio 2024 affermava che i contatti con l'imprenditore di San Marino (il riferimento, evidentemente è a Ecosun S.r.l., poi divenuta Aurora S.r.l.) per valutare un'eventuale *partnership* finalizzata alla realizzazione di una discarica, risalivano al 2021. Egli riferiva altresì che l'imprenditore di San Marino, prima dell'estate del 2022 aveva cominciato ad evidenziare il fatto che stava concretizzando l'opzione dei terreni e aveva già affidato l'incarico a una società primaria di ingegneria per progettare l'impianto.

Si cita un passaggio testuale dell'audizione.

"...[omissis]... A un certo punto, nel 2021, un imprenditore di San Marino – questo imprenditore possiede anche una cartiera e prende la nostra carta della raccolta differenziata attraverso la piattaforma Comieco. Dal 2019, se non ricordo male, sulla base di accordi tra la regione Marche e lo Stato di San Marino, porta lo scarto della cartiera (il famoso pulper) nella nostra discarica – stanco di elemosinare gli spazi in discarica, perché comunque sono sempre pochi e ci sono momenti in cui gli impianti sono carenti rispetto alla domanda di smaltimento, ha avuto l'idea di cercare un sito per costruire una discarica. Ha individuato a Petriano, sulla base dei riferimenti del piano regionale dei rifiuti del 1999, una vecchia discarica non bonificata contigua all'area industriale di Ponte Armellina e, dopo aver fatto le sue verifiche, ha ritenuto che quello potesse essere un sito idoneo per sviluppare la sua idea imprenditoriale.

²³⁴ In particolare, v. capitolo della presente relazione dedicato all'analisi delle modalità di acquisizione dei terreni di Riceci in cui era intenzione della proponente realizzare il progetto di nuova discarica.

Poi, alla luce del fatto che noi siamo l'azienda del settore territorialmente presente, – abbiamo gestito diverse discariche, oggi gestiamo la discarica di Ca' Asprete, a Tavullia, che vi invito a venire a vedere e che è stata definita un gioiello non dal sottoscritto ma da funzionari della regione – sono stato contattato da questo imprenditore, il quale mi ha chiesto se, come azienda, eravamo interessati a valutare una partnership con loro per la realizzazione di questo progetto che all'epoca era solo un'idea progettuale. Nel mio ufficio passano diverse persone che si presentano con idee di brevetti e, prima di assentire o dissentire, gli ho detto che potevamo anche essere interessati ma occorreva maggiore concretezza, considerato che sono tante le persone che passano dai nostri uffici a prospettare idee. Ricordo che un giorno venne una persona che mi propose un brevetto che riduceva i rifiuti del 70 per cento. Gli risposi che se fosse stato vero quello che diceva non sarebbe venuto lui, ma un suo commerciale. Quindi, di idee ce ne vengono proposte tante. La mia prima risposta, dunque, è stata che in presenza di qualche elemento di concretezza saremmo stati interessati, perché rappresentava un'opportunità aziendale e di tutela del territorio, o poi perché se ci siamo noi, credo che tutto il territorio sia più tranquillo conoscendo la nostra capacità e la nostra natura di azienda a partecipazione pubblica. Questo accadeva nel 2021.

Questo imprenditore è andato avanti e, prima dell'estate 2022, ha cominciato a evidenziare il fatto che stava concretizzando l'opzione dei terreni e aveva già affidato l'incarico a una società primaria di ingegneria – una società sicuramente molto forte, perché credo che abbia costruito discariche in tutta Italia e anche all'estero, peraltro discariche anche di grandi dimensioni – per progettare l'impianto. Quindi, la cosa ha cominciato ad assumere un certo tipo di concretezza. Poi, a ottobre, si è presentato con la richiesta formale di valutare la partnership, evidenziando il fatto che aveva già fatto gli atti notarili per i preliminari di acquisto dei terreni (47 ettari) e sottolineando che il progetto era già quasi in fase avanzata...[omissis]..”

In merito alle distanze egli dichiarava di ben conoscere i contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti delle Marche, ivi compresa la prescrizione di mantenere distanze minime tra la discarica e i centri abitati e gli altri siti sensibili.

Spiegava che nel caso del progetto di discarica di Riceci il limite minimo era di 500 metri e non 2000 metri, secondo una delle specifiche possibilità previste dal predetto Piano Regionale, in ragione del progettato conferimento di oltre il 50% di rifiuti speciali provenienti dal trattamento di rifiuti urbani.

7.5. Sulla libera audizione di Fabbrizioli Davide in data 28 febbraio 2024, nonché sull'audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024

Il Sindaco Davide Fabbrizioli è stato audito dalla Commissione una prima volta il 28 febbraio 2024 in audizione libera, poi successivamente il giorno 8 luglio 2024 nelle forme dell'audizione a testimonianza secondo l'articolo 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

Sulle specifiche dichiarazioni del Fabbrizioli, riferibili in gran parte all'intero contesto dell'acquisizione dei terreni individuati dalla proponente Aurora S.r.l. per la realizzazione della nuova discarica, già si è detto nel capitolo dedicato.

7.6. Sulla libera audizione di Della Betta Mauro (Gruppo Immobiliare s.n.c.) in data 6 marzo 2024 nonché sull'audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024

Il sig. Mauro Della Betta, titolare dell'agenzia immobiliare denominata *Gruppo immobiliare S.n.c.*, è stato audito dalla Commissione una prima volta il 6 marzo 2024 in audizione libera, poi successivamente il giorno 8 luglio 2024 nelle forme dell'audizione a testimonianza secondo l'articolo 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

Sulle specifiche dichiarazioni dell'agente immobiliare Della Betta, riferibili all'intero contesto dell'acquisizione dei terreni individuati dalla proponente Aurora S.r.l. per la realizzazione della nuova discarica, già si è detto nel capitolo dedicato.

7.7. Sulla libera audizione di Mazzoli Maurizio (Ex sindaco di Petriano) in data 6 marzo 2024, nonché sull'audizione a testimonianza (ex art. 3 della Legge 53/2023) in data 08 luglio 2024

L'ex sindaco di Petriano Maurizio Mazzoli è stato audito dalla Commissione una prima volta il 6 marzo 2024 in audizione libera, poi successivamente il giorno 8 luglio 2024 nelle forme dell'audizione a testimonianza secondo l'articolo 3 della Legge 10 maggio 2023, n. 53.

Egli riferiva, tra l'altro, di avere inviato una lettera tramite il proprio legale al proprietario terriero Fabbrizioli, poiché quest'ultimo aveva precedentemente riferito ad una testa giornalistica informazioni non veritiere relative al fatto che il Mazzoli si sarebbe recato personalmente a casa del predetto proprietario per indurlo a vendere il proprio terreno di Riceci dietro consistente compenso economico.

Inoltre, aggiungeva di non avere mai incontrato i proprietari terrieri in relazione al progetto di discarica.

Egli smentiva altresì le dichiarazioni fatte dal Presidente della Provincia Giuseppe Paolini, nell'audizione del 15 febbraio 2024, laddove questi aveva dichiarato che il proprio rapporto con Maurizio Mazzoli si era incrinato a seguito della condotta di quest'ultimo, nella sua qualità di delegato della Provincia in seno al consiglio di amministrazione della Marche Multiservizi, in occasione di una delle riunioni relative all'approvazione del progetto di discarica di Riceci.

Al riguardo, il Mazzoli riferiva che il 20 aprile 2023, nel corso dell'assemblea per approvare il bilancio 2022, contenente tutta l'operazione relativa all'acquisizione di quote dell'Aurora S.r.l. per il 40 per cento, avvenne la propria riconferma nell'incarico di referente delegato della Provincia presso il consiglio di amministrazione della Marche Multiservizi S.p.A.

Il Mazzoli proseguiva poi riferendo che rassegnò le dimissioni in data 8 giugno 2023 per motivi personali legati alla propria salute.

Dall'audizione è emerso anche che in data precedente al 14 ottobre 2022 al Mazzoli fu presentato il sig. Rossini, titolare della Aurora S.r.l., dall'amministratore della Marche Multiservizi S.p.A. Tivoli, presso la sede di quest'ultima società.

Inoltre, è emerso che lo studio tecnico presso cui lavora Leonardo Bonci, ex socio di Mazzoli, era affidatario dei lavori di carotaggio per la discarica.

7.8. Sulla libera audizione di Ricci Matteo (sindaco di Pesaro) in data 24 aprile 2024

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, nella propria audizione del 24 aprile 2024, riferiva di avere appreso del progetto della nuova discarica di Riceci a seguito delle prime polemiche sugli organi di stampa, cui seguirono le espressioni negative dei Comuni di Urbino e Petriano. Il Sindaco Ricci aveva pertanto chiesto di organizzare una seduta dell'assemblea societaria, alla presenza dei soci pubblici e del principale socio privato Hera S.p.A., che si svolse e che fu caratterizzata da un duro scontro, nel quale egli aveva evidenziato, tra l'altro, la problematica delle distanze minime dai centri abitati quale preclusiva dell'avanzamento del progetto.

Pertanto, riteneva che fosse necessario un "piano B" al fine di individuare un'alternativa dove destinare i rifiuti speciali.

Riferiva altresì che nella Provincia di Pesaro e Urbino, per la gestione di discariche adibite alla ricezione di rifiuti speciali, operano le due società Marche Multiservizi S.p.A. e la Aset, che nonostante precedenti tentativi, non si sono mai riunite in un'unica società.

Il Sindaco Ricci riteneva che la pianificazione regionale era carente per quanto riguardava la destinazione dei rifiuti speciali, in termini di prospettive future.

Egli aggiungeva che la gestione della Marche Multiservizi era in capo al socio privato Hera S.p.A., espressa mediante l'amministratore delegato Tivirotti, mentre la funzione degli amministratori locali è di indirizzo, tranne che nei consigli di programmazione (ATA per quanto attiene ai rifiuti e ATO per le acque).

Sulla base di una circostanziata domanda postagli dall'On. Rachele Silvestri, il sindaco Ricci specificava alcuni punti su cui già si era espresso, come segue (si riporta stralcio della domanda e della risposta):

“...[omissis]... Sindaco Ricci: ...c'è stato un duro scontro all'interno dell'assemblea dei soci della Marche Multiservizi – che io ho richiesto – tra me e la parte privata. Come sapete, Marche Multiservizi è composta per il 49 per cento da Hera, che ha la funzione gestionale della società, e per il 51 per cento dai comuni e dalla provincia di Pesaro e Urbino. In quella sede, alla presenza sia dell'amministratore delegato sia del presidente del gruppo Hera, ho di nuovo espresso la mia contrarietà, dicendo che quel progetto non poteva andare avanti perché i comuni coinvolti erano contrari e perché non c'erano le distanze previste dalle norme dai centri abitati, cosa questa che era già emersa nel dibattito pubblico. Ho chiesto – è tutto a verbale; lo potete, ovviamente, ottenere – che venisse studiato un piano alternativo da parte della società. Da amministratore mi preoccupa per il territorio. Da socio della società mi preoccupa che essa non vada avanti su un progetto sul quale andrò, a mio parere, a sbattere la testa contro un muro, perché è un progetto che non si realizzerà. Ho chiesto espressamente di studiare un «piano B». Su questo, poi, ci torno. Da lì, anche il Consiglio di amministrazione ha preso l'orientamento di studiare un piano alternativo. Che cosa significa? Significa un luogo alternativo per i rifiuti speciali. Qui vengo, a mio parere, alla grande mancanza che c'è in tutta questa vicenda: una programmazione da parte della regione Marche. Perché emerge questa iniziativa, secondo me, improduttiva e, come ho detto, che non si realizzerà? Perché manca, nella pianificazione regionale, un chiaro riferimento su dove andranno i rifiuti speciali del nostro territorio. O meglio, noi abbiamo due discariche rimaste nel nostro territorio: una è quella di Monteschiantello, la discarica di Fano, e l'altra è quella di Ca' Asprete, la discarica di Pesaro. Quella di Ca' Asprete è destinata alla chiusura, mi pare nel 2026 se non sbaglio, vado a memoria. Quindi, l'unica discarica che può avere nei prossimi anni anche rifiuti speciali è quella di Monteschiantello. Perché dico che manca una programmazione? Perché nella nostra provincia ci sono due società: la Marche Multiservizi, che ha tutto il bacino pesarese più le aree interne, e la Aset, che ha il bacino della zona di Fano. In passato, si è provato più volte a fare una fusione tra le due

società. Queste trattative non sono mai andate in porto. A un certo punto, la Marche Multiservizi, non avendo più una discarica dove conferire materiale, è andata alla ricerca, attraverso questi iter privati che la legge consente, di un luogo esclusivamente per i rifiuti speciali.

...[omissis]...

Onorevole Rachele Silvestri: Per quanto riguarda la programmazione, lei è sindaco di Pesaro, ormai al secondo mandato, dal 2014. Tutto vero il discorso della programmazione, la questione del ciclo dei rifiuti, però – io mi chiedo – il 29 marzo 2017 l'ATO ha provveduto a votare una modifica. Per il comune di Pesaro era presente Franca Foronchi, che attualmente è sindaco di Cattolica. È stata votata l'accelerazione per la chiusura delle due discariche. Le leggo velocemente il comma c), giusto per essere chiara e lasciarlo agli atti: «...di rivedere lo scenario impiantistico delle discariche di Tavullia e Urbino, prevedendo per le stesse un'accelerazione delle tempistiche di chiusura, rispettivamente in dieci e cinque anni, a partire dal 2017, integrando i flussi dei rifiuti urbani con rifiuti speciali non pericolosi, senza limiti di ambito, i cui proventi finanziari generati possono mitigare l'impatto tariffario dell'investimento del TMB (trattamento meccanico-biologico) che era in programmazione per i primi due anni, fermo restando che dal terzo anno gli investimenti e i costi di gestione dovranno trovare copertura all'interno delle tariffe». Nel 2017 c'era una programmazione per la costruzione di un TMB. Si è andati, quindi, verso la chiusura anticipata delle discariche, andandola a finanziare con l'arrivo di altri rifiuti. Poi, però, questo TMB non si è più fatto, quindi mi chiedo: lei, come sindaco di Pesaro, si è confrontato con Tiviroli? In audizione Tiviroli ci ha detto che nel 2021 è arrivato questo imprenditore da San Marino e gli ha proposto di fare una discarica. Non è stato Tiviroli a voler fare la discarica. Lei adesso ci ha dichiarato che Marche Multiservizi è alla ricerca di una discarica perché essendoci due società, ASET a Fano e Marche Multiservizi a Pesaro, quest'ultima, con la chiusura di Tavullia, si troverà senza discarica.

Sindaco Ricci: ... Che cosa è successo nel 2017? Nel 2017 veniva accelerata la chiusura di Urbino – che poi è stata chiusa – e di Ca' Asprete perché era in ballo la trattativa per la società unica dei servizi. L'orientamento dei soci, o comunque del territorio, era quello che sarebbe bastata un'unica discarica, cioè quella di Monteschiantello di Fano, sia per i rifiuti urbani che per i rifiuti speciali, perché dovendosi costituire un'unica società quella discarica per una sola società (e non più due, quindi) andava bene. Credo che questo abbia innescato il secondo progetto.

Nel momento in cui, invece, queste trattative tra la Marche Multiservizi, Hera e ASET di Fano non sono andate in porto, a quel punto immagino – non ne ho la certezza, ma immagino visti i fatti – che l'amministratore delegato di Marche Multiservizi abbia cercato un'altra strada. Essendo Monteschiantello una discarica gestita da ASET e non avendo Marche Multiservizi fatto la fusione

con ASET, Monteschiantello non sarebbe stata gestita da Marche Multiservizi. Immagino che questo abbia innescato un cambio di rotta... [omissis]...

7.9. Sulla libera audizione di Torcoletti Andrea (Rappresentante dell'associazione "DiversaMente associazione per la tutela e la valorizzazione della Vallata del Foglia") in data 23 maggio 2024

Il Presidente dell'associazione "DiversaMente", Andrea Torcoletti, è stato audito dalla Commissione il 23 maggio 2024.

Nell'audizione del 23 maggio 2024, il sig. Torcoletti riferiva che la propria associazione era stata contattata nel mese di novembre 2022 da cittadini della frazione Gallo di Petriano, confinante con la località Riceci, per il fatto che il progetto della nuova discarica era stato "... *calato sul territorio senza che nessuno, almeno apparentemente, ne sapesse nulla...*".

Egli rappresentava di avere notato alcune analogie, proprio in merito al mancato coinvolgimento del Comune e del pubblico, tra il progetto della nuova discarica di Riceci e quello per la realizzazione di un biodigestore nel comune di Vallefoglia.

Riferiva di avere svolto alcuni approfondimenti sulla data di creazione e sulla compagine societaria della soc. Aurora S.r.l. e sulla proprietaria Ecoservizi S.r.l., così come della Marche Multiservizi S.r.l. e poi ripercorreva alcuni passaggi del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione PAUR, informando circa la proposizione di un ricorso al TAR da parte del Comune di Petriano avverso la proroga di termini amministrativi rilasciata alla società proponente dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

Analogo ricorso al TAR è stato poi proposto anche dalla stessa associazione "DiversaMente", che ha poi successivamente impugnato anche il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 14 marzo 2024.

Esprime poi alcune considerazioni sulla gestione societaria della Marche Multiservizi S.p.A., nella quale la gestione effettiva è demandata, in ragione di un apposito patto parasociale, al socio privato Hera, che detiene il 47% ed esprime l'amministratore delegato e tre consiglieri di amministrazione.

Per contro, secondo Andrea Torcoletti, la parte pubblica della Marche Multiservizi, che detiene il 53% ed esprime il Presidente del Consiglio di amministrazione e cinque consiglieri, avrebbe un semplice ruolo da comprimario che "... *non indirizza, non programma e non controlla...*" e che sarebbe "...*incapace di portare avanti gli interessi dei cittadini...*".

Egli sostiene poi che la Marche Multiservizi non avrebbe potuto realizzare un progetto come quello della nuova discarica, poiché a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020 è stata introdotta la differenziazione dei rifiuti urbani domestici e non domestici e proprio tale ultima categoria è stata estromessa dalla privativa pubblica.

La conseguenza, secondo Andrea Torcoletti, è che la Marche Multiservizi, essendo una società pubblica, si troverà a gestire una discarica di rifiuti speciali non pericolosi e urbani non domestici che autonomamente non avrebbe potuto gestire.

Si riporta uno stralcio dell'audizione, recante alcuni passaggi indicativi di quanto appena indicato:

“...[omissis]... Abbiamo detto che Marche Multiservizi sta operando attraverso acquisizioni della società Aurora in tre step diversi, in tre momenti diversi. Perché non ha agito attraverso la società di scopo Green Factory? Perché questa è una domanda che ho sentito porre qui anche al dottor Tivioli. Infatti, nell'audizione, a Tivioli è stato chiesto il motivo per il quale Marche Multiservizi non avesse realizzato in proprio la discarica di Riceci. Stiamo discutendo di queste operazioni tutte poco chiare, almeno dal nostro punto di vista. Per questo abbiamo presentato un esposto, che però è stato archiviato perché pare non vi siano, in queste azioni, degli elementi penalmente rilevanti. Questo per correttezza va sottolineato. Il dottor Tivioli ha detto qui in Commissione che Marche Multiservizi non può realizzare un progetto come quello di Riceci, e secondo noi è corretto. Con l'introduzione del decreto legislativo n. 116 del 2020 è stata introdotta la differenziazione dei rifiuti urbani domestici e non domestici. Quest'ultimi, insieme ai rifiuti speciali non pericolosi, sono usciti dalla gestione della privativa pubblica. Quindi, Marche Multiservizi, essendo una società a maggioranza pubblica, non potrebbe gestirli e quindi nemmeno costruire una discarica per smaltirli. In realtà, però, sembra, pare, che si sia trovato un modo per agire e anche per aggirare tale normativa, in quanto, utilizzando la società privata Aurora qui più volte menzionata, che poi passerà con queste tre diverse fasi al 100 per cento di proprietà di Marche Multiservizi, di fatto si realizza proprio quello che la norma non prevede o vieta: la gestione di rifiuti speciali non pericolosi da parte di una società a maggioranza pubblica. Inoltre, dato non secondario, gli oneri di gestione andranno a finire a carico dei cittadini attraverso la TARI. Per di più, i soldi che Marche Multiservizi ha versato o si è impegnata a versare, in totale 25 milioni, finiscono o finiranno nelle tasche di una società privata a San Marino, tale Ecoservizi, che, come dicevo, pare anche che appartenga a una signora molto anziana ...[omissis]...”

Guardando indietro, è importante chiedersi come siamo arrivati, nella provincia di Pesaro e Urbino, a questa situazione. Secondo noi, due sono gli atti fondamentali che hanno creato tutto ciò di cui

stiamo discutendo e che ha portato anche al progetto di Riceci: il primo è l'accordo di programma tra Marche Multiservizi e ATA del 2017. Nella delibera dell'ATA n. 4/2017 i comuni hanno deliberato di derogare il 50 per cento nel rapporto tra i rifiuti speciali non pericolosi e i rifiuti urbani, previsto dal Piano regionale della gestione dei rifiuti²³⁵...[omissis]...

Uno degli elementi fondamentali, quindi, è questa delibera dell'ATA, che ha dato la possibilità, nei fatti, di riempire le nostre discariche con rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori ambito e oltre il limite previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti. Questo è quello che è avvenuto. Al posto di avere delle discariche funzionanti fino al 2040 e oltre il 2040, con questa decisione si è permesso a Marche Multiservizi di saturare le discariche. Ca' Lucio, a Urbino, è già satura dal 2022. Ca' Asprete e Monteschiantello saranno sature a fine 2026-2027. È chiara la volontà di accelerare in 5-10 anni la saturazione delle discariche. Con questo inevitabilmente si entrerà in emergenza rifiuti. In questo modo si è permesso a Marche Multiservizi di fare cassa, di fare utili e poi, soprattutto, in quella delibera c'era scritto che la deroga del 50 per cento veniva concessa a fronte di un investimento importante, che era quello del TMB per la gestione dei rifiuti, che andava posizionato nella discarica di Ca' Asprete, ma il TMB, nei fatti, non è stato mai costruito e l'investimento non è stato mai fatto. Questa è oggi la situazione ...[omissis]...”

Il Presidente Torcoletti ha contestualmente consegnato alla Commissione una relazione relativa ai temi affrontati verbalmente in audizione, nonché copia dell'esposto presentato alla Procura della Repubblica di Pesaro²³⁶.

7.10. Sulla libera audizione di Angelini Flavio (Rappresentante dell'associazione “La lupus in fabula”) in data 26 giugno 2024

Il Presidente dell'associazione “La lupus in fabula”, Flavio Angelini è stato convocato per l'audizione da parte della Commissione una prima volta il 23 maggio 2024, audizione poi rinviata ed effettivamente svolta il 26 giugno 2024, in videoconferenza.

Durante l'audizione, il presidente Angelini svolgeva un'articolata premessa descrittiva dell'esordio del progetto e del connesso procedimento amministrativo finalizzato alla realizzazione di una discarica in località Riceci-Petriano, ponendo l'accento sia sulle compagini societarie della neo-costituita ditta sammarinese Ecoservizi S.r.l., così come dell'altrettanto recente società italiana Ecosun S.r.l., divenuta poi Aurora S.r.l.

²³⁵ In tal senso, cfr. delibera n. 4 del 29.03.2017 dell'ATA dell'ambito territoriale ottimale di Pesaro e Urbino, reperibile sul sito web https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf.

²³⁶ Cfr. doc. 114-01 e 114-02 dell'Archivio della Commissione.

Alcuni particolari passaggi delle dichiarazioni del presidente Angelini afferiscono ai costi che la Marche Multiservizi S.p.A. ha dovuto sostenere per l'acquisizione di quote e l'aumento di capitale della Aurora S.r.l. a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2023, così come alle provviste economiche con cui l'Aurora S.r.l. ha acquisito la disponibilità dei terreni individuati nella zona di Petriano-Riceci per la realizzazione dell'impianto (si riporta uno stralcio):

“...[omissis]... Credo che ormai sia noto a tutte e a tutti, a voi onorevoli commissari prima di altri, di come, una mattina del 2020, alla più volte nominata signora Maria Zavoli, nata il 30 settembre 1933, sia balzata in mente la voglia di costituire, con soldi propri, una società, la Ecoservizi S.r.l., nella Repubblica di San Marino, di cui risulta amministratore unico il signor Simone Sammaritani, nato a Rimini il 14 ottobre 1972, nonché di come alla stessa signora, sempre presuntivamente con soldi propri, sia nato poi il desiderio di far costituire all'anzidetta società, questa volta in territorio italiano, a Rimini, comunque confinante e molto collegato alla benemerita citata Repubblica, un'altra società, la Ecosun, poi Aurora S.r.l., con capitale sociale di ben 25.000 euro, avente come unico socio l'anzidetta società sammarinese. Costituita la Ecosun, in data 25 maggio 2021, società di scopo verosimilmente nata con l'obiettivo unico di procedere con la realizzazione della discarica di rifiuti nella località nominata Riceci, tale progetto, evidentemente concepito assai indietro nel tempo e da allora verosimilmente tenuto segreto a tutti, concerne – lo ricordiamo – lo smaltimento di 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali in 25 anni ... [omissis]... come la considerevole cifra di euro 2,9 milioni sia passata da Pesaro a San Marino, via Rimini, a seguito di una delibera del consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi del 12 dicembre 2022 ...[omissis]...”

Le domande che sorgono spontanee, anche senza pretendere di essere degli esperti in finanza ed amministrazione, potrebbero essere quanto meno le seguenti. L'Aurora S.r.l. disponeva all'epoca di un capitale sociale di euro 25.000 e quindi di denaro in cassa per qualcosa in meno di tale importo: come ha fatto a versare acconti per oltre 235.000 euro? Queste somme – gli oltre 235.000 euro – sono mai entrate ed uscite ufficialmente dalle casse ufficiali di Aurora S.r.l.? Nessuno che possa farlo ha mai chiesto una verifica del libro giornale di cassa delle scritture contabili di Aurora S.r.l.? Come si può, se si voglia rimanere con i piedi per terra, pensare, seppur lontanamente, che una piccola società, inattiva al momento, con un capitale di appena 25.000 euro, possa aver concepito, messo in atto e portato avanti un progetto gigantesco, almeno per le proprie forze, come quello della discarica di Riceci, che prevedeva, già nel momento della sottoscrizione dei compromessi, l'esborso di ulteriori circa 2.116.000 euro, oltre ad impegni finanziari per la realizzazione e la gestione della progettata discarica per somme di qualche decina di milioni di euro? Aurora S.r.l. era certamente sicura di avere alle spalle un forte e robusto partner quando ha concepito queste operazioni ma, molto

presumibilmente, già da ben prima, forse la stessa Marche Multiservizi o, per meglio dire, Hera S.p.A.? Oppure Aurora S.r.l., nonché la società sammarinese che l'ha fatta nascere, non sono mai esistite nella sostanza? Oppure, ancor peggio, sono servite soltanto per far dirottare – al momento solo questi – euro 2.900.000 dall'Italia a San Marino? Se il progetto Riceci venisse approvato – evento certamente da noi non auspicabile – anche gli ulteriori euro 21.900.000, previsti dal contratto Marche Multiservizi, Ecoservizi e Aurora, prenderebbero la strada che da Rimini arriva a San Marino? A nostro parere andrebbero meglio indagate queste nascite – e relativo ruolo – di possibili scatole vuote, pur se solo riempite e poi svuotate quando serve farlo. Chi potrebbe essere il vero artefice di tutto l'affare Riceci, se non chi ne avrebbe trovato i benefici economici dal momento della sua concretizzazione? Evidenziamo anche – aspetto a nostro giudizio di non poca rilevanza – qualora si voglia considerare – e lo si deve fare – la natura di società a capitale misto pubblico-privato, quindi che non dovrebbe compiere operazioni di tipo speculativo, che la più volte citata somma utilizzata formalmente per acquisire il 40 per cento di una scatola vuota ed inoperativa al momento come l'Aurora S.r.l., risulta essere stata versata in data 20 dicembre 2022 e, quindi, all'incirca quattro mesi prima del deposito presso la provincia di Pesaro-Urbino del progetto in discussione avvenuto – ripeto – in data 18 aprile 2023. Sorge spontanea la domanda: chi è quell'amministratore minimamente consapevole del proprio operato che avrebbe versato una somma così ragguardevole ad una società di capitali con quasi zero fondi, peraltro posseduta al cento per cento da una società sammarinese, in assenza di un qualsiasi progetto formalizzato, se non nella testa di chi gestiva Aurora ed Ecoservizi, escludendo doverosamente le competenze e l'irragionevolezza di chi possa aver proposto, deliberato e dato seguito alla delibera del 12 dicembre 2022? Verrebbe ragionevolmente da pensare che Aurora ed Ecoservizi non fossero altro – e lo siano tuttora – figlie di una stessa madre, partorite in funzione di un progetto non certo di tipo familiare, ma societario, economico, reddituale: la stessa grande madre che, unica, avrebbe interesse a concretizzare e gestire la discarica a Riceci. Altra domanda che ci assilla e si collega direttamente a quanto già espresso: nell'ipotesi, per noi decisamente auspicabile, che il progetto discarica Riceci venga rigettato, al momento ormai vicino della conferenza di servizi prevista per i primi di agosto presso l'amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino, come e chi andrebbe a recuperare i già versati da parte di Marche Multiservizi euro 2,9 milioni nelle casse sammarinesi della Ecoservizi, probabilmente travasati nelle tasche della già citata signora Maria Zavoli o di chi per lei? Quali garanzie ha chiesto e ottenuto l'amministratore delegato di Marche Multiservizi per assicurarsi l'eventuale rimborso di tale non insignificante somma? E, qualora Marche Multiservizi e Tivoli non riescano a recuperare i citati 2,9 milioni di euro, che, ricordo, essere per la loro maggioranza denari pubblici, chi coprirà tale ragguardevole perdita di Marche Multiservizi? Qualora si dovesse palesare

questa – non certa, ma non improbabile – situazione, riteniamo che vadano ritenuti responsabili tutti gli amministratori di Marche Multiservizi che hanno votato a favore dell'ormai nota delibera consiliare del 12 dicembre 2022, iniziando da Mauro Tiviroli, passando per il presidente nominato dal comune di Pesaro, Andrea Pierotti, proseguendo per la consigliera Sara Mingucci, sempre nominata dal comune di Pesaro, per gli altri consiglieri nominati dal comune di Urbino, dalla provincia di Pesaro, nonché quelli nominati dalla stessa Hera. Riteniamo fermamente che a carico di questi amministratori, qualora si rendesse irrecuperabile la somma di euro 2,9 milioni, quantomeno i soci pubblici di Marche Multiservizi, detentori di oltre il 53 per cento del capitale sociale – quindi comune di Pesaro, Urbino, provincia, altri cosiddetti piccoli comuni e unioni montane – dovrebbero doverosamente incardinare un'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Credo che questo debba essere considerato un atto doveroso, perché non si può amministrare una società, soprattutto con capitale misto pubblico-privato, con questo dimostrato stile a dir poco avventuroso. Qualora si bruciassero così denari pubblici, senza conseguenze per alcuno, questo costituirebbe un pessimo insegnamento per i cittadini ed un'ulteriore spinta verso l'allontanamento dei cittadini stessi dalla gestione della cosa pubblica, iniziando dal voto.”.

Il Presidente Angelini ha contestualmente consegnato alla Commissione una relazione relativa ai temi affrontati verbalmente in audizione²³⁷.

7.11. Sulla libera audizione di Carrabs Gianluca (Rappresentante dell'associazione “Iniziativa Democratica A.P.S.”) in data 26 giugno 2024

Il Presidente dell'associazione “Iniziativa Democratica A.P.S.”, Gianluca Carrabs, è stato audito da parte della Commissione in data 26 giugno 2024, in videoconferenza.

Egli manifestava a sua volta alcune perplessità afferenti alle scelte societarie della Marche Multiservizi nella vicenda che ci occupa, sostanzialmente dello stesso tenore rispetto alle dichiarazioni fatte nella precedente audizione del Presidente Angelini.

Si riporta uno stralcio dell'audizione, recante alcuni passaggi indicativi di quanto appena indicato:

“...[omissis]... perché una società come Marche Multiservizi non ha proposto in proprio il progetto della discarica, ma ha aderito a una proposta terza, trovando un partner, ovvero un soggetto privo di esperienza, di competenza e di capacità tecniche nel settore delle discariche. Con questo soggetto – che, come sapete, è Aurora S.r.l. – Marche Multiservizi ha stipulato un contratto di 25 milioni di euro, un contratto che si perfeziona con tre closing, di cui uno già è avvenuto con un versamento di

²³⁷ Cfr. doc. 133-01 e 133-02 dell'Archivio della Commissione.

quasi 3 milioni di euro per l'acquisizione del 40 per cento delle quote societarie, mentre il secondo al verificarsi delle condizioni della ricezione delle autorizzazioni del progetto della discarica e il terzo ad avviamento dell'attività di smaltimento dei rifiuti di Marche Multiservizi. Ci è apparso subito strano come mai, innanzitutto, questo partner fosse stato selezionato senza un'evidenza pubblica ovvero fosse stato selezionato un partner senza capacità imprenditoriali, know how, tecniche e non di chiara fama, oltre al fatto che questa società ha una compagine sociale contenente soci di San Marino che non sono tracciabili, nonché un amministratore delegato ultraottantenne...[omissis]...”

8. Considerazioni finali

8.1. Profili di criticità generale

L'impegno societario sotteso al progetto di discarica oggetto della presente relazione ha comportato l'esborso di ingenti somme di denaro, connesse all'acquisizione della disponibilità dei relativi terreni – circa 235.000 euro complessivi, consistenti in caparre confirmatorie, coincidenti con il 10% del valore di acquisto dei terreni²³⁸ – nonché all'acquisizione onerosa di quote societarie di Aurora S.r.l. da parte di Marche Multiservizi S.p.A.²³⁹. Questa operazione ha comportato un costo totale di 3.400.000 euro, suddivisi in 2.900.000 per la cessione quote e 500.000 euro di aumento di capitale, oltre ad ulteriori passaggi a titolo oneroso, per un totale di tre fasi (*closing*), fino al completamento della promessa acquisizione di quote²⁴⁰.

Ora, ai fini dell'attività di analisi, deve essere tenuto in considerazione il profilo – alla luce della già descritta componente intrinsecamente pubblica che caratterizza la compagine sociale della Aurora S.r.l. e della Marche Multiservizi S.p.A. – della valutazione del rischio multifattoriale, connesso ad un progetto avente i connotati di una vera e propria operazione commerciale, che presenta alcuni elementi di criticità.

Tali criticità avrebbero potuto evidenziare una possibile prognosi di diniego del PAUR, considerati gli ostacoli procedurali che accompagnavano il progetto non solo per le corpose ragioni tecniche e giuridiche già richiamate nella presente relazione²⁴¹, ma soprattutto per quelle riferibili agli ambiti

²³⁸ Già si è argomentato in altro capitolo della presente relazione circa le clausole contrattuali dei compromessi preliminari di compravendita e sulla perdita della caparra confirmatoria da parte del promissario acquirente, in caso di diniego del PAUR.

²³⁹ È pacificamente accertato che l'operazione ha comportato un costo totale di 3.400.000 euro, suddivisi in 2.900.000 per la cessione quote e 500.000 euro di aumento di capitale (cfr., *ex plurimis*, audizione in data 28.02.2024 dell'amministratore della Marche Multiservizi S.p.A.).

²⁴⁰ V. *infra*, capitoli 3 e 8, recanti tra l'altro, sommaria descrizione delle interazioni tra le compagini societarie di Marche Multiservizi S.p.A. e di Aurora S.r.l. e delle connesse vicende, nonché documentazione d'archivio della Commissione (in particolare, docc. nn. 86-1 e 86-8).

²⁴¹ In particolare, v. *infra*, capitolo relativo all'analisi del procedimento amministrativo e inquadramento normativo. Per la criticità correlata alle distanze dell'impianto dai centri abitati e dagli altri siti sensibili, valgono i vari richiami (ivi compresi quelli estrapolati dagli atti del procedimento amministrativo e dai verbali delle sedute di conferenza di servizi) presenti nella presente relazione all'analisi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) delle Marche, così come l'interpretazione autentica resa dall'Assemblea Legislativa Regionale delle Marche di cui alla Deliberazione n. 29/2022 (rinvenibile sul web all'indirizzo https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am29_11.pdf) e la successiva nota endoprocedimentale in data 27.06.2023 del Presidente della stessa Regione, recante in allegato una nota dell'Assessore all'ambiente (Dr. Stefano Aguzzi) corredata a sua volta da una nota tecnica del Dirigente del settore fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere (Ing. Massimo Sbriscia). Per l'elencazione esaustiva delle problematiche preclusive al rilascio del PAUR, cfr. verbale di riunione datato 08.10.2024 e riferito alla seconda seduta conclusiva della conferenza di servizi del 19.09.2024, contenuto all'interno del doc. 212_002 dell'archivio della Commissione.

della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)²⁴², come di seguito evidenziato:

- Valutazione negativa di Impatto Ambientale (VIA) per:
 - o Contrasto del progetto con i seguenti criteri localizzativi del PRGR come applicati in fase di microlocalizzazione: distanze di tutela integrale dal centro abitato e dalle funzioni sensibili; tutela integrale delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 115, comma 1, D.lgs. n. 152/2006) e tutela integrale dei corsi d’acqua (art. 29 NTA del PPAR); tutela integrale dei crinali; tutela integrale dei versanti; fasce di rispetto di rete natura 2000 a seguito della valutazione negativa di incidenza espressa dall’Ente gestore Unione Montana Alta Valle del Metauro;
 - o Accertati impatti negativi e significativi per le seguenti matrici: acque, aria, suolo-sottosuolo, rifiuti, viabilità-traffico, biodiversità-habitat-vegetazione-fauna, popolazione-salute pubblica, paesaggio-patrimonio culturale.
- Diniego di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’autorizzazione unica di cui all’art. 208 D.lgs. n. 152/2006 per:
 - o Il contrasto del progetto con i medesimi criteri localizzativi sopracitati;
 - o Inadeguatezza del progetto con i medesimi criteri localizzativi sopracitati;
 - o Inadeguatezza del progetto rispetto agli standard fissati dalle BAT (*Best Available Techniques* – migliori tecniche disponibili) di riferimento per le discariche (D.lgs. n. 36/2003);
 - o Inadeguatezza del progetto per quanto attiene la gestione del biogas.

Gli elementi di criticità sopra detti emergono ancora più chiaramente dalla lettura combinata di tutta la documentazione riconducibile alla conferenza di servizi istruttoria e decisoria depositata a questa Commissione dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dagli altri Enti e soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda.

Le criticità in esame – singolarmente o nel loro ampio insieme – si fondano su testi normativi e di pianificazione di agevole reperibilità e conoscibilità.

Peraltro, nel caso in esame gli attori sono soggetti esperti nella materia ambientale: da un lato la proponente Aurora S.r.l., che comunque, seppure inattiva, era riconducibile – per la proprietà in capo a Ecoservizi S.r.l. – alla famiglia Rossini che operava nel settore dei rifiuti, dall’altro la Marche

²⁴² Cfr. pag. 40 del verbale di riunione datato 08.10.2024 e riferito alla seconda seduta conclusiva della conferenza di servizi del 19.09.2024, già più volte cit. *infra*, contenuto all’interno del doc. 212_002 dell’archivio della Commissione (pagg. 7170-7171).

Multiservizi S.p.A., che poi ha intrapreso l'operazione societaria di acquisto delle quote – della citata Aurora S.r.l.

A ciò si somma il fatto che le sequenze di condotte imprenditoriali della società Marche Multiservizi S.p.A. che ha acquisito le quote societarie della proponente Aurora S.r.l., per i motivi anzidetti assumono una *magnitudo* ancora maggiore se si considera che con l'assunzione della disponibilità di una parte o tutto il sedime di territorio dove è presente la vecchia discarica di Riceci (mappali 57 e 58 citati nel progetto), tale società potrebbe essere chiamata a rispondere degli obblighi di bonifica laddove venisse accertata una contaminazione, anche storica, *in situ*.

Tali eventuali obblighi di bonifica – che potrebbero prescindere dal diniego definitivo del PAUR, laddove venisse accertata la contaminazione – potrebbero comportare dei costi presumibilmente molto ingenti che finirebbero per gravare sulla ditta proponente – e quindi anche sulla Marche Multiservizi, a maggioranza pubblica – in ragione di un'operazione probabilmente sottostimata nella sua portata generale e nei relativi effetti.

A tal fine, si riporta uno stralcio del verbale della conferenza di servizi decisoria (seconda seduta) del 19 settembre 2024, nel quale il Dott. Baronciani²⁴³, nell'ambito delle approfondite argomentazioni sulla scelta localizzativa del progetto in corrispondenza della vecchia discarica di Riceci, nonché sulla connessione tra la normativa in materia di discariche e di bonifiche, afferma:

“...[omissis]... *Pertanto, se nel sito venisse riscontrata un'eventuale contaminazione, per questa dovrà essere avviata la prevista procedura di bonifica anche in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione PAUR, permanendo la necessità di definire chi rivesta il ruolo di proprietario del sito e/o responsabile della contaminazione, in quanto, all'interno del progetto i mappali 57 e 58 (sede della vecchia discarica) viene chiarito che gli stessi risultano in disponibilità al proponente ...[omissis]...*”

8.2. Profili di criticità collegati al procedimento amministrativo

Non sono state rilevate evidenti lacune procedurali nell'istruttoria amministrativa della Provincia di Pesaro-Urbino.

Si aggiunga la decisione endoprocedimentale della Provincia di Pesaro e Urbino di ammettere la proponente Aurora S.r.l. al prolungamento dei termini temporali per l'integrazione della documentazione tecnica di volta in volta richiesta in istruttoria, nonché di convocare ben tre sedute di conferenza di servizi – di cui la prima una istruttoria e successivamente due decisorie. Sul punto

²⁴³ Responsabile della EQ 3.3. rifiuti e bonifica siti inquinati presso il settore 3 della Provincia di Pesaro Urbino.

pendono vari ricorsi amministrativi innanzi al TAR competente e pertanto la questione si ritiene adeguatamente presidiata.

8.3. Profili di “green washing”

Per motivi di completezza analitica, si rappresenta l’affermazione della società istante circa la volontà di risanamento del sedime della vecchia discarica esistente nella stessa località di Riceci – già citata nell’inquadramento generale del caso, riportato nel capitolo secondo della presente relazione – che testualmente recita:

“...[omissis]... *L’area in cui si interviene è caratterizzata da un ampio anfiteatro, posizionato nella testata di una vallecchia che si sviluppa in direzione nord-sud, con forma relativamente simmetrica, così come i crinali che limitano l’area sui lati est ed ovest. Le formazioni geologiche presenti sono a matrice argillosa, di elevata potenza e bassa permeabilità, tali da assicurare i criteri localizzativi che la norma in materia di discariche richiede nei confronti della protezione del suolo e del sottosuolo da potenziali contaminazioni. La condizione su riferita è talmente consolidata nella conoscenza del territorio che nell’area in esame è presente una vecchia discarica, utilizzata fino agli anni’90 per lo smaltimento dei rifiuti raccolti nel Comune di Petriano. Tale impianto è elencato tra le “Discariche incontrollate ed incontrollate-controllate della Provincia di Pesaro” di cui alla tabella 3 dell’Allegato 2 alla “Relazione generale dello studio per il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate” del PRGR 1999 della Regione Marche, individuata al n. d’ordine PS027 quale “discarica di Riceci in Comune di Petriano”.*

In queste condizioni l’intervento previsto, oltre ad assicurare azioni di risanamento di un’area da tempo censita, consente la gestione degli scarti delle attività produttive presenti nel territorio marchigiano in condizioni di indubbi vantaggi, ambientali ed economici, anche solo in termini di riduzione del trasporto su gomma e nel pieno rispetto delle più recenti normative in materia ambientale e di economia circolare...[omissis]...”²⁴⁴.

La volontà di procedere al predetto risanamento è riportata, tra l’altro, anche nella nota prot. 455697 in data 19.04.2023 della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio – Settore Genio Civile Marche Nord (trasmessa dal Comune di Petriano alla Commissione, unitamente ad altra documentazione istruttoria), nella quale si legge (cfr. doc. 0057/002 dell’archivio della Commissione, pagg. 122-129):

“...[omissis]... *Nel progetto è prevista inoltre l’esecuzione della stabilizzazione e del consolidamento dell’ampio anfiteatro in dissesto in cui si opera, nonché il risanamento di un’area a suo tempo*

²⁴⁴ Cfr. doc. 54/1 dell’archivio della commissione, pag. 23.

destinata allo smaltimento di rifiuti urbani, inglobata nel perimetro di futura coltivazione, mediante intervento “bonifica ex-situ on site”, con attività di landfill mining e riposizionamento dei rifiuti all’interno del bacino di discarica di nuova costruzione, in settori preventivamente approntati.

Il cronoprogramma prevede in sintesi che le operazioni siano precedute dall’approntamento della discarica per settori che verranno progressivamente completati dalla installazione delle varie impiantistiche, così da poter attivare il conferimento dei rifiuti per fasi successive.

...[omissis]...

In conclusione, ai fini del prosieguo dell’iter istruttorio relativo al rilascio del parere ai sensi dell’art.89 del DPR 380/01 e agli accertamenti previsti dai criteri tecnici di cui alla DGR 53/2014 e s.m. in applicazione dell’art.10 della L.R. 22/2011, di competenza di questo settore regionale, è necessario produrre la seguente documentazione, fatto salvo il parere di natura vincolante dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per l’interferenza dell’intervento con l’area in frana P3:

...[omissis]...

Sulla discarica preesistente a Riceci

Si legge nella Relazione tecnica generale (regionale) che la discarica esistente occupa una superficie complessiva di circa 50.000 mq (Fig. 2 mapp. 57 e 58) posta all’interno di quella perimetrata per la costruzione della nuova discarica e che per l’approntamento dell’area di pertinenza a discarica sarà necessaria la preventiva caratterizzazione del suolo e degli strati ipogei, con rimozione degli eventuali rifiuti ancora presenti e l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza permanente e recupero dell’area. Poiché in questa fase la proponente dichiara che attuerà quanto previsto dal c.1 dell’art. 242-bis (D.lgs. n. 152/2006 n.d.r.) - Procedura semplificata per le operazioni di bonifica del D.lgs. 152/2006, si chiede con quali tempistiche verrà presentato il progetto specifico completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché il cronoprogramma di svolgimento dei lavori con la finalità, dichiarata dal proponente, di risolvere una criticità ambientale e il perdurare di un potenziale rischio per la matrice ambientale in esame. Si ribadisce al riguardo che le valutazioni in merito alla bonifica della discarica esistente attengono a procedimenti tecnico-amministrativi disciplinati da specifiche normative di settore, con specifico riferimento alla Parte IV, Titolo V, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e non rientrano nelle attività di competenza di questa struttura regionale

... [omissis]...

Pur risultando indicata, nella documentazione assunta dalla Commissione, la volontà di procedere al predetto risanamento della vecchia discarica mediante la tecnica del “*ex situ on site*”, non si rinviene, nell’intero compendio documentale analizzato, un’effettiva porzione progettuale dedicata a tale importante fase, con indicazione delle quantità e qualità – ivi compresa la specifica caratterizzazione e l’eventuale livello di pericolosità – dei rifiuti da sottoporre a risanamento, ovvero elementi di risposta alle osservazioni della Regione Marche sopra riportate.

Tale aspetto, pur essendo sostanzialmente superato dal sopravvenuto diniego del provvedimento autorizzativo per la realizzazione della nuova discarica, appare rilevante poiché un generico richiamo al risanamento del sedime esistente potrebbe essere utilizzato, forse impropriamente, quale elemento descrittivo e – decisamente attrattivo o di motivazione commerciale nell’ambito della promozione dell’impianto (e del relativo servizio svolto²⁴⁵) – assurgendo ad “asserzione ambientale generica” di cui alla Direttiva CE n. 2005/29 come modificata dalla Direttiva UE n. 825/2024²⁴⁶.

In tal senso, oltre che dai restanti passaggi istruttori e decisorii della conferenza di servizi della Provincia di Pesaro e Urbino – ai cui verbali, già citati in seno alla presente relazione, cui si fa rimando²⁴⁷ – si cita uno stralcio dell’intervento del Dr. Baronciani durante la prima seduta decisoria del 06.08.2024 della conferenza di servizi laddove, in merito alla scelta progettuale di un’area degradata come criterio localizzativo, lo stesso dirigente evidenziava alcune specifiche considerazioni che rendevano inopportuno tale accostamento:

“...[omissis]...”

Baronciani mette in evidenza che l’aspetto di carattere localizzativo, come scelta dell’area degradata dove la Società Aurora ha in animo di realizzare un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti, dovrebbe comunque possedere alcune specifiche caratteristiche che, nel caso trattato, non vengono intercettate in alcun modo, non solamente sulla base dei criteri dettati dal Trattato dell’Unione

²⁴⁵ L’articolo 2, lettera c) della Direttiva 2005/29 CE (sia nell’originaria versione che in quella aggiornata) ricomprende nel novero dei “prodotti” sia i beni che i servizi, ivi compresi i beni immobili, diritti e obbligazioni. Atteso che nell’ambito di attuazione della Direttiva UE n. 825/2024 sembrano potersi pacificamente ricomprendere i “prodotti” (e quindi beni e servizi, compresi i beni immobili), appare altrettanto pacifico affermare che un servizio (oltre che bene immobile) quale è la discarica di rifiuti debba essere descritta dai titolari e progettisti nel rispetto dei principi generali e della *ratio* sottesa alle direttive citate.

²⁴⁶ Secondo l’articolo 1, punto 1), lettera b, della Direttiva UE n. 825/2024 – che ha modificato l’articolo 2, primo comma della Direttiva CE 2005/29 inserendo la nuova lettera p) – per “asserzione ambientale generica” si intende: “p) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in un marchio di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;”

²⁴⁷ Per l’analisi del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del PAUR per il progetto della nuova discarica, si veda il capitolo dedicato.

Europea ma neppure all'interno del paragrafo 12.8 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), dove si elencano dettagliatamente i "livelli di opportunità localizzata".

Dall'esame del richiamato elenco si evince che devono essere aree destinate ad insediamenti produttivi o misti, e dotate di infrastrutture specifiche. Oltre a ciò, da un punto di vista peculiarmente geografico, tale area non corrisponde alle attese di "vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti", mancando il requisito di baricentricità dell'impianto. L'area prescelta dalla società Aurora è inoltre inadeguata rispetto alle caratteristiche richieste dal PRGR con riferimento alle "aree già dotate delle infrastrutture necessarie", in quanto in corrispondenza della vecchia discarica non esistono o non possono comunque chiamarsi tali". Il concetto di infrastrutturalità presupporrebbe, anche nel caso qui esaminato, una possibile connessione tra vecchia e nuova discarica, quantomeno agevolata da una forma di continuità tecnologica ed impiantistica tra il vecchio ed il nuovo mentre così non è; risulta oggettivamente impossibile riscontrare l'esistenza di vere e proprie infrastrutture tecnologiche in grado di poter interconnettersi tecnologicamente tra loro, non rendendola certamente un'area industriale dismessa, ovvero degradata da bonificare in quanto non si riscontra nemmeno la necessità di una operazione di bonifica (n.d.r. Titolo V, Parte Quarta del Decreto Legislativo n° 152/2006). I proponenti si riconducono inoltre alla possibile "economia di scala" la quale costituisce un concetto economico molto importante in quanto attinente al rapporto tra capitale fisso, che viene inserito per affrontare una spesa, e produzione successiva che porta in attivo quella che viene chiamata appunto economia di scala. Ebbene, se questo è vero si deve ancora comprendere quale tipo di "economia di scala" possa essere rappresentato dall'adozione di un LFM (Landfill mining, n.d.r.) mediante il quale, in luogo di un virtuoso processo di recupero e valorizzazione dei rifiuti, viene ipotizzato un semplice intervento di "riesumazione/seppellimento"... [omissis]...²⁴⁸.

Non solo, l'intervento del Dr. Baronciani evidenziava la solo apparente virtuosità e complessità dell'operazione di recupero ambientale, definendo "...[omissis]... quantomeno disinvolto il tentativo di trasmutare un intervento caratterizzato dall'essere attività principalmente "D1" (Deposito sul o nel suolo – discarica) in una più virtuosa operazione di "rimodellamento morfologico" R10, , tanto più che un intervento di riprofilatura morfologica dovrebbe essere principalmente indirizzato ad usi produttivi e comunque sociali. Vi è inoltre da rilevare una ulteriore discrasia: se la realizzazione di una discarica, come ipotizzato dai proponenti, si configurasse come una complessa operazione di ripristino ambientale si dovrebbe altresì motivare perché la discarica stessa una volta giunta ad epilogo della sua naturale funzione, ovvero nel momento della sua cessata attività, debba risultare

²⁴⁸ Cfr. doc. n. 212-002 dell'archivio della Commissione, pagg. 6838-6839.

ulteriormente sottoposta ad un Piano di Ripristino Ambientale che vanifica la terminologia iniziale assunta dalla ditta ...[omissis]...”.

Può essere utile l’analogo richiamo al verbale datato 08.10.2024, riferito alla seconda e ultima seduta di conferenza di servizi decisoria del 19.09.2024, dove tra l’altro si legge:

“...[omissis]... Si sottolinea inoltre la palese contraddittorietà che connota il tentativo di tramutare il progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi nella apparente virtuosa e complessiva operazione di recupero ambientale di un’area degradata. L’edificazione di un impianto di smaltimento di rifiuti, caratterizzato dall’essere attività principalmente “D1” (deposito sul o nel suolo – discarica) non può essere considerato un reinserimento ottimale nel contesto del territorio circostante, né una virtuosa operazione di “rimodellamento morfologico” R10” indirizzato ad usi produttivi e comunque sociali. Infine, se la realizzazione di una discarica, come ipotizzato dai proponenti, si configurasse come una complessa operazione di ripristino ambientale, non si comprenderebbe perché la discarica stessa, una volta giunta ad epilogo della sua naturale funzione, ovvero nel momento della sua cessata attività, dovrebbe risultare ulteriormente sottoposta ad un Piano di ripristino ambientale che vanificherebbe la terminologia iniziale assunta dalla ditta... [omissis]...”.

Il corollario, che conduce al diniego dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prodromica al rilascio del PAUR, è contenuto nel più volte citato verbale della seconda seduta della conferenza di servizi decisoria, laddove viene sintetizzato tale aspetto come *“Inadeguatezza del progetto rispetto agli standard fissati dalle BAT (Best Available Techniques – migliori tecniche disponibili, n.d.r.) di riferimento per le discariche (D.lgs. n. 36/2003)”.*

8.4. Profili di criticità riferiti alla pianificazione regionale

Il quadro generale della gestione dei rifiuti nella Provincia di Pesaro e Urbino, ma probabilmente anche nell’intera Regione Marche, così come emerso dalla presente inchiesta, sembra connotato da una tendenza a disattendere, più o meno marcatamente, le previsioni di pianificazione contenute nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR).

In particolare, secondo quanto riferito dall’Assessore regionale all’Ambiente Dr. Stefano Aguzzi²⁴⁹, la prospettiva di chiusura anticipata di due discariche esistenti (in località Urbino e Tavullia) – peraltro nel caso di specie gestite dalla stessa Marche Multiservizi S.p.A. odierna proponente per il

²⁴⁹ Pressoché analoga considerazione era stata fatta dal presidente dell’associazione “Lupus in fabula” Flavio Angelini. Per l’analisi di dettaglio dell’audizione del 23.05.2024 di Flavio Angelini, presidente dell’associazione “Lupus in fabula” cfr. capitolo dedicato alle audizioni all’interno della presente relazione.

nuovo impianto di Riceci – deriva dal fatto che a far data dal 2017 (quindi appena due anni dopo l’entrata in vigore del PRGR – edizione 2015) è stata rilasciata una deroga da parte della Provincia²⁵⁰ al fine di consentire il superamento dei quantitativi massimi percentuali (al massimo il 50% del totale) di rifiuti speciali ivi conferiti²⁵¹ provocando di fatto un anticipato raggiungimento della massima capienza progettuale di entrambe le discariche.

Si riportano alcune delle più emblematiche affermazioni dell’Assessore Aguzzi:

“...[omissis]... *nelle tre discariche, ma particolarmente in quella di Urbino e in quella di Tavullia, la società che gestisce queste discariche, Marche Multiservizi, tramite un'autorizzazione – quindi, capiamoci, tutto autorizzato – della provincia di Pesaro-Urbino, ha fatto sì che il volume dei rifiuti speciali abbancati in quelle discariche fosse molto superiore al 50 per cento così come era indicato dal piano regionale. Abbiamo fatto i conti e in alcuni periodi c'era un rapporto anche fino al 150 per cento rispetto agli urbani. Questo è stato un accordo fatto dalla provincia e dall'ATA nel 2017, su richiesta di Marche Multiservizi, per far sì che le discariche potessero essere chiuse anticipatamente* ...[omissis]...

Secondo me, lo dico da assessore regionale oltre che da persona che vive in quei territori, quella è una discarica che non serve. Io non sono contrario perché la discarica è brutta, le discariche sono tutte brutte, dipende poi come vengono ovviamente realizzate, utilizzate e se servono. Se in quei territori si fossero seguite le indicazioni del piano regionale dei rifiuti, una nuova discarica per rifiuti speciali nella provincia di Pesaro-Urbino non sarebbe servita in questo momento, perché se si fossero mantenuti quei parametri del 50 per cento le discariche erano sufficienti fino al 2030 e oltre, per poi continuare tranquillamente con l'ampliamento di quella di Fano.

Secondo me cos'è che porta a questa accelerazione nell'individuare il nuovo sito di una discarica solo per rifiuti speciali in quel territorio? Il fatto che Marche Multiservizi, che ha ovviamente utilizzato questo flusso dei rifiuti oltre a quanto il piano regionale prevedeva, indubbiamente avrà fatto cassa, avrà fatto utili immagino. Non lo immagino, è così, basta guardare i bilanci. È legittimo questo, non è che ha fatto un peccato facendo utili. Però vede questo business andare a scemare, perché finita quella di Urbino, fra due anni termina anche quella di Tavullia e dovranno andare in quella di Fano. Quella di Fano però non è gestita da Marche Multiservizi, bensì da ASET, che è

²⁵⁰ Presumibilmente, si tratta più propriamente di un riferimento alla deroga di cui alla delibera n. 4 del 29.03.2017 dell’ATA dell’ambito territoriale ottimale di Pesaro e Urbino, reperibile sul sito web https://www.atarifiuti.pu.it/fileadmin/grpmnt/5674/AP_AA_2017/ATA2017_n.4_29.03.2017_Accordo_di_Programma.pdf

²⁵¹ Su tale punto, si è già argomentato nel capitolo della presente relazione dedicato all’inquadramento generale dello scenario dell’inchiesta, nel quale sono stati riportati anche testualmente alcune delle dichiarazioni dell’Assessore Aguzzi.

l'azienda solo pubblica del comune di Fano e di altri 17 comuni. Conseguentemente loro sanno già in previsione che tra due anni dovranno portare solo il 50 per cento di speciali rispetto agli urbani nella discarica unica, che rimane della provincia di Pesaro-Urbino, che è quella di Fano.

Allora credo che si colga benissimo questa situazione, che Marche Multiservizi attraverso l'adesione a una società partecipata, sulla quale sta investendo anche molto, punti a realizzare una nuova discarica per rifiuti speciali perché evidentemente vuol continuare con quel flusso di rifiuti provenienti tendenzialmente da fuori regione e dal nord Italia, per continuare ad avere i suoi utili e per continuare a fare il suo lavoro. ...[omissis]...

...per il semplice motivo di poter abbancare rifiuti provenienti da altre regioni, quando invece ha già le strutture adeguate per poter ospitare rifiuti propri. La provincia di Pesaro-Urbino, infatti, non aveva e non avrebbe dovuto avere esigenze di nuove discariche nel medio periodo perché erano già sufficienti quelle che aveva. Secondo me uno più uno è uguale a due. Oggi Marche Multiservizi investe su una società privata di San Marino, partecipata al 40 per cento da Marche Multiservizi, con l'opzione che una volta che questa società avrà ottenuto i permessi di quella discarica verrà completamente acquisita da Marche Multiservizi per 20 milioni di euro, questo c'è scritto nei patti parasociali. Conseguentemente vuol dire che quella discarica alla fine sarà di Marche Multiservizi. Anche su questo non è che si trova nulla di scandaloso, se non il fatto che quella discarica non serve per i rifiuti della provincia di Pesaro-Urbino, perché se fossero stati mantenuti i parametri che indicava la regione Marche, e che ancora indica la regione Marche, le discariche che erano e sono ancora in parte presenti nella provincia di Pesaro-Urbino erano sufficienti per i nostri rifiuti sia urbani che extra urbani ...[omissis]... dico solo che una discarica di quel genere non serviva. Questo è un mio pensiero, non serviva. Ma nel momento in cui viene proposta, per quel che riguarda la regione Marche deve stare a 2 mila metri. Questo noi lo abbiamo detto, lo abbiamo scritto, l'abbiamo inviato alla provincia di Pesaro-Urbino ...[omissis]...”.

Tale circostanza assume ancora maggiore rilevanza alla luce delle dichiarazioni fatte dal Sindaco di Pesaro Matteo Ricci nell'audizione del 24.04.2024, in risposta alla circostanziata domanda dell'On. Silvestri²⁵² secondo cui l'accelerazione della chiusura della discarica di Urbino e di quella di Ca' Asprete (Tavullia), operate mediante sistematico aumento del rateo di conferimento dei rifiuti speciali – oltre il limite previsto dalla pianificazione regionale, n.d.r. – sarebbe derivata dalla trattativa per unificare le due società di servizi Marche Multiservizi e Aset – che gestisce la discarica di Monteschiattello-Fano – poi non andata a buon esito.

²⁵² Per l'analisi di dettaglio dell'audizione del 24.04.2024 del sindaco Ricci, cfr. capitolo dedicato alle audizioni all'interno della presente relazione.

Addirittura, l'opportunità e la necessità o meno di creare una nuova discarica, secondo le dichiarazioni del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, la cui rilevanza di ruolo e funzione è decisamente rilevante, sarebbero state originate non già dall'effettivo fabbisogno di smaltimento del territorio, bensì dalle necessità ed esigenze (commerciali) delle singole società che se unite in una sola – e solo in tale caso, poi non verificatosi – avrebbero trovato quale sufficiente destinazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali la sola discarica di Monteschiantello-Fano.

Più in particolare, dalle dichiarazioni del sindaco Ricci è emerso che la necessità di una nuova discarica derivava da due distinte ma convergenti problematiche:

- A far data dal 2017 era stato accelerata la chiusura delle due discariche di Tavullia e Urbino, rispettivamente in dieci e cinque anni, a partire dal 2017 appunto, “...integrando i flussi dei rifiuti urbani con rifiuti speciali non pericolosi, senza limiti di ambito, i cui proventi finanziari generati possono mitigare l'impatto tariffario dell'investimento del TMB (trattamento meccanico biologico) che era in programmazione per i primi due anni...”²⁵³. Il TMB non è stato mai realizzato ma gli effetti delle scelte intraprese sono rimasti, in particolare il decremento (a questo punto del tutto ingiustificato) della capacità di ricezione per rifiuti speciali non pericolosi delle discariche in questione;
- la mancata unificazione delle due società di servizi Marche Multiservizi e Aset (quest'ultima gestrice della discarica di Monteschiantello-Fano che in caso di unione societaria sarebbe stata sufficiente ai fabbisogni di smaltimento dei rifiuti speciali del territorio), provocava uno scarso interesse commerciale di Marche Multiservizi a conferire i propri rifiuti speciali, per lo smaltimento, alla propria concorrente Aset, sicché necessitava di creare una discarica ad uso esclusivo.

8.5. Ulteriori aspetti di rilievo

L'operazione di graduale e progressiva acquisizione delle quote di Aurora S.r.l. da parte della Marche Multiservizi S.p.A., con il conseguente subentro nella progettazione della nuova discarica, è avvenuta con modalità e tempistiche che assumono ulteriore carattere di peculiarità alla luce di alcuni ulteriori elementi di dettaglio, emersi nel corso dell'inchiesta.

In particolare:

1. Il Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, in sede di audizione riferiva alla Commissione di avere provocato le dimissioni del proprio consigliere

²⁵³ Cfr. resoconto stenografico dell'audizione in data 24.04.2024 del sindaco Matteo Ricci, già citato nell'apposito capitolo della presente relazione dedicato alle audizioni.

Maurizio Mazzoli, rappresentante della Provincia stessa in seno al Consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi S.p.A. (MMS), dopo avere appreso tardivamente del voto favorevole espresso da quest'ultimo durante una seduta del citato organo amministrativo societario al fine dell'acquisizione di quote dell'Aurora S.r.l. e della conseguente adesione di MMS al progetto della nuova discarica.

Il Mazzoli, in sede di audizione, smentiva tale affermazione sostenendo non solo che egli fu riconfermato nella carica nonostante che le proprie dimissioni siano derivate esclusivamente da cause personali (motivi di salute), non connesse alla propria funzione di delegato della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione di MMS;

2. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, durante l'audizione del 24.04.2024, argomentava tra l'altro, la portata decisiva (in senso negativo) del mancato rispetto delle distanze progettuali dell'impianto dai centri abitati e da altri siti rilevanti. In tale frangente ha altresì affermato di avere assunto una posizione di scontro con Hera (società privata che è proprietaria di MMS, in quota parte), in relazione alla propria convinzione circa l'opportunità di chiudere l'iter amministrativo poiché mancano “*le condizioni per andare avanti*”.
3. L'amministratore di Marche Multiservizi S.p.A., Mauro Tiviroli, tra l'altro, affermava nell'audizione del 28 febbraio 2024 che i contatti con l'imprenditore di San Marino (il riferimento, evidentemente è a Ecosun S.r.l., poi divenuta Aurora S.r.l.) per valutare un'eventuale *partnership* finalizzata alla realizzazione di una discarica, risalivano al 2021. Egli riferiva altresì che l'imprenditore di San Marino, prima dell'estate del 2022 aveva cominciato ad evidenziare il fatto che stava concretizzando l'opzione dei terreni e aveva già affidato l'incarico a una società primaria di ingegneria per progettare l'impianto.

Tali affermazioni devono essere lette in maniera combinata con lo scenario emergente a seguito delle dichiarazioni dell'agente immobiliare Della Betta²⁵⁴ e dell'ex Sindaco di Petriano Fabbrioli, secondo cui il Tiviroli, ben prima dell'acquisizione dei terreni, partecipava ad almeno un incontro con il sindaco di Petriano e con il titolare della Aurora S.r.l. (Ambrogio Rossini) nel quale si parlava del progetto di nuova discarica.

Pertanto, sembra emergere un quadro fattuale secondo cui l'amministratore della Marche Multiservizi S.p.A. avrebbe “monitorato” l'operato di Aurora S.r.l. (dal 2021),

²⁵⁴ Per l'analisi delle predette dichiarazioni, poi smentite dallo stesso Della Betta, nonché per l'analisi dello scenario descrittivo che ne emerge, vedasi tra l'altro, il capitolo della presente relazione dedicato all'acquisizione dei terreni per la realizzazione della discarica.

attendendo il momento (12 ottobre 2022) dell'avvenuta acquisizione da parte di quest'ultima della disponibilità dei terreni per l'esecuzione della discarica e provvedendo a quel punto ad aderire alla *partnership* con Aurora S.r.l. nelle modalità già descritte.

Tale deduzione si rafforza alla luce delle dichiarazioni fatte dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci nell'audizione davanti alla Commissione, già citata.

4. Il Sindaco di Urbino, in uno dei passaggi della propria audizione, affermava che sia normale che un gruppo imprenditoriale, al fine di realizzare un progetto quale quello della nuova discarica, crei una “*newco*” o una “società di scopo”.

Al riguardo, si specifica che la Marche Multiservizi S.p.A. dispone fin dal 19 maggio 2020, di una propria società, la *Green Factory S.r.l.* (P.I. 02721780415), di cui detiene la piena proprietà e di cui Mauro Tivoli (amministratore delegato di Marche Multiservizi S.p.A.) è presidente del consiglio di amministrazione, con oggetto sociale e finalità esattamente idonee alla realizzazione di una discarica e pertanto desta notevoli perplessità il fatto che inspiegabilmente si sia rivolta a una terza società, peraltro inattiva (Aurora S.r.l.).

5. L'associazione ambientalista “Diversamente”, come rappresentato nella presente relazione, evidenziava alcuni aspetti presuntamente sottostimati dalla società istante Aurora S.r.l., per quanto attiene alla caratterizzazione dei rifiuti già presenti nel sedime oggetto di intervento a causa della presenza della vecchia discarica dismessa, così come in ordine alla gestione del percolato di tale vetusto impianto.

8.6. Conclusioni

- Sulla base dell'analisi che precede, emergono delle perplessità sulla citata deroga rilasciata dalla ATO 1 di Pesaro e Urbino in ordine all'incidenza sulla vigente pianificazione regionale in materia di rifiuti.
- Le modalità operative indicate dalla proponente, da adottare nel sedime di intervento, non costituiscono – secondo quanto emerso dalla conferenza di servizi – una forma di risanamento della vecchia discarica esistente (né il *landfill mining*, se adottato secondo il progetto proposto, costituisce una delle BAT – *Best available techniques*) e pertanto non costituiscono elemento preferenziale al fine dei criteri di localizzazione del nuovo impianto secondo gli strumenti di pianificazione esistenti e applicabili nel territorio in questione (PRGR in particolare).
- È utile evidenziare il lunghissimo lasso di tempo trascorso tra il momento della cessazione dell'attività della vecchia discarica (presumibilmente primi anni '90 dello scorso secolo) e la recentissima inclusione della stessa negli elenchi del SIRSI (Sistema Informativo Regionale Siti

Inquinati) con ID 04104500009, tramite emanazione del DDS (Decreto del Dirigente di Settore della Regione Marche) n. 37 del 01 febbraio 2024²⁵⁵, a seguito dell'inserimento nel 2023 da parte del Comune di Petriano.

Nello specifico, secondo quanto recentemente comunicato dall'Assessore all'Ambiente della regione Marche Dr. Stefano Aguzzi²⁵⁶, la vecchia discarica di Riceci non era stata inserita nell'Anagrafe e nello schema del censimento dei siti potenzialmente inquinati ai sensi del DM 471/1999²⁵⁷.

Successivamente al 2015, si legge nella recente e appena citata nota dell'Assessore Aguzzi, "...[omissis]... è stato creato il Sistema Informatico Regionale Siti Inquinati (S.I.R.S.I.) ove i responsabili di una contaminazione o i proprietari o altri soggetti pubblici che, seppure non responsabili, rilevano la presenza di superamenti delle soglie di contaminazione, richiedendo le dovute credenziali, possono/devono accedere per segnalare la presenza di un sito inquinato compilando le apposite schede. Annualmente oltre al Decreto con il quale si produce un formale aggiornamento dell'Anagrafe, vedi in allegato n. 3 il Decreto n. 37 del 01/02/2024 relativo ultimo aggiornamento effettuato, viene approvato dal Dirigente del Settore competente il decreto con il quale si aggiorna l'elenco dei siti inquinati di interesse pubblico, ovvero quei siti contaminati in cui i Comuni si sostituiscono ai soggetti responsabili (art. 250 del D.lgs. 152/2006) oppure che si trovino in aree pubbliche ove non è possibile individuare il soggetto responsabile.

Tale elenco viene riportato con l'ordine di priorità, ai sensi dello stesso art. 250 (cit. D.lgs. n.d.r.), in base a valutazione tecnica annuale effettuata da ARPAM. Si veda in allegato n. 4 il Decreto n. 254 del 08/08/2024 concernente l'ultimo aggiornamento effettuato. Sulla scorta di

²⁵⁵ Sul punto, appare doveroso richiamare la relazione in data 18.01.2025 dell'Assessore Regionale all'ambiente delle Marche, Dr. Stefano Aguzzi, trasmessa alla Commissione dal Presidente della stessa Regione con nota in data 04.02.2025 (cfr. doc. n. 280-02 dell'archivio della Commissione).

²⁵⁶ V. *infra*, nota precedente.

²⁵⁷ Si legge nella nota dell'Assessore Aguzzi "...[omissis]... L'inserimento in Anagrafe, come specificato nell'allegato n.1 al D.M. n. 471/99, è condizionato dalla certificazione dell'avvenuto superamento dei limiti tabellari che determinano l'inquinamento. Ai fini dell'inserimento nell'anagrafe sono state trasmesse all'ARPAM:

- n. 160 (centosessanta) comunicazioni (pervenute fino al settembre 2002 al Servizio Tutela e Risanamento Ambientale;

- n. 141 (centoquarantuno) comunicazioni (pervenute fino al novembre 2004 al Servizio Tutela Ambientale.

L'esame delle prime 160 (centosessanta) comunicazioni aveva determinato l'inserimento in anagrafe di n. 79 (settantanove) siti; tra questi siti sono stati ricompresi i quindici già facenti parte del "Primo Elenco" del capitolo 7 del piano regionale di gestione dei rifiuti e non "Riceci". Tale Anagrafe è stata periodicamente aggiornata con Decreti dirigenziali. Nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione n. 128 del 14/04/2015, viene richiamato come riferimento per l'Anagrafe dei siti da bonificare l'elenco dei siti aggiornato al 31/12/2013 con Decreto n. 32/CRB del 25/03/2014. Nel file allegato n. 2 "Piano_2015" sono riportate le parti relative al Piano dei siti da bonificare. ...[omissis]...".

Pertanto non è affatto chiaro se il mancato inserimento della vecchia discarica di Riceci negli elenchi in parola sia dovuta alla disponibilità di dati scientifici (ad es. analisi di campioni o altre evidenze documentate) con parametri sotto la soglia limite di riferimento, ovvero all'assenza di analisi (caso che, ovviamente, non escluderebbe la presenza di inquinamento delle matrici ambientali).

tale elenco ogni anno viene effettuata una ricognizione presso i Comuni dei fabbisogni finanziari per dare corso alle varie fasi del procedimento di bonifica.

In base all'esame dei riscontri pervenuti dai Comuni vengono finanziati gli interventi di bonifica attraverso una quota parte dei fondi ...”.

Pertanto, dopo numerosi decenni di stallo, si configura uno scenario nel quale, in concomitanza con un progetto per la realizzazione di una nuova discarica, per la quale la proponente indica una forma di risanamento della vecchia discarica, si inserisce la Pubblica Amministrazione che annovera il sito in questione tra quelli per i quali, anche solo potenzialmente, sono prospettabili interventi di bonifica, potenzialmente a carico della pubblica finanza.

- In estrema sintesi, si evidenzia che vi è un progetto, per ora bloccato dalla conferenza dei servizi, ma ancora *sub-iudice*, di realizzare su di una vecchia discarica – la cui qualificazione giuridica è di controversa definizione, anche ai fini dell’eventuale necessità di bonifica – senza il rispetto delle distanze dai centri abitati e senza il rispetto di alcuni vincoli ambientali;
- l’intera operazione presenta, oltre alle suindicate criticità, diverse altre anomalie:
 1. Aurora S.r.l. in data 12 ottobre 2022 acquisiva la disponibilità di aree, con spendita di ingenti somme di denaro – le caparre confirmatorie ammontano complessivamente a circa 235.000 euro e non sono recuperabili in caso di diniego del PAUR – senza che ancora fosse stata presentata l’istanza di autorizzazione della discarica (PAUR), cosa avvenuta nel febbraio 2023;
 2. Marche Multiservizi S.p.A. in data 12 dicembre 2022 acquisiva le quote con aumento di capitale dell’Aurora S.r.l. per complessivi 3.400.000 euro – con impegno ad acquisire il restante capitale sociale in due successivi *steps* a titolo oneroso – come implicitamente confermato anche dalle dichiarazioni del Tiviroli in audizione il 28.02.2024 – anche in questo caso senza che ancora fosse stata presentata l’istanza di autorizzazione della discarica (PAUR), cosa avvenuta nel febbraio 2023. L’acquisizione avveniva dunque senza nessuna clausola di salvaguardia in caso di mancata autorizzazione della discarica, generando di fatto uno sbilanciamento del rischio d’impresa di questo progetto esclusivamente a carico della *multiutility*; veniva così garantito ai soci privati cessionari delle quote societarie di Aurora S.r.l. un vantaggio economico cospicuo, senza vincolo di risultato, solo per aver opzionato dei terreni nel comune di Petriano. La natura prevalentemente pubblica delle fonti di finanziamento di Marche Multiservizi S.p.A. potrebbe comportare eventuali profili di responsabilità in capo ai soggetti responsabili;

3. secondo le risultanze della conferenza di servizi, il progetto di discarica veniva predisposto senza il rispetto delle distanze dai centri abitati e senza il rispetto di taluni vincoli ambientali;
4. per tale progetto – pur disponendo la Marche Multiservizi della propria società interna *Green factory S.r.l.* – si è fatto ricorso a una società commerciale, Aurora S.r.l. – nata dalla società Ecosun S.r.l. che a sua volta era inizialmente di proprietà esclusiva di Ecoservizi S.r.l. con sede in San Marino – poi acquisita (parzialmente e gradualmente) da Marche Multiservizi, società a maggioranza pubblica della regione Marche, esponendo così la *multiutility* a un investimento infruttuoso. Valgono sul punto le considerazioni già svolte *sub* 2;
5. la società commerciale Aurora S.r.l., anche senza autorizzazione alla discarica, si assume, quale titolare, il rischio di essere chiamata ad obbligo di bonifica dei suoli, ove emerga la contaminazione;
6. secondo quanto emerso dal contesto dell'inchiesta, tale progetto di discarica è stato concepito in contrasto alla pianificazione della Regione Marche poiché tale discarica non era necessaria essendovi altre discariche utilmente sfruttabili nella regione: in particolare laddove a far data dal 2017 MMS ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione all'aumento del rateo di discarica di rifiuti speciali non pericolosi nelle due discariche di Urbino e Tavullia, di propria diretta gestione.

ALLEGATO**Provincia
di Pesaro e Urbino**

Anno Prop. : 2024

Num. Prop. : 3536

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

OGGETTO: DINIEGO DI RILASCIO ALLA DITTA AURORA SRL DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI ALL'ART.27-BIS D.LGS. N.152/2006 PER IL PROGETTO, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC.TA' RICECI PONTE ARMELLINA NEL COMUNE DI PETRIANO - ARTT. 6 E 7 L.R.N.11/2019 E ART. 27BIS D.LGS. N.152/2006.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO -
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTE, oltre a quelle specificatamente riportate nei documenti allegati al presente provvedimento, le seguenti disposizioni normative:

- il Testo Unico per l'ambiente D.Lgs. n. 152 del 03.04.06, "*Norme in materia ambientale*";
- la L.R. n. 11 del 09/05/2019 concernente la disciplina delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- la DGR n. 36 del 22/01/2024 "*Approvazione Linee Guida per la definizione dell'organizzazione e delle modalità di esercizio delle funzioni amministrative relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge Regionale 9 maggio 2019, n. 11 - Revoca della DGR 1600 del 21 dicembre 2004. Adeguamento degli Allegati A e B della LR 11/2019*";
- il D.P.R. n. 357/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";
- il PRG adeguato al PPAR approvato con delibera di Consiglio Comunale n.22 del 21/06/2011;
- la D.A.C.R. n.128 del 14.04.2015 con cui è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- la D.C.P. n. 2 del 30.01.2018 "*Individuazione zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti*";
- il D.Lgs.13 gennaio 2003, n.36 "*Attuazione della Direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti*".

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

VISTO che in data 06/02/2023 (ns. prot. n.4228/2023) il Proponente, ossia la Società Aurora srl con sede legale in Rimini (RN), viale Tiberio n.11, CAP 47921, legalmente rappresentata da Sammaritani Simone in qualità di Amministratore Delegato e da Tivirotti Mauro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha presentato a questa amministrazione, a firma di Sammaritani Simone, istanza di avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (di seguito denominato PAU), ai sensi del comma 1 dell'art. 27-bis D.Lgs n.152/2006, concernente la realizzazione e l'esercizio del progetto di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi situato in loc.tà Riceci - Ponte Armellina nel Comune di Petriano, indicando, nell'apposito elenco di cui al medesimo comma 1, i titoli autorizzatori/pareri/concessioni/nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto suddivisi per Ente competente. Detto elenco, come successivamente adeguato e corretto in sede di completamento della documentazione progettuale (in data 14/04/2023 con prot. n.13815/2023) riporta i seguenti titoli autorizzatori/pareri/contributi e i relativi enti competenti:

- > PROVINCIA DI PESARO E URBINO
 - Provvedimento di PAU
 - Provvedimento di VIA
 - Provvedimento di AIA;
- > COMUNE DI PETRIANO
 - Parere per titolo edilizio
 - Parere per la variante urbanistica
 - Parere in merito all'AIA
 - Contributo in merito alla VIA
 - Prescrizioni del Sindaco di cui di cui agli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- > REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
 - Verifica di compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali L.R. 22/2011 e DGR 53/2014 (compatibilità idraulica e invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali)
 - Pareri previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), in capo all'Autorità Idraulica
 - Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267/1923 e al DPR n. 616/1977
 - Parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante al PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001;
- > COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
 - Parere sul progetto per l'antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i.;
- > ARPAM

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

- Contributo in ambito AIA
- Contributo in ambito VIA;
- > ASUR (rectius: AST)
 - Parere igienico-sanitario
 - Contributo in ambito di VIA;
- > AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE
 - Parere aree in dissesto (tutele PAI);
- > UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO
 - Autorizzazione al taglio degli alberi ai sensi della L.R. n. 6/2005
 - Provvedimento VInCA (fase di screening) art.5 DPR n.357/97;
- > MARCHE MULTISERVIZI SPA
 - Parere per scarico in pubblica fognatura.

TENUTO CONTO:

- che, alla luce della normativa vigente, il presente procedimento di cui all'art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006 è preordinato al rilascio di un titolo unico che comprende sia il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (in seguito VIA) di cui all'art. 25 D.Lgs.n.152/2006, sia gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso per la realizzazione e l'esercizio dell'intervento proposto;
- che l'Autorità Competente a svolgere e definire il presente procedimento, tramite il modulo della conferenza dei servizi, è questa Amministrazione Provinciale in applicazione del combinato disposto di cui all'art.3 comma 2 e all'art.6 comma 3 della L.R. n.11/2019, in quanto "*Provincia territorialmente competente*".

DATO ATTO :

- del Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n. 250 del 02/11/2023 concernente la "*REVISIONE MACRO STRUTTURA DELL'ENTE*", con il quale tra l'altro è stata trasferita dal Servizio 6 allo scrivente Servizio 3 la competenza ad istruire e concludere i procedimenti in materia di VIA con effetto dal 01/12/2023;
- della nota prot. n. 2192 del 19/01/2024 con cui, tra l'altro, la Ditta e gli Enti coinvolti nel procedimento sono stati informati che, secondo quanto stabilito dal sopracitato Decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino n.250/2023, il Servizio 3 è subentrato al Servizio 6 nella gestione dei procedimenti in materia di urbanistica e di valutazione di impatto ambientale a far data dal 01/12/2023 e quindi anche nell'istruttoria del procedimento *de quo* in qualità di Autorità Competente;
- dell'atto prot. 31410 del 01/08/2024 con cui il Presidente della Provincia ha designato il sottoscritto Dirigente del Servizio 3, quale rappresentante unico provinciale, soggetto legittimato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

provinciale su tutte le decisioni di competenza della conferenza dei servizi inerente al procedimento de quo, incardinato con istanza della società AURORA SRL.

RICHIAMATO il documento (allegato al verbale della conferenza dei servizi del 19.09.2024 parte integrante del presente atto) a firma del Responsabile del procedimento di PAU, assunto agli atti con protocollo n. 37027 del 19/09/2024, a oggetto *“Ditta Aurora srl - Documento inerente all’iter procedimentale e all’elenco della documentazione progettuale relativo al progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in loc. Riceci - Ponte Armellina nel comune di Petriano - Provvedimento Autorizzatorio Unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art. 6 e 7 l.r.n.11/2019 e art. 27 bis d.lgs. n.152/2006”*, nel quale è indicata la documentazione facente parte del progetto comprensiva delle integrazioni, e sono dettagliate le fasi in cui si è articolato il procedimento.

PREMESSO, quanto alla descrizione sintetica dell’intervento, che trattasi di un impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in comune di Petriano località Ponte Armellina – Riceci e più precisamente da localizzare sul limite occidentale del comune di Petriano in prossimità del confine con il comune di Urbino, a circa 500 metri dalla zona industriale di Ponte Armellina, a più di un chilometro dall’abitato di Gallo e che l’area d’intervento avrà un’estensione complessiva di circa 473.000 mq. Nell’area in esame è presente una vecchia discarica utilizzata sino alla fine degli anni '90 per smaltire i rifiuti generati nell’ambito del comune di Petriano: la cosiddetta ex discarica di Riceci, oggi elencata tra le discariche della Provincia di Pesaro-Urbino; la nuova discarica sarebbe in grado di sostenere, secondo le previsioni progettuali, un flusso di 200.000 t/anno per un periodo pari a 25 anni di vita, con una capacità di abbancamento massima di 5 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi. La progettata discarica è destinata a ricevere tipologie di rifiuti ai quali non possono essere più applicati i processi di recupero e valorizzazione, quindi non più utili per un reimpiego sul mercato; detti rifiuti speciali, secondo quanto rappresentato dalla società Aurora, sono provenienti dalle seguenti filiere: speciali di provenienza dagli urbani e speciali produttivi; ossia, più precisamente, afferiscono a tre macro aree: rifiuti generati da impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani differenziati, rifiuti diretti da attività produttive, rifiuti decadenti dal trattamento e recupero dei rifiuti che provengono da attività produttive. Trattandosi di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, il codice di rifiuti che sarà sicuramente smaltito con carattere di prevalenza risulterà quello codificato con codice EER 191212, ovvero sovralli generati dalle piattaforme di trattamento per la valorizzazione dei rifiuti dalle raccolte differenziate o selettive. I parametri dimensionali dell’intervento, come in origine presentato dalla società proponente, sono i seguenti: superficie conferimento rifiuti: 155.790 mq; superficie impianto (recinzione): 242.000 mq; Superficie intervento per terre movimentate: 268.000 mq; Superficie intervento di ripristino vegetazionale: 443.500 mq. La discarica in esame è costituita da un ampio anfiteatro alla testata di una piccola valle che si sviluppa in direzione nord-sud con forma relativamente simmetrica, così come i crinali che limitano l’area sui lati est ed ovest; la viabilità del sito è regolata dai seguenti percorsi: a Sud corre la strada Provinciale 423; a Nord la strada comunale di San Giuliano, ad

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

est e ad Ovest due strade vicinali sterrate e prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso ad uso esclusivo dell'impianto.

CONSIDERATO :

- che il progetto di cui all'istanza rientra tra le tipologie soggette a VIA come indicate dalla L.R. n.11/2019 all'allegato A2 "Progetti sottoposti a VIA di competenza provinciale" lettera "e) *Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc.*" e dal D.Lgs. n.152/2006 all'allegato III della parte Seconda lettera p).
- che il progetto di cui all'istanza rientra, ai sensi dell'art.6 comma 13 lett.a) del D.Lgs. 152/06, tra le installazioni soggette ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) che svolgono attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto: *"5.4 Discariche che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti"*;
- che per il progetto di che trattasi, ai sensi dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06, le autorizzazioni ambientali sostituite dall'AIA sono:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del presente decreto).
 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza).
 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (D.Lgs 152/06art.208);
- che, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06 *"l'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*.

EVIDENZIATO che, come risulta anche dal sopracitato documento istruttorio, assunto agli atti con protocollo n. 37027/2024, nel corso del procedimento si sono tenute le seguenti conferenze dei servizi:

- in data 14/03/2024 si è svolta una Conferenza di Servizi istruttoria (verbale prot. n.12486/2024), convocata per una preliminare valutazione della documentazione prodotta dalla società Aurora srl e per illustrare i principali elementi ostativi e profili di criticità, correlati alla realizzazione dell'impianto e in corso di emersione nell'istruttoria provinciale;
- in data 06/08/2024 si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona (verbale prot.n. 34107/2024) nella quale è risultato, allo stato del procedimento e nonostante l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa dalla ditta (ns prot.29028 del

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

16/07/2024), il mancato superamento di alcune gravi criticità di carattere localizzativo e progettuale. La riunione è stata pertanto chiusa, rilevando la necessità di indire una successiva seduta della conferenza, al fine di permettere sia il completamento delle istruttorie inerenti alla VIA e all'AIA, in relazione alla complessità della valutazione delle controdeduzioni e delle integrazioni documentali nel frattempo prodotte dalla Ditta, sia l'acquisizione delle valutazioni degli Enti che concorrono alla formazione della decisione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria;

- in data 19/09/2024 si è svolta la seconda e conclusiva riunione della conferenza decisoria, in modalità sincrona ai sensi dell'art.14-ter della L. n.241/1990, nel corso della quale è stata anche esaminata dalla Provincia e dagli altri Enti intervenuti, la documentazione integrativa da ultimo spontaneamente prodotta dalla ditta istante il 18/09/2024 e acquisita agli atti con prott. nn. 36847/2024, 36848/2024 e 36850/2024.

DATO ATTO:

- che gli Enti presenti alla seconda e conclusiva riunione della conferenza decisoria convocata con nota prot. 34114/2024, che hanno concorso direttamente alla formazione della decisione conclusiva della conferenza medesima, sono risultati i seguenti:
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 3 (competente per la procedura di VIA e AIA e rappresentata dal sottoscritto Dirigente) ;
 - Regione Marche Settore Genio Civile Marche Nord (competente per la procedura di Verifica di compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali L.R. 22/2011 e DGR 53/2014 nonché per il parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante al PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 e rappresentata dalla Dirigente Arch. Lucia Taffetani);
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (competente per parere sulla valutazione della compatibilità dell'impianto ricadente in area di dissesto e rappresentata dal Responsabile del 'Settore sub-distrettuale Est - Gestione rischio frane' dott. Mario Smargiasso);
 - Comune di Petriano (competente per la procedura di approvazione della variante urbanistica, per il rilascio del titolo edilizio e di prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 R.D n.1265/1934 e rappresentata dal Responsabile dell'Area Uso ed Assetto del Territorio Geom. Davide Rugoletti);
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (competente per la procedura di Conformità per l'antincendio ai sensi del D.P.R. 151/2011 e s.m.i. e rappresentata dal funzionario tecnico Marco Guerra);
 - Unione Montana Alta Valle del Metauro (competente per la procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale e rappresentata dalla Responsabile del Servizio Ambiente Agricoltura Forestazione Demanio dott.ssa Nadia Sabatini);

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

- Marche Multiservizi Spa (competente per la procedura di rilascio per lo scarico in pubblica fognatura e rappresentata dal funzionario Stefano Bernardini);
- che i seguenti Enti con ruolo non decisivo, pur non partecipando alla conferenza dei servizi, hanno fatto pervenire i propri contributi e valutazioni istruttorie, delle quali si è tenuto conto sia nell'istruttoria condotta dagli uffici che in sede di conferenza:
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Ancona e Pesaro e Urbino (parere ad oggetto *“Petriano (PU) - Convocazione seconda e conclusiva riunione della Conferenza di Servizi decisoria relativa al progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Riceci – Ponte Armellina Provvedimento Autorizzatorio Unico per progetto in variante urbanistica ai sensi della L.R. n. 11/2019 e art. 27bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i.. - Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 D. Lgs. n. 42 /2004 e s.m.i. – Codice dei beni culturali e del paesaggio - Verifica Preventiva dell'interesse archeologico (VPIA) – Art. 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 Trasmissione contributo”* acquisito agli atti con prot. n.36874 del 19/09/2024);
 - ANAS (parere ad oggetto *“SS.423 KM 22+740 – Richiesta documentazione integrativa e trasmissione osservazioni relative al progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in loc. Ponte Armenllina comune di Petriano – Provvedimento autorizzatorio unico per progetto in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi degli artt. 6 e 7 L.R.n.11/2019 e art. 27bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.- Proponente: Ditta AURORA srl”* acquisito agli atti con prot. n. 30349/2023);
 - ARPAM – Servizio Territoriale di Pesaro (Contributo in ambito VIA ad oggetto *“Ditta AURORA srl - Progetto di Impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi - Loc. Ponte Armellina – Comune di PETRIANO Provvedimento autorizzatorio unico ai sensi degli artt. 6 e 7 L.R.n.11/2019 e art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. Invio valutazioni su integrazioni - VIA”* acquisito con prot. n. 31927/2024 e parere in ambito AIA ad oggetto *“Ditta AURORA S.r.l.- Progetto di Impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi - Loc. Ponte Armellina – Comune di PETRIANO Provvedimento autorizzatorio unico ai sensi degli artt. 6 e 7 L.R.n.11/2019 e art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006 ss.mm. Invio valutazioni su integrazioni - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)”* acquisito con prot. n. 31928/2024);
 - AST Pesaro Urbino - Dipartimento di Prevenzione (Contributo ad oggetto *“Ditta AURORA Srl – Convocazione seconda e conclusiva riunione della conferenza di servizi decisoria relativa al progetto di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Loc. Riceci Ponte Armellina nel Comune di Petriano – Provvedimento Autorizzatorio Unico per progetto in variante urbanistica ai sensi della L.R. n. 11/2019 e art. 27-Bis D.Lgs n. 152/2006 ss.mm. - Contributo istruttorio.”* acquisito agli atti con prot. n.36627/2024).

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

RICHIAMATI integralmente i seguenti documenti (pure allegati al verbale della conferenza dei servizi del 19.09.2024 parte integrante del presente atto) recanti le risultanze delle istruttorie di VIA ed AIA di competenza provinciale e illustrati, quanto alle conclusioni, nella seduta conclusiva della conferenza dei servizi tenutasi il 19/09/2024:

- > documento istruttorio concernente la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) avente prot. n.37028 del 19/09/2024 a firma congiunta del responsabile del procedimento di PAU e titolare della E.Q. 3.2 Carmen Storoni e del sottoscritto dirigente del Servizio 3, dal quale risultano sussistere i presupposti per esprimere *“giudizio di compatibilità ambientale negativo per:*

- *contrasto del progetto con i seguenti criteri localizzativi del PRGR come applicati in fase di microlocalizzazione:*
 - *distanze di tutela integrale dal centro abitato e dalle funzioni sensibili;*
 - *tutela integrale delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art.115, comma 1 d.lgs. n.152/2006) e tutela integrale dei corsi d'acqua (art.29 nta del PPAR);*
 - *tutela integrale dei crinali;*
 - *tutela integrale dei versanti;*
- *impatti negativi e significativi , accertati ovvero non esclusi in via precauzionale, per le seguenti matrici: Acque, Aria, Suolo-Sottosuolo, Rifiuti, Viabilità–Traffico, Biodiversità–Habitat–Vegetazione–Fauna, Popolazione–Salute Pubblica, Paesaggio–Patrimonio Culturale”.*

Inoltre rispetto alla Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al D.P.R. 357/97 si rimanda alla valutazione della competente Unione Montana Alta Valle del Metauro acquisita in sede di Conferenza di Servizi decisoria; l'eventuale parere negativo di Valutazione d'Incidenza determinerà un ulteriore contrasto del progetto con il criterio localizzativo del PRGR (applicato in fase di microlocalizzazione) riferito alla “fascia di rispetto di Rete Natura 2000”;

- > documento istruttorio concernente l'autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) avente prot. n.37029 del 19/09/2024 a firma congiunta del titolare della E.Q. 3.3 Massimo Baronciani e del sottoscritto dirigente del Servizio 3, nel quale, tra l'altro, *“si esprime una valutazione complessivamente negativa [...], con riguardo sia alla verificata incompatibilità con i criteri localizzativi del PRGR [...], sia con riferimento alle insoddisfatte pretese delle norme che regolano i criteri tecnologici e gestionali di una discarica come quella ipotizzata sul territorio di Riceci, nel Comune di Petriano”.*

VISTE le risultanze delle sedute della conferenza dei servizi decisoria, tenutesi il 06/08/2024 e il 19/09/2024, ed in particolare considerate le posizioni che concorrono alla formazione della decisione conclusiva, espresse da ultimo dai rappresentanti delle amministrazioni partecipanti alla seduta del 19/09/2024, così come risultano dal relativo verbale prot.39317/2024, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determina; posizioni delle quali si riporta la sintesi finale, condivisa con gli Enti partecipanti alla conferenza medesima:

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

“[...]”

- la PROVINCIA DI PESARO E URBINO esprime:

A) VALUTAZIONE NEGATIVA DI IMPATTO AMBIENTALE per:

- a) *contrasto del progetto con i seguenti criteri localizzativi del PRGR come applicati in fase di microlocalizzazione: distanze di tutela integrale dal centro abitato e dalle funzioni sensibili; tutela integrale delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art.115, comma 1 d.lgs. n.152/2006) e tutela integrale dei corsi d'acqua (art.29 NTA del PPAR); tutela integrale dei crinali; tutela integrale dei versanti; fascia di rispetto di Rete Natura 2000 a seguito della valutazione negativa di incidenza espressa dall'Ente gestore Unione Montana Alta Valle del Metauro;*
- b) *accertati impatti negativi e significativi per le seguenti matrici: Acque, Aria, Suolo-Sottosuolo, Rifiuti, Viabilità – traffico, Biodiversità – habitat - vegetazione – fauna, Popolazione – salute pubblica. Paesaggio – patrimonio culturale.*

B) DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE relativamente all'autorizzazione unica di cui all'art.208 D.Lgs. n.152/2006 per:

- a) *il contrasto del progetto con i medesimi criteri localizzativi sopracitati;*
- b) *inadeguatezza del progetto rispetto agli standard fissati dalle BAT di riferimento per le discariche (D.Lgs. n.36/2003);*
- c) *inadeguatezza del progetto per quanto attiene la gestione del biogas ;*

- l' UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO, nell'ambito dell'interferenza con la fascia di rispetto di Rete Natura 2000, ha espresso **PARERE NEGATIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE [NDR RIF. AL PARERE ACQUISITO AL PROT. N.37008/2024]** in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, non è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione non permette di escludere effetti negativi sui siti Natura 2000;

- la REGIONE MARCHE Settore Genio Civile Marche Nord, nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica e dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali e del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante al PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, conferma il contenuto del contributo già espresso nella Conferenza del 6 agosto 2024 **[NDR RIF. AL CONTRIBUTO ACQUISITO AL PROT. N.32002/2024]** e non essendo emersi elementi atti a completare l'attività istruttoria tecnica di competenza, esprime **PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA CON RIGUARDO AGLI ASPETTI IDROLOGICI, IDRAULICI** a garanzia delle criticità ampiamente illustrate;

[...]

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

- il COMUNE DI PETRIANO, esprime **PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA VARIANTE URBANISTICA (E CONSEGUENTEMENTE AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO)** così come già espresso dal Consiglio Comunale con delibera n.54 dell' 11/10/2022 **[NDR RIF. AL PARERE ACQUISITO AL PROT. N.34982/2022]**;
- il COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO esprime **PARERE NEGATIVO AL PROGETTO PER L'ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E SS.MM.II.** in quanto la documentazione presentata non soddisfa le richieste integrative già formulate in corso di procedimento;
- la società MARCHE MULTISERVIZI spa conferma il **PARERE POSITIVO IN ORDINE AL NULLA OSTA per allaccio alla pubblica fognatura e IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura [NDR RIF. AL PARERE ACQUISITO AL PROT. N.30638/2024]**
[...];
- l' AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE nell'ambito delle interferenze con le aree in dissesto tutelate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) esprime **PARERE POSITIVO DI COMPATIBILITÀ' CON LA NORMA DEL PAI CON RISERVA NEL MERITO DI VALUTAZIONE TECNICA** quando il Proponente dovesse essere in grado di realizzare gli approfondimenti richiesti dal Genio Civile;
[...].

DATO ATTO che il comune di Petriano, oltre alla delibera CC n.54/2022, ha inviato a questa AC anche le delibere CC n.21/2023 e n.33/2024, registrate agli atti rispettivamente con prot.n.18762/2023 e n.32494/2024, che richiamano la Delib CC n.54/2022, sostanzialmente confermando la propria contrarietà alla progettata discarica per motivi di non idoneità localizzativa, evidenziando che la zona risulta peraltro non dotata di infrastrutture e che tale scelta pregiudicherebbe la natura paesistico-ambientale della zona e il futuro pensato per Petriano da tutte le istituzioni locali e nazionali, compresa la Regione Marche che ha dedicato risorse per esaltarne la vocazione termale, turistica e ambientale.

CONSIDERATO che dal sopracitato verbale della conferenza di servizi avente prot. n. 39317/2024 risulta in conclusione quanto segue: “[...] valutato, in condivisione con gli enti partecipanti con ruolo decisivo alla conferenza, che per la loro consistenza e rilevanza, nonché per il già illustrato carattere pregiudiziale della valutazione negativa di Impatto Ambientale, le posizioni del tutto prevalenti espresse nella presente seduta conclusiva della conferenza decisoria relativamente al progetto di impianto di discarica di rifiuti speciali in località Riceci in comune di Petriano, comportano la motivata conclusione della conferenza dei servizi decisoria con esito negativo, ossia di rigetto dell’istanza di provvedimento autorizzatorio unico (PAU) presentata dalla società AURORA srl [...]”.

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

CONSIDERATO inoltre che il sottoscritto dirigente, Andrea Pacchiarotti, non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale nei confronti dei destinatari del presente provvedimento e dei soggetti controinteressati.

PRESO ATTO che sia la responsabile del procedimento di PAU nonchè Titolare della E.Q. 3.2, Carmen Storoni, sia il responsabile dell'istruttoria AIA e Titolare della EQ 3.3, Massimo Baronciani, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990 e nell'articolo 7 del Codice di comportamento aziendale nei confronti dei destinatari del presente provvedimento e dei soggetti controinteressati, come dagli stessi dichiarato nei rispettivi e sopraccitati documenti istruttori VIA ed AIA aventi prott. 37028/2024 e 37029/2024.

VISTI:

- la L. n. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n. 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, e in particolare:
 - l'articolo 107 concernente *"Funzioni e le responsabilità della dirigenza"*;
 - l'articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell'atto, il *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile"*;
 - lo Statuto dell'Ente, e in particolare l'articolo 33 recante *"Funzione e responsabilità dirigenziale"*;
 - il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Decreto Presidenziale di Governo n° 49/2023, e in particolare l'articolo 36 concernente le *"Funzioni e competenze dei dirigenti"*.

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dalla responsabile del procedimento di PAU, Carmen Storoni, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

EVIDENZIATO che:

- dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto e nei suoi allegati sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche ed integrazioni.

Per le ragioni esposte in narrativa e sulla base delle valutazioni e delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla seconda e conclusiva seduta della conferenza dei servizi

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

decisoria del 19 settembre 2024 come riportate nel relativo verbale (protocollo n.39317/2024) allegato, con i relativi allegati a suo corredo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.27-bis c.7 del D.Lgs. n.152/2006 e dell'art.14- ter c. 7 della L. 241/90, **la motivata conclusione** - con esito negativo comportante il rigetto dell'istanza di PAU presentata dalla società AURORA SRL, come identificata in narrativa, per il progetto relativo alla costruzione e all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in loc.tà Riceci - Ponte Armellina nel Comune di PETRIANO - **della conferenza dei servizi decisoria sulla base delle posizioni prevalenti risultanti all'esito dell'ultima riunione** svoltasi il 19/09/2024 (come risulta dal relativo verbale prot. n.39317/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto), e **qui di seguito così riassunte:**

- la PROVINCIA DI PESARO E URBINO ha espresso:

A) VALUTAZIONE NEGATIVA DI IMPATTO AMBIENTALE per:

a) contrasto del progetto con i seguenti criteri localizzativi del PRGR come applicati in fase di microlocalizzazione: distanze di tutela integrale dal centro abitato e dalle funzioni sensibili; tutela integrale delle aree di pertinenza dei corpi idrici (art.115, comma 1 d.lgs. n.152/2006) e tutela integrale dei corsi d'acqua (art.29 NTA del PPAR); tutela integrale dei crinali; tutela integrale dei versanti; fascia di rispetto di Rete Natura 2000 a seguito della valutazione negativa di incidenza espressa dall'Ente gestore Unione Montana Alta Valle del Metauro;

b) accertati impatti negativi e significativi per le seguenti matrici: Acque, Aria, Suolo-Sottosuolo, Rifiuti, Viabilità – traffico, Biodiversità – habitat - vegetazione – fauna, Popolazione – salute pubblica. Paesaggio – patrimonio culturale.

B) DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE relativamente all'autorizzazione unica di cui all'art.208 D.Lgs. n.152/2006 per:

a) il contrasto del progetto con i medesimi criteri localizzativi sopracitati;

b) inadeguatezza del progetto rispetto agli standard³ fissati dalle BAT di riferimento per le discariche (D.Lgs. n.36/2003);

c) inadeguatezza del progetto per quanto attiene la gestione del biogas ;

- l' UNIONE MONTANA ALTA VALLE DEL METAURO, nell'ambito dell'interferenza con la fascia di rispetto di Rete Natura 2000, ha espresso **PARERE NEGATIVO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE [RIF. AL PARERE ACQUISITO AL PROT. N.37008/2024]** in quanto, sulla base dei dati forniti e valutati, non è possibile concludere che il progetto non determinerà incidenze significative sui siti Natura 2000, ovvero permane un margine di incertezza che, per il principio di precauzione non permette di escludere effetti negativi sui siti Natura 2000;

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

- la REGIONE MARCHE Settore Genio Civile Marche Nord, nell'ambito della verifica di compatibilità idraulica e dell'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali e del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche in variante al PRG vigente con le condizioni geomorfologiche del territorio, ha confermato il contenuto del contributo già espresso nella Conferenza del 6 agosto 2024 **[RIF. AL CONTRIBUTO ACQUISITO AL PROT. N.32002/2024]** e non essendo emersi elementi atti a completare l'attività istruttoria tecnica di competenza, ha espresso **PARERE NEGATIVO DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA CON RIGUARDO AGLI ASPETTI IDROLOGICI, IDRAULICI** a garanzia delle criticità ampiamente illustrate;
- il COMUNE DI PETRIANO, ha espresso **PARERE NEGATIVO IN MERITO ALLA VARIANTE URBANISTICA (E CONSEGUENTEMENTE AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO)** così come già espresso dal Consiglio Comunale con delibera n.54 dell' 11/10/2022 **[RIF. ALL'ATTO ACQUISITO AL PROT. N.34982/2022]**;
- il COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO ha espresso **PARERE NEGATIVO AL PROGETTO PER L'ANTINCENDIO AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 E SS.MM.II.** in quanto la documentazione presentata non ha soddisfatto le richieste integrative già formulate in corso di procedimento.

2. DI DARE ATTO che, oltre alle suddette posizioni prevalenti di segno contrario all'intervento, hanno invece espresso parere positivo i seguenti enti:

- l' AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE nell'ambito delle interferenze con le aree in dissesto tutelate dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) ha espresso **PARERE POSITIVO DI COMPATIBILITÀ CON LA NORMA DEL PAI CON RISERVA NEL MERITO DI VALUTAZIONE TECNICA** quando il Proponente dovesse essere in grado di realizzare gli approfondimenti richiesti dal Genio Civile;
- la società MARCHE MULTISERVIZI spa ha confermato il **PARERE POSITIVO IN ORDINE AL NULLA OSTA per allaccio alla pubblica fognatura e IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura [RIF. AL PARERE ACQUISITO AL PROT. N.30638/2024]**.

3. DI RIBADIRE che, in ragione delle posizioni prevalenti riportate al punto 1 del dispositivo, la suddetta motivata conclusione della conferenza dei servizi decisoria con esito negativo costituisce diniego al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, per il progetto presentato dalla ditta Aurora srl relativo alla costruzione e all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Riceci - Ponte Armellina nel Comune di Petriano.

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento sul sito web di questo Ente e sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei Provvedimenti dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33.

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Comune di Petriano invitandolo a procedere alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito istituzionale come previsto dall'art. 11 comma 1 L.R. n.11/2019.

6. DI TRASMETTERE la presente determinazione a:

- Società Aurora srl in qualità di ditta proponente;
- Regione Marche Settore Genio Civile Marche Nord;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Unione Montana Alta Valle del Metauro;
- Marche Multiservizi Spa;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ANAS Struttura Territoriale Marche;
- Comune di Urbino;
- Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente delle Marche;
- A.S.T. Pesaro e Urbino;
- ATA Rifiuti n. 1 Marche Nord;
- Consorzio di Bonifica delle Marche.

7. DI RAPPRESENTARE che è allegato come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, e quindi pubblicato unitamente alla stessa, il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 19/09/2024, acquisito agli atti con prot. n.39317/2024 redatto dal Servizio 3 di questo Ente, recante a sua volta in allegato i seguenti documenti in copia conforme all'originale e conservati agli atti di questo Ente:

- Prot. n.34982/2022 - Delibera di C.C. di Petriano n.54/2022;
- Prot. n.30638/2024 - Marche Multiservizi spa;
- Prot. n.32002/2024 - Regione Marche, Settore Genio civile Marche Nord;
- Prot. n.37008/2024 - Unione Montana Alta Valle del Metauro;
- Prot. n.37027/2024 - Iter procedimentale ed elenco della documentazione progettuale;
- Prot. n.37028/2024 - documento istruttorio in ambito V.I.A. completo di allegati;
- Prot. n.37029/2024 - documento istruttorio in ambito A.I.A. completo di allegato.

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

8. DI ATTESTARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. 27 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e del paragrafo 2.2 delle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, approvato nel maggio 2021, che la copia per immagine su supporto informatico del verbale della conferenza dei servizi conclusiva del 19/09/2024 (di cui al protocollo n.39317/2024) allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, è conforme al corrispondente documento analogico cartaceo dal quale è stata estratta, conservata presso la Provincia di Pesaro e Urbino.

9. DI DARE ATTO che, ai sensi della L. 241/1990, il Responsabile del Procedimento di PAU di cui all'art. 27-bis D.Lgs. n.152/2006 è la Titolare della E.Q.3.2 Carmen Storoni.

10. DI RAPPRESENTARE ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, proporre azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere innanzi al TAR Marche nel termine di decadenza di sessanta giorni; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA

(sottoscritto digitalmente ai sensi

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme correlate)

Determinazione n. 1405 del 15/10/2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: DINIEGO DI RILASCIO ALLA DITTA AURORA SRL DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI ALL'ART.27-BIS D.LGS. N.152/2006 PER IL PROGETTO, IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOC.TA' RICECI - PONTE ARMELLINA NEL COMUNE DI PETRIANO. - ARTT. 6 E 7 L.R.N.11/2019 E ART. 27BIS D.LGS. N.152/2006.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3536 / 2024

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 15/10/2024

La Titolare di E.Q. 3.2

Arch. Carmen Storoni

sottoscritto con firma elettronica



190230138090